UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MEDITERRANEA" DI REGGIO CALABRIA

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

ISTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - FRANCIA

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA
XXXVII CICLO

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
IUS 20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

LA GIUSTIZIA DEGLI AFFETTI COME FUNZIONE RIPARATIVA DELLA PENA.
DA FOUCAULT A SEQUERI.

Tesi di Dottorato in cotutela

Dott.ssa Giovanna Francesca RUSSO

RELATORE:
Ch.mo Prof. Daniele M. CANANZI

[redacted]

CORRELATORE:
Ch.mo Prof. Andrea BELLANTONE

COORDINATORE DEL CORSO DI DOTTORATO:
Ch.mo Prof. Attilio GORASSINI

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Alla mia famiglia
mano nella mano nel cammino della vita.

INDICE

Introduzione *……7*

CAPITOLO I

Lo stato dell'arte

1. 1975 Foucault e la nascita delle prigioni……20

2.Il collasso del sistema penitenziario attuale……33

3. La funzione rieducativa della pena. Ma è sempre possibile rieducare?.....43

4. Come giustificare l'uso della pena? Perché oggi il carcere non rieduca……65

Capitolo II

Sequeri e una logica riparativa affettiva

1. *L'antropologia sequeriana e la giustizia degli affetti……73*
2. *Il ripensamento della 'causa sui' nel trattamento penitenziario……82*
3. *Vuoto di Autorità: la giustizia degli affetti è la cura che restituisce senso alla rieducazione o.p……88*
4. *Un welfare penitenziario grazie alla riabilitazione della giustizia del voler bene?.....93*

Capitolo III

La Giustizia riparativa

1. *La questione del bene e male……102*

2. La struttura affettiva dell'essere umano……..110

3. Le logiche punitive e la banalità del male……114

4. Perdono e imperdonabile: perdonare è riparare?.....120

5. La questione della pena che non sana il male ma se ne fa carico……126

6. Dalla retribuzione al fondamento della riparazione……133

7. La riforma Cartabia e la disciplina della giustizia riparativa: un riordino necessario?.....136

8. La dialettica della riparazione……147

PARTE II

Capitolo IV

Percorsi sperimentali per una nuova metodologia penitenziaria

1. Sicurezza Educante: una proposta di welfare penitenziario……159

1.1 Giustizia dentro e fuori le mura: parla l'Antimafia. Il punto di vista dei procuratori: Gratteri, Ardita, Bombardieri……166

2. Una riparazione educante: il Progetto 'Federazione Diritti Umani Garante' per una riparazione civica. Analisi degli effetti: Garante e Prof. Antonio Stango……180

3. Una sfida riparativa: la musicoterapia come arte nelle relazioni. Il progetto intramurario di Licia Sbattella (Fondazione Sequeri - il metodo esagramma) ……184

4. Documento Interistituzionale per le Donne detenute partendo dalle regole di Bangkok……188

5. La cura della persona attraverso la ri-educazione alla vita e alla tutela del creato: Protocollo Arma dei Carabinieri Biodiversità……191

Conclusioni……..*195*

Protocolli……*211*

Bibliografia……*267*

Sitografia……*280*

“E' questione di convinzione. Se tu sei convinto di fare una cosa che serve, sei disposto a qualsiasi cosa. Io posso stare anche dieci anni sotto una pietra, non è un problema.
L'importante è l'idea, il progetto, che vale la pena, che serve a qualcosa”
“Ci sono loro, ma ci siamo anche noi”
N. Gratteri

Introduzione

"Alla catena del dolore lo Stato può mettere fine solo partendo dal carcere. Cercando di trasformarlo in qualcosa di diverso che dia speranza e che ricostruisca"
Sebastiano Ardita

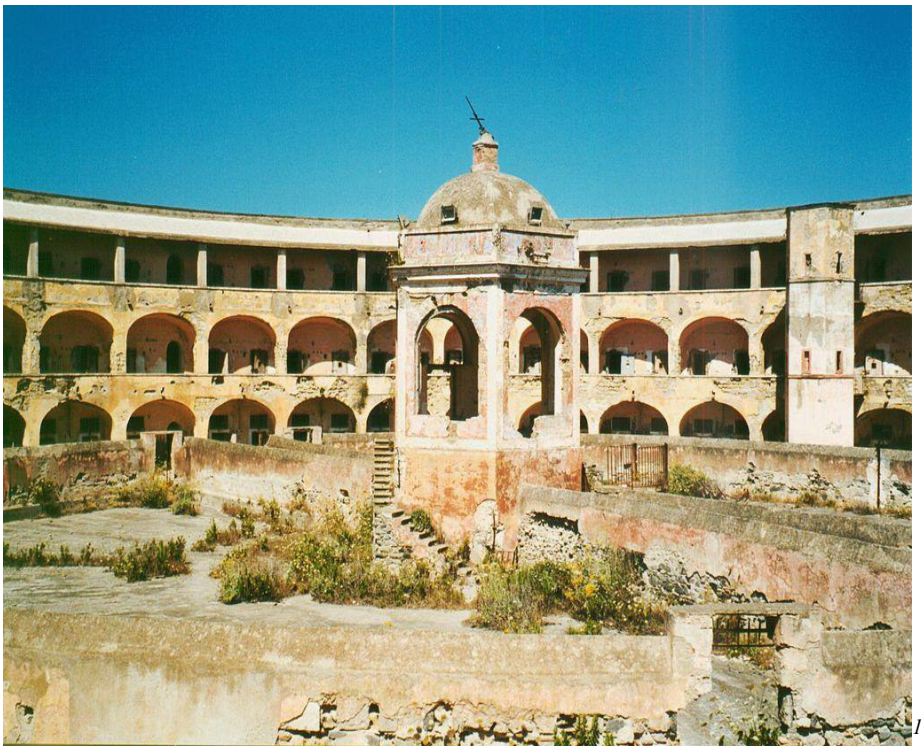

[1]

L'attuale dibattito scientifico sulla funzione della pena, il relativo problema carcerario, la questione del punire rappresenta uno degli argomenti più discussi nell'ambito del diritto penale e della filosofia penale. La pena descritta come la reazione giuridica a un comportamento deviante o illecito è stata e continua ad essere al centro di una riflessione scientifica costante, che si è articolata in diverse scuole di pensiero e approcci teorici multidisciplinari. Questo dibattito è fondamentale per comprendere le modalità con cui la società interpreta e applica il diritto, nonché i valori su cui essa stessa, la

[1] Carcere di Santo Stefano, voluto alla fine del '700 da Re Ferdinando IV, venne realizzato e costruito dall'ingegnere Francesco Carpi che lavorò assieme ad Antonio Winspeare, ispirandosi ai principi illuministici. Struttura penitenziaria in disuso oggi oggetto di riqualificazione, sorge sull'isola di Santo Stefano (arcipelago delle Isole Ponziane, compresa nel comune di Ventotene). È uno dei primi edifici carcerari al mondo ad essere costruiti secondo i principi del Panopticon enunciati dal filosofo inglese Jeremy Bentham.

società, si regge. Le prime riflessioni scientifiche sulla funzione della pena risalgono alle società antiche, in cui la reazione ai comportamenti illeciti da parte di un individuo era spesso ispirata al principio della vendetta, cioè alla restituzione del male ricevuto. Il codice di Hammurabi, per fare un esempio, rinviava a un modello retributivo basato sulla legge del taglione. Successivamente, con l'avvento poi del diritto romano, vi fu una progressiva razionalizzazione della pena, che iniziò a essere considerata anche uno strumento per il mantenimento dell'ordine pubblico. Ciò che alla presente ricerca interessa sottolineare è la questione filosofica attuale, il dibattito scientifico odierno sul tema della pena. Quando si esamina la moderna filosofia penale sulla funzione della pena è bene preliminarmente operare una chiara suddivisione dei tre principali approcci teorici: la teoria retributiva, la teoria utilitaristica e la teoria rieducativa definita anche risocializzante. Tali teorie rispettivamente hanno portato in luce diverse scuole di pensiero offrendo in varie epoche e periodi storici diverse chiavi di lettura di un tema tanto complesso quanto delicato. Rispettivamente si usa distinguere:

Teoria retributiva che considera la pena come una forma di retribuzione per il male commesso. Secondo siffatta prospettiva, la pena è giustificata dalla esigenza di ristabilire l'equilibrio morale infranto dal fatto di reato. Immanuel Kant e Georg Wilhelm Friedrich Hegel sono tra i principali esponenti di questa visione, sostenendo che la pena è un dovere morale dello Stato nei confronti della società civile.

Teoria utilitaristica germogliata principalmente dalle teorie di Jeremy Bentham, che inscrive nella pena una funzione di tipo preventivo. Attraverso tale genere di approccio, la pena deve essere funzionale a limitare la criminalità e fenomeni affini, tanto mediante la deterrenza generale (es. intimidire la collettività) quanto attraverso la deterrenza speciale (es. evitare

che il reo commetta altri reati). Inoltre, la pena può avere una funzione di *incapacitation*, ovvero l'uso strumentale della pena per un periodo di tempo definito al fine di isolare temporaneamente o permanentemente il soggetto pericoloso.

Teoria rieducativa o risocializzante maggiormente sostenuta in epoca contemporanea, vaglia sin dai suoi albori, come la funzione pena sia uno strumento valido per rieducare e favorire il reinserimento sociale della persona detenuta. Basti pensare all'approccio filosofico-giuridico che ha portato alla stesura dell'articolo 27 della Costituzione Italiana nella parte in cui afferma che "*le pene devono tendere alla rieducazione del condannato*", rimarcando la centralità di questa funzione umanizzante nel sistema penale moderno.

Si evince come nel dibattito contemporaneo, la tematica della pena è caratterizzata da un bilanciamento tra diverse esigenze: retribuzione, prevenzione e rieducazione che pongono al centro l'uomo. Alcuni studiosi sostengono che queste funzioni non siano necessariamente in contrasto tra loro, ma possano coesistere in un approccio integrato (polifunzionalità). Tuttavia, permangono divergenze significative, specialmente in relazione a reati di particolare gravità, come il terrorismo o i crimini contro l'umanità. Le dissonanze significative portano ad alcune necessarie osservazioni: 1) critiche alla teoria retributiva: le principali riguardano il rischio di un approccio meramente punitivo, che disconosce o, peggio, ignora le esigenze di prevenzione e recupero del reo. alcuni ritengono che la retribuzione si basi su un'idea superata di giustizia, poco conciliabile con i principi di una società democratica; 2) questioni relative alla teoria utilitaristica oggetto di rilevanti critiche, soprattutto per il rischio di sacrificare i diritti individuali in nome dell'interesse collettivo. Si pensi all'*incapacitation* che potrebbe indurre a

pene sproporzionate rispetto alla gravità del reato; 3) limiti della teoria rieducativa: benché essa sia considerata un'idea nobile, la sua applicazione pratica, i suoi risvolti pragmatici presentano diverse difficoltà. La rieducazione ipotizza un sistema penitenziario capace di fornire in opportunità educative e lavorative, ma spesso le carceri non dispongono delle risorse necessarie. Inoltre, si è osservato che non tutti i condannati sono disposti a collaborare in un percorso di reinserimento. Il dibattito scientifico relativo al sistema penitenziario e in particolare alla funzione della pena non può essere separato dal contesto socioculturale in cui si inserisce. Fattori come la percezione della sicurezza, la fiducia nelle istituzioni e nelle leggi e il livello di coesione sociale influenzano significativamente l'orientamento di una società rispetto alla pena. Basti pensare come in contesti caratterizzati da alta insicurezza e sfiducia nelle istituzioni, è più probabile che prevalga una visione prettamente punitiva della pena. Guardando al futuro, è possibile prevedere uno sviluppo verso un modello sempre più integrato, capace di conciliare le diverse funzioni della pena. L'intelligenza artificiale e l'utilizzo di tecnologie avanzate ad esempio potrebbero contribuire a rendere più efficace e personalizzato il trattamento penale efficientando tutto il sistema penitenziario. Per di più, il prospero interesse per la giustizia riparativa suggerisce una possibile miglioramento del sistema mediante metodologie che coinvolgano attivamente le vittime, i rei e la comunità.

L'attuale dibattito scientifico sulla funzione della pena, anche alla luce dei nodi della questione, rappresenta, così, un elemento centrale per il diritto e la filosofia, nonché per il funzionamento delle società moderne. Ancorché non esista una risposta unica, è evidente che la pena non può esaurirsi nella mera punizione del colpevole, ma deve tendere a obiettivi più ampi, come la prevenzione, la rieducazione e la tutela dei diritti fondamentali. Un sistema

penale giusto ed efficace deve essere in grado di bilanciare queste diverse esigenze, contemperandosi e adattandosi alle sfide del contesto contemporaneo.

Si scopre così, in ambio scientifico multidisciplinare, la necessità di trovare un equilibrio dinamico tra le diverse funzioni della pena e i relativi equilibri che irrimediabilmente incidono su tutto il settore penitenziario e di conseguenza sulla società. Emerge, in particolare, una crescente attenzione alla personalizzazione della risposta penale, tale da prendere in considerazione non solo la gravità del reato ma anche le caratteristiche individuali del reo e il contesto in cui il reato è stato compiuto. Siffatto approccio richiede in primis conoscenza pragmatica del settore e contestualmente una indispensabile sinergia tra diritto penale, criminologia, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia e politiche sociali.

Benché, tale questione, sia stata affrontata nei secoli più volte affrontata sul terreno filosofico a cominciare da grandi pensatori del passato è anche opportuno segnalare come il tema sia stato oggetto di attenzione di speculazione da parte di studiosi e professionisti in generale che hanno dato una connotazione meramente giuridica quale forma più incisiva dell'aspetto cognitivo. La speculazione filosofica di cui si parla afferisce due significati: Quello della punizione e quello del retribuzione da un lato e prevenzione dall'altro.

Il tema di ricerca sul quale si vuole porre l'attenzione è il ripensamento della funzione della pena esaminata, studiata e analizzata nel più ampio perimetro in cui si inserisce: il settore penitenziario e se sia possibile un ripensamento della stessa mediante l'ausilio dell'aspetto riparativo della giustizia degli affetti. Lo studio analizzerà la filosofia della pena partendo dal pensiero di M. Foucault e mettendolo in dialogo con la teologia-antropologia di P.

Sequeri. La scelta di questo argomento, così vasto complesso e, soprattutto, oggi molto dibattuto, è dettata da un profondo interesse scientifico tra contrasto a ogni forma di sopraffazione mafiosa e tutela per i diritti umani, ed in particolare per il tema della giustizia, di una giustizia giusta da costruire fuori e dentro le mura. Questo lavoro di ricerca ha un apporto tanto scientifico quanto istituzionale poiché ciò che si include in questa ricerca di filosofia del diritto è l'esperienza istituzionale svolta nella qualità di Autorità Indipendente a garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale nel comune di Reggio Calabria. Il progetto ha tra i suoi obiettivi istituzionali quello di promuovere e rendere effettivo il diritto alla rieducazione/riparazione, ma ancor prima di analizzare e promuovere tutte quelle riflessioni utili alla pacificazione di un sistema, quello carcere, che oggi sembra aver perso il controllo a fronte delle importanti emergenze che si stanno vivendo. Vengono riprese le teorie di alcuni filosofi, sociologi, che hanno posto l'attenzione agli aspetti della pena ed alla sociologia umana. Se una prima parte della ricerca ha deciso di riunire l'analisi di un certo numero di testi filosofici e teologici per l'affinità che possiedono con il tema analizzato, corredandoli di qualche personale nota ma conservandoli nell'effetto originario di ciascuno di essi, la seconda sarà il ragionamento a valle che ne è derivato poiché il *fil rouge* che lega la filosofia foucaultiana alla teologia di Sequeri qui esaminate, pare approdare ad un ripensamento della funzione della pena per l'umano e alla dignità che abita l'umano sentire e l'essere in quanto tale nella dimensione penitenziaria. Una ricerca, una passione, che diventa sistema. Perché? Perché forse, come si vedrà nella parte conclusiva, tutto ciò che tiene insieme argomentazioni apparentemente distanti sono le esistenze, le tensioni, le vite, la poesia che narra la parte più difficile dell'esistenza umana: quella della privazione della libertà e

l'affievolimento dei diritti non solo dei detenuti, ma di tutti gli attori del mondo penitenziario. È su queste aporie del diritto che si cercherà di fornire una base nuova sulla quale riflettere e studiare. Non sarà una ricerca basata meramente sulla teoria, ma avrà l'aspirazione di raccontare, attraverso una filosofia per l'umano, i reali problemi di uno spaccato di società che guarda alle effettive esistenze e alle concrete criticità del mondo nascosto. Si vuole in questo scritto mettere sempre in relazione il maggior numero possibile di rapporti, e di rapporti umani con la realtà che facciano riferimento a una sorta di rappresentazione nella drammaturgia del reale, tanto del bene quanto del male, tanto della vendetta quanto del perdono, tanto della battaglia quanto della vittoria, tanto dei sentimenti negativi quanto di quelli positivi. Tra il diritto, l'antropologia, la sociologia e la filosofia si leggerà di strutture umane e giuridiche che a volte sembrano contraddirsi, ma dietro queste si gioca il ruolo delle vite vere raffigurate nella loro libertà, nella loro non libertà, nella loro sventura, nella loro morte e nel loro destino. Perché? Perché urge qualcosa che giunga fino a noi come un necessario fascio di luce che illumini anche per un solo istante la nuova via da intraprendere. Una luce che venga da un altro luogo non necessariamente quello del diritto. Si tenterà di mettere in dialogo la filosofia, il diritto, la teologia e viceversa. Si porranno le istanze delle tensioni umane al centro e si cercherà di darne una lettura interdisciplinare il più possibile rispondente alle esigenze della società di oggi.

Si è scelto pertanto di operare su una strada che abbia il coraggio di scontrarsi con il potere, per ricordare che, quando ormai i sistemi arrivano al loro punto estremo di collasso, vederli destrutturati nelle loro architetture diventa necessario per ricostruire. Qualcuno potrà obiettare sempre per la stessa incapacità di oltrepassare il confine, di ascoltare, di far comprendere il

linguaggio che questa volta viene d'altrove, viene dal suono sordo degli ultimi, da chi sceglie di collocarsi dall'altra parte del potere e decide di lasciarsi attraversare dal male, dalle contraddizioni, dalla sventura singolare di dover osservare il punto di non ritorno di un sistema penitenziario che ha tradito sé stesso e i propri uomini. Per usare le parole di Foucault: cosa sarebbe un dato momento della storia se non si avesse il coraggio di incrociare il potere provocandolo nelle sue forze? Dopotutto è questo uno dei tratti fondamentali della nostra società, la lotta per o contro di esso. Il potere più intenso delle vite, quello in cui si concentra l'energia, in cui trova risposta la dignità dell'essere e la funzionalità della *causa sui* per la quale tutti saremo chiamati a rispondere come individui e come società civile. Si vuole insomma riunire alcuni elementi per narrare dell'esistenza degli uomini e delle donne del nascondimento: siano essi detenuti o personale del corpo di Polizia Penitenziaria impegnato a loro tutela e sicurezza, che possono forse più degli uomini liberi ambire alla risurrezione.

Nel primo capitolo, si è inteso fotografare lo stato dell'arte, analizzando la situazione odierna e le importanti criticità che il settore penitenziario sta vivendo partendo dall'anno 1975. Nel decennio a cavallo tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80, tanto in Italia, quanto in Europa importanti furono le novità letterarie e normative che ancora oggi governano il mondo delle carceri. Trattandosi di una tesi di ricerca di filosofia del diritto è da Foucault che si è avviata l’analisi per comparare la filosofia dell’Istituzione carceraria alla produzione e riorganizzazione normativa che in Italia ha ridisegnato, organizzato e cristallizzato l’impianto normativo che regola la funzione della pena. Sin dalle prime pagine, volendo inquadrare, in un'ottica giuridico filosofica il mondo delle carceri e la pena, si sono poi analizzati i tratti della polifunzionalità della stessa connessi alla crisi del trattamento penitenziario.

Il capitolo si chiude con una riflessione che apre le porte al pensiero teologico - antropologico di Sequeri. Ci si chiede come giustificare l'uso attuale della pena, ma soprattutto alla luce delle contraddizioni “in opere e senza omissioni”, se è ancora possibile rieducare a queste disorganizzate condizioni.

Il secondo capitolo si concentra particolarmente sul pensiero e sulle riflessioni antropologiche del teologo Pierangelo Sequeri e su gran parte delle sue opere nelle quali emerge in maniera preponderante il tema dell’affettività. L'avvincente modalità comunicativa del teologo milanese ha permesso di indirizzare la ricerca indagando su identità, legami e limiti del soggetto moderno. Per utilizzare una sua espressione, la soggettività moderna che era partita in maniera così sicura, diventa consapevole dei suoi rischi e delle sue incertezze. L'articolazione di questo capitolo ruota attorno alle riflessioni generali sulla funzione della pena, declinata nella giustizia degli affetti di Pierangelo Sequeri che ne è il padre. Nella coerenza antropologica dei suoi testi è presente un'acuta lettura della modernità e un'analisi coerente per una svolta affettiva. Sequeri permette di focalizzarsi sull'attuale condizione individuale e sociale in cui è sfociata l'umanità. Un'umanità ormai incapace di rispondere alla domanda *per chi sono io*. Esiste una questione fondamentale che rende eccitante e creativa la nostra esistenza personale, individuale, lavorativa, cristologica e cosmologica. La domanda è: non “chi sono veramente io”, piuttosto, io per chi sono realmente? La libertà dell'individuo, l'affermazione di sé e dei propri diritti è oggi diventata il culto ossessivo dell'individualismo più becero, siamo di fronte ad un Narciso che prende dall’altro ma non riesce a restituirgli più nulla. Si vedrà come tutto questo individualismo sfrenato ha condotto, da un lato allo svuotamento della comunicazione della soggettività alla tecnica e dall’altro alla

commercializzazione del dono alla burocratizzazione del diritto che sembra non conoscere alternativa. E invece Sequeri dice che l'umano non funziona affatto come ce lo ha raccontato il pensiero unico. Il secondo capitolo quindi apre alla possibilità, nel coraggio di una cristologia che è prossimità dell'uomo, per l'uomo e con l'uomo, di rovesciare il tavolo del soggetto moderno. L'umano solo così troverà la sua destinazione e certamente cambiare rotta non sarà difficile perché non si tratta di cancellare la dignità del soggetto sacrificandola all'alterità o alla collettività, quanto piuttosto lavorare nella direzione dell'affettività che ripara le relazioni tanto umane quanto giuridiche. Piuttosto sarà la chiamata della teologia antropologica a donare una entusiasmante riflessione sul tema dell'umano e del ripensamento dei diritti. La provocazione che si accoglie è quella di una teologia che, in chiave antropologica, si mette in cammino con la filosofia per dire qualcosa alle strutture del diritto, nello specifico che qui interessa: il settore penitenziario.

Cosa può la filosofia di Foucault raccontare all'antropologia di Sequeri al fine di rispondere alla domanda centrale di tutta la ricerca: qual è la reale funzione della pena oggi? Una risposta viene offerta nel terzo capitolo dalla giustizia riparativa intesa non meramente nella sua declinazione giuridica ma osservata nei suoi tratti umanistici. Affiorerà come nella struttura affettiva dell'essere umano sia importante rintracciare la questione del bene e del male che entra tutta nel tempo della pena e nel tempo sospeso della vita nella pena. Si farà riferimento alle logiche punitive per comprendere meglio la struttura del perdono e se è sempre possibile perdonare. Si scoprirà come sia necessario un riordino poiché la normativa, afferente la giustizia riparativa, non tiene conto delle peculiarità attuali e proprie del mondo carcere, e soprattutto emergerà come la lesione dell'affettività reclusa necessiti di una dialettica

degli affetti che miri a una giustizia gestazionale-rigenerativa per utilizzare un termine caro a Sequeri. Si aggiunge una giustizia umanista.

Si vuole riconoscere in questo lavoro il primato dell'affettività nella costituzione o, meglio, nella ricostituzione riparazione della soggettività reclusa, non solo per riqualificare la struttura affettiva del soggetto detenuto, ma anche per investire sull'umano a qualsiasi titolo abiti il sistema penitenziario (agenti, ufficiali, dirigenti, direttori, personale di polizia, personale delle funzioni centrali, direttori generali, ecc.).

Il quarto capitolo è la parte del progetto operativa sperimentale, che da un punto di osservazione privilegiato (oltre 700 accessi presso gli istituti reggini negli ultimi quattro anni, decine di riunioni al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, interventi al CNEL e audizioni al DAP), ha consentito di osservare quotidianamente la complessità della comunità reclusa, mettendo in luce tutte le trasformazioni che questo settore subisce quotidianamente anche nell'apparente immobilismo. Si è potuto esaminare come le relazioni all'interno dello spazio carcerario mutino a seconda della messa in gioco della relazionalità dell'io nel tu, della delicatissima coesistenza dei rapporti umani, della qualità degli stessi, delle co-responsabilità interistituzionali per la costruzione di rapporti che tendano alla improcrastinabile pacificazione del mondo carcere. È indubbio che il punto di svolta sia il primato da riconoscere all'affettività come svolta che apre la possibilità a nuove relazioni, nuovi linguaggi, a una nuova storia per la dignità dell'essere umano qualunque sia la sua 'classificazione'. È il piano dell'affettività, quello dell'amore declinato in *agape* che scommette e non teme che potrà tentare un investimento per la costruzione di un reale welfare penitenziario, cui un'amministrazione come quella della giustizia penitenziaria deve tendere. Il progetto di ricerca vira verso la costruzione di

un carcere che sia la casa di vetro, cioè che permetta alla società fuori di guardare dentro senza la critica del sospetto povera di conoscenza, ma soprattutto alla società reclusa di mantenere vivi gli occhi della speranza. Questo progetto in parte è stato realizzato a Reggio Calabria, in questi anni, grazie all'apporto istituzionale di buone prassi e di circolarità di informazioni tanto delle procure, della magistratura, dell'ufficio del garante impegnati in prima linea a contrasto della criminalità organizzata, quanto di esperti nel campo dei diritti umani che operano in Italia e all'estero nel terzo settore. Nel quarto capitolo si darà anche spazio ad alcune riflessioni: in particolare verranno analizzate le interviste di tre differenti procuratori della Repubblica Italiana, le riflessioni del Presidente della Federazione Italiana dei Diritti Umani e del progetto di musicoterapia Esagramma ideato dalla Fondazione Sequeri. Tanto è dovuto al fine di condividere con la comunità scientifica, come le istituzioni già menzionate, negli anni della ricerca, hanno costantemente dialogato con l'ufficio del Garante al fine di monitorare l'effettiva funzionalità della pena, le garanzia dei diritti umani e le complessità della giustizia penitenziaria. La presenza di queste riflessioni nella ricerca scientifica è dettata dalla consapevolezza che l'investimento antropologico di cui il diritto penitenziario necessita si gioca anche sul piano delle relazioni, sulla circolarità delle informazioni, sulla condivisione di metodi e modalità operative omogenee su tutto il territorio al fine di restituire al mondo carcere, quantomeno, una prospettiva diversa per una dignità effettiva. La novità di questo approccio alla ricerca consiste nel fatto che gli apparati tanto polizieschi quanto giudiziari riprendono il modello cristiano della riconoscimento. Quindi cosa offrire di nuovo alla funzione della pena? Quali alternative per la giustizia? Sarà sufficiente la svolta affettiva offerta dalla teologia che si mette in dialogo con le altre scienze?

La ricerca che si propone, dunque, è di ricostruire la giustizia penitenziaria grazie al supporto offerto dall'analisi che Pierangelo Sequeri fa in tema di giustizia degli affetti e individuare nel mondo penitenziario la sponda sulla quale verificare e falsificare cause ed effetti di una possibile svolta affettiva anche nel e per il diritto.

Cosa attende la comunità scientifica che guarda al futuro investendo nel presente. Risulterà necessario far dialogare e coesistere tradizione e innovazione ponendo al centro le riflessioni accademiche e istituzionali insieme. Basti pensare come oggi, l'inclusione di principi di giustizia riparativa, l'adozione di tecnologie per il monitoraggio e la riabilitazione rappresentano alcune delle tendenze emergenti sulle quali c'è ancora moto da fare per sviluppare riforme adeguate alle peculiarità del settore. Questi neo-progressi provano come il sistema penale classico possa evolversi per rispondere in modo più efficace e umano alle sfide della contemporaneità, promuovendo al contempo una cultura della legalità, del contrasto alla criminalità e del rispetto reciproco. La strada che si prospetta è un nuovo umanesimo giuridico che tenga conto di questa dimensione antropologica, nel caso di specie per le periferie dell'umano, studiata, vagliata programmata multidisciplinarmente dove tanto la teologia quanto il diritto saranno strumenti indispensabili e irrinunciabili.

CAPITOLO I

Lo stato dell'arte

"Mi limito a evidenziare come il diritto può essere colto e interpretato nella su essenzialità e rilevanza pratica, concreta e domestica comune solo se lo si coglie nel suo contesto che è quello umano".
D. Cananzi

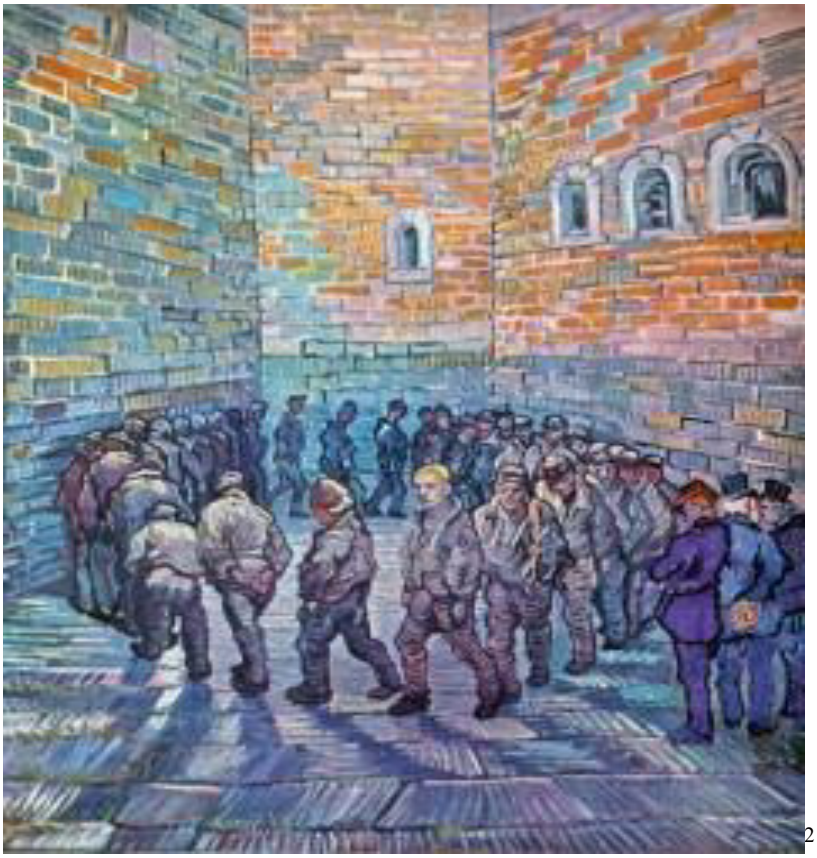

[2]

1. 1975 Foucault sorvegliare e punire

La pena rappresenta dalla Bibbia in avanti un tema particolarmente dibattuto, profondamente studiato, ma rimasto per secoli e sino ai nostri giorni senza una giustificazione che dicesse se fosse necessaria, funzionale e logica. Importanti e illustri giuristi, filosofi e sociologi si sono sempre contesi la scena nelle loro contrapposte teorie cercando di dare una risposta risolutiva al tema. Evitando di fare un salto troppo a ritroso nel tempo, la scelta della presente ricerca scientifica si è focalizzata sulla modernità e sulla

[2] VINCENT VAN GOGH, *La ronda dei carcerati,* Mosca, 1890.

contraddizione dei tempi. Elegante pensatore tra i massimi esperti della filosofia della pena, senza fare torto al giurista e filosofo per eccellenza che nel 1764 cambiò l'argomentazione intorno alla funzione della pena: Cesare Beccaria[3], è M. Foucault l'intellettuale che più di altri nel secondo '900 prende posizione sull'argomento e si muove da studioso raffinato. Nei limiti del sapere e delle proprie capacità di azione[4] come lo stesso amava sottolineare, Foucault legge la crisi dell'istituzione penale, del carcere, della criminalità, ponendosi accanto a chi è oppresso, senza per questo diventarne il portavoce[5], fungendo però da cassa di risonanza ancora oggi attuale rispetto all'emergenza in atto. A partire dal 1970, complici i fatti del '68, in Europa si rafforza l'idea che bisogna parlare di carcere ancora di più, ma farlo nella giusta maniera. Nasce così un ripensamento della pena provocato dalla questione emergenziale come quella a cui oggi stiamo assistendo. In quegli anni Foucault lavora all'opera che diverrà indispensabile per una conoscenza concreta del mondo penitenziario, e nel 1975 finalmente pubblica *Sorvegliare e punire* che rimane ancora oggi un testo decisivo per comprendere la vulnerabilità dei sistemi penali e l'attualità delle dinamiche di sorveglianza.

La storia ci dimostra che cambiano i criteri del punire[6] e gli strumenti per distinguere tra normale e anormale, ma non cambia la funzione. È passato mezzo secolo e ancora una volta assistiamo ad una crisi epocale del sistema

[3] CESARE BECCARIA principale esponente dell'Illuminismo italiano. Padre dell'opera "Dei delitti e delle pene" del 1764 laicizzava il diritto penale separando il concetto di peccato da quello di reato e proponendo una trasformazione radicale degli equilibri politici e istituzionali dell'antico regime. L'opera ebbe immensa fortuna europea, e costituisce un caposaldo del pensiero giuridico penalistico, dando voce a una concezione utilitaria e umanitaria che comportava l'abolizione della tortura e della pena di morte, cit. in Enciclopedia Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-beccaria_Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero.

[4] Così parla di sé Foucault in un'intervista rilasciata per la seconda volta a Foulek Ringelheime e tradotta in "*L'emergenza delle prigioni. Interventi su Carcere, diritto e controllo*" Firenze, 2011, cit. p. 268-277.

[5] M. FOUCAULT, "*L'emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*", Firenze, p.31 e ss.

[6] M. FOUCAULT, "Sorvegliare e punire. Nascita delle prigioni", Torino, 1993, p. 98 e ss.

penitenziario nazionale e internazionale. L'analisi scientifica deve partire da qui: ripensare tanto alla pena in relazione alla società dei nostri giorni, quanto domandarsi quale sia ancora oggi la sua funzione, e se il reale problema sia afferente la predetta funzione o più in generale si tratti di una crisi del sistema penitenziario con le sue implicazioni giuridiche, sociali, etiche, pedagogiche e antropologiche.

Ritornando al contesto storico degli anni '70, il sistema punitivo in Italia subì un'importante trasformazione. Era il 26 luglio del 1975[7] quando in Italia

[7] L. 354/75 venne emanata all'esito di un lungo iter storico politico nel quale si assistette ad anni, dal dopoguerra fino al '75 appunto, grandi dibattiti, lavori, studi per la realizzazione di un sistema sicuritario costituzionalmente garantito. Nel 1948 infatti venne istituita la prima commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri italiana che documenta, dopo gli anni di immobilismo del dopoguerra, un rinnovato interesse per i problemi penitenziari. La Commissione presieduta dal senatore Giovanni Persico venne insediata il 9 luglio 1948 e concluse i suoi lavori alla fine del 1950, presentando alla Camera dei deputati una lunga relazione in cui vengono affrontati i maggiori problemi dell'istituzione carceraria e prospettate concrete soluzioni per la riforma. La relazione propose l'abolizione dell'isolamento diurno, l'introduzione della musica tra i mezzi rieducativi, il potenziamento del lavoro agricolo, l'abolizione del taglio dei capelli, la facoltà di chiedere e acquistare libri, l'abolizione del sistema di chiamare i detenuti con il numero di matricola. Queste e altre innovazioni umanizzanti, benché volte ad un miglioramento delle condizioni dei detenuti, lasciavano tuttavia intatte le strutture portanti del sistema carcerario e continuavano a isolare il carcere dalla società civile. Nell'immobilismo generale, il ministero perseguì una politica di conservazione moderata, introducendo sperimentalmente, mediante circolari, alcune modifiche al regolamento Rocco. Alcune proposte avanzate dalla commissione parlamentare trovarono attuazione nel 1951. Tra diverse innovazioni riguardanti i colloqui, la possibilità di leggere e scrivere, l'abolizione del taglio dei capelli e dell'uniforme, venne anche disposto che tutti i detenuti fossero chiamati con nome e cognome. Queste riforme costituiscono la prima svolta innovativa del dopoguerra, ma già tre anni dopo si registrò un pesante richiamo all'ordine e una nuova svolta di carattere conservatore con una circolare del guardasigilli De Pietro (24 febbraio 1954). La circolare De Pietro segnò una tappa importante nella politica carceraria degli anni Cinquanta. Si deve attendere infatti il 1964 perché venga nuovamente intrapresa la via delle circolari innovative tendenti al superamento delle disposizioni più restrittive del regolamento Rocco. Dopo gli esiti infruttuosi del progetto preparato dalla commissione ministeriale del 1948, nel 1960 venne presentato dal guardasigilli Gonella un primo disegno di legge sull'ordinamento penitenziario che cercava di adeguare il sistema penitenziario italiano ai principi stabiliti dalle Regole minime dell'ONU (1955) e introduceva il criterio dell'individualizzazione del trattamento rieducativo basato sulla osservazione della personalità. Vennero progettate figure nuove quali gli educatori e i Centri del servizio sociale, e si introdusse il regime di "semilibertà". Questo disegno di legge costituirà la base di tutte le successive elaborazioni. Decaduto nel 1963 per fine legislatura, più volte ripreso, rielaborato e aggiornato, venne ripresentato da Gonella all'inizio della sesta legislatura, il 31 ottobre 1972, e posto all'esame della commissione giustizia della Camera. Furono istituite diverse commissioni ministeriali impegnate nell'approntare lo schema di un nuovo regolamento penitenziario ma i loro lavori rimasero spesso senza esito perché il termine della legislatura o la caduta del governo non consentì di portare il progetto di riforma all'esame o approvazione del Parlamento. Numerosi progetti di legge vennero presentati, ma tutti decaddero ad ogni fine legislatura. Inoltre, nel 1969 vi fu una massiccia ripresa delle rivolte, che toccò tutti i principali stabilimenti carcerari. Le mobilitazioni sociali e politiche di questi anni ebbero riflessi anche dentro le mura del carcere e vi fu una nuova stagione di lotte caratterizzata da un alto grado di politicizzazione dei detenuti, che durerà per tutto il decennio e oltre. Questa situazione condusse nel 1975 al varo di una legge di riforma organica degli

veniva promulgata, ventotto anni dopo l'avvento della Costituzione, la Legge strutturale di riordino dell'ordinamento penitenziario. Si ispirava tanto ai precetti filosofico-costituzionali dei padri costituenti quanto a una filosofia della pena che aveva già caratterizzato la normativa sin dall'Unità d' Italia, e che vedeva nella privazione della libertà degli autori di reato lo strumento principe per favorire il pentimento e la rieducazione del reo.

Importante sottolineare come fino a quel momento[8] il carcere era stato concepito come luogo impermeabile e separato dalla società libera per un isolamento tanto fisico quanto di alienazione dell'uomo dalla società esterna.

Il fondamentale testo "Sorvegliare e Punire" non è in questa sede una rappresentazione storica di quello che stava vivendo l'intero sistema giuridico penale europeo (crisi delle carceri), si colloca bensì in una determinata fase filosofico-intellettuale tanto da spingerlo a sfidare il tema delle prigioni, e non solo. Da una prospettiva del tutto particolare vuole: evidenziare il legame tra i sistemi penali, la fabbricazione della società e la costruzione dell'individuo moderno. «Il corpo, secondo questo tipo di penalità, è irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti. La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. Il castigo è passato da un'arte di sensazioni insopportabili a un'economia di diritti sospesi. Se è ancora necessario, per la giustizia, manipolare e colpire il corpo dei giustiziando, lo farà da lontano, con decenza, secondo regole austere, e mirando ad un obiettivo ben più

istituti di diritto penitenziario rubricata "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà", op. cit., in *Carceri achivi storici*, Ministero dei beni culturali/regione Lombardia a cura di A. Cassetti, https://www.lombardiabeniculturali.it/archivi; cfr. "*Quaderni ISSP" - Istituto superiore di studi penitenziari"*, Roma, 2005, www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/dip_amm

[8] Nel 1931 venne approvato il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 a firma del guardasigilli Alfredo Rocco nasceva il nuovo "*Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena*", fedele traduzione dell'ideologia fascista nel settore penitenziario, che rimarrà in vigore fino al 1975.

elevato»[9]. Avviare la ricerca dalla lettura di "Sorvegliare e Punire" indica la volontà imprescindibile di confrontarsi con una filosofia della pena che, a partire dai primi anni Settanta, venne offerta al sapere grazie alla meticolosa analisi foucaultiana. Il filosofo francese fu, innegabilmente, un'avanguardia singolare, affascinato dal rapporto tra potere e politica, tanto da considerare cruciali i binomi dell'esistenza umana di bene e male, di vero e falso, di giusto e ingiusto[10]. Questo trasporto affiorò, con forza sempre maggiore, proprio nel momento in cui le ricerche incentrate sulla problematica del potere e delle istituzioni[11] lo indussero a riflettere su un duplice ordine di questioni direttamente connesse all'approccio ermeneutico e metodologico adottato nei suoi scritti più conosciuti. Sotto il profilo metodologico la centralità dei suoi lavori, necessaria a questa ricerca, è quella incentrata sull'aspetto filosofico-antropologico che in Foucault si spiega nell'esistenza stessa della natura umana, l'essenza dell'uomo e il rapporto con il potere, il *fil rouge* che si rintraccia in molti suoi studi e soprattutto nei suoi scritti[12] : «Bisogna insomma ammettere che questo potere lo si eserciti piuttosto che non lo si possieda, manifesta e talvolta riflette la posizione di quelli che sono dominati (reclusi). D'altra parte, questo potere non si applica meramente come obbligo interdizione, a quelli che non l'hanno; esso investe, si impone per mezzo dei sottomessi».[13] Ciò significa che le relazioni di potere di cui Foucault parla penetrano profondamente nelle maglie della società, e anche se non in

[9] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, 2014, p.13.
[10] M. FOUCAULT, *Discipline, Poteri, Verità. Detti e scritti 1970-1984",* Genova-Milano, 2008, p.28-29.
[11] M. FOUCAULT, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, Milano 2006, p.410.
12 M. FOUCAULT, "*Confessione, liturgia della verità e macchine sanzionatorie. Scritti raccolti in occasione del seminario di studio sulle lezioni di Lovanio di Michel Foucault"*, in L. Luparia, L. Marafioti, Torino, 2015, p.49-52.
[13] Nelle prime pagine di sorvegliare e punire, il filosofo richiama il regolamento redatto da Léon Faucher nel 1838, denominato "*De la Riform des prisons*", fornisce al lettore un quadro normativo della filosofia punitiva che si è protratta fino ai nostri giorni. È l'epoca in cui l'economia del castigo viene ridistribuita in Europa, in op. cit. p. 8 e 9.

maniera univoca provocano e definiscono innumerevoli punti di scontro, generano focolai di instabilità, rischi di conflitto, di lotte e di inversioni, anche temporanee, dei rapporti di forza[14]. Sarebbe quindi il corpo umano l'Ente[15] (l'Io della modernità) su cui si esercitano le relazioni di potere-sapere. Il merito, dunque, del Filosofo fu quello di "individuare e far emergere"[16] queste modalità di controllo dei corpi, tra le quali particolare importanza – ai fini della caratterizzazione dell'età moderna – rivestirebbero le tecnologie disciplinari e, con esse, l'istituzione del carcere[17], apparentemente neutra ed indipendente rispetto al potere politico[18].

Tra le motivazioni razionali[19] intraprese da Foucault, nel percorso ermeneutico che lo porterà a realizzare "*Surveiller et punir. Naissance de la prison*" è certamente riscontrabile la critica anche spregiudicata alle istituzioni. La sua straordinaria raffinatezza di indagine segnerà tanto il campo della filosofia quanto quello specifico della filosofia della pena, entrambe costituiscono i punti di forza dei limiti della cultura carceraria dei nostri tempi. Il suo pensiero può essere descritto come un radicale atteggiamento di pratica dello smascheramento di certi poteri e di contestazione per l'annichilimento del sapere. La sua ideologia nell'ambito

[14] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire,* op. cit., p. 29 e 30.
[15] Il concetto di Ente in rappresentanza del corpo di un soggetto sarà nelle prossime pagine oggetto di confronto tanto nella rappresentatività materiale e successivamente etica della filosofia Foucaultiana, quanto nella teologia sequeriana dove la persona-Ente, "*viene elevata a una dimensione di somiglianza a Dio tanto nel Padre quanto nel figlio"*. Sequeri ne fornisce un delicatissimo passaggio: «il mondo dato si rispecchia certamente in noi punto ma noi non siamo il rispecchiamento del mondo dato punto se fossimo istruiti soltanto in questo modo circa l'istanza di dover essere dell'ente virgola che decide del suo essere come deve Apri parentesi la tipica in trascendi bile struttura di campo assiologica e teologica della coscienza credente del senso virgola e quindi della *ratio hominis digna* più di parentesi, nessuna differenza etica nessuna libertà affettiva, nessuna rivelazione contro- intuitiva e contro- fattuale della sensibilità per il senso Apri parentesi del desiderio come della legge chiudi parentesi, configurerebbero il nesso tra l'essere-al-mondo e l'incondizionale-del-giusto», in *Il sensibile e l'Inatteso, Lezioni di Estetica Teologica*, Brescia, 2016, p. 105 ss.
[16] N. CHOMSKY, M. FOUCAULT, *Della natura umana.*, op.cit., p. 50.
[17] S. CATUCCI, *Introduzione a Foucault* op.cit., pp.92 ss.
[18]N. CHOMSKY, M. FOUCAULT, *Della natura umana.*, op.cit., p. 51.
[19] M. FOUCAULT*, Esperienza e verità, colloqui con Druccio Trombadori*, Roma, 2018, p.31.

di nostro interesse può costituire in questa ricerca quel magnifico laboratorio di pensiero necessario al superamento dell'emergenza penitenziaria che stiamo attraversando. *Sorvegliare e punire*, piombato come una meteora nel mondo dei penalisti e dei criminologi riesce a proporre un'analisi ancora oggi completa del sistema penale. Ne traccia una prospettiva tanto dal punto di vista politico, quanto dell'architettura del potere. La filosofia foucaultiana riesce a turbare il pensiero repressivo di allora, ma non vuole eliminarlo del tutto. Un pensiero che letto in chiave moderna sembra riemergere nel sistema penale odierno, dove teoria e pratica appaiono separate da pareti stagne. L'opera pare voglia ancora oggi suggerirci una forma di ripensamento da immaginare all'interno di una politica/potere che non si basi esclusivamente sulle disposizioni argomentative, sulle norme, sulle sentenze, sulle circolari ma sulle analisi pragmatiche che governano il sistema penale dell'esecuzione. A ben intendere il pensiero di M. Foucault, non si rintraccia in esso una rappresentazione plastica della storia delle istituzioni, ma tenta di porre un problema diverso: scoprire l'architettura umana che soggiace all'idea di prigione e quale possa essere lo strumento migliore e più efficace per punire le infrazioni all'interno della società. Ciò che emerge dalla sua valutazione per usare le sue stesse parole è: «si può attingere per questa storia dell'anima moderna nel giudicare se ci si attiene all'evoluzione delle regole e del diritto delle procedure penali, si rischia di lasciar valere come fatto massivo, esteriore, inerte e grezzo un mutamento della sensibilità collettiva, un progresso dell'umanesimo e lo sviluppo delle scienze umane. Studiare, come ha fatto Durkheim[20] solo le forme sociali, espone al rischio di porre come

[20] Foucault in *Surveiller et punir* cita l'opera di Emile Durkehim, "*Deux lois de l'evolution penale, 1889-1990*. Durkehim Sociologue français" (1858-1917). Il ramène les faits moraux aux faits sociaux, qu'il considère comme indépendants des consciences individuelles. Il a écrit "De la division du travail social" (1893)," Les règles de la méthode sociologique"

principio dell'addolcimento delle pene alcuni processi di individuazione che sono piuttosto uno degli effetti delle nuove tattiche di potere. Tra queste, vi sono i nuovi meccanismi penali»[21]. Avviando l'analisi da una tecnologia politica del corpo, si riflette sull'uomo come oggetto di studio per un discorso scientifico[22] e sull'umanizzazione del sistema filosofico penale. Il suo studio riprendendo Durkehim, obbedisce a quattro regole:

«1. Non centrare lo studio dei meccanismi punitivi sui loro effetti "repressivi", sul solo lato di "sanzione", ma collocarli in tutta la serie degli effetti positivi che essi possono indurre, anche se, al primo sguardo, marginali. Considerare di conseguenza, la punizione come una funzione sociale complessa;

2. Analizzare i metodi punitivi non come semplici conseguenze di regole di diritto o come indicazioni di strutture sociali, ma come tecniche aventi una loro specificità nel campo più generale degli altri processi del potere. Assumere, sui castighi, la prospettiva della tattica politica".

3. In luogo di trattare la storia del diritto penale e quella delle scienze umane come due serie separate, il cui incrociarsi avrebbe sull'una o sull'altra, forse su entrambe, un effetto, come si voglia perturbatore o utile, cercare se non esista una matrice comune e se entrambe non derivino da un processo di formazione "epistemologico-giuridico"; in breve, porre la tecnologia del potere come principio dell'umanizzazione della penalità e della conoscenza dell'uomo.

(1894) et "Le suicide" (1897), in "Dictionnaire encyclopédique social", Paris, 1995, cit. p. 1777.

[21] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 26.

[22] M. FOUCAULT, nella pretesa di non essere stato il primo a lavorare in questa direzione scientifica richiama i lavori attraverso riferimenti e citazioni al lavoro di G. Deluxe e F. Guattari, "*Qu'est-ce que la philosophie?*"; in op.cit., p. 26

4. Indagare se questo ingresso dell'anima sulla scena della giustizia penale, e con esso l'inserzione nella pratica giudiziaria di tutto un sapere "scientifico", non sia effetto di una trasformazione del modo in cui il corpo stesso è investito dai rapporti di potere».[23]

Analizzando da questa angolazione il tema della giustizia penale, Foucault osserva il cambiamento del sistema penale che avviene tra la metà del '700 e la prima metà dell''800 (1830-1850). I supplizi, tecniche di sofferenza, che si caratterizzavano come forma di spettacolarizzazione e il castigo che veniva inflitto al colpevole fino al XIX secolo[24], cedevano spazio ad una sanzione volta a muoversi verso la profondità del cuore, nel pensiero, nelle determinazioni e nell'eventuale disponibilità del criminale: una pena che stabiliva la sua presa sull'anima[25]. Lo studio di Foucault, si colloca nell'ermeneutica delle forme di punizione risalenti tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo, dove emergono modi di regolare il potere e di punire chiaramente catalogate, precisamente distinte e singolarmente motivate. La prima, il supplizio penale, riproduceva la portata paradigmatica[26] del reato, attraverso la quale si manifestava la punizione per i reati più gravi al tempo della monarchia assoluta. Era la cristallizzazione di una punizione: una condanna con le sue regole e che non doveva essere assorbita all'estremismo di una rabbia senza legge. Una riproduzione differenziata di sofferenze, un rituale regolato da segni distintivi sul corpo[27]

[23] Ivi, op.cit. p.26-28.
[24] Ivi, op.cit., p. 16-19.
[25] Ivi, op.cit., p. 19-20.
[26] Ivi, op.cit., p. 36.
[27] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, «*il corpo interrogato nel supplizio è il punto di applicazione del castigo e il luogo di estorsione della verità…la scena della confessione. Doppiare la forzata proclamazione della confessione pubblica con un riconoscimento spontaneo. Instaurare il supplizio come momento di verità…. esposizione del cadavere del condannato sul luogo del crimine o ad uno degli incroci più…il caso è chiuso: dalla quaestio all'esecuzione, il corpo ha prodotto e produce la verità del crimine… il supplizio ha dunque una funzione giuridico politica*», op.cit., p. 47-52.

ad evidenziare la manifestazione del potere di chi punisce. Si presenta una giustizia che, negli eccessi dei supplizi, è concentrata sul male, sul corpo che si fa *logos* del castigo ai fini dell'estorsione della verità[28]. Tutto questo si reggeva su una filosofia penale che non obbediva ad alcun apparato di accertamento della verità o sulla verificazione delle prove, ma ad un principio di c.d. graduazione continua di valutazione indiziaria. Tale logica offriva la possibilità di punire in virtù delle indicazioni collazionate e servirsi di tali indizi per estorcere il residuo di verità ancora mancante[29]. Proprio per tali ragioni l'esecuzione pubblica delle pene esibiva peculiari caratteri direttamente collegati alla "visibilità" del corpo del suppliziato, sul quale si manifestava altresì il potere politico. La concezione filosofica della riforma penale del XVIII secolo oscilla tra la volontà di opporsi all'arbitrarietà del superpotere del sovrano e la necessità di resistere al potere endemico degli illegalismi[30]. Il superpotere del sovrano crea infrapotere nella rete delle relazioni costruendo così un illegalismo persistente, assimilabile al "correlativo di quel tipo di potere[31]". Le pene, quindi, nel corso del '700 sono severamente criticate e aspramente combattute proprio in ragione di quanto affermato. Insomma, la riforma penale nasce nel punto di giunzione tra la lotta contro il superpotere del sovrano e quella degli illegalismi conquistati e tollerati[32]. Da qui l'esigenza di un'umanità delle pene, di una pena che deve restare umana. Si radica qui il principio che non bisogna mai applicare altro che punizioni umane sia pure dinnanzi a un criminale che può essere un

[28] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 44
[29] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p.48
[30]M. FOUCAULT, *Alternative alla prigione*; «ogni istituzione ha il suo tasso di illegalismo i necessari e sufficienti a esistere ma sono sicurissimo che il tasso di illegalismo necessario affinché funzioni ed esista la prigione sia certamente il più elevato nella tabella ideale degli illegalismi funzionali », e così che Foucault ci rappresenta il concetto di illegalismi, senza mai definirlo tecnicamente, piuttosto cercando di incardinare il concetto all'occorrenza tra illegalismi delle istituzioni e illegalismi dei diritti. Vicenza, 2022, op cit., p. 31.
[31] Ivi, pp. 95-96.
[32] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 95.

mostro. L'umanità, di cui Foucault parla è sempre compresa nella concezione tecnopolitica della punizione. Nasce una nuova penalità ascrivibile alla ragione delle pene. Non si deve cercare una relazione qualitativa tra il delitto e la punizione, ma avere la possibilità di calcolare la quantificazione della pena in funzione della possibile recidiva. Non si deve riflettere esclusivamente sull'offesa inflitta, ma sulla possibilità del disordine sociale futuro.[33] Una moderazione funzionale da normare, un principio filosofico da consegnare ad un stato di punizioni in grado di stabilire limiti certi a questi due poteri dall' evidente natura violenta: "L'uomo[34] che si vuole far rispettare nella pena, e la forma giuridica e morale data a questa duplice delimitazione".[35] Quello che, la riforma penale del XVIII secolo desidera realizzare, grazie all'opera di una nuova architettura giuridica è una diversa modalità di normare il potere di punire, che s'incardinasse pur sempre nei limiti di una pena rappresentativa. Così muta il concetto di pena e consequenzialmente il diritto di punire si trasforma da mera vendetta del sovrano a baluardo posto a difesa della società. Emerge altresì l'esigenza umanizzante del principio di sensibilità nella pena al fine di allontanare l'ipotesi che un potere totalizzante, sia capace di travolgere l'intera società borghese[36] . Alla legge viene affidato il compito di guardare umanamente alla punizione come sfida per l'avvenire. Ciò comporta una giustificazione corrente del diritto di punire, non più un rituale della punizione, ma un'impronta ideologica che la impedisca[37]". Si incide sulla sottomissione dei corpi mediante e attraverso il controllo delle idee[38]. L'idea è quella di agire

[33] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 101
[34]M. FOUCAULT*, Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, Milano 2006, p. 413.
[35] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 97.
[36] *Ivi*, p. 100.
[37] *Ivi*, p. 101-102.
[38] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 112.

contro la forza passionale dell'uomo che porta la persona a delinquere. Non si punisce per cassare il reato in sé, ma per trasformare il reo. La punizione tenderà a divenire la parte più nascosta del processo penale[39]. L'opera sulla quale si è inteso soffermarsi non a caso è nata in un momento storico, sociale e culturale, che dallo stesso Foucault e da altri pensatori è stato definito deludente. Molte critiche venivano lanciate in diverse direzioni, ma nessuna questione posta sul tavolo collettivo delle riflessioni ha ricevuto la sperata attenzione. Allora, come ora, sembrava che le istituzioni, i gruppi di potere, i teorici del diritto, le istituzioni psichiatriche, gli avvocati e la magistratura, insomma, tutti coloro che hanno esperienza sul carcere fossero talmente delusi e annichiliti dalle situazioni paventate ai loro occhi tanto da non riuscire a promuovere un serio tentativo di riflessione e rielaborazione tecnica della pena. Si pone un problema molto importante e complesso, tanto importante e articolato quanto lo è di per sé questa branchia del diritto. Si è voluti partire da queste riflessioni perché riassumono un lavoro intellettuale specifico in cui si bilanciano i sistemi di potere, le forme di punizione, l'economia dell'illegalismo e la rappresentatività plastica tanto della delinquenza quanto delle prigioni, avendo come punto di riferimento costante l'uomo. Nulla di più vicino, a tutto ciò, a cui gli addetti ai lavori stanno nuovamente assistendo a distanza di cinquant'anni. Orbene la riflessione che qui si consegna non è tanto quella di giustificare se esista ancora una funzione della pena e quale essa sia, ma volgere l'attenzione a ripensare il senso che si può dare oggi alla punizione legale in un'articolazione che oscilli tra diritto, filosofia è l'istituzione che la governa tendo al centro della riflessione l'umanizzazione di cui necessita. La giustizia della pena oggi ha cambiato senso e lo ha cambiato in ragione di una società che è profondamente

[39] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e Punire*, op.cit., p. 11.

cambiata. È interessante notare come sul tema della funzione della pena, delle prigioni, dei diritti, degli uomini e della loro dignità, già all'epoca, Foucault, affrontava il tema del chiacchiericcio. Due riflessioni, a questo punto bisogna consegnare a queste righe che seguono: la prima afferisce la storicità dei tempi attuali nei quali sembra che il chiacchiericcio miri ad amplificare la pervasività del male, si pensi alle attuali rivolte a cui si sta assistendo. La seconda rimanda ad una riflessione più costruttiva incardinata sul termine chiacchiericcio. Una lettura destrutturante di questa espressione ci viene fornita da S. Cotta[40] quando argomenta sul tema della violenza ed in particolare si sofferma sulla fenomenologia dell'atto violento. Nella riflessione sul significato esistenziale del processo violento si indica come viene a mancare la possibilità di comunicazione personale ed è singolare il distinguo tra funzione della chiacchiera e dialogo. Nel chiacchiericcio c'è la cessazione del riconoscimento reciproco, la rottura della dialogicità, la negazione della misura comune, lo smarrimento della coesistenza. Il chiacchierone parla solo a sé stesso e l'altro gli serve solo come oggetto di rispecchiamento per il suo narcisismo che fa franare il terreno della comunicazione costruttiva[41]. Il ragionamento sembra iscriversi nel perimetro della criticità di cui parla Foucault quando spiazza l'opinione pubblica con l'espressione 'chiacchiera'[42] che distrugge e impedisce la necessità di una coesistenza corresponsabile volta, diremmo oggi, alla realizzazione di un welfare penitenziario[43].

[40] S. COTTA, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, Brescia, 2018, op. cit., p. 97 ss.
[41] S. COTTA, *Perché la violenza? Una interpretazione filosofica*, Brescia, 2018, op. cit., p. 99 ss.
[42] M. FOUCAULT intervistato da Foulek Ringelheim su alcune sue opere tra cui "Sorvegliare e Punire", dice «*bisogna lavorare insieme a degli esperti non solo per modificare le istituzioni e le procedure d'azione, ma anche per rielaborare le forme di pensiero*», cit, Firenze, 2011, cit. p. 268-277.
[43] Il concetto di welfare penitenziario rintracciabile per lo più in articoli scientifici che si occupano della tematica del reinserimento lavorativo e degli investimenti

Le linee essenziali di queste prime pagine, in cui la dimensione umana è centrale al dibattito filosofico, vogliono tentare di dimostrare nei capitoli successivi come tanto una filosofia della pena tracciata da Foucault quanto un'antropologia di senso di cui parla P. Sequeri e ripresa da P. Heritier[44] nei termini di svolta affettiva, abbiano una connessione con la giustizia degli affetti, offrendo la possibilità di mettere l'umano al centro della riflessione.

2.Il collasso del sistema penitenziario attuale

Il diritto penale italiano e in particolare il sistema penitenziario, con riguardo al tangibile crollo del mondo carcere, stanno attraversando una crisi[45] epocale e senza precedenti. Si ritiene opportuno definirla emergenza umanitaria. Non c'è un solo snodo di questo settore che non sia stato attraversato dal diffuso malessere che percorre il versante più generale della filosofia penale.[46] Qui s'impone una riflessione che torni a mettere in primo piano l'uomo e il valore

dell'amministrazione penitenziaria volta a promuovere tali progetti, vd. es. G. CAPUTO, "Welfare state e lavoro dei condannati" in collana "Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi", Padova, n.2, 2017, p.83 ss.; viene nella presente ricerca e soprattutto nelle pagine conclusive individuato partendo dalla definizione scientifica di welfare: «Il termine inglese *welfare* indica l'insieme di interventi e di prestazioni erogati dalle istituzioni pubbliche e finanziati tramite entrate fiscali (*welfare State*), destinati a tutelare i cittadini dalle condizioni di bisogno, a coprirli da determinati rischi (Stato assistenziale o Stato sociale), migliorarne la qualità della vita e il benessere, garantire istruzione, cure sanitarie, assistenza, previdenza pensionistica, formazione professionale, ricerca universitaria, sostegno al lavoro e all'imprenditorialità, promozione della famiglia ecc. e un tenore di vita minimo in attuazione dei diritti di cittadinanza.», in https://www.treccani.it/enciclopedia/welfare, IX app., 2015.

[44] P. HERITIER, la terminologia "svolta affettiva", non espressamente indicata da Sequeri può essere considerata come legata alla storia di recenti 'svolte' nella filosofia – dalla 'svolta linguistica' degli anni '70 alla più recente 'svolta iconica' – e deve essere intesa come la mera enunciazione di una prospettiva ritenuta interessante come oggetto di dibattito da approfondire in ordine allo sviluppo di una prospettiva di estetica filosofica e giuridica volta a ripensare i classici temi giusnaturalistici della filosofia del diritto nella direzione di un'antropologia filosofico-giuridica, attenta però agli aspetti anche concreti delle trasformazioni del diritto nei tribunali e nella società, in "Deontologia del fondamento - e-Book. Seguito da Verso una svolta affettiva nelle Law and Humanities e nelle neuroscienze" op. cit, Torino, 2016, p.8.

[45] L. EUSEBI, La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 199; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 8ª ed., 2004, p. 337, 719 ss., in particolare sulla crisi di forme e garanzie che contraddistinguono il diritto penale.

[46] D. GARLAND, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, trad. it., Milano, 2004, p. 83 s.

della dignità umana nell'ambito del diritto penale, che ragioni sui modi di essere con cui il pensiero moderno si sta occupando dell'umanità e della relazione umana; modalità in cui siano investigati non soltanto i limiti, ma anche il fremere dello spirito contemporaneo, ambizioso, ma annebbiato dalla crisi in corso[47]. È assolutamente indispensabile non trincerarsi dietro i limiti del concetto di pena, del procedimento esecutivo della stessa e del suo fondamento. Appare, altresì, inderogabile agire su una riflessione che abbia ad oggetto la filosofia della pena, cioè, che rifletta sui caratteri del reato, del crimine e dei limiti nei quali questi si estrinsecano. Un ripensamento che ragioni in termini di libertà e del valore o, meglio, della qualità, della stessa nella vita dell'uomo. La base su cui regge l'indagine scientifica che si vuole consegnare a queste pagine ha preliminarmente attraversato la struttura e il concetto di pena, la sua relativa funzione e disfunzione da una prospettiva foucaultiana perché egli non rinnega la funzione e l'utilità della pena neanche quando affronta il tema delle alternative al carcere. Non ipotizza l'abolizione della stessa, infatti non ne parla mai apertamente. Negli anni in cui il pensiero di Foucault ha inciso tanto nello spirito nazionale francese quanto di quello europeo, in Italia prendeva forma e si cristallizzava la riforma penitenziaria del '75 che segnò una svolta nell'amministrazione della giustizia. Prima, era il testo del '31, a fissare fino a quel momento, nell'isolamento della persona reclusa, la giustificazione dei rapporti con la società esterna – limitati a colloqui, corrispondenza e visite dei familiari, peraltro assai limitativa e aleatoria, poiché legata al sistema delle ricompense e delle sanzioni. Medesima cosa per le visite negli istituti penitenziari che potevano essere effettuate anche da parte di soggetti estranei all'amministrazione, ma

[47] F. CORIGLIANO, "*Appunti sparsi in tema rappresentazione*", in "*Il Diritto Tra Testo E Immagine Rappresentazione ed evoluzione delle fonti*" a cura di C. Faralli, V. Gigliotti, P. Heritier e M.P. Mittica, Milano, a cura di 2014, p. 303.

riservate tassativamente a un elenco categorico di tali personalità. Il sistema penitenziario delineato dal Regolamento del 1931 si articolava quindi in una serie di disposizioni volte a ottenere, anche mediante pratiche punitive, nonché attraverso quotidiane azioni di violenza, privilegi e un'adesione coatta alle regole. Questo avveniva con una costante violazione delle più elementari regole di riconoscimento e rispetto della dignità della persona[48]. Da una parte, il diritto penale ha ignorato a lungo la filosofia della pena, dall'altra la filosofia del diritto di questo secolo ha quasi ignorato il problema della pena, una negligenza per così dire reciproca e inaccettabile. Veniva negata ogni forma di garantismo nell'esecuzione, in violazione del reale scopo della pena[49]. Nel corso degli anni (dopoguerra), per mutare una situazione che doveva allinearsi ai principi costituzionali e alle previsioni internazionali in materia di diritti umani, subentrarono, numerose iniziative ministeriali e parlamentari, ma perché il clima mutasse radicalmente si dovette assistere alle rivolte dei detenuti del 1969[50]. Fu allora che il clima politico-istituzionale si trasformò. Con la legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà") il lungo percorso della riforma penitenziaria giunse a una tappa determinante, dando coerenza alle indicazioni filosofiche dettate

[48] F. VIOLA, *Introduzione alla filosofia politica. Per una filosofia politica di ispirazione cristiana*, Roma, 1980, pp. 36 e 40-41.
[49] L. FERRAJOLI, "*Il diritto penale minimo*" in riv. "Dei Delitti e delle pene", n.3, 520.
[50] Dal 1969 al '74 molte furono le rivolte negli istituti segno di un grande disagio dell'intero sistema penitenziario e di una provata dis-funzione della pena. Il 9 maggio 1974, al carcere di Alessandria, verrà ricordata come una delle peggiori rivolte, in cui i fatti precipitano quando il Procuratore generale Reviglio della Venaria ordina al generale Dalla Chiesa di assaltare il carcere con un corpo di tiratori scelti cui si aggiungono anche dieci Agenti di Custodia. Solo dopo l'entrata in vigore della legge Gozzini – n. 663 del 10 ott. 1986 – il clima nelle carceri va normalizzandosi e l'ultima grave rivolta carceraria si verifica a Porto Azzurro, nell'agosto del 1987, capeggiata da Mario Tuti. La rivolta, conclusasi senza spargimento di sangue, non farà arretrare la via della Riforma, in riv. "Società, Giustizia e Sicurezza", 2018, https://www.poliziapenitenziaria.it/le-rivolte-in-carcere-nel-secondo-dopoguerra.

nella Costituzione[51]. La filosofia su cui si regge l'impianto normativo della Legge del 1975 fondato sulla tutela della dignità umana, in ottemperanza ai valori costituzionali, è stata ampiamente tradita nella sua applicazione pratica. Inquadrare il collasso dell'attuale sistema, alla luce della riforma, implica chiedersi quale sia la struttura che governa l'esecuzione dalla riforma sino ad oggi. Il principio di base di questo assunto è che la pena debba tendere alla ri-educazione, includendo una serie di attività e misure di natura trattamentale, finalizzate al re-inserimento sociale del detenuto[52]. L'istituzione si fa carico della persona, succede però, che lo Stato quando assume il volto del carcere fatica ad essere sé stesso. Eppure, basterebbe essere pragmatici perché la questione è sì sicuramente ideologica, ma altrettanto pragmatica: il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona è fissato dalla legge e lo Stato non può violarne le disposizioni poiché diventerebbe egli stesso complice e poco credibile. Un primo fallimento del sistema carcere, infatti, lo rintracciamo tanto nella struttura normativa quanto nell'attuazione pratica del diritto che, quando la persona esce dal carcere esso è spesso estraneo alla società peggio rimane agganciato al circuito penale e se va bene ai servizi di assistenza. Tutto questo determina una condizione di vulnerabilità per la persona ma anche per la società. La legge del '75 si svuota

[51] L'articolo 27 comma 3 della Costituzione stabilisce: "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*", un maggior chiarimento interpretativo ci proviene da Carnelutti quando spiega: «Quale meta, per la rieducazione penale? Morale o sociale? Per il condannato in sé o per il condannato rispetto agli altri? Anche a questa ulteriore domanda non è difficile la risposta. Essa è implicita nella struttura stessa della reclusione, che separa l'individuo dalla società perché non è idoneo a vivere in questa; il delinquente, sul terreno del diritto penale, non è tanto un soggetto immorale quanto un soggetto antisociale. […] Del resto, si sfonda una porta aperta quando si afferma che non la moralità ma la socialità è rilevante per il diritto, in particolare per il diritto penale. Dunque, il fine dell'educazione, a cui tende […] la pena, […] è quello di restituire al condannato l'idoneità a vivere nell'ambiente sociale», Cfr. F. CARNELUTTI, *La pena dell'ergastolo è costituzionale?* in *Riv. di diritto processuale*, Cedam, Padova, 1956, p. 2 ss.

[52] Si vd. C. BECCARIA, riferendosi alla dignità umana della persona nell'iter punitivo utilizza la seguente espressione «non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che è, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa», in, *Dei delitti e delle pene*, Cremona, 2018, p. 126.

perché tradisce il reale scopo della pena: rieducare nella garanzia dei diritti senza ledere la dimensione della dignità della persona umana[53]. Nella filosofia del diritto penale, l'interesse alla dimensione ontologica dell'uomo deve avere una posizione assoluta e centrale[54]. La persona ristretta, perché si possa affermare che sia realmente tutelata nella sua dignità, dovrebbe essere posta al centro di questa lettura giusfilosofica, in una visione umano-centrica dell'amministrazione penitenziaria con le esigenze ad essa collegate. La riforma, tra l'altro, stabilisce come fondamento del trattamento i principi di umanità e il rispetto della dignità individuale[55]. Questi valori sono accompagnati dall'affermazione del principio di uguaglianza e imparzialità tra i detenuti, al fine di scongiurare disparità trattamentale per nazionalità, etnia, condizione economica e sociale, opinioni politiche o credenze religiose, art. 1, co 2, O.P.

La pena non mina la dignità della persona e garantisce la parità di condizioni all'interno degli istituti penitenziari art. 3, o. p.[56]. La ratio è volta a garantire il principio di uguaglianza e soprattutto che non si sviluppino all'interno del carcere atteggiamenti di sopraffazione criminale[57], quali atteggiamenti di ulteriori illegalismi tra i reclusi, in quanto questo nuocerebbe al percorso ri-educativo del soggetto più debole art. 32, 3 co, o. p.[58]. Realizzare la giustizia, all'interno delle carceri, esige uguaglianza nell'attuazione degli elementi del

[53] G. FIANDACA, "*Laicità, danno criminale e modelli di democrazia*", in L. Risicato-L. La Rosa, "*Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extra penali*", Torino, 2009, p. 32.
[54] M. A. CATTANEO, *Pena, diritto e dignità umana. Saggio sulla filosofia del diritto penale., concetto di dignità* pp.275.
[55] M. A. CATTANEO, *op.cit.* pp.288 ss.
[56] Art. 3 L. 354/1975 "Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare, il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno".
[57] S. ARDITA, *Al di sopra della legge, come la mafia comanda dal carcere*, Milano, 2022, p. 161.
[58] Art. 32 comma 3 L. 354/1975 "Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri".

trattamento e umanità relazionale del dono io-altro. L'attuale criticità è il delirio di onnipotenza che sfida il comandamento che salva la vita e apre il varco alle potenze dell'irreligione che promettono di mettere il sacro a disposizione dell'umano[59]. Il problema dell'umanità nell'esecuzione della pena non è affatto marginale o esclusivamente legato alla sola dimensione della persona.[60] Dalle osservazioni poste si può trarre il messaggio di una filosofia della pena conforme ai valori dell'umanità, dove il problema della giustizia penale è centrale. È carattere precipuo della filosofia, il porre problemi non tanto per risolverli, quanto per rifondarli. Orbene contestualizzando: una società che si definisce cristiana o perlomeno che tende a rispettare i valori cristiani, non può soffermarsi solo sull'idea di pena giusta, ma deve operare un superamento nella consapevolezza che l'inflizione di una pena, e quindi di una sofferenza, ad alcuni esseri umani da parte di altri esseri umani, continuerà sempre a sollecitare la coscienza degli uomini. Qui non si discute se la pena sia necessaria o meno[61], si pone il problema della tutela della dignità della persona umana. È al comma 4 dell'art. 1 o.p.: "*i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome",* che si legge un netto rovesciamento rispetto al pensiero illuministico con una presa di posizione del legislatore nei confronti della prassi: indicare i reclusi con un mero numero. La ratio fonda i principi della custodia non già sul mero aspetto coercitivo e neppure sul semplice riconoscimento del diritto del singolo a ricevere un trattamento conforme alle sue qualità, ma, in funzione dell'inderogabile recupero, sull'opportunità di revisione del fatto di reato quale strumento di ripensamento dell'Io a tutela dell'autodeterminazione della persona. "*La sicurezza, l'ordine e la disciplina degli istituti penitenziari*

[59] P. SEQUERI, "la cruna dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé, Milano,2017, pp.141 ss.
[60] M. A. CATTANEO, *op.cit.* pp.304-305.
[61] M. FOUCAUT, "Misure alternative alla prigione, op. cit., p. 61 ss.

costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento"[62], è questa l'unica *ratio* della finalità custodialistica. Nella disposizione normativa che eleva la privazione della libertà a mezzo per tendere al recupero sociale della persona mediante un reale trattamento individualizzato, ne deriva che la rieducazione si elevi ad approccio educativo-deduttivo, interconnesso alle attività condivise con la persona detenuta per comprendere e scegliere un percorso esistenziale una volta superata la fase di revisione critica del fatto di reato. Tale filosofia si pone in netta contrapposizione alla dottrina francese nella quale la pena si caratterizzava per il supplizio[63], riconosciuto quale strumento di dolore, o, sofferenza espiante[64]. Una definizione che ci consente una deviazione modellata al pensiero ricoeuriano. Ricoeur difende una cultura del perdono rispetto a un passato che, gravato dalla colpa, non viene cancellato o rimosso, ma alleviato mediante il riconoscimento del ricordo dell'Altro[65]. A distanza di mezzo secolo ci si chiede cosa sia cambiato e soprattutto alla luce delle criticità del sistema penitenziario attuale, che seppur involontariamente ha tradito la sua filosofia, se siamo al cospetto di un *Sorvegliare e punire* che vuole dettare una neo-epistemologia della penalità contemporanea[66], non dimenticando mai che il diritto penale è una filosofia. Il motivo di una tale affermazione risiede nel fatto che la pena è sì lo strumento giuridico per garantire convivenza civile e al contempo l'istituto che tocca più da vicino le

[62] Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 2) Art. 2 "Ordine e disciplina negli istituti penitenziari": «La sicurezza, l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari costituiscono la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari, diversi dalle case mandamentali, è affidato agli appartenenti al Corpo militare degli agenti di custodia, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti». Queste previsioni richiamano i principi dell'articolo 27 e delle regole minime dell'O.N.U.

[63] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, op. cit., p. 90.

[64] P. RICOEUR, *Il Mito della Pena*, p. 24 e 66.

[65] P. RICOEUR, *Ricordare, Dimenticare, Perdonare"*, Bologna, 2004 p.112 ss.

[66] G. BETTIOL, *Il problema penale*, Palermo, 1948, p.15.

tematiche della libertà, della dignità, della sicurezza e della coesistenza e convivenza civile. Sgomberando sin da subito il campo che tale norma[67] riceva attuazione pratica nel rigore dei principi che la governano[68], si può quanto meno salvaguardare l'aspetto socio-antropologico sul quale spiega i suoi effetti. Tale ambizione si orienta verso le argomentazioni teo-antropologiche che Sequeri individua nella giustizia degli affetti di cui parla anche P. Heritier nella svolta affettiva[69]. Circa la problematica della nozione di dignità continua a farsene carico la legge allorquando all'art. 13 o.p. prevede la c.d. analisi scientifica della personalità di ogni detenuto, al fine di elaborare un piano personalizzato, indispensabile non soltanto per l'assegnazione del detenuto alla struttura e alla sezione più idonea per l'esecuzione della sua pena, ma al fine di fornire un'importante indicazione che deve essere adatta alle specifiche esigenze della personalità di ogni individuo verso cui dispiega i suoi effetti[70]. L'obiettivo di siffatta valutazione

[67] Art.1 L. 354/1975 "Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva".

[68] Il fallimento della funzione trattamentale alla luce dei dati osservati negli anni 2020-2024 si vd. Relazione annuale del Garante 2022/2023 in www.comunedireggiocalabria.it

[69] P. HERITIER, Deontologia del Fondamento, 2016, p. 8.

[70] P. HERITIER, "*La dignità disabile"*. A supporto dell'antropologia richiamata, è di rilevante supporto interpretativo alla presente ricerca fornire il pensiero che l'autore ci consegna circa il concetto di dignità nella carta dei diritti dell'unione europea: superamento dell'ambivalenza? «Senza voler entrare nella casistica giuridica o nel dibattito bioetico, si può indicare come l'adozione di una posizione meramente emancipativa basata sulla teoria Lumia possa sfociare in una prospettiva relativista, implicando virtualmente la richiesta di semplice eliminazione della nozione di dignità e virgola conseguentemente virgola di ogni questione concernente il problema del fondamento (antropologico)del giuridico dal dibattito pubblico». A riguardo Heritier cita un breve articolo di MacLean dove la nozione dignità viene ridotta al rispetto per l'autonomia individuale concludendo che tale nozione può essere e a buon diritto eliminata dall'etica. Bologna, 2014, p. 46.

scientifica della personalità, avviata sin dall'inizio dell'esecuzione della pena e perpetrata durante tutto il suo corso è che, la stessa, mira a mettere in luce e sviluppare quelle indicazioni, raccomandazioni che siano pertinenti al trattamento rieducativo specifico, da condividere con la persona ristretta al fine di sviluppare un programma educativo, che in relazione alle risonanze riscontrate nel detenuto, può essere integrato o modificato nel tempo della pena. Le linee guida generali e specifiche del trattamento, insieme alle informazioni giudiziarie, biografiche e sanitarie, entrano a far parte della cartella personale di ogni individuo[71]. In essa vengono successivamente annotati i progressi del trattamento e i risultati ottenuti, la logica non è più quella passata della mera osservazione della vita del detenuto, ma l'impegno da parte dell'istituzione di promuoverne una partecipazione attiva e consapevole alle attività di osservazione e trattamento in una dimensione scolastica. Viene da chiedersi quali sono gli elementi maieutici volti a vivificare la norma sul trattamento individualizzato? Sono indubbiamente: l'istruzione, il lavoro, le attività culturali, sportive, nonché i contatti con il mondo esterno e il mantenimento ove possibile dei rapporti con la famiglia.

Sul punto si fa interessante la poco conosciuta posizione di Foucault relativamente al progressismo penale e alle riforme carcerarie nell'emergenza delle prigioni. Il Filosofo giustifica la funzione della pena quale strumento positivo di legittimare il potere che emana le regole al fine e con la funzione di sconfiggere e squalificare gli illegalismi che si raggruppano comunque sotto una comune infamia morale[72] e al contempo pone una riflessione attualissima: qualsiasi sia la scelta circa la modalità del punire, resta la cosa

[71] Cambia il lessico, ma non sembra essere lontani dalla narrativa Foucaultiana della disciplina quando rimanda all'analisi della nascita dell'uomo dell'umanismo moderno, in op. cit., p.153.

[72] M. FOUCAULT, *La vita degli uomini infami*, Bologna, 2009, p. 67 e ss.

più difficile che ci sia[73]. Si riflette così, sul fatto che una società debba preliminarmente interrogarsi su tutti gli aspetti della punizione. Anche se sono crollate alcune strutture di pensiero tipiche dell'illuminismo, accolta la ferocia dei tempi moderni, bisogna continuare a sollecitare la riflessione perché davvero poco si è mosso negli ultimi 50 anni nel campo del diritto penitenziario.

Da quando è stata emanata la riforma, i sogni di quel riordino normativo che tracci un cambiamento nella filosofia penale, che per dirla alla foucaultiana maniera è il modo attraverso il quale gli umani affrontano il reale, è stato tradito. È di tutta evidenza, al di là di alcuni casi sporadici, che tanto la Legge sull'ordinamento penitenziario quanto il successivo DPR del 2000[74], non solo non trovano piena attuazione pratica, ma continuano, in una chiara lettura delle dinamiche interne agli istituti, a rappresentare una fabbrica di illegalismi che nega tanto la reale funzione della pena quanto l'effettiva opera di restituzione umana nella quale questa dovrebbe spiegare i suoi reali e ri-educativi effetti.[75] E di tutta evidenza come la prigione che ha sempre fatto parte di un campo molto attivo del diritto viene storicamente e puntualmente investita da una prolissità di progetti, esperienze, discorsi teorici, testimonianze, inchieste, coraggiosi impegni di riforma che ne affardellano il problema del diritto di punire e delle tecnologie correttive dell'individuo[76].

[73] M. FOUCAULT, *L'Emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo*., Firenze, 2011.
[74] Decreto del Presidente Della Repubblica n. 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", 30 giugno 2000.
[75] M. FOUCAULT in *Sorvegliare e punire,* riflette su come la prigione non essendo immediatamente accettata, si configura come una scuola senza indulgenza, una fabbrica buia e comunque niente di qualitativamente differente. Poco la prigione rispetto alla conformità del funzionamento delle punizioni e nella nostra società un fatto naturale quanto è naturale l'uso del tempo per misurare gli scambi nelle relazioni umane. «Questo doppio fondamento giuridico economico da una parte e tecnico disciplinare dall'altra al reso secondo Foucault la prigione, l'istituzione più immediata e più civilizzata di tutte le pene», op. cit. p. 253.
[76] M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire,* op.cit., p. 256.

3. La funzione rieducativa della pena. Ma è sempre possibile rieducare?

La dimensione storico filosofica della rieducazione è stata investita negli ultimi decenni da profondi e molteplici cambiamenti. Le analisi critiche dell'educazione nei confronti dei risultati conseguiti hanno determinato un ripensamento metodologico volto a superare quel paradigma interpretativo della rieducazione come luogo di indagine che si cristallizza esclusivamente sul soggetto recluso. La rieducazione è il fondamento della vita penitenziaria. Essa non investe solo la persona detenuta, verso la quale dovrebbe spiegare i suoi effetti, ma è strettamente interconnessa a tutte le dinamiche umane di chi in questa istituzione ci vive e lavora. La riflessione sulla funzione rieducativa oggi, deve partire da un'analisi dei recenti episodi di violenza di questi ultimi anni, alcuni ancora in fase di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria competente (S.M. di Capua Vetere[77] e Modena[78]), avvenuti in diverse carceri italiane che hanno messo in luce la cosiddetta emergenza carceraria[79]. Termine ampio questo, poiché racchiude varie criticità che al momento ne impediscono una rapida soluzione, tra cui, in primo luogo, il sovraffollamento che nega di fatto la tutela di numerosi diritti, compromettendo la funzione primaria della detenzione: in primis la garanzia di vivere dignitosamente il tempo della pena. Funzione della pena che, benché sempre al centro del dibatto e delle riflessioni, rimane sostanzialmente in una sorta di limbo. Arricchita negli anni dalle sentenze della Corte Edu e della Corte Costituzionale, ma al contempo ostacolata dalle complesse e intricate prassi

[77]D.S. DELL'AQUILA, L. ROMANO, *Potere, emergenza e carcere: il caso di Santa Maria Capua Vetere*, in Riv. "Antigone", 2020, 2, p. 126 e ss.;
[78] V. PASCALI, T. SARTI, L. STERCHELE, *Carcere, rivolta, violenze: note sul caso Modena, in Riv. "*Antigone*",* n.2 anno XV, p.110 e ss.
[79] A. GARGANI, *Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell'età del sovraffollamento carcerario*, cfr., in *Dir. Pen. Proc*., n. 5,2012.

dell'amministrazione penitenziaria[80]. Un primo scenario di ambiguità che compromette il sistema rieducativo e il senso della pena è dettato da una gestione amministrativa opaca, caratterizzata dalla magmaticità delle norme interne e dalla mancanza di adeguate infrastrutture, strutture e servizi, tanto interni quanto esterni. Questo rispecchia di fatto un rapporto tra amministrazione (istituzione penitenziaria / controllore) e detenuti (controllati) ancora basato su una supremazia speciale dell'amministrazione, un modello che la Costituzione aveva inteso superare[81]. Si tratta di questioni fondamentali esaminate con lo specchio interpretativo dalla giurisprudenza. Successivamente, si cercherà di filtrare come, se e con quali modalità tale funzione venga implementata all'interno delle amministrazioni penitenziarie periferiche, che spesso risultano disconnesse dalle direttive centrali, rappresentando un problema attuale e significativo di mancanza di omogeneità. La riflessione evidenzia le discrepanze di una filosofia prevalentemente custodiale, centrata sulla detenzione e la necessità urgente di superarla. Tale rovesciamento richiede il potenziamento di percorsi alternativi alla detenzione che siano realmente efficaci per il raggiungimento degli obiettivi rieducativi, senza che questi siano necessariamente separati dal principio di custodialità e quindi di sicurezza. Questo dibattito nasce dal confronto tra le teorie assolute e retributive della pena sostenute dalla Scuola classica, e le teorie relative, utilitaristiche e preventive della Scuola positiva[82].

Nelle condizioni post-belliche, era fondamentale spingersi verso una soluzione il più possibile equilibrata al fine di dissipare il timore che la

[80] E. D'ALTERIO, *Il sistema amministrativo penitenziario*, in "*Riv. trim dir. pubbl."*, 2013, n.2, p. 369 ss.

[81] M. MICHELETTI, *Istituzioni e persona. Appunti a margine dell'ordinamento di supremazia speciale,* in Riv. "Studi Urbinati, A", n.4, 2021, p.366 e ss., https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A.

[82] F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2017, p. 749; in senso critico L. EUSEBI, *La nuova retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 3,1983, pp.925 e ss.

funzione della pena costituzionalmente garantita potesse essere incardinabile ad una delle due Scuole, decidendo così il primato di una sull'altra.

La funzione rieducativa della pena sembrava effettivamente allinearsi più con le teorie della Scuola positiva che enfatizza il ruolo della prevenzione speciale, ponendo, particolare attenzione al reo e ai processi di rieducazione e reinserimento sociale[83].

Il vivace dibattito che ha preceduto la redazione dell'art. 21, approvato dalla Commissione del 1975, recita: "le pene devono mirare alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", produsse una disposizione che conferiva maggior valore all'aspetto rieducativo, in linea con le posizioni della Scuola positiva[84]. In tale contesto, venne proposto il noto emendamento che stabiliva: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolano il processo di rieducazione morale del condannato". La modifica ottenne successivamente l'adozione di una formulazione lessicale più democristiana: "Le pene non possono consistere in trattamenti disumani e devono essere tali da consentire la rieducazione morale del condannato. Questa disposizione fornisce un orientamento chiaro della riorganizzazione del sistema penitenziario"[85]. Il tentativo di mantenere una posizione neutra e bilanciata tra le due scuole di pensiero collocò il fine rieducativo delle pene subito dopo il divieto di trattamenti inumani[86]. Una parte della dottrina criticava ampiamente tale previsione ipotizzando un affievolimento del principio di

[83] F. NUGNES, "*La funzione rieducativa della pena: quali prospettive nell'attuale sistema amministrativo penitenziario?*", in JUS Vita e pensiero, op. cit., n.2, 2021.
[84]CAMERA DEI DEPUTATI, *Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente,* VI, pp. 180 e ss., Crispo, Leone e Bettiol hanno criticato la funzione rieducativa della pena, con Crispo che chiese di eliminarla e Leone e Bettiol che proposero di garantire che le pene non fossero disumane e favorissero la rieducazione morale.
[85] A. MORO nella seduta del 15 aprile 1947 dell'Assemblea costituente, prendendo la parola pose delle riflessioni in termini di lessico e costrutto che avrebbero poi notevolmente inciso come avviene tuttora sulla funzione rieducativa della pena nei suoi aspetti applicativi.
[86] S. TALINI, *La privazione della libertà personale*, Napoli, 2018, p. 23 e ss.

rieducazione, tuttavia, si arrivò a un risultato che, al di là dei differenti orientamenti, risultava coerente con il "progetto generale di rinnovamento"[87] che ispira il nostro ordinamento e in cui l'istanza rieducativa della pena rappresenta l'espressione di una nuova sensibilità.[88] Numerose, nel corso degli anni, sono state le trasformazioni che ha subito l'istituto della rieducazione cambiando anche rapidamente nel tempo poiché influenzato da diversi fattori: le risorse economiche disponibili per le politiche sociali e preventive, la disoccupazione e povertà crescenti, i sempre più incisivi livelli di criminalità e l'emergere del populismo penale[89], che ha virato verso una concezione retributiva della pena[90]. Fu solo negli anni '60 che emerse nel dibattito sulla filosofia penale la visione polifunzionale della pena. Questa elaborazione, pur riconoscendo un obiettivo retributivo alla pena, non escludeva la possibilità di perseguire altri scopi preventivi durante la fase dell'esecuzione[91]. Pur rimanendo ancorata alle posizioni della Scuola classica, si incoraggiava il ruolo primario del principio rieducativo, ancorché limitato alla fase di esecuzione della pena e inserito in un contesto di molteplici funzioni della stessa. Questa attitudine di valorizzazione della rieducazione si rafforza nella prima metà degli anni '70 tanto in relazione alla teoria generale del reato quando in ragione della necessità di riformare il sistema sanzionatorio[92]. Il 1975 viene ricordato come periodo storico segnato da altre importanti riforme che hanno determinato forti cambiamenti nella

[87] G. FIANDACA, Il *3° comma dell'art.27,* op. cit., p.226-227.
[88] E. FASSONE, *La pena detentiva*, op. cit., p.71.
[89] M. DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *https://sistemapenale.it* , 2020.
[90] M. RIPOLI, *Carcere, risocializzazione, diritti*, Torino, 2006, pp. 45 e ss.
[91] G. VASSALLI, *Funzioni e insufficienze della pena,* in "Riv. it. dir. proc. pen.", 1961, n.2, p. 295 e ss.
[92] F. BRICOLA, *Il sistema sanzionatorio penale nel codice Rocco e nel progetto di riforma*, in AA.VV., *Giustizia penale e riforma carceraria in Italia*, Roma, 1974, pp. 41 e ss.; G. NEPPI MODONA, *Vecchio e nuovo nell'ordinamento penitenziario*, p. 11 e ss.

società civile e tra essa e le autorità pubbliche[93]. È in questo contesto che il legislatore, ha valorizzato il principio rieducativo nella sua formulazione di prevenzione speciale nel sistema penale a maggior tutela della risocializzazione del reo[94]. Cambia e si riformula il rapporto tra istituzioni e cittadini siano anche i privati della libertà. Si libera il soggetto recluso dalla dimensione di passiva subordinazione che fino a quel tempo aveva caratterizzato la detenzione. Questo cambiamento conduce ad una visione della funzione della pena e se ne inizia a dare una nuova lettura sociologico-antropologica. In linea con il principio personalistico di cui all'art. 2 della Costituzione, la riforma del 1975 da carcerocentrica, almeno nelle previsioni, diviene umanocentrica. Assume rilievo la dimensione umana e antropologica della pena e il suo processo evolutivo all'interno delle strutture penitenziarie. Questa riforma ha previsto per i detenuti nuove e più ampie forme di tutela, imponendo restrizioni alle autorità penitenziarie e introducendo nuove norme organizzative e comportamentali. La filosofia carceraria si trasforma, e si sviluppa in un contesto che deve farsi sempre più prossimo al recluso. In tale luogo egli può riflettere su sé stesso e ricostruirsi attraverso un percorso di recupero, al quale partecipa attivamente sia all'interno che all'esterno del carcere. Si realizza almeno in teoria un cambiamento della concezione del carcere, che da semplice luogo di repressione e punizione si evolve in uno spazio dedicato al reinserimento sociale. Questo processo è facilitato mediante una serie di misure progettate per fornire all'individuo le

[93] M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e costituzione,* pp. 11 e ss.; M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti,* in "Rivista Aic"*,* n.3 2016.

[94] G. NEPPI MODONA, *Ordinamento penitenziario*, in *Dig. disc. pen.,* IX, Torino, 1995, pp. 46 e ss.; L'art. 1, comma 6, della legge n. 354/75 prevedeva un trattamento rieducativo per i condannati mirato al reinserimento sociale, personalizzato per ciascun soggetto. Tuttavia, il riferimento esplicito alla rieducazione è stato eliminato dal d.lgs. n. 123 del 2 ottobre 2018.

competenze necessarie per la sua futura vita da uomo libero[95]. Nonostante le ambizioni giuridico-filosofiche della riforma del 1975, le stesse sono state rapidamente tradite da un ampio ricorso alla cosiddetta legislazione d'emergenza[96], concepita per affrontare l'aumento dei detenuti e l'intensificazione della criminalità di natura terroristica[97]. In un contesto di crisi del welfare state, l'obiettivo rieducativo della pena ha subito un processo di declino, aggravato ciclicamente da crisi sociali, economiche, migratorie e pandemiche. Ognuna di queste crisi ha contribuito a giustificare la riduzione delle risorse umane e finanziarie destinate alle politiche assistenziali, in particolare a quelle orientate al reinserimento e alla risocializzazione, rispetto alle priorità emergenti. Quali sono state le conseguenze di quello che oggi definiamo un disastro umano che è di evidente gravità anche agli occhi dei non addetti ai lavori? Intanto una proliferazione normativa e una produzione disorganica di fonti secondarie nel campo dell'esecuzione penale (es. circolari, regolamenti, regolamenti d'istituto) hanno determinato un disordine nel quale le maglie del male hanno profondamente leso in termini pratici, e continuano a farlo, la sacralità del principio rieducativo che non può essere oggettivamente garantita. Vi è uno sgretolamento delle garanzie a tutela della dignità della persona. Queste problematiche appaiono particolarmente evidenti, soprattutto alla luce dell'indeterminatezza riguardante l'attuazione del trattamento della persona detenuta[98]. Basti pensare all'art. 1

[95] M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lavoro (dir. cost.)*, in "Enc. dir"., XXIII, Milano, 1973, p. 340; M. CASTALDO, *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Napoli, 2001, pp. 8 e ss.

[96] PALAZZO, *Recente legislazione penale*, Padova, 1982, p. 16 e ss.; F. FIANDACA, *Il 3° comma art. 27 Cost.*, cit., p. 258

[97] F. BRICOLA, *Ordine e democrazia nella crisi (a proposito delle più recenti tendenze normative in materia di tutela dell'ordine pubblico)*, in "AA.VV., Referendum ordine pubblico Costituzione, Atti del I convegno giuridico promosso dai radicali*"*, Milano, 1978, p. 22.

[98] G. GIOSTRA, *Un grande futuro dietro le spalle*, *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario"*, a cura di P. Bronzo-F. Siracusano-D. Vicoli, Torino, 2019, pp. 9-15.

dell'ordinamento penitenziario, così come modificato dal decreto legislativo n. 123/2018, attuativo della legge delega n. 103/2017 e all'impossibilità di renderlo effettivo nella pratica. Esso stabilisce che il trattamento "tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale" (art. 1, comma 2, O.P.).

I Problema: la previsione non effettua una chiara distinzione tra trattamento penitenziario, trattamento risocializzante e trattamento rieducativo, tutti interconnessi tra loro e soprattutto complementari per la vita della persona reclusa. Queste classificazioni compromettono la filosofia che regola la funzionalità della pena.

Il Problema: siamo in presenza di una riduzione della finalità rieducativa della pena. Il reinserimento sociale si mescola in una narrativa che non gli è propria, quella del più generale concetto di rieducazione. Tale operazione annichilisce l'operatività del trattamento rieducativo nell'ambito più ampio del trattamento penitenziario.

Che impatto ha tutto questo nella vita carceraria? Dobbiamo forse iniziare a riflettere su una riforma strutturale di un'antropologia penitenziaria, una filosofia dell'umano che abbia il coraggio di dialogare con verità con il diritto.

Gli impulsi per una riforma dell'ordinamento penitenziario, volta a dare una nuova spinta ermeneutico-deontologica al principio rieducativo oggi ci sono, basterebbe avere il coraggio di far dialogare non solo diverse scuole di pensiero del diritto, ma le varie discipline che si occupano del mondo carcere.

Un' importante punto di partenza per creare questa sperata sinergia culturale potrebbe essere la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e quella Costituzionale a partire dalla celebre sentenza Torreggiani.

- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio 2013 - Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 – c.d. Sentenza Torreggiani + altri c. Italia[99] →famosa condanna per l'Italia che ha violato l'art. 3 CEDU "proibisce la tortura e il trattamento o pena disumano o degradante".

- Sent. Corte Costituzionale n. 12/1966 → la giurisprudenza in questa sentenza ha mantenuto una visione multifunzionale della pena, interpretando il comma 3 dell'art. 27 in rapporto unitario e funzionale tra la norma sul principio di umanità e quella sul fine rieducativo. Il fine rieducativo non viene considerato in senso assoluto, perché la rieducazione si integra nel trattamento penitenziario e coesiste con le funzioni retributive e preventive della pena[100]. Negli anni Settanta si è rafforzata l'idea che la filosofia rieducativa e il reinserimento sociale non rappresentassero l'unica funzione della pena[101].

Sentenza n. 313/1990 → la finalità rieducativa deve essere applicata non solo nel contesto penitenziario, ma in tutti gli ambiti della dimensione punitiva. In questo contesto, il principio rieducativo è rilevante non solo per il legislatore, ma anche per i magistrati dell'esecuzione e della sorveglianza, oltre che per le autorità penitenziarie stesse[102].

Si evince una portata culturale dirompente non solo per le importanti connessioni tra il principio di legalità e quello di colpevolezza, e ulteriormente tra quest'ultimo e il principio rieducativo. Si eleva la rieducazione a un paradigma costituzionale che incide sull'illecito penale, in una più ampia opera di valorizzazione del comma 3 dell'art. 27 Cost.

[99] Cfr. Cap. III, par. 8
[100] S. LORUSSO, *Costituzione e ordinamento giuridico*, Milano, 2006, pp. 172 e ss.
[101] TALINI, *La privazione della libertà personale*, Corte Cost. sent. n. 264 del 22 novembre 1974, cit., pp. 67-82.
[102] G. FIANDACA, *Commento art. 27 commi 3 e 4,* op. cit., pp. 332 e ss.

chiarendo così il rapporto tra rieducazione e principio di proporzione e stabilendo altresì che la finalità rieducativa deve guidare il legislatore nella selezione delle tipologie sanzionatorie e delle cornici di pena più adeguate a promuovere l'effetto rieducativo[103].

In questa ottica, la rieducazione del detenuto non è semplicemente un obiettivo da perseguire, ma una componente fondamentale e universale della pena, che va considerata sia nella fase di sua previsione da parte del legislatore che in quella di esecuzione.

Sentenza n. 236/2016 → la Corte avvia un nuovo approccio. In tale sentenza prende avvio un nuovo orientamento e viene sottolineato che in funzione del principio di proporzionalità:[104] la funzione rieducativa assume centralità confermando il suo ruolo come naturale ambito della proporzionalità sanzionatoria. Tale approccio è stato ribadito anche nella successiva sentenza n. 179/2017, che assicura come il fine rieducativo della pena esiste già dalla fase di previsione normativa astratta e fino alla sua concreta estinzione. Ne consegue, in coerenza agli artt. 3 e 27 della Costituzione, che la privazione della libertà debba costituire la minima sofferenza patita dalla persona umana nella misura strettamente necessaria e sempre allo scopo di favorirne il percorso di recupero, riscatto, riconciliazione e reinserimento sociale[105]. Questo approccio della Corte risulta originale poiché non più limitato a una schematizzazione predefinita. Giurisprudenza successiva ha confermato l'orientamento, in occasione della necessità della Corte di esprimersi circa la compatibilità con il quadro costituzionale e, in particolare, con la previsione

[103]G. FIANDACA, *Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia*, in "AA.VV, Per i sessanta anni della Corte costituzionale", Milano, 2017, p. 325 ss.

[104] A. BONOMI, *Status del detenuto e ordinamento costituzionale. Le tecniche di bilanciamento nella giurisprudenza del Giudice delle leggi,* Bari, 2018, op.cit., p.

[105] Par. 4.2 Sent. 236/2016, www.giuffre.it.

dell'articolo 27 comma 3 della Costituzione, del c.d. ergastolo ostativo (Sentenze n. 149/2018 e n. 253/2019)[106].

- Sentenze n. 149/2018 e n. 253/2019→ La Corte in prospettiva integrativa sostiene che l'uso di criteri automatici compromette la funzione rieducativa, e che quindi, la rieducazione deve essere garantita a tutti i detenuti senza discriminazione in base alla tipologia di reato commesso. Emerge come la Sent. 149/2018 sia l'ulteriore conferma di una pronuncia che tutela il principio della non contrazione della funzione rieducativa a beneficio di altre funzioni perché "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso, foss'anche il più orribile, ma rimane aperta a un possibile cambiamento"[107].

La Consulta rimarca altresì come la finalità rieducativa, pensata quale occasione per la persona di reinserirsi nella vita sociale e di riacquistare la propria libertà alla fine della carcerazione è strettamente correlata al rispetto della dignità umana. Quest'ultima verrebbe diversamente pregiudicata dal divieto di accedere al percorso rieducativo e quindi alla revisione del reato stesso[108]. Attuare queste pronunce oggi è un'operazione molto complicata e alquanto complessa. Il legislatore probabilmente viene influenzato da una narrativa in cui il carcere deve essere percepito dall'opinione pubblica sempre più come un luogo sicuro volto a tranquillizzare la società frustrata, spaventata, e spesso poco informata tanto sulle dinamiche relative al sistema carcerario quanto sulla realtà di questo mondo poco conosciuto e narrato in maniera distorta. Si pensi, a tal riguardo, alle modalità comunicative degli

[106] E. DOLCINI, *La pena nell'ordinamento italiano, tra repressione e prevenzione*, in "Riv. it. dir. proc. pen"., op. cit. 2021, n2, p.383-397.
[107] D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?* in "Rivista AIC", 2017, 4, p. 12.
[108] A. PUGIOTTO*, Ergastolo ostativo al capolinea? Una mappa per orientarsi, in attesa della sentenza costituzionale,* 2021, p. 141.

eventi critici dal covid in avanti. Il risultato è fortemente deludente. Si impone alla coscienza dei giuristi un ripensamento della pena che prima di tutto sia filosofico e quindi un pensiero che abbia il coraggio di virare verso un nuovo umanesimo giuridico di impulso pragmatico, che parli alla società civile di questioni tangibili dell'umano. Una filosofia concreta che abbia il coraggio di una narrativa della verità al fine di raggiungere o, meglio, tentare di proporre delle soluzioni alternative ai problemi esistenti.

E allora alla luce di questo è legittima la riflessione se sia ancora possibile rieducare, in che misura ed eventualmente da dove ripartire. Le analisi condotte finora, tanto sull'evoluzione normativa e giurisprudenziale quanto sul piano filosofico, indicano una crescente attenzione-valorizzazione del fine rieducativo della pena declinato nella sua argomentazione antropologica, la cui attuazione però si è via via nel tempo affievolita sino a comprometterne l'applicazione. Ne deriva che, considerate le modalità attuative della rieducazione all'interno degli istituti penitenziari, ci si chiede quali siano le cause che contribuiscono all'indebolimento della funzionalità della pena e del suo fine (ri)educativo.

Viene in risalto il rispetto del vincolo per il fine, compromesso dalla sostanziale impossibilità di raggiungere l'obiettivo rieducativo, principalmente a causa delle attuali problematiche legate alle strutture penitenziarie e al conseguente sovraffollamento[109]. Questa è una questione di una gravità umana inaccettabile perché perpetua l'illegalità sostanziale nelle carceri italiane e sostanzialmente predispone a compromettere i requisiti inderogabili dell'esecuzione penale rispetto alla persona detenuta[110].

[109] A. GARGANI, *Sovraffollamento carcerario e violazione dei diritti umani: un circolo vizioso per la legalità dell'esecuzione penale,* Torino, 2011, p.1048.
[110] A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi*), in Il senso della pena,

Proviamo così a fornire una ricostruzione che faccia riprendere il filo dell'argomentazione avviata dai supplizi di foucaultiana matrice per comprende come si sia affievolito e destrutturato il fine trattamentale.

Qualsiasi settore venga chiamato in causa, un'analisi numerica è sempre opportuna quando si ragiona di sistema penitenziario. Alla data del 31 ottobre 2024[111], la popolazione carceraria ammonta a 62.110, comprendente 2.693 donne e 19.792 stranieri rispetto a una capacità ufficiale di 51.181 posti, con un tasso di affollamento ufficiale pari al 132% e n. 102.103 persone in esecuzione penale esterna.

Tuttavia, l'ultima relazione annuale, 2023, del Garante nazionale delle persone private della libertà personale ha chiarito che i posti effettivamente disponibili erano 47.445, corrispondenti a un tasso di affollamento reale del 113,1%[112].

Si tratta di numeri molto elevati, nonostante siano stati ridotti dall'effetto deflattivo delle misure applicate in via d'urgenza durante l'emergenza pandemica da Covid-19[113]. Queste misure emergenziali riflettono quel cambiamento di indirizzo vanificato da politiche legislative insufficienti per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario[114].

La questione si colloca all'incrocio di diverse dimensioni: politica, filosofica, sociologica, legislativa, antropologica, pedagogica, sanitaria e amministrativa. Non avendo la pretesa, in questa ricerca, di fornire un'analisi multidisciplinare esaustiva, ci si limiterà a muoversi nella cornice filosofico-

[111] Dati Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al 31.10.2024.
[112] ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS, *A partire da Santa Maria Capua Vetere, numeri, storie, proposte per un nuovo sistema penitenziario, www.antigone.it.*
[113] Artt. 123 e 124 del D.L. n. 18/2020; artt. 2-bis e 2-ter del D.L. n. 28/2020; art. 30 del D.L. n. 137/2020) in Corte dei conti, *Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020,* Volume II, Tomo I, Roma, 2021, p. 226-227.
[114] A. BERNARDI, M. VENTUROLI, *La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. Modelli di pena ed esecuzione nell'esperienza comparata*, Napoli, 2018.

giuridica, interrogandosi sulla reale dimensione del problema e cercando di fornire una riflessione da cui ripensare la pena, una pena più umana.

Appare opportuno chiarire che, come sosteneva Foucault, il problema della pena necessita di un intervento multidisciplinare che affronti tanto le criticità esistenti che compromettono la funzione del trattamento penitenziario, quanto l'analisi della complessità dei valori in gioco a tutela effettiva della dignità umana reclusa e libera. L'attuale disfunzione del sistema penitenziario e la presente ricerca dovrebbero servire da punto di partenza per una riforma umano-giuridico-filosofica della pena.

La crisi del sistema rappresenta un'opportunità per rivedere non solo le strutture e le risorse disponibili, ma anche per ridefinire una politica penitenziaria più ampia, una giustizia penitenziaria, inserita in una visione organica di politica sociale che favorisca l'emergere di nuovi approcci a un umanesimo giuridico effettivo.

Il carcere si conferma ancora come una "discarica sociale"[115] dove finiscono principalmente individui che, in realtà, necessiterebbero maggiormente di educazione e inclusione sociale. Queste aporie del sistema creano terreno fertile per la devianza[116], peggio, fortificano quegli illegalismi che stanno alla base di ogni forma di criminalità. In questo contesto, la concezione contrattualistica del rapporto tra Stato e cittadini[117] cristallizza i doveri di questi ultimi al rispetto delle leggi in ragione di quei principi di uguaglianza sostanziale che puntualmente vengono disattesi.

Si impone così in capo all'Istituzione-Stato il compito di favorire le condizioni necessarie per il recupero del legame sociale spezzato dal reato,

[115] M. RUOTOLO, *Salute e carcere*, op. cit. p. 65.
[116] É. DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, trad. it. di F. Airoldi Namer, Torino 1999, p. 106.
[117] M. FOUCAULT, op.cit., p.213 ss.

una relazione che non può essere ristabilita attraverso una pena che imprigiona e isola, ma che mantenga oltre ai necessari caratteri retributivi e cautelari anche i suoi tratti di dolcezza.

Questa funzione istituzionale dovrebbe essere garantita sempre in ragione di quelle co-responsabilità, che a seconda della capacità dello Stato di incidere in politiche di welfare in una determinata società, escludano il cristallizzarsi di atteggiamenti devianti che inducono alla commissione dell'illecito. Si pensi alla relazione coesistente tra la produzione di reati e la mancata rimozione degli ostacoli richiamati all'art. 3, comma 2, Cost[118]. Si pensi ancora all'incidenza della povertà educativa e sociale rapportata in % alla commissione di reati minori. Società più povere svilupperanno maggiore tendenza alla formazione di realtà criminali, cosa che avviene con più resistenza nelle comunità in cui vige benessere sociale.

Il diritto alla rieducazione, derivante dall'applicazione dei principi personalistici e di uguaglianza sostanziale sanciti *ex* artt. 2 e 3 della Costituzione, si declina in diverse interpretazioni, come ad esempio il reinserimento sociale, il reinserimento nel contesto socioeconomico, la risocializzazione comunitaria e l'acquisizione di consapevolezza dei propri doveri in società[119]. La rieducazione della persona detenuta, dunque, non deve essere ridotta a semplice rispetto delle regole, ma deve mirare a sviluppare la capacità dell'individuo di vivere senza tornare a delinquere. Un approccio di questo tipo risulta sicuramente vantaggioso sul piano antropico, poiché richiede una valutazione attenta delle condotte umane che rivelano la rinnovata consapevolezza del reo rispetto ai valori fondamentali delle

[118] M. VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea,* Torino, 2020, p. 81.
[119] Sent. 168/1972; Sent. 126/1984; Sent. 450/1998; Sent. 138/2001 in "*Diritto e società*", 2012, 1, p 187 ss.

relazioni sociali. Si fa riferimento in particolare al principio di solidarietà sociale, che impone il rispetto di quei doveri definiti inderogabili.

Cosa emerge da tutto ciò? Si ribadisce la necessità di porre al centro l'individuo, mirare al recupero della sua dignità e realizzare la finalità rieducativa attraverso un trattamento penitenziario[120], umanizzante, si oserebbe aggiungere: privo di meccanicismi, orientato alla valorizzazione del reo o condannato in ogni fase del processo sanzionatorio, in cui ci si avvalga di valutazioni prognostiche relative alla "futura" integrazione nella società[121]. In tal senso Foucault scrivendo dell'istituzione della morte: «*La prigione non è l'alternativa alla morte*», sottolineava con forza; «*essa porta la morte con sé. Uno stesso filo rosso corre lungo questa istituzione penale che si presume applichi la legge ma che in realtà ne sospende la validità: oltrepassate le porte della prigione, regnano l'arbitrio, la minaccia, il ricatto, le percosse. […] Nelle prigioni è di vita e di morte e non di "correzione" che si tratta*»[122]. Ha rimarcato come l'introduzione del carcere costituisca una innovativa modalità di punizione che deve essere considerata parallelamente all'evoluzione delle metodologie di rieducazione degli individui tramite il lavoro. Una prospettiva che, nel promuovere la responsabilità individuale, guida il condannato in un percorso complesso e non privo di incertezze, di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria identità. Questo approccio inevitabilmente richiama l'obbligo della società civile e delle istituzioni a compartecipare e ad incentivare una politica rieducante sul condannato al fine che lo stesso intraprenda un percorso di recupero e possa percorrere la via per un possibile reinserimento.

[120] M. VENTUROLI, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, 2020*;* precedentemente L. TUMMINELLO, *Il volto del reo. L'individualizzazione della pena fra legalità ed equità,* Milano, 2010, p. 80.
[121] Sent. 282/1989 *in www.giuffre.it, Commento a sent.*
[122] M. FOUCAUT, *Alternative alla prigione*, op.cit., 1993.

L'applicazione della pena, non si limita quindi alla relazione tra vittima e colpevole, ma la supera coinvolgendo l'intera collettività, lo Stato-comunità[123], oltrepassando i confini dello Stato-apparato[124]. In questo contesto, è essenziale perseguire la finalità rieducativa della pena attraverso una sinergia tra politiche sanzionatorie e la possibilità che l'esecuzione, della stessa, riceva da parte delle amministrazioni penitenziarie locali attenzione e disponibilità. Entrambe le componenti devono essere guidate da una concezione della pena che non sia solo passivamente subita, ma anche attivamente vissuta[125].

Questo processo rappresenta la convergenza di due forze:

- l'impulso politico dall'alto,

- l'azione amministrativa dal basso,

con l'obiettivo di rieducare per promuovere il reinserimento sociale. Il reinserimento, il tornare in società, si articola attraverso logiche innovative, complementari alla classica impostazione retributiva che caratterizza il sistema sanzionatorio e penitenziario[126].

È considerevole analizzare come la dottrina abbia recentemente sottolineato l'esigenza di sviluppare un apparato sanzionatorio diverso, interamente slegato e autonomo da quello carcerario[127]. Accanto alla pena carceraria, riservata ai reati di maggiore gravità, sono state valorizzate diverse forme di sanzione alternative, tra cui la detenzione domiciliare, la messa alla prova,

[123] J. MORINEAU, *"Il mediatore dell'anima*", Milano, 2013, p.50 ss.
[124] A. PUGIOTTO, *Caino, il diritto e i diritti di Caino,* in riv. "Lo Stato", 2019, n.13, pp. 292 e ss., cit., p. 295.
[125]M. DONINI, *Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato,* in *http://questionegiustizia.it*, 2020, p. 1 e ss.*;*
[126] G. MANNOZZI, *Giustizia riparativa*, in "Enc. dir". Annali, X, Milano, 2017, pp. 464 ss., specie p. 483; L. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?* in "Una giustizia diversa", a cura di L. Eusebi, Milano, 2015, pp. 2-22.
[127]F. PALAZZO*, Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, in "*http://www.aipdp.it*", n.3/2021.

queste sembrano avere un valore tanto risocializzante quanto responsabilizzante per l'imputato[128].

Questa modalità, che sarà approfondita nel III capitolo, implica che, ove possibile, la risposta dello Stato al reato si possa fondare sull'adesione a un programma di riparazione[129] umanistica integrata.

Ciò che si osserva è un cambio di paradigma nella filosofia sanzionatoria che riconosce un ruolo alle amministrazioni penitenziarie non solo come istituzioni di potere[130], ma di istituzioni educanti. Le amministrazioni decentrate possono svolgere, anche tramite il coinvolgimento di soggetti terzi, accreditati presso il Ministero della Giustizia, percorsi alternativi di reinserimento sociale: si pensi alla recentissima introduzione dello strumento della giustizia riparativa in carcere.

Tuttavia, le peculiarità esistenti continuano a evidenziare una discrepanza tra diritti e principi e tra di essi con la realtà concreta dell'organizzazione e delle attività gestite dall'amministrazione penitenziaria.

In questa operazione di bilanciamento tra Istituzione-Stato e Istituzione-comunità sarà essenziale intervenire su due fronti:

a) da un lato, è necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per l'esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

b) dall'altro, è fondamentale effettuare importanti e concreti investimenti, in strutture e risorse umane capaci di garantire l'attuazione del dettato costituzionale, rispetto ai quali la situazione corrente degli istituti penitenziari

[128] F. PALAZZO, *Nota introduttiva*, in *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, cit., pp. 6-7.

[129] L. EUSEBI, *La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio. Vademecum per un'evoluzione necessaria*, in "Giustizia riparativa", a cura di G. Mannozzi-G.A. Lodigiani, Bologna, 2015, pp. 97 ss., Viene ricordato che storicamente la pena è vista come un corrispettivo inflitto dal giudice, non come un progetto personalizzato per il condannato o per riparare il danno sociale e alla vittima, ma come una misura punitiva uniforme, come la detenzione o una multa.

[130] M. FOUCAUT, Sorvegliare e punire, op.cit., 2014, p. 36.

appare notevolmente distante[131]. Tali investimenti non dovranno assolutamente trascurare le istanze della rieducazione per i minori nel circuito penale.

Per quanto riguarda il primo punto è importante notare che l'attuale regolamento di esecuzione, il D.P.R. n. 230/2000[132], sebbene orientato verso una visione della vita carceraria centrata sulla persona e sul rispetto della dignità umana, necessita di un aggiornamento in risposta ai cambiamenti socioculturali e antropologici recenti. Ad esempio, le disposizioni riguardanti il diritto all'affettività anche alla luce della recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2024[133], quelle relative ai diritti delle donne detenute si pensi all'attuazione delle Regole di Bangkok[134], il diritto degli stranieri a non ricevere disparità trattamentali, dei minori autori di reato e alle novità apportate dal D.L. Caivano[135], così come i diritti che incidono sulla sfera

[131] D.L. Carcere 92/2024 del 6 agosto 2024, *"Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"*, il Governo interviene con una serie di iniziative miranti a uscire dallo stato di crisi ed emergenziale in cui versano le carceri. Il provvedimento prevede, fra l'altro: l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari; la semplificazione del procedimento per la concessione della liberazione anticipata; l'istituzione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; l'aumento del numero di colloqui telefonici consentiti ai detenuti; l'esclusione dai programmi di giustizia riparativa dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario; l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti adulti.

[132] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230 "*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*" come modificato dal D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 "*Regolamento recante modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, in materia di carta dei diritti e dei doveri del detenuto dell'internato*".

[133] Sent. Corte Cost. 10 del 2024, che verrà ripresa nel Cap III "*La giustizia riparativa*".

[134] Regole di Bangkok, emanate nella risoluzione 2010/16 del 22 luglio 2010, il Consiglio economico e sociale ha raccomandato all'Assemblea generale di adottare il presente progetto di risoluzione: Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono, 2010. Per quanto concerne il trattamento specifico e individualizzato in favore delle donne detenute, si è realizzato nel territorio Di Reggio Calabria il primo protocollo sperimentale volto a prevedere una progettualità specifica rieducativa per le donne. Il progetto depositato presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e presso il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria Calabria è in fase di approvazione.

[135] Il Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, meglio noto come Decreto Caivano, è stato adottato dal Governo in virtù dell'urgenza e della necessità di arginare i gravi episodi di criminalità minorile. Il decreto in questione apporta significative modifiche alla disciplina previgente in termini rieducativi ma anche punitivi.

educativa (istruzione e formazione), lavorativa e religiosa, appaiono ancora insufficienti e non allineati alle umane esigenze contemporanee[136]. Nell'ambito di una reale e concreta riforma organica dell'esecuzione penale si sottolinea la necessità di aggiornare il regolamento di esecuzione, in particolare nelle sue disposizioni più critiche in materia di: tossicodipendenti, psichiatrici, la previsione di garanzie peculiari per i detenuti stranieri, come ad esempio l'accesso alle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno e di protezione internazionale. Inoltre, è fondamentale che gli atti normativi e regolamentari relativi alla vita carceraria siano tradotti nelle lingue prevalenti tra la popolazione detenuta[137]. Simultaneamente, bisogna focalizzarsi sul ripensamento dell'istruzione nel processo di rieducazione, evidenziando la necessità di garantire specifiche protezioni nei casi in cui sopraggiungano esigenze di trasferimento dei detenuti frequentanti corsi di istruzione e formazione professionale[138]. Qualità del trattamento significa qualità della vita di un essere umano anche in carcere. Si fa un esempio: esiste il diritto a essere curati? L'inesistente risposta al diritto alle cure in ambito penitenziario risulta appropriata rispetto alla proposta di adottare interventi sulla "disciplina dell'assistenza sanitaria conforme ai principi e ai provvedimenti attuativi del riordino della medicina penitenziaria[139].

[136] La Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, guidata dal prof. Marco Ruotolo, ha suggerito miglioramenti per garantire la dignità dei detenuti, con interventi legislativi, regolamentari e amministrativi. Tra le proposte ci sono l'uso di un totem per le istanze dei detenuti, la presenza di un funzionario comunale mensile, e l'accesso a computer e videochiamate nelle celle.

[137] ART.35 O.P.

[138] ART.41- 44 - 45 O.P.

[139] L'8 novembre 2023 su volere e impulso del Sottosegretario alla Giustizia On. Andrea Ostellari d'intesa con il Ministro della Salute Schillaci e il Capo del Dipartimento G. Russo è nata la pima Cabina di Regia 'Giustizia e Salute'. Lo studio condotto ha confermato come negli ultimi dieci anni l'utenza delle nostre carceri è radicalmente cambiata. Molti detenuti assumono ansiolitici, presentano gravi forme di morbilità collegate anche alla dipendenza da sostante stupefacenti e a sindromi psichiatriche non sempre diagnosticate. Almeno la metà delle aggressioni ai danni degli agenti di Polizia Penitenziaria e del personale avviene durante gli spostamenti fra carcere e strutture sanitarie esterne. Per far fronte a queste evidenti criticità, le parti hanno attivato una cabina di regia operativa sulla sanità penitenziaria.

Se da un lato si è appena riflettuto in termini di revisione delle infrastrutture dell'umano (trattamento e (ri)educazione), dall'altro ci si deve soffermare sull'importanza che le carenze infrastrutturali determinano in termini tanto di inadeguatezza dell'abitare quanto di vessatorietà dell'umano. Il ragionamento intorno all'umano che è comune, consegnato alle pagine di questa ricerca riflette ancora una volta il pensiero sequeriano: «il senso dell'umano-che-è-comune è la garanzia dell'integrazione sociale di ogni singolo. La cura è il bene comune per eccellenza: è la condizione necessaria affinché nessuna diversità dell'umano rimanga esposta all'eventualità - storica e culturale - di trovarsi riconvertita in diversità dell'umano»[140].

Emerge che, nonostante le iniziative dei vari "piani carceri", non si sono potuti apprezzare notevoli progressi per le strutture penitenziarie. Eppure, per non tradire quell'umano appena evocato sarebbe bastato agire per tempo e con una certa metodicità. La strada che qui si intravede indica certamente che da un lato si dovrebbe uscire dal narcisismo autoreferenziale e dall'altro liberarsi di una giustizia puramente retributiva. L'alternativa tra giustizia e soggetto è la relazione.[141]

Una relazione del mettersi accanto alle cose per realizzarne di nuove come Foucault sosteneva nella sua filosofia della prossimità. Non dall'alto per fornire risposte, ma accanto per leggere l'umano e le istituzioni che lo governano. Ed ecco che il pragmatismo dell'accanto-a, in tempi difficili di populismo penale, produce un decreto d'emergenza sullo stato delle prigioni per la riqualificazione e costruzione di nuovi spazi carcerari. Considerata l'influenza significativa che l'ambiente carcerario ha nella vita della persona,

L'obiettivo è quello di rivedere progressivamente l'organizzazione e l'erogazione dei servizi, garantendo maggiore sicurezza e dignità anche al personale medico sanitario".

[140] P. SEQUERI, *L'umano alla Prova*, op.cit., Milano, 2002, cit. p.36 ss.

[141] P. SEQUERI, *Deontologia del Fondamento*, Torino, 2020, p. 17.

sui suoi comportamenti e sulla sua formazione, si potrebbe leggere l'intervento normativo come una mera risposta economica al problema politico, oppure, soccorsi dal pensiero Foucaultiano, inquadrarla come un'impresa di problematizzazione: una norma per un più articolato ripensamento degli spazi abitati a maggior tutela dalla dignità oggi calpestata dal sovraffollamento[142]. È necessario riconfigurare i luoghi di detenzione per allinearsi efficacemente alla finalità rieducativa e al reinserimento del detenuto. Reinserimento che dovrà essere preparato, e in questa ottica, è essenziale un ulteriore investimento in risorse umane, con particolare attenzione all'assunzione di figure professionali quali: agenti, educatori, psicologi, mediatori linguistici e culturali, infermieri, medici nonché funzionari del comparto delle funzioni centrali[143].

La presente ricerca approfondirà questo aspetto quando si prenderà in esame la formazione alla giustizia degli affetti (mediazione umanista), valutando il potenziamento della formazione dei formatori, come strumento rieducativo e formativo dell'oltre. Non è sufficiente immettere risorse, ma in un'economia dell'umano che guardi alla realizzazione di un reale welfare penitenziario, le risorse dovranno essere funzionali a creare modelli qualificati e adeguatamente preparati alle sfide di questo tempo. Ciò su cui si dovrà tenere puntato il timone è il rapporto con l'altro. Sequeri circa la qualità della relazione d'aiuto, (ri)educazione, e la complessità che accompagna la cura dell'essere umano dice che il sapere induce il soggetto abitato dalla conoscenza a prendere posizione, applicarsi rispetto alla conoscenza

[142] Il D.l. 92/2024 Carceri interviene con urgenza in ragione di fornire risposte umane a una pena divenuta disumana, viene approvato il 6 agosto 2024.
[143] C. PATERNITI, *Nuove carceri. Come sprecare il Recovery Fund*, in Rapporto Antigone, www.antigone.it/rapportoxv/documenti, p. 262 ss.

dell'essere provocando la presa in carico dell'altro, questa è l'idealità antropologica dell'umanesimo della cura[144].

Valorizzare con questo approccio percorsi di formazione, rieducazione e reinserimento costruirà il nuovo ruolo dell'amministrazione penitenziaria sul *leitmotiv* dell'umanesimo giuridico della cura[145].

Questo approccio consentirà all'istituzione di servire da collegamento con la comunità, facilitando il percorso del detenuto verso la consapevolezza del proprio vissuto. È in questo panorama che la giustizia penale inizia a costruire la pacificazione sociale disinnescando i fattori del conflitto"[146]. Questa prospettiva riflette l'approccio sperimentale del progetto reggino "Giustizia dentro e fuori le mura", avviato nel 2020 con il primo protocollo in Calabria tra la Procura della Repubblica e l'Ufficio del Garante comunale e successivamente esteso all'amministrazione penitenziaria con il rinnovo nel 2024 e l'approvazione del DAP. Il progetto mira a mettere in luce la necessità di affrontare la tematica penitenziaria partendo dalle sue contraddizioni e dalle criticità del carcere, favorendo il dialogo istituzionale e la circolarità delle informazioni a maggior tutela dei diritti e della dignità delle persone private della libertà personale[147]. Il progetto ha messo in dialogo ulteriori due Procure d'Italia: la Procura di Napoli e la Procura di Catania. Sul punto seguirà un dettagliato segmento integrato dalle interviste rivolte alle

[144] P. SEQUERI, "*L'umano alla prova. Soggetto, identità, limite*", Milano, 2002, p.145 ss.
[145] S. CARNEVALE, *Vestigia di una riforma mancata: il nuovo assetto delle misure alternative fra osservazione all'esterno, potenziamento dei controlli e rivisitati poteri d'iniziativa,* in "La Riforma penitenziaria", pp. 165 e ss., specie p. 181; M.P. GIUFFRIDA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Un percorso sperimentale fra trattamento e responsabilizzazione del condannato*, in *Autonomie locali e servizi sociali,* 3 (2013), p. 491 e ss.
[146] M. CARTABIA, A CERETTI, "*Un'altra storia inizia qui*", Firenze, 2020, p. 60 e ss.
[147] Giustizia dentro e fuori le mura è più di un progetto, è una destinazione. Giustizia dentro e fuori le mura nasce nel 2020 e opera per la costruzione di una società più giusta partendo dallo studio delle storture del mondo della giustizia, degli illegalismi che la compromettono, della criminalità nella convinzione che il contrasto all'ingiustizia si giochi sul terreno di un'etica del dono e di cura dell'altro.

istituzioni interessate nel capito relativo all'anali dei percorsi sperimentali per la costruzione di un welfare penitenziario.

4. Come giustificare l'uso della pena? Perché oggi il carcere non rieduca.

Come giustificare l'uso della pena? Il carcere è riformabile? La pena è necessaria? Voltaire nel XVIII secolo, asseriva: "*Il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri*". Partendo da questo assunto e osservando quanto si sta verificando nel mondo carcere si può dedurre come, l'istituzione della pena stia lanciando un help alla civiltà umana che del senso civico pare abbia smarrito il valore antropico. La prigione è da secoli il luogo in cui espiare la pena e sin dalla sua nascita ha messo in crisi intere schiere di filosofi, giuristi, sociologi, antropologi, nel tentativo di comprendere se la sua stessa esistenza sia un fatto accettabile o meno. Un buon punto di partenza potrebbero essere i paradigmi di giustificazione e le effettive funzioni della pena. Ciò che qui interessa capire è come giustificarla e quali sono le sue effettive funzioni sociali. Ci si interroga quindi, anche rispetto alle pagine precedenti, sul motivo della punizione che genera la sanzione concepita come un risarcimento.

Ciò che si chiede al reo è se sia possibile accettare e rispettare le regole politiche ed economiche del gruppo e del carcere, che smette così di essere mero luogo di afflizione e di violazione dei più elementari diritti umani. La pena, oggi, è luogo dell'irrazionale, dell'insensato fine rieducativo, è sistema illogico per la sua deriva deviante[148]. L'irrazionalità del fine è funzionale al sistema penitenziario moderno, ma non incardinabile in alcun principio che ne giustifichi le derive violative dei diritti fondamentali. Nonostante ciò,

[148] G. SARTARELLI, *Pedagogia penitenziaria e della devianza Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Roma, 2022, p.36.

risulta facile prevedere che il carcere resterà ancora a lungo la precetto centrale dell'esecuzione della pena. Preso atto di ciò, si porrà la questione se e come rendere effettivamente possibile che le pene siano più umane. Sembra un paradosso, ma ci si muoverà tra inderogabili esigenze di certezza della pena e auspicati nuovi principi di umanizzazione della stessa.

Cercando di riavvolgere il gomitolo del ragionamento, si torni all' interrogativo: perché la pena oggi non rieduca? Soccorre a questa riflessione la filosofia di Foucault che, come si era accennato, non ha mai preso una posizione esplicita in favore dell'abolizione del sistema carcerario. Nei suoi studi, quando mette in luce che l'adozione della prigione deve fungere da pratica correttiva degli individui mediante il lavoro[149], vuole dire di più.

Nella conferenza del 1976 su Alternative alla prigione e successivamente nel corso di lezioni tenuto a Lovanio[150], nel 1981, Foucault pone al centro del suo discorso la questione della gestione differenziata degli atti illegali, che costituisce la base delle sue critiche nei confronti dello Stato penale. Il fulcro del pensiero foucaultiano con riguardo agli illegalismi, in quest'opera, è individuare se la prigione sia destinata a scomparire o se, al contrario, possa essere trasformata o rielaborata secondo nuovi aspetti filosofico-penali. Foucault, nella conferenza, affronta la questione cruciale di come la prigione persistita nel tempo come istituzione penale predominante, dalla sua istituzione alla fine della Rivoluzione francese e fino ai giorni nostri.

[149] Come risposta alle criticità legate alla dicotomia reinserimento-lavoro il Ministero della Giustizia in accordo con il CNEL e il DAP ha avviato Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo interistituzionale sottoscritto il 13 giugno 2023 dal Ministero della Giustizia e dal CNEL, è intendimento del CNEL pervenire alla istituzione di un "Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale", in breve denominato "Segretariato" avente la finalità di promuovere e favorire la cooperazione interistituzionale e settorializzata per facilitare il funzionamento del sistema di governance istituzionale e la necessaria, costante e reciproca interazione con le forze sociali, economiche e del lavoro per incrementare l'occupabilità dei detenuti e per tale via ridurre drasticamente la recidiva, https://www.cnel.it/RECIDIVA-ZERO, 16 aprile 2024.
[150] M. FOUCAULT, "confessione, liturgia della verità e macchine sanzionatorie", Torino, 2015.

Nonostante le numerose critiche ricevute sin dai primi anni dalla sua applicazione essa è condizione necessaria. Durante la conferenza di Montréal, Foucault contraddistingue e argomenta significativamente le forme alternative alla detenzione descrivendole come indicatori della diffusione di una patologia all'interno della comunità. L'obiettivo emerge chiaramente da una sua espressione: «c'è anche il rischio di difficoltà legate al dover imparare a muoversi per strada, la perdita dei punti di riferimento spazio-temporali, visto che molti detenuti, soprattutto quelli condannati a una pena lunga, chiedono in continuazione che giorno è. Il tutto è ampliato poi, dalla sensazione di essere inutili, di incarnare uno scarto della società e del disonore di avere la fedina penale sporca. L'ultimo rischio è quello che Vladimir Jankélévitch chiama annichilimento della futurizione e della sua dimensione di speranza»[151]. Secondo Foucault, le misure alternative alla detenzione servono a estendere le misure penali all'intera società, creando un sistema di sorveglianza pervasiva e di iper-sorveglianza. Questo approccio implica una sorta di permeazione punitiva della società, giustificata dalla necessità di combattere l'illegalità e prevenire l'anomia sociale. Si interroga se, anziché contrastare la criminalità, la prigione non tenda a mantenerla, mentre finge di neutralizzarla[152], perpetuando le illegalità che pretende di reprimere e cercando di eliminare i disordini sociali causati dai reati. Sebbene egli non si opponga in toto a qualsiasi forma di punizione, sottolinea la necessità di distinguere tra ciò che è giustificabile da ciò che non lo è. In questo contesto, la sua analisi si concentra sull'uso politico del crimine attraverso la nozione di illegalismo e sull'aspetto aleatorio del mantenimento dell'ordine e delle punizioni conseguenti. Nel testo francese di *Sorvegliare e*

[151] M. FAUCAULT, *Sorvegliare e Punire. Alternative alla prigione*, Vicenza, 2020, p. 69.
[152] M. FAUCAULT, *Sorvegliare e Punire. Alternative alla prigione*, Vicenza, 2020, p. 84 ss.

punire, che subisce un'alterazione nelle traduzioni che verranno fatte negli anni, distingue anche tra illegalismo e delinquenza, nonché tra illegalismo e illegalità, e si sofferma sul controllo eccessivo degli illegalismi sociali e su possibili modalità alternative alla prigione necessarie e non più rinviabili. È utile in questa sede precisare come il filosofo di Poitiers non si esprime mai, esplicitamente, a favore dell'abolizione della prigione ritenendola anzi strumento utile tanto alla società di cui è espressione quanto all'istituzione che la governa. Utile nella misura in cui è funzionale allo scopo. *Alternative alla prigione* si presenta come un'opportunità consegnata ai filosofi di oggi per esaminare il rapporto tra il progressismo penale e l'aumento delle misure restrittive extra murarie e del perché funzionino poco e male. Ecco che le letture foucaultiane sollecitano il Garante di una città tra le più difficili d'Italia, dove la pervasività della mafia, delle criminalità e delle strutture mafioidi imperversano, a porre delle riflessioni teorico - pratiche sulla pena, sulla sua utilità e sulla sua funzionalità. Si ritiene che ri-educare al vivere associato in un contesto che è per sua natura dissociato, scollato dalla conoscenza della realtà così come essa è, è già un'evidente contraddizione in termini. Risulta subito chiaro come l'obiettivo rieducativo all'interno del carcere sia oggi, e soprattutto così concepito, sarà difficilmente raggiungibile. Eppure, di migliori condizioni possibili in Italia potrebbero essercene potenzialmente infinite, considerate le infime condizioni che attualmente accomunano – seppur con qualche eccezione – tutte le carceri nazionali, non sarebbe difficile iniziare a migliore la qualità della vita delle persone che a vario titolo ruotano in questo mondo.

Il carcere benché necessario, al fine di non svilire la funzione di garanzia della sicurezza pubblica, è da considerarsi a queste condizioni, tra le istituzioni

totali[153] più nocive esistenti, poiché non sequestra solo la libertà dei suoi internati, ma anche il loro tempo, i loro bisogni, i loro affetti, di cui si fa portavoce solo dettando regole, legittime sì, ma contraddittorie anche nelle minime azioni del quotidiano: fumare una sigaretta, parlare con una persona, sgranchirsi le gambe. Si pensa anche agli agenti lasciati soli in sezioni di oltre cento detenuti ed esposti nelle ore di lavoro. In questo contesto totalizzante è palese come la contrapposizione dentro-fuori raggiunge il suo apice nella distanza sociale che emerge tra internati e gli affidanti.

La pena ancora oggi è una condanna della libertà anche in termini di lesione della dignità dell'operatore penitenziario, si pensi ad esempio ai poliziotti, all'amministrazione, agli esperti *ex* art. 80 ecc. Il dialogo ed il flusso delle comunicazioni e delle informazioni sono minimi, la mobilità esiste e non esiste, vi è un antagonismo istituzionale che spesso diventa ostilità o guerra aperta. Oggi è il regime di sopraffazione degli illegalismi dei detenuti che impongono le loro regole e stanno sovvertendo la sicurezza degli apparati dello Stato. Questo perché il personale è numericamente insufficiente, non adeguatamente aggiornato alle attuali esigenze pedagogiche dell'umanità reclusa, e non c'è niente di peggio che far eseguire ordini a chi non ha la formazione necessaria per gestirli. Ecco quindi aprirsi la via per l'imposizione obbligata di ogni cosa[154], ecco la prevaricazione bidirezionale che amplifica il divario tra i due ambienti relazionali: tra chi è libero ed esercita un potere, tra chi è recluso e dovrebbe subirlo e viceversa. Caino e Abele vivono un'inversione dei ruoli nell'odierno racconto del carcere. Dopo le rivolte, nel periodo pandemico, e dinnanzi alle quotidiane criticità penitenziarie si assiste e ultimamente anche troppo spesso, alla

[153] E. GOFFMAN, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Milano, 2010, p.112 ss.
[154] T. GRECO, La legge della fiducia alle radici del diritto, p. 9 ss.

prevaricazione da parte dei ristretti che si trasformano in autori di atti violenti contro lo Stato che a sua volta non potendo diffondere la speranza diventa vittima di sé stesso.

In questo amaro e tagliente contesto l'internato (oggi non solo) subisce un vero e proprio processo di disculturazione[155] cominciando a disconoscere tutto quello di cui aveva certezza. Goffman parlando di istituzioni totali si sofferma sulla dimensione del sé di chi le abita e le definisce "*il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato"*. Inizia una spoliazione di ruoli, e si mortifica l'identità dell'individuo fino a cancellarla. L'Io si disgrega, si imbarbariscono le sue condizioni e il vuoto di vivere diventa terreno fertile per una subcultura, dominata da una narrativa carceraria dove vi è un rovesciamento del tavolo dei valori [156]: la subcultura criminale e mafiosa. Va in scena una sorta di racconto darwiniano del più forte che prevarica sul debole e che nulla ha a che vedere con la società civile e con la filosofia della rieducazione.

In questo contesto di male e di cinismo quotidiano si acutizza la cosiddetta efficacia criminalizzante del carcere che ha un effetto persuasivo e dominante sugli individui più deboli, pervasivo nell'affascinare e diventare attrazione del potere più pericoloso. Tutto questo purtroppo accade proprio per il fatto che l'istituzione carceraria ha negli anni perso la sua funzione di istituzione normalizzante edificando importanti muri del nascondimento per celare le sue vulnerabilità, piuttosto che essere (ri)progettata come una *casa di vetro*[157]

[155] E. GOFFMAN, Asylum, 1961, p. 44 ss 67 ss.
[156] P. SEQUERI, *L'umano alla Prova,* op. cit., p. 30 ss.
[157] Relazione del Garante, 5 marzo 2021 sul sito ufficiale del comune di Reggio Calabria, viene utilizzato il concetto di carcere come "casa di vetro" di cui si dirà nel capitolo IV, p. 61.

socialmente funzionale, trasparente, equa, legale all'interno della quale si può agevolmente osservare e dalla quale si può vedere fuori. Essa è ancora oggi un luogo isolato che non permette il passaggio della luce poiché non è conveniente far vedere all'interno di quello spazio in cui si realizzano i peggiori istinti dell'animo umano. E si possono realizzare poiché un controllo effettivo ed efficace manca, e là dove c'è, risulta insufficiente se non addirittura finto. Ecco, quindi, che un professionale e sempre più qualificato controllo da parte del personale potrebbe essere un buon calcio di inizio per una partita tutta da giocare e tutta da vincere: quella della formazione penitenziaria per la ri-fondazione della pena a misura d'uomo[158].

Tutto prende spunto dal ripensamento della funzione della pena e dalla riflessione socio-antropologica dell'umano. Una strada iniziale percorribile potrebbe paventarsi nella scelta dell'offerta formativa che viene data all'interno delle strutture. Offerta caratterizzata dai valori più improntanti che abitano l'umanità e che fanno da contraltare alla disumanità. Quindi non più precetti, ma precetti solidali, che migliorino la comunicazione e relazionalità tra ristretti e agenti, tra detenuti ed equipe multidisciplinari. Un esempio nazionale positivo, fra i pochi esistenti potrebbe essere Bollate: la validità effettiva di un sistema più improntato alla formazione, sottolinea come il modello tradizionale (precetto/esecuzione) sia profondamente controproducente. Ritorna il testo del 1993 trascritto da Jean Paul Brodeur[159] dell'intervento di M. Foucault sulle alternative alla prigione e ci si continua a chiedere: la prigione è solo questione di controllo? Di esercizio del potere? Di certezza della pena? E se dietro l'analisi foucaultiana dell'epoca si celasse

[158] Si rinvia all'approfondimento del concetto di Welfare Penitenziario come casa di vetro nel capitolo II par. V.

[159] JEAN PAUL BRODEUR Criminologo e ricercatore, ha diretto il Centro internazionale di criminologia comparata dell'Università di Montreal dal 1988 al 1996 e dal 2004 al 2010, dove ha anche ricoperto il ruolo di professore ordinario nel Dipartimento di Criminologia.

la richiesta alla comunità scientifica, ancora oggi, di un ripensamento dell'umano? La conoscenza del male prima ancora che del bene ci potrebbe aiutare a operare il necessario bilanciamento giuridico per ottenere quella pacificazione di cui tutto il mondo e in particolare il carcere ha bisogno. Si pensa ad una nuova forma di giustizia riparativa che si preferirebbe definire giustizia (ri)educativa-umanistica[160].

Il capitolo successivo apre le porte a una riflessione che proprio a partire dalla giustizia più misurata[161] si interroga su una possibile via offerta dalla giustizia degli affetti e di quella cura per l'umano alla prova dei suoi stessi limiti offerta dalla teologia di Pierangelo Sequeri. Un umano alla prova che viene in questa sede vagliato tanto riflettendo sulla persona detenuta, quanto sulla società penitenziaria tutta.

[160] Si rinvia al III capitolo della presente ricerca, "La giustizia riparativa", p.
[161] M. FOUCAULT, "*Sorvegliare e punire*", op.cit., p. 84 ss.

Capitolo II

Sequeri e una logica riparativa affettiva

"Il popolo chiede giustizia e la giustizia ha bisogno di verità, di fiducia, di lealtà e di purezza di intenti".
Papa Francesco

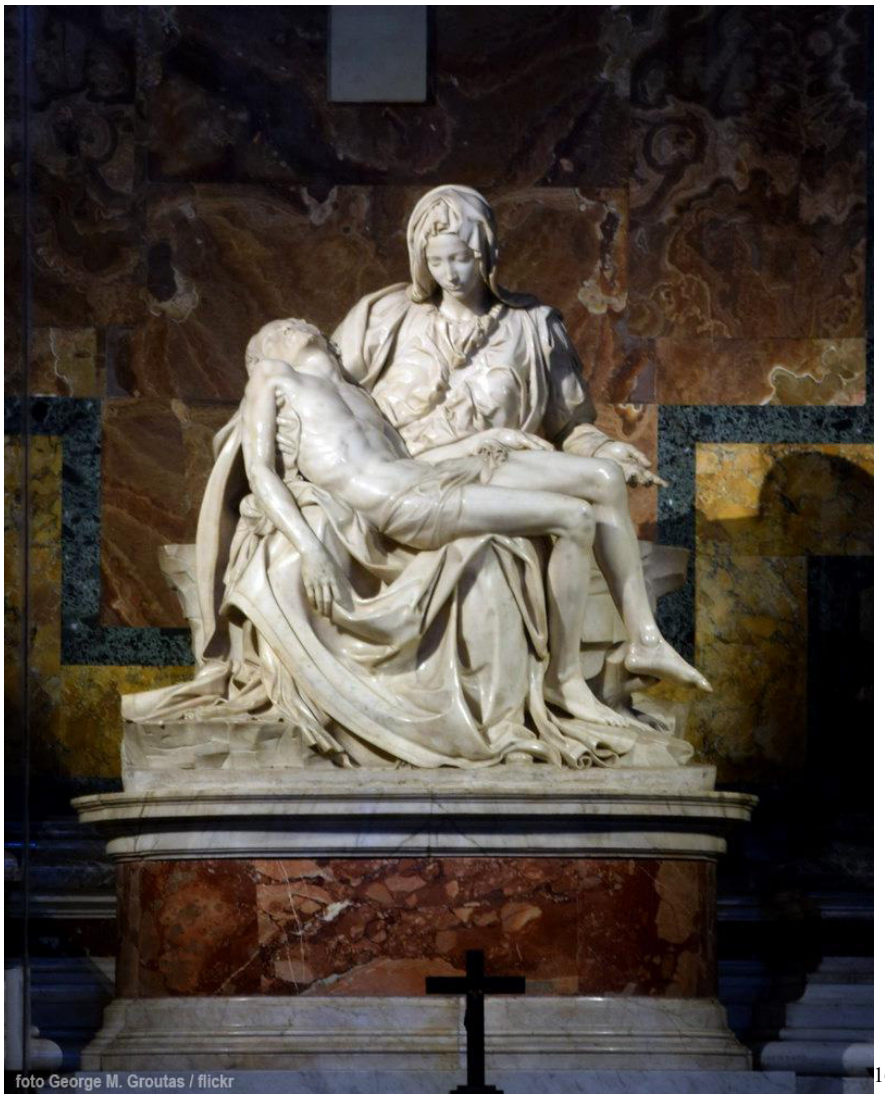

[162]

1. L'antropologia sequeriana e la giustizia degli affetti

A conclusione della trattazione iniziale che ha accompagnato la riflessione sulla filosofia della pena di foucaultiana impostazione, si proponeva una

[162] Pietà di Michelangelo, Roma, Basilica di San Pietro.

chiave di lettura fondata sulla giustizia degli affetti così come interpellata dal teologo P. Sequeri, al fine di riflettere, in chiave ermeneutica su quale sia oggi la struttura dell'umano in cui la pena svela i suoi effetti. La ricerca in questa fase vuole mettere alla prova due imprescindibili aspetti della giustizia: la moralità del fondamento e la svolta affettiva di ripensamento della giustizia per verificare se è possibile la realizzazione di una giustizia più umana, per l'umano. Si potrebbe pensare che quelle che seguiranno siano esclusivamente affermazioni teoretiche, ma questo pensiero viene subito smentito dalla metodologia utilizzata: uno studio giuridico-filosofico che indaga sulle dinamiche concrete del mondo carcere al fine di verificare se alla base di tutto vi sia la necessità di ripartire da una comune deontologia del fondamento.

Apparentemente distanti e sicuramente distinti nel pensiero, tanto M. Foucault nelle pagine precedenti, quanto P. Sequeri[163] in quelle che seguiranno, porteranno ad un cambio di passo che si ritiene oggi più che mai necessario nel settore penitenziario: superamento dell'umano alla prova dei suoi limiti, dei suoi affetti[164]. Sequeri non si occupa direttamente di sistema penitenziario né si ritrova in prima linea esposto sulla questione carcere o detenuti[165], anche se in alcuni suoi scritti ne rivolge l'attenzione tipica di chi

[163] P. SEQUERI Professore universitario, Teologo, filosofo e musicista. Psicoterapeuta, Vicepresidente della Fondazione Sequeri Esagramma, già Rettore della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e attualmente è preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. È inoltre membro della Commissione Teologica Internazionale. Direttore della Cattedra *Gaudium et Spes* presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, del quale è stato Preside dal 2016 al 2021. Nato a Milano il 26 dicembre 1944, è stato ordinato Sacerdote per l'Arcidiocesi di Milano il 28 giugno 1968. Ha compito studi musicali e di filosofia, ottenendo il dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 1972. È stato educatore e docente di filosofia e teologia nel Seminario Maggiore di Milano, dottore e musicologo della Biblioteca Ambrosiana, docente incaricato di estetica del sacro presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. Già Preside della Facoltà Teologia dell'Italia Settentrionale, a Milano, dove è stato Professore ordinario di Teologia Fondamentale.

[164] P. SEQUERI, *L'umano alla Prova,* Milano, 2002

[165] PIERANGELO SEQUERI nel 2015 in occasione del Giubileo delle carceri pubblica un articolo sull'Avvenire nel quale racconta egli stesso delle risonanze di umanità ristretta, svelatesi a lui in occasione di una concelebrazione della S. Messa dell'Immacolata nel carcere di Bollate: «Ho celebrato la Messa con i due cappellani, presenti donne e uomini, insieme con il personale di custodia, radunati nel salone-teatro. Non mancava niente, anzi c'era qualcosa in più. Il salone non è informe, come una qualunque palestra (ci sono chiese

indaga sull'umanità ferita e sulla dimensione della dignità umana[166]. Se ne fa carico però con la fondatrice[167] della Fondazione Sequeri Esagramma Onlus[168], con la quale elabora da anni progetti di ricerca e rieducazione

vere meno accoglienti). Una platea ad anfiteatro, suggestivamente sagomata con assi di legno, per gli uomini, e file ordinate di piccoli seggiolini, semplici e ben disposti davanti all'altare per le signore. Le molte porte attraverso le quali si arriva fin lì sono aperte con gentilezza, senza minimamente far pesare i giusti controlli. Sul fondale dietro l'altare, è sagomata con il polistirolo la sky-line di una città immaginaria: le finestre sono tutte in alto, vicino alla linea dei tetti, che guardano un cielo completamente bianco. A un lato dell'altare c'è un coro, ben diretto, che ha provato con cura ed esegue i canti in modo al tempo stesso molto composto e molto partecipe. Devono aver provato a lungo. L'orchestra è composta di due soli strumenti, una chitarra e i bonghi, che suonano in modo molto appropriato ed elegante. La Messa incomincia con un silenzio caldo e accogliente: è fatto di sguardi, soprattutto. Le letture sono pronunciate con dizione trasparente, e una sorta di partecipazione rispettosa e di affettuosa comunicazione, che mi rapiscono (e io ne ho sentite di letture, alla Messa). Nella meditazione dopo le letture, mi sono sentito di comunicare un pensiero sulla purezza del cuore e della vita…Esiste qualcosa di profondo, di puro, di inviolabile nel mistero del rapporto e della sua creatura – che ci riguarda tutti – che dobbiamo custodire a costo di qualsiasi sacrificio. Il libro della Genesi l'ha detto, Dio, anche dopo il peccato, disse che la donna e la sua creatura sarebbero sempre rimaste separate dalle forze del male. Dio mette una barriera di "ostilità" fra il serpente maligno e la generazione dell'essere umano. Se ci affidiamo a questa benedizione, possiamo trovare la forza di riscattarci da ogni altro male. Se rispettiamo questo mistero della nascita dell'essere umano, in tutti i modi, molto ci verrà perdonato. Di lì è passato, e continua a passare il Figlio di Dio. Grazie a questo mistero, non c'è nessun essere umano nel quale non si possa trovare qualcosa di buono, qualcosa di puro, qualcosa di inviolabile, che possa essere tirato fuori con amore e restituito alla vita. A Giuseppe, l'uomo "giusto" al quale fu affidata la Madre del Signore, fu indicata questa via. La sorpresa di un figlio inatteso fu certamente una prova forte, nella sua vita. Egli fu giusto, perché intuì che ci doveva essere qualcosa di profondo, di puro, inviolabile – un mistero di Dio – in quella donna. E non si sbagliò. Se seguiamo la stessa strada, se ci aiutiamo l'un l'altro a cercarla e a percorrerla, la benedizione segreta che sta nel fondo del cuore di ogni uomo e di ogni donna ci riaprirà la vita. Pensiamo a questo, d'ora in avanti quando apriamo le porte della nostra città, della nostra casa, e persino della nostra cella. Prima della preghiera finale, la figlia di un agente, con la sua famiglia, è venuta all'altare per ringraziare della raccolta di fondi destinata a bambini malati di leucemia. Era commossa, perché i detenuti avevano partecipato, sfidando i pregiudizi e non senza sacrificio. Infine, la benedizione, un augurio, un ringraziamento, un saluto. Tutto quello che ci deve essere, in una Messa cattolica, c'era. E anche qualcosa di più. È vero, dalla porta di una cella può uscire una benedizione che non pensavi nemmeno di avere. Ne sono sicuro, l'ho vista arrivare», cit., Milano, 2015, www.avvenire.it/Sequeri/giubileocarceri.

[166] A. RACCA, *Dignità e umanità condivisa: prospettive a confronto,* «la questione virgola in fin dei conti virgola non è altro che la ripresentazione in termini della problematicità filosofica dello statuto della soggettività e della conoscenza. Tale nesso assume rilevanza virgola la luce di una speculazione filosofico giuridica virgola quando questo umano con che, come abbiamo visto, contiene in sé anche un elemento non disponibile e non condivisibile virgola la particolarità di ogni esistenza virgola viene posto come riferimento soggettivo del diritto tale per cui acquista una precisa funzione normativa: preservare l'originalità umana da qualsiasi violazione, strumentalizzazione deprivazione della sua condizione originaria», in Riv. "Teoria e critica della regolazione sociale", p.102.

[167] L. SBATTELLA, bioingegnere, psicologo clinico, psicoterapeuta e musicista. Professore associato di Analisi computazionale del linguaggio, della voce e dell'interazione al Politecnico di Milano e professore invitato di Psicologia della musica all'Università Lille 3 Charles De Gaulle di Lille, Francia. Delegato del Rettore del Politecnico di Milano per le situazioni di disabilità nell'ateneo. Membro del Comitato di Programma e responsabile del Settore Educazione del G3ict (*the Global Initiative for Inclusive ICTs: a Flagship Advocacy Initiative of the United Nations Global Alliance for ICT and Development*). Fondatore e direttore scientifico di Esagramma.

[168] Fondazione Sequeri Esagramma Onlus è una realtà milanese che da oltre 30 anni offre percorsi riabilitativi, terapeutici e artistici mirati all'inclusione, alla crescita personale, alla

musicale anche in ambito penitenziario tanto in Italia quanto in Francia. Programma di ricerca, questo, che possiamo recepire dal punto di vista filosofico-giuridico, in direzione della costituzione di un'antropologia che apra le porte ad un ripensamento della dignità umana per un nuovo umanesimo giuridico.[169] Analisi antropologica che si riflette nella dimensione dell'umanità condivisa.[170] Un'antropologia troppo spesso slegata dalle dimensioni giuridico-filosofiche e che in Sequeri trova il coraggio dell'oltre, indispensabile per la costruzione di una base solida di un nuovo umanesimo giuridico cui la giustizia deve tendere. Tutto questo implica, ai tempi del nichilismo giuridico in cui siamo approdati e del populismo penale che insidiano la pacificazione sociale di cui abbiamo bisogno, che è imprescindibile avere il coraggio di guardarsi negli occhi per rileggere un'affettività dell'umano che attualmente si configura, nella "metamorfosi della libertà dei moderni, come costellazione narcisistica dell'auto-realizzazione"[171]. Quindi quando il tema dell'auto-realizzazione affonda le sue radici, secondo Sequeri, nell'immanentizzazione del "seme evangelico"[172], offre ispirazione globale. Nel radicamento nell'agape divina germogliano quelle conquiste irrinunciabili quali: la dignità della persona umana, l'Io che si verifica nella debolezza dell'altro, tutte legittime e irrinunciabili conquiste della civiltà europea in termini di "dignità della persona, principio dell'auto-determinazione, diritto al riconoscimento,

cura, alla riscoperta della bellezza in tutte le sue forme. Fondata da Pierangelo Sequeri e Licia Sbattella che verso la metà degli anni '70 hanno iniziato a riflettere sul tema della disabilità e sul fatto che non si poteva e non ci si voleva rassegnare a che qualcuno fosse considerato *piccolo* per sempre. La musica e l'orchestra apparvero subito come occasioni per una crescita feconda e insostituibile per ogni essere umano. Esagramma offre percorsi che permettono a ognuno di scoprire risorse inedite e inespresse, di valorizzarle nella propria esistenza. Proprio come un musicista che compone poco alla volta una melodia la intreccia con quella di altri e dà vita a una meravigliosa armonia.

[169] P. HERITIER, *Affectio iuris: dalla "svolta linguistica" alla "svolta affettiva?",* in Riv. "Teoria e critica della regolazione sociale", 2014 p.38. http://mimesisedizioni.it/journals

[170] *Ibidem.*

[171] P. SEQUERI, *La cruna dell'ego*, Vita e Pensiero, Milano, 2017, p.13.

[172] *Ibidem.*

ricerca dell'identità"[173]. Questo il tema dell'amore, della giustizia degli affetti che torna a legarli a una teologia che comunica con l'antropologia. Una teologia quella di Sequeri in dialogo per il prossimo, non una catechesi che racconta a sé stessa ciò che una fetta di uditorio è abituata a sentirsi dire. Una teologia in cammino con la filosofia[174] che con audacia vuole realizzare un discorso intorno all'umano che abbia il coraggio di parlare, di e con verità, per fondare una nuova giustizia. Tutto questo ha un problema evidente: l'incapacità di arrendersi di questo super-uomo moderno "perché è un mito e i miti non cedono senza lottare fino all'ultimo".[175] Si tratta, allora, di comprendere se sia il caso di riabilitare il mistero di Dio, che ama il prossimo suo, la *causa sui,* come sé stesso, riabilitando così quella moralità del fondamento che, dopo la Bibbia, non è stata più coraggiosamente sfidata. "Il cattolicesimo rimane certamente ancora il pensiero unico, all'interno della storia e anche dell'attualità religiosa, nella sua determinazione a voler coltivare la necessità dell'esercizio critico e costruttivo dell'intelligenza umana nell'orizzonte della fede. La sollecitazione cristiana a dedicarsi con assoluta serietà alla pratica della filosofia rappresenta l'evidenza emblematica di questa convinzione"[176]. La verità del fondamento che illumina l'ordine del senso, in questa sede, si propone come giustizia nell'ordine degli affetti, in cui il senso è istituito all'altezza della sua verità, per usare un'espressione sequeriana. Per meno di questo si è in presenza di mera volontà di conoscenza e non del *logos* del sapere che è attuazione del senso, volontà di conoscenza, superamento della razionalità ossia: ordine degli affetti che corrisponde alla giustizia dell'affezione.

[173] *Ibidem.*
[174] P. SEQUERI, *Deontologia del Fondamento, Torino*, 2020, p.2.
[175] P. SEQUERI, *Lo sguardo oltre la mascherina*, Milano, 2020, p.9.
[176] P. SEQUERI, *Metafisica e ordine del senso*, in "Teoria e Tecnica della Regolazione Sociale", op. cit, Mon., n. 7, 2013.

Il tema della giustizia degli affetti e quello della privazione della libertà sono entrati in crisi simultaneamente, basti pensare al drammatico quanto attuale tempo della pandemia da Covid 19, offrendo la possibilità di una rilettura dell'umano[177]. Un racconto svelato da Sequeri nel quale con parole potenti e pensieri originali ci viene indicata la via: soffermarci sullo sguardo, proporre una prassi comportamentale della misericordia, orientata teologicamente alla formazione della coscienza morale quale luogo della dignità umana e dell'identità relazionale della persona. L'orizzonte di senso è la misericordia biblica che guarisce a poco a poco la dignità ferita dal male commesso e riabilita al bene, proprio attraverso un accompagnamento attento al recupero integrale della persona. La prospettiva teologica della rieducazione e del recupero esigerà poi una più cosciente ed efficace corresponsabilità coesistenziale: giuridica, filosofica, teologica, sociale, politica e istituzionale. Una base comune da cui partire c'è: gli occhi[178]. Esite una politica degli sguardi su cui fondare le premesse rieducative. Lo sguardo che riabilita l'anima tanto quella del sofferente quanto quella di chi se ne prende cura.[179] Uno sguardo che restituisce con tenacia all'amore compassionevole, alla misericordia del Dio (il Cristo nella sua identità umana, l'Io, l'altro, l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza). La potenza di uno sguardo giusto (secondo giustizia) che ama senza giudicare, che accoglie e ospita la fragilità umana reclusa senza alterarne l'identità. Il Dio di cui parla Sequeri non è

[177] P. SEQUERI, *Lo sguardo oltre la mascherina*, Milano, 2020, p. 39

[178] P. SEQUERI, in *Lo sguardo oltre la mascherina* descrive come gli occhi ci vengono in soccorso attraverso la narrazione che egli stesso fa, partendo dalla politica degli sguardi in uno dei momenti più critici della storia dell'umanità che ci ha trovato tutti impreparati soprattutto nel momento privativo della libertà personale. Significative sono le espressioni che usa per descrivere l'importanza degli occhi nella relazione dell'umano: «la prima mossa, a presidio di una comune umanità felicemente ritrovata, sarà perciò questa. Alleniamoci fin d'ora a guardarci tutti virgola di nuovo, con occhi che comunicano umanità vulnerabile e prossimità disponibile, al di sopra delle mascherine: anche se non ci siamo mai conosciuti, anche se ci sfioriamo a debita distanza punto era tanto che non lo facevamo», Milano, 2020, p.43.

[179] P. SEQUERI, *Lo sguardo oltre la mascherina*, Milano, 2020, p.41.

relegato alla dimensione catechetica, è la prossimità di un Dio che si riconosce nel Figlio, nella sua dimensione umana di cui l'uomo stesso è origine e fine di tutte le cose. Un corpo che parla del legame indissolubile del Figlio con l'umanità. Ma questo legame, questa direzione di Dio verso chi si proietta? Come afferma Sequeri, Dio non sceglie certo stinchi di Santo o super uomini. Ed allora è proprio rispetto allo scarto della società che si verifica l'appello di tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare segni efficaci dell'amore del Padre.

Il fatto nuovo è proprio questo, siamo figli di una civiltà umana incapace di elevarci al sentimento della misericordia. Nei normali processi di socializzazione, l'aspetto della misericordia non rientra più tra le virtù civili necessarie a rendere il diritto carne viva, non è più l'obiettivo di formazione umana né una qualità fondamentale per la ri-costruzione di legami sociali; ed è proprio qui che Sequeri fa appello, non parla di misericordia divina, ma la compara alla *pietas* umana degli antichi, in nome della più degna solidarietà civile[180]. Questa *pietas* dell'agire che tiene in piedi la società e che la libera dall'incantamento dell'umano (Narciso) ormai assopito nell'autoreferenzialità del nulla che porta alla deriva della società attuale e al crollo di quella futura. Da qui la condivisibile esortazione del teologo milanese di non voltarsi dall'altra parte "o facciamo qualcosa adesso o non potremo più per i prossimi cinquant'anni" [181].

Questa antropologia è il lato fascinoso dell'antinomia della verità e della giustizia: da un lato la verità non ospita la mera giustizia dell'essere, ma se ne fa carico in relazione all'apparire in cui viviamo e di cui ormai siamo assuefatti; dall'altro la giustizia, o meglio la ricerca di una dimensione

[180] P. SEQUERI, *Lo sguardo oltre la mascherina*, op. cit., p. 70.
[181] P. SEQUERI, *Deontologia del Fondamento,* op. cit., p. 5.

veritativa dell'apparire, senza la quale non può essere seriamente affrontato il tema dell'alterità, del prendersi cura e del *per chi sono io* che prima ancora di essere restitutivo per l'altro è salvifico per noi stessi.

In questi anni, la ricerca si è retta su questa politica sequeriana degli sguardi, convenendo con la sollecitazione che solo nella predisposizione del *per chi*, l'umana società e la competente istituzione, potranno provare a fornire una nuova lettura della dimensione penitenziaria, cercando di creare un varco per l'uscita dalla crisi più drammatica degli ultimi anni.

Ecco il punto di contatto e anche di frizione tra il teologo milanese e il filosofo di Poitiers. Di contatto: lo sguardo attento all'umano, la sua emancipazione, le sue derive; di frizione che, mentre in Foucault si ha l'osservatore attento ai mutamenti della società anche penitenziaria, in Sequeri giunge impetuoso, alla sensibilità dei più audaci, la possibilità nel *qui ed ora* di agire per la realizzazione di un regno veramente umano. Se si vuole superare il collasso sociale, anche penitenziario, è sul sesto rigo in esagramma[182] che si deve comporre una nuova musica per il diritto, o per usare un tema più caro a Sequeri e a questa ricerca, per la giustizia.

Una giustizia che si riabilita nella comune dialettica dell'*Amor fidei*[183] attraverso il linguaggio di osservazione, ascolto, connessione che mette in

[182] ESAGRAMMA, Il sesto rigo è l'oltre della vita a cui siamo chiamati. "Bisogna sentirli e bisogna vederli. Solo così quel sesto rigo che eccede il pentagramma si capisce fino in fondo. Un'eccentricità che marca una differenza, che si spinge un po' oltre quel che è considerato equilibrato, moderato, ammissibile. Ammissibili in un'orchestra che si limiti alle righe canoniche del pentagramma, questi orchestrali non lo sarebbero mai: almeno metà di loro non sa leggere una nota. Non praticano il solfeggio, non si piegano al rigore del metronomo. Eppure, suonano, eccome se suonano: trovando in quel sesto rigo uno spazio di libertà e di relazione", https://www.avvenire.it/agora, in "*Noi genitori"*, 2009.

[183] Papa Francesco, Enciclica Lumen Fidei, Nel suo ultimo capitolo, la Lumen fidei spiega il legame tra il credere e il costruire il bene comune: la fede, che nasce dall'amore di Dio, rende saldi i vincoli tra gli uomini e si pone al servizio della giustizia, del diritto, della pace. Essa non allontana dal mondo, scrive il Papa, anzi: se la togliamo dalle nostre città, perdiamo la fiducia tra noi e restiamo uniti solo per paura o per interesse. Sono tanti, invece, gli ambiti illuminati dalla fede: la famiglia fondata sul matrimonio, inteso come unione stabile tra uomo e donna; il mondo dei giovani che desiderano" una vita grande" e ai quali "l'incontro con Cristo dona una speranza solida che non delude". "La fede non è un rifugio per gente senza coraggio - afferma il Pontefice - ma la dilatazione della vita" e in quest'ambito le GMG

relazione comunità, uomini e donne, ciascuno definito nelle proprie differenze, ma tutti disposti a un nuovo umano che è comune in pensieri, parole, opere e senza omissioni.

Sequeri suggerisce di "frequentare più seriamente il profondo nesso che esiste fra la qualità della cura per l'umano ferito e la cura della qualità umana nel corpo sociale, questi non potrà fare che bene finché c'è tempo"*[184]*.

Ne deriva che l'antropologia identitaria sequeriana potrebbe suonare una nuova sinfonia all'interno del mondo ristretto, che sulla riga dell'oltre in esagramma, compone un lavoro dell'umano in costante impegno con sé stesso, con l'altro e per l'altro al fine di riscattarsi[185]. Richiamando il teologo milanese, si potrebbe dire di essere dinnanzi alla c.d. coesistenzialità, che nel caso di specie andrebbe a realizzare quello stato di benessere sociale, dentro e fuori le mura, che guardi alla giustizia come sensibilità per il giusto,[186] del e per come deve essere l'essere, per essere come deve. Questo perché per riconoscere che la giustizia è un atto dell'affezione bisogna essere disposti a coltivare la relazionalità come forma dell'affezione, e non a caso, in questo contesto, Sequeri richiama il concetto di affezione attraverso la prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi[187] citando l'inno alla carità. Ritorna il concetto di *logos* che si dischiude alla misericordia di Dio che è *agape[188]*. Quell'amore capace di far sì che l'uomo giunga all'impegno concreto con e per l'altro riscoprendosi, seppur nelle difficoltà, autenticamente più felice.

permettono ai giovani di mostrare la gioia della fede e l'impegno a viverla in modo saldo e generoso, SCV, 2013.

[184] P. SEQUERI, "*L'umano alla prova. Soggetto, identità, limite",* Milano, 2002, P. 153.

[185] P. SEQUERI*, La cruna dell'ego, Milano*, 2017, p. 40

[186] P. SEQUERI, *Deontologia del fondamento*, Torino, 2020, p. 41

[187] P. SEQUERI, *deontologia del fondamento*, Torino, 2020, p. 43

[188] P. SEQUERI, *deontologia del fondamento*, Torino, 2020, p. 44 ss.

2. *Il ripensamento della 'causa sui' nel trattamento penitenziario*

Affrontato nel paragrafo precedente il tema dello sguardo come attività dell'umano e di attenzione al mondo della giustizia degli affetti in ambito penitenziario, si può a questo punto avviare una seconda riflessione che è quella afferente al tema del ruolo della *causa sui* nel trattamento penitenziario. Tale concetto non è mai esplicito del mondo giuridico, ma appartiene certamente alla riflessione sequeriana quando si affronta il tema della giustizia. Volendo utilizzare il *political correct* nell'affrontare le sfide cruciali dei nostri tempi ed essere capaci di leggere la realtà penitenziaria è sul lessico affettivo che bisognerà soffermarsi. L'ontologia contemporanea continua a muoversi nel paradigma dell'anaffettivo ragionando in termini di *io-tu*, di rispecchiamento dell'io nell'altro. Ma cosa implica l'attività di rispecchiamento di cui Sequeri parla? Essa è la relazionalità ermeneutica avente uno sfondo filosofico e teologico di un'antropologia che Sequeri chiama comprendente e non solo descrittiva. Non è altro che il concetto di alterità e l'icona di questa alterità è la *causa sui*. Concetto quest'ultimo che, nella concezione cristologica dell'umano, riesce a mettersi in relazione co-esistenziale con le altre scienze e vede nell'implosione dell'autoreferenzialità lo scopo dell'uomo/narciso di liberare sé stesso per il raggiungimento del fine reale della giustizia: la giustizia degli affetti, non la giustizia distributiva. In questa antropologia degli affetti, posta alla base di un ripensamento della funzione della pena, si inserisce il secondo punto di analisi per sciogliere la questione del per chi sono io: il tema dell'ascolto. L'ascolto di coloro che vivono nel tempo della pena (soggetto libero, agenti, amministrazione) e il tempo della pena (detenuti) sembra un punto interessante per comprendere la difficile dimensione umana degli uomini segnati da una condanna, degli uomini che si occupano della restituzione della speranza e degli uomini che

fanno parte delle istituzioni. Si comprende bene come il concetto di vitalità del tempo della pena entro le mura sia coincidente con la conformazione della *causa sui* di cui però è avvertita l'angoscia esistenziale. Sequeri, rispondendo ad una domanda ben precisa, che anche l'uomo moderno deve porsi, offre la possibilità alla modernità penitenziaria di uscire dal torpore narcisistico del suo quotidiano chiedendosi: *per chi sono io*?

La modernità di certo non ha insegnato agli esseri umani a porsi domande di senso, ma li ha inebriati con spot ingannevoli secondo cui il raggiungimento dei propri scopi, per i propri fini, fosse l'unico oggetto di passione e soddisfazione. Niente di più sbagliato perché ciò ha portato l'uomo e l'intera umanità alla deriva. Lo snodo antropologico in cui si può rivelare l'umana giustizia degli affetti, il tema sanante per questo necessario scuotimento delle coscienze sembra essere appunto quello della misericordia[189]. Un'argomentazione che potrebbe fungere da ago della bilancia per una giustizia penale ormai instabile.

Basterebbe volgere lo sguardo ai dati del mondo carcerario per rendersi ancora una volta conto che si è davanti al collasso dell'intero sistema e quindi alla vanificazione dello scopo rieducativo che sta a fondamento del trattamento. La ricerca per il senso della causa sui, in questo ambito, ha preso l'avvio proprio dall'approfondimento biblico-teologico offerto dal senso cristologico-antropologico della misericordia. Concetto di misericordia interconnesso al tema della giustizia che volge lo sguardo alla persona, alla sua umanità, alla sua identità. Ed è qui che l'identità del Dio di cui Sequeri parla, incarnato nel volto di Gesù (figlio e uomo), sfida l'agire della misericordia che si è sfilacciata nella modernità dei tempi a causa

[189] P. SEQUERI, *Deontologia del fondamento*, Torino, 2020, p. 44 ss.

dell'indebolimento del patto fiduciario tra gli uomini. Una competitiva corsa ad ostacoli per il raggiungimento di meri obiettivi personali, tanto nella sfera privata quanto in quella istituzionale, ha portato l'umano a una cronica insoddisfazione. Da qui lo sfaldamento dell'umana società.

In questo affievolimento dell'umano che va rieducato, alla *causa sui*, si inserisce il tema della funzione della pena e di quanto, fuori da questa logica degli affetti, sia difficile ripensare a un reale recupero del soggetto recluso. Urge costruire una relazione sana, umanizzante, tanto con e per la persona detenuta, quanto con e per il bene della società. Si assiste così alla modalità in cui il senso che la pena, che deve tendere alla finalità rieducativa, viene colpito da una serie di fattori che ne rendono difficile l'attuazione, mancando pertanto di rispetto alla dignità dell'uomo.

La Dignità intesa come valore etico-morale da salvaguardare sempre, anche quando si è commesso un reato. Una virtù da tutelare perché è opportuno ricordare che la dignità umana è una vocazione intima della persona che diventa, nel caso di privazione della libertà personale, uno strappo alla moralità della stessa, tanto da farla sentire soggetto indegno. Una dimensione, questa della dignità che si intreccerà idealmente alla cristologia a cui si faceva cenno nelle pagine precedenti, quale elemento permanente dell'essere, poiché essa è l'immagine stessa di D-Io. Il male compiuto non può pertanto sminuire il riconoscimento della dignità personale in quanto quell'uomo non può essere condannato per sempre a una vita priva di senso.

È Natoli a dirci che anche quando un uomo sbaglia, quell'uomo non cessa di essere uomo ed il sistema penale odierno deve tendere a tutelare quell'umanità. L'uomo non può e non deve mai essere privato di essa perché la dignità è l'unica condizione che permette all'essere di ristabilire l'identità sospesa. Leggendo il testo dell'art. 1 O.P. di ispirazione costituzionale e

d'impronta umanista, a corredo di questa dimensione filosofica, si avverte come il legislatore dell'epoca abbia già allora voluto imprimere alla riforma uno spirito rieducativo – umanizzante come atto di cura. Tale concetto è qui inteso nella logica del limite e del dispendio, cioè del quanto si è disposti a perdere, nell'ordine dell'esistenza, per essere ciò che Sequeri chiama i sopravvissuti del sublime[190]. Una cura della frattura, creatasi a seguito di un danno, tra il soggetto autore di reato e la società civile, tra il reo e l'Istituzione. Una istituzione che uscendo dall'incantamento narcisistico deve tornare a diffondere la speranza[191] e non incatenare meramente quell'uomo[192].

Il diffondere la speranza, come attuazione della giustizia. A tal riguardo il teologo con coraggio offre agli addetti ai lavori (filosofi, giuristi, teologi, antropologi, sociologi) vertigini interpretative aprendo squarci nel tradizionale flusso argomentativo intorno alla giustizia[193]. Sequeri propone e prova ad introdurre nell'ambito del pensiero giuridico moderno un'autentica svolta estetico-affettiva di matrice giusfilosofica, come segno, non tanto di mera svolta culturale, ma di rinascita della società e del concetto di legame sociale (Io-tu e il mondo)[194]. Si potrebbe pensare che questa auspicata svolta tratti solo di questioni che potrebbero interessare unicamente il mondo cattolico e invece è un modo per denunciare i pregiudizi e le miopie del discorso intorno alla teologia, alla filosofia e al diritto. In un gioco linguistico, basterebbe sostituire la parola teologia con la parola diritto[195] per trovarsi

[190] P. SEQUERI, Deontologia del fondamento, Torino, 2020, p. 61 ss.
[191] Il motto del corpo della Polizia Penitenziaria è: "*Despondere Spem et Munus Nostrum*", diffondere la speranza pur nella condizione privativa della libertà e nelle esigenze securitarie di garantire la certezza della pena, coniato nel
[192] Foucault, *Sorvegliare e Punire*, op. cit., p.5
[193] P. HERITIER, *Affectio iuris: dalla "svolta linguistica" alla "svolta affettiva?",* in Riv. "Teoria e critica della regolazione sociale", 2014, p.37 http://mimesisedizioni.it/journals
[194] P. SEQUERI, La cruna dell'ego, Milano, 2017, p.19.
[195] C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Ius Pubblicum Europeo*, Milano, 1991, 141 cfr in P. HERITIER, *Affectio iuris: dalla "svolta linguistica" alla "svolta affettiva?",* in Riv. "Teoria e critica della regolazione sociale", 2014 p.46.

dinnanzi al problema centrale che attanaglia il rapporto tra filosofia e diritto. La validazione del diritto che non deve essere obbedito in quanto costrutto avente forza coercitiva[196], ma validato in quanto riconosciuto perché creduto. E allora, non è più tanto e solo un problema di collegare la filosofia alla teologia, e questa al diritto, quanto di discutere in termini di interpretazione[197] perché le strutture del diritto collassano quando si smette di vivificarle. «*Non si tratta di osservare il diritto vivente e tramite la sua vitalità giustificarne le ragioni… si tratta, invece, con approccio ermeneutico, di comprendere il fenomeno giuridico e dunque di qualificarlo nel senso di arrivare a comprendere le sue ragioni e la sua struttura*»[198]. Riflettendo in termini di strutture del diritto, imbrigliando l'argomentazione nello specifico settore penitenziario, sovviene la riflessione di Cananzi che, richiamando Ricoeur[199], ribadisce che una teoria dell'interpretazione può essere ricostruita a partire dalla struttura della norma giuridica e dal mondo del testo. Tutto questo è mancato alla funzione della pena e all'esecuzione. Per qualificare questo pensiero con l'approccio di Cananzi, si può sostenere che alla norma penale dell'esecuzione sia mancato in questi anni la considerazione tanto di "forma formata" quanto di forma formante. Eppure, lo spiega chiaramente *Formatività e norma* nel passaggio in cui si considera la norma come un'opera d'arte aperta all'interpretazione[200].

Si potrebbe ipotizzare che una narrazione giuridica dell'umano, dove mettere in relazione verità e giustizia, sia ancora possibile avviarla partendo da un approccio estetico ermeneutico, che decostruendo le strutture teologali nella

[196] T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, 2021, p.29.
[197] D. CANANZI, *Formatività e norma*, Torino, 2018, p. 20 ss.
[198] *Ivi,* Cfr. p.21.
[199] Cfr. p.21.
[200] D. CANANZI, *Formatività e norma*, Torino, 2018, p. 33 ss.

loro impostazione laica, ricostruisca una giustizia dell'affezione che presiede l'origine delle cose[201].

In questo scenario si fa sempre più evidente la dannazione della modernità, ma una via d'uscita c'è ed è il bilanciamento del diritto tra obbligo morale (doveri) e legame sociale. In questa dimensione si dischiude il legame tra il vincolo del giusto e la libertà della persona che ora coesistono. È questa la dimensione reale nella quale convivono e si collocano in due momenti distinti la teologia e il diritto, l'interesse normativo e il principio di prossimità. Questo ci riporta tanto all'antropologia di cui si è parlato nelle pagine precedenti, quanto a soffermarci *hic et nunc* in quella cosiddetta circolarità degli affetti che Sequeri chiama pro-affezione[202]. È questo il tema antropologico del dono che fonda l'agire della *causa sui* qualificato come donazione. Tutto questo ci riguarda da vicino perché la prossimità non si dirige verso ciò che è già sanato, ma verso ciò che deve essere restituito a sé stesso, che necessita di cura (gli ultimi). Farsi carico dell'Altro è la dimensione del *logos* in cui si svela l'atto più alto della carità cristiana che si perfeziona in azioni di misericordia che è *agape*, che è relazionalità che si vivifica nel diritto.

Il tema penitenziario più urgente, da riqualificare alla *causa sui* in una logica foucaultiana della normalizzazione delle istituzioni, del potere e della pacificazione del mondo carcere, è quanto *agape* si avrà il coraggio di investire[203]. In tal senso, la lettura che Sequeri offre di Foucault si dipana in due tesi: la prima è che il potere è normalizzazione perché è al limite con la violenza, con il dominio e con l'assoggettamento. Pertanto, il mostro da

[201] P. SEQUERI, *Il sensibile e l'inatteso. Lezioni di estetica teologica*, Brescia, 2016 p. 132 ss.
[202] P. SEQUERI, *L'umano alla prova*, op.cit. p.154 ss.
[203] P. Sequeri riprendendo l'argomentazione filosofica foucaultiana intorno alle istituzioni, condivide come queste non siano espressione della mera imposizione del potere, piuttosto della possibilità normalizzante insita nel potere stesso. Lì è il luogo del risentimento che genera l'intuizione del riconoscimento della dignità.

combattere rimane la burocrazia. La seconda, più interessante della prima, afferisce che i dispositivi dell'assoggettamento sono gli stessi della soggettività. Questa è una provocazione offerta al giurista per non indurlo nell'errore, rappresentato dalla tendente prevaricazione, insita nella natura umana, di interpretare la forza non come valorizzazione di sé ma come responsabilità per l'altro[204].

3. Vuoto di Autorità: la giustizia degli affetti è la cura che restituisce senso alla rieducazione o.p.

Si è constatato quanto sia complesso considerare il concetto di dignità come fondamento del diritto nell'ambito del dibattito giuridico attuale. A questo diritto che spetta di stabilire le categorie antropologiche fondamentali nella società bisogna raccontare che lo stesso non può intendersi come separato dal mondo del reale. C'è da dire che la società di oggi ha esigenza di una teoria della dignità non di una teoria dell'interpretazione del concetto di dignità, ma di una vera filosofia del diritto come solo l'antropologia è in grado di riconoscere. Heritier, in "Estetica giuridica del dono e dello scambio" offre una riflessione su come il concetto di dignità solo apparentemente parla dell'uomo, e aggiunge che è opportuno individuarne, già in essa stessa una dimensione normativa in cui l'uomo è un concetto simbolico, dogmatico. A ben vedere, il testo appena citato, offre la possibilità di una rilettura giuridica del concetto di dignità umana e di come questo sia stato neutralizzato dall'epocale crisi che il pianeta carcere sta vivendo. Ma c'è di più, il concetto di dignità umana nell'impostazione filosofica qui fornita, collegato al tema dell'esecuzione penale, pone un'ulteriore riflessione sull' inalienabilità,

[204] P. SEQUERI, *Deontologia del Fondamento*, Torino, 2020, op. cit. p.23 ss.

evidenziando come la dignità divenga un concetto rilevante in ambito giuridico.[205] Il tema filosofico giuridico della dignità così come rappresentato, si pone al centro del dibattito sulla garanzia della dignità in termini di tutele nei confronti della persona. È un concetto che torna ciclicamente nella storia della filosofia penale in particolare nel campo dell'esecuzione. A tal riguardo, viene alla mente il famoso discorso pronunciato oltre cento anni fa da Filippo Turati[206] dinnanzi al Parlamento sulla condizione delle carceri *"L'attuale regolamento – diceva Turati pronunciando quella sua drammatica requisitoria – si fonda essenzialmente su due concetti antitetici: da un lato l'intenzione di atterrire e deprimere il condannato, di fargli sentire la potenza enorme dello Stato; questo è il lato innegabilmente feroce del Regolamento; ma di contro a questo, che è il lato in ombra… vi è nel Regolamento tutta una serie di precetti intesi poi a confortare il condannato, ad elevarlo … senonché, come è molto più facile rinchiudere un condannato, spaventarlo, brutalizzarlo, che non educarlo e farne un uomo nuovo; come la ferocia non richiede né intelligenza, né fatica, né mezzi pecuniari, è avvenuto che tutta la parte brutale, quella in cui sopravvive lo spirito della vendetta sociale contro il disgraziato che è nelle carceri, è larghissimamente applicata; tutta la parte, invece, che rispecchia il dovere dello Stato a provvedere alla redenzione del colpevole, è rimasta lettera morta"*. Era il 18 marzo 1902 e il Governo di allora veniva accusato di ignavia nei confronti della situazione che

[205] P. HERITIER, "*La dignità disabile, estetica giuridica del dono e dello scambio*", Bologna, 2014, p.72-73.

[206] Politico italiano, avvocato e giornalista Filippo Turati studio e dibatté molto sui temi della libertà e dei diritti sociali. (Canzo 1857 - Parigi 1932). Di formazione democratica e positivista, aderì al marxismo e fu tra i fondatori della rivista Critica sociale (1891) e del Partito socialista dei lavoratori italiani (1892). In età giolittiana promosse l'ascesa del movimento operaio per via gradualista e parlamentare. Leader dei riformisti, fu espulso dal PSI (1922). In esilio a Parigi, promosse la nascita della Concentrazione antifascista e la riunificazione del partito (1930), in Enciclopedia Treccani.

imperversava nelle nostre carceri, in relazione all'incapacità dell'istituzione di tutelare e garantire la dignità della persona. Si riscontrava: pessima qualità del vitto, l'umiliazione per la cosiddetta ora d'aria imposta da regolamento per un'ora soltanto al giorno, "*che si perde in quegli orridi cortiletti, che sembrano pozzi: e non v'è nulla di più lugubre di quelle file taciturne di condannati, vestiti da arlecchino, perquisiti all'entrata e all'uscita del cortiletto, che girano di continuo, a passo uguale, rasente le mura, a distanza di alcuni metri l'uno dall'altro, senza poter dire una parola, senza potersi fermare se non col permesso dell'aguzzino, come povere giumente cieche che girino la ruota di una macchina da mulino*". L'elenco delle illegittimità, dei soprusi svelati da Turati faceva insomma emergere una realtà drammatica, sconosciuta all'opinione pubblica dell'epoca e quanto mai attuale dopo centoventi anni nella drammatica lesione della dignità e dei diritti umani.

Il riferimento al collante giuridico e normativo, fin qui posto, non può essere slegato dall'analisi sociale che consente di elevare il principio giuridico della dignità umana a elemento relazionale inteso come mero dono. Il problema non è chiedersi cosa sia cambiato, ma interrogarsi perché nonostante l'impegno della comunità internazionale, di imporre una determinata standardizzazione alla qualità della vita delle persone, fossero anche cittadini reclusi, oggi il male continua a imperversare nelle nostre prigioni. E allora, tanto Foucault quando scrive di necessità di creare illegalismi legittimati, quanto Sequeri quando scuote la sensibilità per il senso dicendo che dobbiamo impegnarci a portare la questione sul terreno degli affetti senza avere paura, vogliono e possono dirci di più.

Ritorna ancora una volta l'argomentazione posta da Cananzi sulla teoria dell'interpretazione quando, prendendo in esame il testo di Betti, dice che: "*… questo significa che nell'interpretare… non basta un interesse attuale ad*

intendere, ma occorre un'apertura mentale che permette all'interprete di collocarsi nella giusta prospettiva".[207] Come abbiamo interpretato il valore fondante della dignità umana dal '75 ad oggi? Su cosa non ci siamo soffermati tanto da tradire quel principio di umanizzazione? Soprattutto: che immagine della giustizia si sta fornendo ogni volta che ci si focalizza meramente sulla denuncia e non ci si fa interpreti che vogliono vivificare il diritto?

In primis, si evidenzia come tutte queste categorie hanno necessità di essere pacificate rispetto ad un argomento che, come abbiamo visto, continua ad essere un'imperdonabile macchia di peccato nei confronti di migliaia di persone: il carcere come tale. Un crimine che sotto tutti i punti di vista, per la sua enormità, per l'incredibile sadismo, si configura come macchia di peccato contro l'umanità, cioè contro l'essenza stessa della natura umana[208].

Allora, più che rifarci esclusivamente alle categorie interpretative di bene e male, perdono imperdonabile, crimine e giustizia, forse si dovrebbe pensare che è giunto il momento di sostenere una politica del desiderio, dello scegliere cosa fare e per chi farlo. Generare il desiderio della scelta che supera il mero potere di controllare e costringere: è questa la strada auspicabile per non vanificare quel vuoto di Autorità al quale si assiste. Questo non significa affievolire ciò che per secoli è stata e continua ad essere la funzione della pena, ma ripensarla in uno spazio sociale che sia compatibile con la natura umana e quindi con quei principi di umanizzazione cui oggi fa riferimento il diritto. Un diritto che non si collochi sul mero piano giustizia-ingiustizia[209], ma che, declinato nella logica dell'amore del grembo di Dio dal quale tutti

[207] D. CANANZI, *Formatività e norma*, Torino, 2012, p. 51 ss.
[208] V. JANKÉLÉVITCH, *Perdonare?* Firenze, 1987, p. 15 ss.
[209] L. LOMBARDI VALLAURI, NERA LUCE, *Saggio su cattolicesimo e apofatismo,* Firenze, 2001, cap. IV.

siamo generati, trova fondamento nella natura umana e nella capacità della stessa di scegliere.

Scegliere di perdonare, scegliere di non perdonare, scegliere di ripensare la propria vita, scegliere di mettersi in comunione con l'altro per comprendere se la via del perdono verso sé stessi, verso gli altri e verso la comunità sia una strada percorribile.

Ancora una volta, tutto questo torna a farci riflettere non tanto sullo sgomento che l'argomento carcere provoca oggi, quanto sull'importanza della coscienza credente, che al di là delle angosce, dei personalismi, delle istituzioni carcerarie, dei perimetri politici, dei mezzi a disposizione, misura sé stessa ogni qualvolta riesce a riconfigurarsi all'altezza della missione evangelica di quella giustizia dell'*agape* di Dio che lo spirito riversa nel cuore degli uomini. È questo secondo Sequeri, il *logos* unificante a cui devono tendere tanto la libertà quanto la giustizia che si vivificano nella speranza di riscatto dell'*ordo amoris*[210] dei nuovi abitanti del villaggio globale.[i]

Emerge che tanto l'Autorità quanto l'autorevolezza mancante, nel sacrificare la complessità dell'umano alla necessità del risultato, dovrà riaccendersi all'idea di prossimità intesa quale religione della legge che non sacrifica più l'umano ma, nel ravvivare il mistero, per il tramite dell'affezione:[211] «non basta educare alla integrità e all'obbedienza della norma: è necessario formare

[210] Sequeri nelle sue opere fa riferimento all'Ordo amoris di Sant'Agostino quando nel De Civitate Dei dice "vera virtutis est ordo amoris". A tal fine e a maggior completezza dell'analisi pare utile soffermarsi sulla seguente spiegazione: «In questa geniale intuizione, Agostino ricorda che l'amore prende forma sempre e comunque nella e dalla relazione in cui è collocato. L'amore come ordo amoris, oggi, in una società liquida, acquista una particolare valenza antropologica e terapeutica come chiave di lettura che fa chiarezza sulla struttura affettiva dei legami. Parlare di ordo amoris (invece che di amore) significa riconoscere l'elementare dato antropologico secondo cui l'amore si declina e si inscrive sempre e comunque in un contesto relazionale (ossia in legami) dal quale riceve un ordo, una grammatica che ne determina e ne garantisce l'autenticità», cit., Giovanni Salonia, Ordo Amoris e famiglia di origine, in AA.VV., Amare sempre o amare per sempre? Profezia della fedeltà creativa nel tempo delle relazioni liquide, op. cit., pp. 20-21.
P. SEQUERI, La giustizia degli affetti, Siena, 2019, p.16 ss.

[211] *Ibidem*, p. 37.

alla passione e alla libertà per la giustizia»[212]. Questo nuovo approccio pare in grado di poter archiviare la tradizionale proposta umanistica aprendosi ad un nuovo paradigma potenzialmente in grado di valorizzare i concetti di libertà e giustizia e avendo altresì il coraggio di coesistere con giustezza tra scienza giuridica, teologia e filosofia.

4. Un welfare penitenziario grazie alla riabilitazione della giustizia del voler bene?

La giustizia degli affetti è molto più di una risonanza. È quanto di più pragmatico oggi possiamo intercettare per il superamento del limite nichilistico in cui è sfociata la modernità.

Le istituzioni dell'umano, della narrazione e degli affetti, della cura e della riparazione, dell'estetico e del sacro, hanno un nucleo duro che risiede nella differenza qualitativa dell'umano poiché sono sensibili all'anima e permeabili alla tecnica.

Le istituzioni dell'umano sono, per costituzione cristologica, trasparenti rispetto alla legge della natura che replica l'intenzione divina e perciò costituiscono quel referente simbolico della natura umana per ogni legge che voglia rendersi accessibile all'internazionalità spirituale. Ciò significa che, se la politica, la giustizia vogliono realmente rilanciare il loro ruolo, un nuovo stile, l'efficacia dell'agire, dovranno epurarsi da molti pensieri ed energie autoreferenziali ed aprirsi ad un dialogo privilegiato con le istituzioni dell'umano[213].

[212] *Ibidem*, p. 129-130.
[213] P. SEQUERI, *L'umano alla prova*, Milano, 2002, p.59 ss.

Tutta l'argomentazione fin qui prodotta, vuole essere una riflessione delle istituzioni carcerarie, non già nella loro funzione in quanto tale, ma per comprendere se è realmente possibile che l'autorità, l'Essere per essere come deve[214], possa rispondere a quel principio di umanizzazione a garanzia della dignità umana e a tutela dei diritti fondamentali.

Il quesito che ne viene fuori è se è, e come si possa realizzare, alla luce di questa destrutturazione del sistema penitenziario, un welfare che consenta di costruire quella casa di vetro[215] oggi divenuta irrinunciabile, in quanto strumento di coesistenza necessaria tra l'esigenza del contenere in sicurezza e la prospettiva dell'affrancare con fiducia.

[214] P. SEQUERI in *Deontologia Del Fondamento* utilizza questa espressione quado ci spiega il rapporto degli affetti con il lavoro prima e con il potere sostenendo che questo ha a che fare con il *logos* "con la forza che si esercita nella giustizia, che io esprimo secondo questa formula: *come deve essere l'essere per essere come deve*?" questo continua il teologo "è il sovratrascendentale massimo, l'equazione che contiene il tutto: il bello, il bene, la verità, la giustizia, il fondamentale. Il lato estetico dell'esperienza è il *come deve essere l'essere per essere come deve"*. Torino, 2020, p.27.

[215] Il concetto casa di vetro per il settore penitenziario ai fini di un reale ripensamento del mondo carcere tanto nelle strutture quanto nelle strutture dell'umano nasce dall'apprezzamento per la filosofia del progettare e costruire dell'architetto Bruno Taut. La sua formazione architettonica era stata influenzata dalla scuola tedesco-meridionale, era un ardente sostenitore del vetro, non soltanto perché da lui ritenuto un materiale del futuro in architettura, ma anche perché, a suo dire, esso: «può far aumentare il gusto per la vita», dal momento che, grazie alle sue qualità di veicolo e di riflettore della luce, poteva attivare l'animo del riguardante ed aprirlo alle impressioni della Bellezza. Venne influenzato dal Trattato Architettonico del collega e amico Paul Scheerbart, Architettura di vetro, pubblicato nel 1914 a Berlino, «*Se vogliamo portare la nostra cultura ad un più alto livello, siamo costretti bene o male a trasformare la nostra architettura. E questo ci sarà possibile soltanto se elimineremo dagli spazi in cui viviamo il carattere di chiusura. Questo è possibile solo introducendo l'architettura di vetro che lascia passare la luce del sole e quella della luna e delle stelle; ma non soltanto attraverso un paio di finestre, bensì attraverso la maggior quantità possibile di superfici, superfici completamente vetrate, con vetri policromi», https://www.aboutartonline.com/architettura-e-trasparenza-la-casa-di-vetro-di-bruno-taut-e-lidea-che-il-vetro-colorato-distrugge-l'odio.* Il concetto verrà ampiamente ripreso nelle conclusioni.

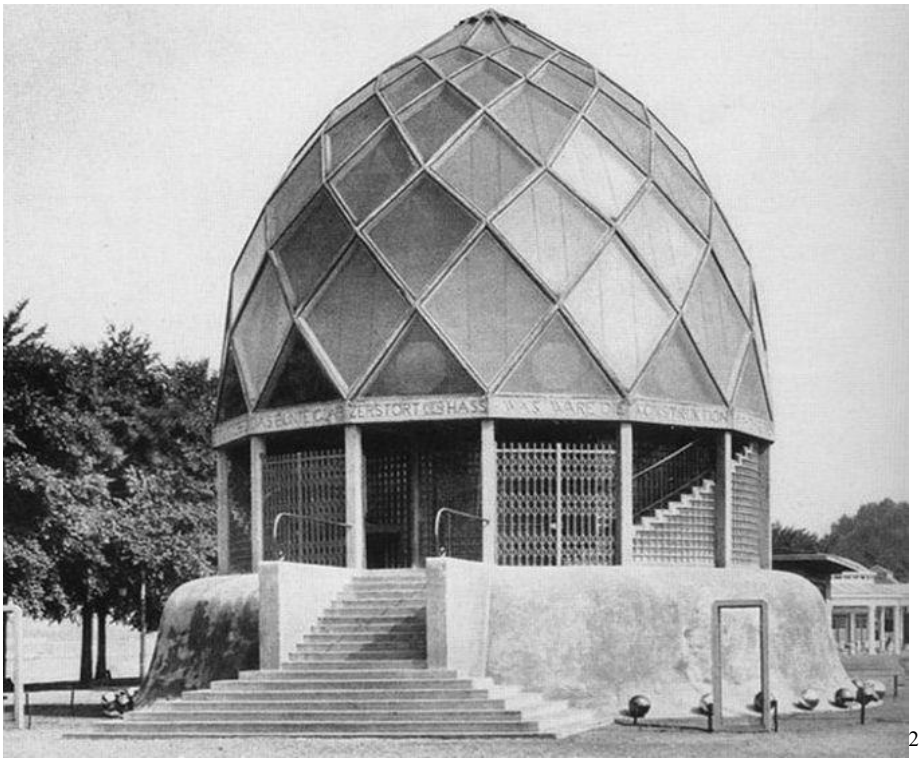 [216]

[217]

[216] Architettura e trasparenza: la Casa di Vetro di Bruno Taut e l'idea che "Il vetro colorato distrugge l'odio", in Società per la Storia dell'arte.
[217] Interno della Cupola della casa di vetro, B. Taut, Colonia 1914.

Sarà fondamentale elaborare una progettualità che, oltre a pensare all'emergenza in atto, lavori per il medio e lungo periodo su due aspetti:

1) Endopenitenziari:

- Polizia Penitenziaria
- Persone Detenute
- Amministrazione

2) Esopenitenziari:

- Società Civile
- Associazioni Terzo Settore

Ciò che accomuna entrambi gli aspetti è un necessario piano di ripensamento della formazione e altresì di formazione qualificata in grado di arginare le criticità presenti che evidenziano il pessimo livello di qualità della vita all'interno delle carceri, per adulti e minori e per chiunque le abiti a qualsiasi titolo. Luoghi dove tutti i soggetti che vi permangono, per tempi più o meno lunghi, vivono al limite delle loro possibilità in condizioni oggettivamente inumane e degradanti. La pena oggi è diventata disumana tanto per chi la subisce in prima persona, quanto per chi nei luoghi della pena ci lavora. Occorrerebbe rivedere tutto il sistema del vivere e dell'abitare quei luoghi e soprattutto della dignitosa dimensione del tempo. Si pensi ad esempio ai programmi di formazione per detenuti, bisognerebbe uniformarli, prevedere uno specifico catalogo nazionale della formazione, rispondente alle esigenze di rinnovazione dei profili professionali e delle competenze degli operatori, degli educatori e degli addetti alla sicurezza. Deve avvertirsi come prioritaria l'esigenza di una politica di riprogrammazione della formazione per il corpo di polizia, purtroppo non adeguata né in ingresso, né per quanto concerne l'aggiornamento continuo. Basti pensare che oggi, a tutti gli agenti che sono

il primo baluardo di prossimità per i detenuti, non viene destinata loro una adeguata preparazione psico-pdagogica e socio-etno-antropologica, utile ad affrontare i rischi e le contingenze dettate dalle nuove configurazioni del mondo carcere e dalle nuove emergenze dell'umano (tossicodipendenti, psichiatrici, migranti). Manca una formazione - istruzione adeguata di conoscenza per una pedagogia della criminalità che sappia leggere il carcere e le sue contraddizioni. Non sono previsti periodi di formazione e aggiornamento sulle procedure di de-escalation, molto utili a disinnescare i conflitti della devianza che maggiormente si acutizzano nell'emergenza. Non basta avviare all'interno degli istituti laboratori formativi, come a dimostrare che lo sforzo verso il trattamento costituzionalmente garantito sia previso. È necessario lavorare sull'educazione alla libertà, all'affettività, alla relazione con l'altro. Una sfida importante, un processo impegnativo che esige il "Giorno 0"[218] dell'intero sistema.

Giorno 0 assieme al concetto di Casa di Vetro[219] è l'analisi di un contesto maturata in questi lunghi 4 anni e mezzo di osservatorio privilegiato all'interno di uno degli Istituti di pena più articolati e complessi del panorama nazionale che però restituisce il quadro generale di cosa avviene nel resto del Paese.

È essenziale che educatori e agenti operino nella stessa direzione, facciano formazione insieme e insieme vogliano garantire di una supervisione sui

[218]Una riflessione sul mondo carcere da ricostruire, sollecitata dalla lettura di una poesia che parla di rinascita nonostante tutto "*Il giorno 0*": «*Esiste per tutti il giorno Zero: è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta*», di Blerta Roberta IBroja, Modena, 2024.

[219] Giorno 0 e Casa di vetro si inseriscono nella più ampia progettualità che li contiene di "Giustizia dentro e fuori le mura" presentato al Ministero della Giustizia e in attesa di essere condiviso con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per una nuova concezione di carcere e di amministrazione della giustizia penale nel settore penitenziario.

diversi casi che trattano. Avendo sempre presente il fine ultimo: la vita e la dignità del detenuto, prima ancora che la ri-educazione del reo, ove possibile.

Si pone un'ulteriore riflessione sull'impossibilità oggi di rieducare. Oltre ai limiti dettati dal sovraffollamento (si è superata la quota di n. 62.000 detenuti al novembre 2024 e i dati sembrano destinati ad aumentare) quello che incide sono tanto il sovraccarico del lavoro degli agenti di fronte all'emergenza, quanto il connesso problema dell'insufficienza di risorse umane che non coprono il fabbisogno realmente esistente, peggio la formazione inefficace con la quale vengono addestrati ad un lavoro delicatissimo come appunto l'impegno nel mondo penitenziario. Si tratta di uomini e donne stremati da ritmi di lavoro durissimi, ai quali vengono talvolta negate le ferie e i riposi settimanali, obbligati al lavoro straordinario, che ammonta ormai a milioni di ore l'anno. Serve un piano di assunzioni straordinarie, mancano diciottomila baschi azzurri.

Pensare che l'art. 1 dell'ordinamento penitenziario così come previsto dal legislatore del '75 poneva fiducia nelle istanze della funzione riabilitativa della pena, una fiducia riposta in tutti quei meccanismi di welfare che avrebbero, almeno in linea teorica, dovuto accorciare se non abbattere le disuguagliane sociali. A partire dalla crisi economica del 2008, quei meccanismi hanno iniziato a vacillare, sono venute meno le migliori aspirazioni ad una presa in carico delle fasce deboli della popolazione con un aggravio per la società reclusa. Non è casuale che il «medioevo moderno» del lavoro penitenziario si registri a qualche anno di distanza dall'avvento della crisi. In particolare, nel 2011 si assiste ad una diminuzione vertiginosa della percentuale di detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, per effetto della diminuzione del budget previsto in bilancio per le mercedi dei detenuti. Un welfare penitenziario davvero a misura

d'uomo, ripensato in quella logica di trasparenza della giustizia affettiva, per dare dignità all'intero mondo ristretto, deve tener conto delle istanze di umanità di e per tutti. Un importante errore che si commetterebbe, sarebbe quello di pensare che un mondo così complesso e complicato non venga indagato mediante la coesistenza dei concetti di prossimità, che aprano un focus sulla qualità, e sul benessere reale di questa parte della società. Uno spaccato della società che benché reclusa non è certamente slegata dalla società esterna. Si pensi a cosa disse Voltaire già nel '700 "Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione".

I tempi attuali vedono schierati due correnti di pensiero: chi vorrebbe abolire il carcere e chi vorrebbe più carcere. Il problema reale non è il carcere in sé, o la giustezza della pena, ma come si intenda rifondare questa istituzione necessaria, all'altezza di quella dignità sequeriana affrontata nelle pagine precedenti. La pena deve essere inevitabilmente umana, per non perdere quella sacralità umanizzante della funzione educativa della comunità penitenziaria che ha rotto un patto con la società esterna[220].

[220] In relazione col concetto di giustizia si chiarisce il problema dell'adattamento delle affermazioni teologiche alla struttura del nostro pensiero positivo. Le cose dette dalla Bibbia per dirla alla Sequeri non hanno la medesima forza quando sono tradotte in altro linguaggio. Se si considera la vicenda della pena e del significato della giustizia nel pensiero occidentale, risulta che nel binomio traduzione-reazione si possono realizzare delle inversioni concettuali. Anzi è di particolare rilievo il fatto che il suo avvertimento operato con tale traduzione sì sì è un'ampia parte celato alla teologia alle stesse scienze giuridiche soggette alla sua influenza e che non hanno ha avuto il coraggio di dialogare con essa o, meglio, con la potenza delle sue espressioni. Il messaggio della giustizia che è la teologia ci offre ripreso già in più parti della ricerca e a un tempo: misericordia, perdono e solidarietà e costituisce uno dei più grandi doni che l'uomo abbia ricevuto appunto proprio da questa affermazione fondamentale che pervade tanto il vecchio quanto il nuovo testamento pare impossibile continuare ad agire come se la legge del taglione non costituisse già all'epoca una forma normativa. E il Vangelo di Matteo risulta particolarmente significativo per il tema, poiché Matteo dedica molto spazio al rapporto Di Gesù tanto con la religiosità della legge quanto con l'opera della legge nella società di allora. Cfr. EUGEN WIESNET, pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena, trad. Di Luciano Eusebi, Varese,1987, p. 77 ss.

E allora, come rafforzare il ruolo dei soggetti "esclusi" nel discorso giuridico?[221] Qui ritorna la funzione della restituzione declinata nel dono della dignità[222] tanto per chi commette un reato quanto per chi lo ha subito. Non si tratta esclusivamente di responsabilizzare i detenuti, si sbaglierebbe ancora una volta e così nei secoli dei secoli. È necessario un sentire dell'umano co-responsabile e coesistenziale, empatico,[223] ma al contempo equidistante dalla c.d. *cum patior*, al fine di scegliere l'Altro che non è altro da me. C'è molto da fare. Per prima cosa riconoscere che un mondo senza prigioni non è un mondo possibile, è utopico. Si dovrebbe piuttosto riabilitare l'Autorità alla *causa sui* mediante l'avvio di lavori d'equipe multidisciplinari che credano fermamente nel potere del cambiamento dell'umano quando elevato alla potenza degli affetti. Solo così il carcere, che non può essere integralmente abolito, diverrà quanto meno più umano. Tutto questo sarebbe un primo decisivo passo di pacificazione dell'istituzione carcere e quindi dello Stato e di verificazione del progetto di giustizia dentro e fuori le mura. «L'uomo che applica il diritto non deve mai dimenticare che svolge un ruolo etico fondamentale nella società: garantire l'osservanza delle regole per sanare la legalità violata. Il suo impegno funge da pacificazione per la società». Ecco la dimensione, tanto umana, quanto morale del diritto, e in particolare di chi opera nella e per la giustizia, di cui parla Ardita[224] e qui condivisa.

[221] Flora di Donato, in *Deontologia del fondamento - e-Book Seguito da Verso una svolta affettiva nelle Law and Humanities e nelle neuroscienze,* Torino, 2016, cfr. p. 317 e ss.
[222] J. FRIVALDSZKY, *Dignità, soggettività e capacità giuridica delle persone con disabilità (riflessioni critiche partendo da Martha Nussbaum)* in ivi, cfr. p. 259 e ss.
[223] C. RICCO, *Trame relazionali: neuroscienze affettive e sintonizzazione interpersonale*, in ivi, p. 250 e ss.
[224] S. ARDITA, L. DEGL' INNOCENTI, F. FALDI, *Diritto Penitenziario*, Roma, 2024; S. ARDITA, *Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere,* Milano 2022 in queto testo il Magistrato già Direttore Generale dell'Ufficio Detenuti e Trattamento del DAP, penitenziarista e membro del CSM, rappresenta la complessità del mondo carcere e gli elementi che ancor oggi a distanza di 50anni dalla riforma ne impediscono una reale attuazione.

Provocare il giorno 0, significa avere il coraggio di scardinare quei comportamenti mafioidi[225] che, in particolare nell'ultimo decennio, hanno inficiato la creazione di un vero welfare penitenziario, epurandolo da quella sopraffazione mafiosa che è tornata a comandare più forte di prima. Ci si chiede: ma un ripensamento in tal senso, un impegno di legalità coerente con giustezza nella giustizia è possibile?

Tanto la giustizia riparativa nel capitolo successivo, quanto la parte sperimentale di proposte e interviste in quello conclusivo, saranno elementi determinanti per discutere su come una giustizia degli affetti, la giustizia che pone l'umano al centro, la giustizia che si impegna per l'umano, possa dare avvio a una stagione di riforme più umane ma soprattutto urgenti e necessarie nel settore penitenziario: non scardinare l'impianto normativo esistente, ma riordinarlo ripensandolo nella declinazione di una giustizia umanista.

[225] Mafioide, è un termine nato nel progetto "Giustizia dentro e fuori le mura" per la realizzazione del carcere come casa di vetro. Per tale termine si è proposto l'inserimento nel dizionario della lingua italiana.

CAPITOLO III

Giustizia riparativa

"Bisogna trovare il coraggio di denunciare. Bisogna diffondere la cultura della legalità"
Giovanni Bombardieri

226

1.La questione del bene e male

Dopo aver affrontato, nei capitoli precedenti, tanto il tema della pena dal punto di vista della filosofia foucaultiana al fine di individuare le argomentazioni di giustificazione dell'uso del potere e delle istituzioni, quanto l'uso della stessa al fine di verificare se è possibile una rotta umanizzante sequeriana, ci si soffermerà sul tema che sembra interconnetterle entrambe: la giustizia riparativa. Da questo punto di vista un importante slancio, lo ha fornito la giustizia degli affetti che indirizza il

[226] Il dipinto dell'Angelo ferito di Hugo Simberg, conservato nell'Ateneum di Helsinki, 1903.

giurista a lavorare in quel contenitore delle Law and Humanities, che può utilmente tornare a dialogare con gli aspetti concreti entro cui si svela la dignità umana. Partendo da Foucault e attraversando Sequeri il discorso conduce alla giustizia riparativa intesa quale tela suscettibile di molteplici interpretazioni: l'interpretazione di un male commesso e la possibilità di comprendere quale sia la logica dietro questo male. Ciò avviene mediante un'attività di verificazione nella quale vagliare se, attraverso il perdono, sia possibile accogliere il bene che salva.

Si vedrà come la giustizia riparativa tenterà di entrare in punta di piedi nel disordine di un conflitto, dove le ferite hanno reso le persone deboli, fragili e vulnerabili. Nell'opera di Simberg, dipinto esposto a molteplici interpretazioni, che rappresenta l'angelo ferito, si vuole guardare allo spirito della giustizia riparativa sotto un duplice aspetto: la vulnerabilità e la cura. L'angelo con in mano un mazzolino di bucaneve indica la consapevolezza che nel voler portare il bene si scontrerà con il male, quello stesso male che lo ha ferito e segnato. Simbolicamente la ferita raffigurata nel quadro rappresenta il male del fatto commesso che si incontra nell'animo del reo, della vittima e della comunità. L'opera di Simberg rimanda alla dimensione della vulnerabilità umana e della sofferenza che lascia il segno per un male inferto o subito, ma non si priva, seppur nella presenza di un male, ad evocare mediante il profilo della cura, il concetto di bene insito nell'atto di soccorso all'angelo ferito: la cura che si fa carico del male. In queste pagine ci si occuperà pertanto di giustizia riparativa e mediazione penale, tanto dal punto di vista giuridico, in ragione delle importanti novità normative intervenute negli ultimi anni, quanto dalla prospettiva di quella filosofia che, in dialogo con l'antropologia degli affetti, sente di voler rileggere la giustizia come una giustizia per l'umano: una nuova forma di umanesimo della giustizia. Parlare

di giustizia riparativa implica domandarsi quali siano i temi e i termini essenziali del dibattito. Cananzi quando riprende il pensiero di Natalino Irti sulla *crisi della fattispecie*, ne offre uno schema; in *Estetica del diritto*[227] ci spiega come da un lato c'è lo ieri ossia la fattispecie del diritto e ciò che ad esso si lega, dall'altro si pone in maniera speculare l'oggi, non nell'ottica della fattispecie quanto del rimedio, quindi, il rimedio per il caso pratico. Da qui l'appello alla considerazione nietzschiana che qualunque sia il diritto non è soltanto un discorso tra diritto e giustizia, ma tra diritto e decisione che Irti definisce "salvagente della forma", proprio come occasione fornita dalla decisione per dirimere le controversie umane entro cui si articola il diritto.

Ritornando alla questione centrale del bene e del male, è Friedrich Nietzsche a spiegarci come tale argomento sia nato e si sia sviluppato per soffermarvisi sull'interpretazione che nel corso della storia si è data, ai principi etici che caratterizzano la comunità, ai criteri di responsabilità delle relazioni. Il filosofo non riconosce il rapporto del bene e del male come qualcosa di immutabile, ma piuttosto come il risultato di una trasformazione dovuta a condizioni sociali, storiche e culturali che si susseguono nel tempo e che quindi lo trasformano[228]. In particolar modo, vengono distinti due diversi tipi di morale: la "morale dei signori" e la "morale degli schiavi"[229]. La prima è quella che caratterizza le classi dominanti, in cui si associa il "bene" al potere, e la capacità dello stesso di suscitare paura e rispetto. Da questo punto di vista, tale concetto è associato alla capacità di prevalere sugli altri, al potere. Al contrario, la morale degli schiavi, che emerge dalle classi oppresse, rivaluta ciò che è utile per la sopravvivenza e il benessere dei deboli,

[227] D. CANANZI, "*Estetica del diritto. Sul fondamento geologico del giuridico*", Torino, 2017, op. cit., p. 8 ss.
[228] F. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, Milano 1968 e 1977. pp. 5-17.
[229] F. NIETZSCHE, *Genealogia della Morale*, Milano, 1887. pp. 42-46.

considerando "buono" ciò che allevia la sofferenza e promuove la solidarietà tra gli oppressi. In questa morale, il "male" è rappresentato dal potente, dall'oppressore, da colui che esercita il dominio e causa sofferenza. In questo caso è legato alla lealtà e all'onore, con una maggiore attenzione alla capacità di saper governare e dare giustizia. In questo modo, viene associato alle capacità di esercitare controllo e di far rispettare le regole che identificano l'essere aristocratico. La morale degli schiavi, invece, emerge come una risposta alla condizione di oppressione e sofferenza. Qui, il "bene" non è più legato alla forza e al potere, ma alla capacità di creare legami di solidarietà tra i deboli e di alleviare le sofferenze. Questo tipo di morale è quindi una reazione alla potenza e alla forza dei signori, che vengono viste come manifestazioni del male[230]. Si riconosce come i concetti di bene e male che muovono l'agire umano, sono prodotti della volontà di potenza. La critica si rivolge anche alla "morale degli schiavi" (prigionieri, detenuti, malati, immigrati), vista come un residuo di debolezza, e suggerisce che una nuova comprensione del mondo debba superare queste distinzioni, verso una visione che valichi i limiti delle vecchie morali[231]. Ciò che pare istantaneo problematizzare nel rapporto immediatamente consequenziale tra torto non saldato e dolore subito è l'opportunità di una relazione rigorosamente proporzionalistica tra colpa e pena, e dunque il presupposto che la pena, con il suo portato di sofferenza, agisca effettivamente nella direzione della cancellazione del reato e del ripristino di un ordine turbato e sovvertito, dal male al bene. In questa accettazione di compresenza di bene e di male nel registro delle relazioni umane, cercando di dare un'organica rappresentazione filosofico-giuridica sviluppatasi nel tempo, pare opportuno porre un'ulteriore

[230] *Ivi* pp. 17-29.
[231] F. NIETZSCHE, *Al di là del bene e del male*, Bologna, 1992, pp. 83-96.

riflessione incentrata sulla filosofia di Martha Nussbaum in "La fragilità del bene", dove analizza il tema del bene e del male esplorando i testi della tragedia greca e le filosofie di Platone e Aristotele. Partendo dal presupposto che molti aspetti fondamentali per una vita soddisfacente dipendano da fattori esterni, come la fortuna, tema ben illustrato nelle tragedie greche, dove i protagonisti si trovano spesso a fronteggiare dilemmi moralmente complessi senza poter trovare soluzioni del tutto appaganti[232], per la Nussbaum la tragedia greca (tra l'altro ripresa come strumento della mediazione penale anche da J. Morineau) è la rappresentazione artistica della vita umana nella sua più totale complessità e relazionalità perché coinvolge il pubblico emotivamente attraverso l'uso di discipline come danza, musica e poesia[233]. Si pensi all' "Agamennone" e "I sette contro Tebe", se le analizziamo Eschilo mostra i protagonisti nella fragilità decisionale. Agamennone ed Eteocle, per esempio, devono decidere tra due possibilità che sono comunque moralmente complicate, dimostrando come le circostanze esterne influenzano le scelte umane. La Nussbaum esamina anche la visione di Platone, il quale tenta di superare il conflitto tra bene e male attraverso l'ideale di una vita autosufficiente, un'esistenza volta a sfuggire alla fragilità umana. Nei suoi scritti come in "Fedro", ad esempio, Platone riconsidera questa visione, riconoscendo l'importanza delle passioni umane, di amore e poesia come elementi essenziali al raggiungimento della felicità. In questo modo, Platone non vede più l'amore come un percorso verso il Bene, ma lo considera come

[232] M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp232-260.

[233] Nel mondo della RJ il tema del bene e del male e della tragedia greca è ampiamente affrontato anche dalla madre della Giustizia riparativa in Europa, Jaqueline Morineau che sulla tragedia greca ha fondato un metodo per la riparazione quale strumento di pacificazione sociale. Cfr. J. MORINEAU, "*La médiation humaniste. Un autre regarde sul l'avenir*", Toulouse, 2021, p. 82 ss.

un valore indispensabile per una vita autenticamente umana[234]. La Nussbaum è particolarmente efficace, in questi passaggi, per far riflettere su come, la filosofia greca, abbia affrontato il problema del male non concepito come un'entità assoluta, ma come una condizione intrinseca all'esperienza umana. Per Aristotele, la saggezza pratica, o "*phronesis*", rappresenta la virtù che consente di giudicare correttamente ciò che è utile e adeguato alla vita umana, agendo come una risposta etica all'incertezza e offrendo una forma di resilienza di fronte alla vulnerabilità della condizione umana. Propone di vedere la moralità non come un aspetto indeformabile e separato dalla struttura dell'umano, ma come un campo dinamico, intrecciato con le incertezze del caso e le difficoltà della vita quotidiana. Questa visione richiede un'armonia tra ragione, consapevolezza ed emozione della propria fragilità. Ed a proposito di fragilità dell'essere, non risiede forse nella consapevolezza delle fragilità la critica offerta da Hannah Arendt in "*La banalità del male*", quando esplora il tema del male, dei crimini, in modo profondo e articolato, esaminandolo attraverso il processo a Adolf Eichmann, burocrate nazista, coinvolto nella deportazione degli ebrei verso i campi di sterminio?[235] Il punto cardine della riflessione della filosofa tedesca si basa sull'idea che il male possa essere anche ordinario, non necessariamente derivante da gente mossa da una malvagità innata, ma da persone comuni che, senza la piena coscienza delle proprie scelte, seguono il conformismo, l'obbedienza automatica dell'autorità e la mancanza di una vera introspezione morale, in ambito penitenziario si dice senza la necessaria revisione critica del fatto di reato. In questo contesto, Eichmann non viene descritto come un mostro disumano da cui prendere le distanze, bensì come

[234] M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 232-260.
[235] H. ARENDT, *La banalità del male*, Feltrinelli, 2019, pp. 11-43.

un uomo mediocre, privo della capacità di analizzare criticamente le implicazioni e le conseguenze delle sue decisioni. Il concetto di banalità del male, teorizzato in questo caso, risulta particolarmente pericoloso e subdolo proprio perché non si sviluppa a partire da un odio inumano o da una deliberata volontà di compiere il male, ma dall'incapacità di pensare autonomamente e dalla volontà di adattarsi passivamente a un sistema corrotto e disumanizzante. Questo tipo di male è subdolo perché non si manifesta con atti di violenza estrema o crudeltà deliberata, ma si diffonde tramite la normalizzazione della complicità e dell'indifferenza. Questo rivela come anche persone comuni, senza intenzioni apertamente cattive, possano diventare veicoli di grandi ingiustizie. Arendt pone una distinzione tra il male estremo e quello ordinario[236], dove il male estremo è associato a strutture che disumanizzano, mentre quello ordinario è incarnato da persone che agiscono senza riflettere sulle proprie azioni. Questa analisi non lascia indifferente il concetto di bene: se il male può essere superficiale, il bene richiede invece uno sforzo di riflessione critica e responsabilità personale. Il bene, non è soltanto l'antitesi del male, ma una consapevolezza profonda che richiede una scelta morale attiva e consapevole. Qui, con ottica ristorativa, viene così messa in discussione la classica contrapposizione tra bene e male, suggerendo che il male può mancare di profondità, mentre il bene necessita di un impegno cosciente, profondo, doloroso, per dirla alla Sequeri, "generativo". Se individuare Nietzsche come precursore della cosiddetta giustizia riparativa risulta sicuramente un gesto ardito nella sua critica all'illusione dell'identità univoca, è forse possibile rintracciare quello sforzo anti-riduzionista della riflessione giuridica sui ruoli del reo, della vittima e della società, che meglio

[236] Ivi pp. 64-119.

si completa nella Nussbaum e nella Arendt. Di fatto, se quest'ultima (Arendt), rinvia alla RJ mediante un concetto di perdono che presuppone lo spazio della differenziazione del bene dal male, del rispetto dell'alterità quale accettazione di coesistenza della pluralità dei soggetti in gioco e di riconoscimento reciproco, né il perdono né il superamento del male sarebbero possibili. È con la Nussbaum che sembra delinearsi il punto di congiunzione delle filosofie analizzate, lì dove, la filosofa accogliendo il rapporto tra rabbia e perdono intercetta il rapporto bidirezionale tra le due spinte di chiusura e apertura dei rapporti, a una politica di discriminazione e a una di accoglienza per una nuova giustizia che non rinneghi il male, ma ne addomestichi l'energia per sviluppare un sistema normativo e sociale più equilibrato[237]. La questione del bene e del male nella giustizia riparativa, così, non è solo un problema etico, ma anche politico, poiché riguarda il modo in cui le persone si rapportano alle autorità e alle norme[238]. La giustizia ha il compito di porre rimedio al male e di combatterlo, essa non deve essere confusa con la giusta pretesa punitiva dello Stato, la vendetta. Se la giustizia si limita ad essere solo retributiva, rimanendo legata alla logica cieca e senza prospettive della rabbia e della violenza, si crede che non riesca a porre termine alla spirale del male, sia dal punto di vista di chi commina la pena, sia di chi la subisce. Affrontare il tema della giustizia riparativa in ottica filosofico-giuridica implica esaminare, come già si è fatto, il tradizionale modello retributivo al fine di mettere in luce la diretta relazione tra la Restorative Justice e le strutture dell'umano, nella consapevolezza che il sistema penale, ad oggi, non potrà certamente abbandonare un modello punitivo esclusivamente per uno riparativo. Tra affinità e differenze Nietzsche, Arendt e Nussbaum

[237] M. C. NUSSBAUM, *Rabbia e perdono. La generosità come giustizia*, Bologna, 2017.
[238] Ivi, pp.142-157.

rappresentano, in queste prime riflessioni sulla RJ, dei punti di riferimento decisivi per percorrere più che per sciogliere l'importante questione teoretica e morale della giustizia penale.

2. La struttura affettiva dell'essere umano

La complessità multidimensionale del campo penale, mettendo in ordine circolare l'assetto oggettivo della giustizia retributiva con la relazione trasformativa della Restorative Justice, impone una riflessione sulla relazionalità umana e quindi sulla struttura affettiva dell'umano. La persona, da corpo docile interiorizzato nelle strutture dell'istituzione che lo governa (Foucault), a Narciso moderno prigioniero dei limiti e delle contraddizioni dei propri tempi (Sequeri) è il focus sul quale verificare se e in che termini una giustizia penitenziaria più umana è attuabile. È l'uomo il centro della riflessione sulla quale si sta provando a dare una nuova chiave di lettura per una nuova visione della funzione della pena e del valore trattamentale della stessa. Se sulla struttura affettiva dell'essere umano, come si è visto nel capitolo precedente, Sequeri ci offre in *La cruna dell'ego* la possibilità del leggere l'umano attraverso gli occhi di Dio per un rilancio del tema dell'affettività, è *la fragilità del bene*, di Martha Nussbaum che si può analizzare per comprendere come la struttura emotiva dell'essere umano sia strettamente connessa con il concetto di vulnerabilità e, l'importanza delle emozioni in una vita etica. Lo si fa perché tanto la vulnerabilità quanto le emozioni sono quella struttura dell'affettivo che ben può aiutare a comprendere cosa si cela tanto nella complessità umana del reo, quanto in quella della vittima, in un'ottica di verifica della procedibilità ad avviare eventualmente dei percorsi riparativi. La Nussbaum indaga come le emozioni non siano solo risposte passive o irrazionali, ma componenti essenziali della

cognizione umana, in grado di offrire una comprensione profonda delle questioni morali dell'agire[239]. Sostiene che emozioni come paura, pietà e amore svolgono una funzione cognitiva importante e hanno un ruolo centrale nella vita morale, contrariamente alla visione platonica che separava l'intelletto dalle emozioni. Afferma, richiamando Aristotele, che le emozioni sono fondamentali per l'insegnamento etico, poiché aiutano a confrontarsi con la vulnerabilità umana di fronte alle avversità e agli imprevisti della sorte[240]. La Nussbaum mette in luce come le emozioni rivelino la dimensione affettiva dell'essere umano, strettamente intrecciata con gli aspetti etici e politici dell'esistenza. Questo legame è stato ulteriormente approfondito tramite l'etica stoica, che, nonostante la sua posizione critica verso le emozioni, ha favorito una comprensione più articolata della loro natura e della funzione che esse svolgono nel processo di valutazione morale. La struttura affettiva dell'essere umano è intimamente legata al ruolo primario che le emozioni giocano nel processo di valutazione morale. A differenza della prospettiva stoica, che tracciava una netta distinzione tra la razionalità umana e le emozioni, relegando gli animali a esseri privi di intelligenza e sensibilità, la visione proposta dalla Nussbaum e da altri filosofi, tra cui Aristotele, riconosce il valore epistemico e morale delle emozioni anche negli esseri umani. Nel pensiero aristotelico[241] ogni forma di vita, anche quelle apparentemente meno rilevanti o esteticamente apprezzabili, possiede un valore intrinseco degno di rispetto in quanto la qualità che è intrinseca alla vita non va cercata esclusivamente nella materia ma nella forma, poiché gli esseri umani sono il risultato dell'unione di materia e forma cioè corpo ed

[239] M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 232-260.
[240] Ivi, pp. 232-260.
[241] ARISTOTELE, *Metafisica, 7,11,1037.*

anima. Tale prospettiva rivaluta l'importanza delle emozioni nella comprensione della realtà e nella guida del comportamento umano, opponendosi nettamente alla concezione stoica, che vedeva nelle emozioni ostacoli o distrazioni rispetto al raggiungimento della virtù razionale. Secondo le prospettive aristotelica e nussbaumiana, le emozioni non sono da reprimere o ignorare, ma sono una parte fondamentale del funzionamento cognitivo ed etico, essenziali per il giudizio e l'interazione con l'ambiente circostante. Questo approccio suggerisce una rivalutazione delle emozioni non solo come fenomeni psicologici, ma anche come strumenti di discernimento e di comprensione morale, opponendosi alla riduzione stoica dell'emotività a un difetto della natura umana. Si evidenzia, quindi, che le emozioni non sono semplici reazioni irrazionali, ma rappresentano forme complesse di interpretazione che influenzano in modo significativo il giudizio etico[242]. Questa visione rifiuta la tradizionale separazione tra ragione ed emozione, affermando che una vita umana piena e autentica non può fare a meno delle emozioni, importanti per il ragionamento etico. Le emozioni sono una parte fondamentale della struttura affettiva dell'individuo, facilitando una comprensione più profonda delle sfide morali. Questo punto di vista sostiene che la vita umana non può essere guidata solo dalla ragione, ma necessita anche di un coinvolgimento affettivo, indispensabile per affrontare le complessità della vita morale e sociale soprattutto nei luoghi di pena, che sono quelli dove oggettivamente si respira un'amplificazione del sentire dell'umano. In definitiva, la struttura affettiva umana, così esplorata, riflette l'importanza delle emozioni nella formazione di un'etica necessaria al riconoscimento della vulnerabilità umana e dell'interconnessione tra il nostro

[242] Ivi, pp. 232-260.

mondo interiore e le sfide che attendono il piano dei diritti e della giustizia, per parafrasare una espressione cara alla filosofia di Karl Rogers[243] si potrebbe riassumere con "l'Io nel tu". Una lettura dell'antropologia sequeriana rientra perfettamente in questa offerta della struttura affettiva descritta dalla Nussbaum. Uno scatto che il teologo milanese definisce il coraggio di ribaltare il tavolo dei valori al fine di comprendere che c'è un problema di moralità del fondamento, del quale dopo la Bibbia[244] la nostra cultura non se n'è più occupata; pertanto, siamo dinnanzi ad una svolta affettiva che vuole parlare al diritto, ma potrà farlo solo se si avrà il coraggio di affrontare le emozioni leggendole come dati dell'umano e non solo come elementi confinati all'etica e alla morale. Le emozioni sono la base concreta su cui lavorare per una reale tutela della dignità umana, per una lettura delle criticità connesse alla struttura dell'umano alla prova e soprattutto esse coesistono perché una filosofia dell'umano soccorra il mondo della giustizia verso un urgente umanesimo giuridico. Si pensi al mondo carcere in esame: non si ha il problema della pena in quanto tale, ma delle modalità attuative e delle condizioni in cui l'umano a vario titolo le vive e le subisce. È la sensibilità per l'altro, che non è altro da me ad offrirci la svolta. È l'antropologia che sollecita il diritto, un diritto che per salvare il mondo e per offrire l'opportunità all'uomo moderno di sopravvivere, dovrà necessariamente fare appello alla filosofia che ponga lo studio dell'essere umano al centro. La giustizia riparativa nasce in un contesto di crisi dell'attuale sistema penale, declinata in una riflessione ermeneutica rappresenta la giustizia che cura, cioè quella giustizia che si fa carico del conflitto connesso al reato come atto di cura per l'umano che ne rimane

[243] K. ROGERS, *Un modo di essere*, Firenze, 2012, p. 244 ss.
[244] P. SEQUERI*, Deontologia del fondamento,* op. cit. p. 1.

coinvolto a vario titolo. La RJ è l'espressione di un modello teorico e operativo che reclama una nuova centralità della vittima come persona e cioè delle istanze di riconoscimento identitario, di risarcimento e di riparazione, di superamento del conflitto, di *empowerment*, di ricostituzione della propria dignità e del proprio capitale sociale[245]. In breve, la giustizia riparativa quale struttura affettiva dell'umano, si pone come un orizzonte nuovo: si cerca di evitare epiloghi meramente repressivi del reato e tende a garantire il rispetto dei diritti umani e della dignità della persona, pur nell'inevitabile componente afflittiva delle sanzioni, e soprattutto la giustizia si apre ad ipotesi d'intervento sul reato che siano espressione, ove possibile, di una reale opportunità per un ripensamento costruttivo del conflitto, per una ricostruzione del patto collettivo violato dalla condotta di reato, per la ricostruzione di legami sociali e quindi in ultima ipotesi come costruzione di strutture di pace nelle comunità.[246] La logica della pacificazione sociale, di cui si parlerà più avanti, e la visione di una giustizia dell'umano, richiedono un'adeguata comprensione del valore della giustizia riparativa non solo dei suoi profili strettamente giuridici, ma soprattutto dei presupposti filosofici della dimensione linguistica e di quella antropologica[247].

3. Le logiche punitive e la banalità del male

Nell'itinerario giuridico-filosofico della presente ricerca, che approderà alla giustizia riparativa così come cristallizzata nella riforma, si è partiti dagli imprescindibili concetti di bene e male che inevitabilmente entrano in gioco

[245] G. MANNOZZI, *La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della giustizia*, in "Paradoxa", Anno XI, n. 4, P. 19-21.
[246] S. COTTA, *il diritto: struttura di pace*, in "Iustitia", 1992, p.379; cit. G. Mannozzi – G. A. Lodigiani in "Rivista italiana di diritto e procedura penale" Anno LVII, n.1, 2014.
[247] H. Zehr: "*Una conversazione sulla giustizia*", intervista, in "Studi Cattolici", Milano, 2008, pp. 520-523.

nei percorsi di giustizia riparativa, ricostruendoli e rinforzandoli nella più ampia dimensione affettiva dell'essere umano. Indispensabili questi passaggi perché la vivificazione dello strumento riparativo della RJ ruota tutto attorno alla natura umana e alle sue tensioni emotive e affettive. Giunti a questo punto dell'analisi, lo studio della giustizia riparativa della sua funzione declinata nelle logiche affettive della funzione della pena, conduce ad un'ulteriore riflessione: quella che sta alla base delle logiche punitive e che tende a giustificare lo strumento del male. È ne *La banalità del male*, opera in cui si descrive l'aula del tribunale dove si svolge il processo a Adolf Eichmann a Gerusalemme che la Arendt comprende che l'uomo, privo di pensiero, si limitava a mettere in pratica gli ordini ricevuti, dimostrando: assenza di scrupoli di coscienza e meccanicismo di automazione nell'eseguire gli ordini. Nel testo, la Corte è introdotta dall'usciere e i giudici, vestiti in toga nera, prendono posto in cima a un palco nell'aula, progettata come un teatro. I documenti e i volumi si accumulano sui tavoli, e gli interpreti sono cruciali per le traduzioni, anche se la qualità della traduzione in tedesco è scadente. L'aula contiene la gabbia di vetro per Eichmann e il recinto dei testimoni, con il pubblico che osserva il processo. Ben Gurion, primo ministro d'Israele considerato l'architetto dello Stato, viene descritto come il regista invisibile del processo. Anche se non presente in aula, la sua influenza è palpabile attraverso il lavoro del Procuratore generale. Tuttavia, il processo si concentra unicamente sulle azioni di Eichmann, trascurando tematiche più ampie come il razzismo, l'antisemitismo e le sofferenze vissute dalla popolazione ebrea[248]. Le anomalie e le complessità del processo di Gerusalemme hanno offuscato le questioni morali, giuridiche e politiche

[248] H. ARENDT, *La banalità del male,* Milano, 2019, pp 12-18.

cruciali associate al caso di Eichmann. Le affermazioni di Ben Gurion e l'impostazione dell'accusa hanno ulteriormente aggravato la situazione, distogliendo l'attenzione dall'obiettivo primario di garantire giustizia. I critici hanno sollevato tre principali obiezioni: l'applicazione retroattiva della legge, la competenza del tribunale e il fatto che Eichmann fosse imputato di crimini contro il popolo ebraico piuttosto che contro l'umanità. Inoltre, è emersa una difficoltà generale nel riconoscere che il genocidio rappresentava un crimine senza precedenti, distinto dalla discriminazione e dall'espulsione, pratiche che erano state utilizzate in passato. Il genocidio degli ebrei costituiva un crimine nuovo e unico, un attacco alla diversità umana in quanto tale, e non semplicemente un crimine contro altre nazioni. La Corte di Gerusalemme non ha adeguatamente riconosciuto questa distinzione fondamentale. Critici come Karl Jaspers hanno suggerito che un tribunale internazionale sarebbe stato più appropriato per giudicare un crimine di tale portata, dato che coinvolgeva tutta l'umanità. Il processo ha anche mostrato carenze nel trattare le questioni di giurisdizione e definizione dei crimini contro l'umanità. Eichmann, descritto come "terribilmente normale", rappresentava un tipo di criminale che, operando in circostanze particolari, non si rendeva conto della gravità delle sue azioni. La giustizia sarebbe risultata più chiara se la Corte avesse affrontato Eichmann direttamente, spiegandogli che, nonostante la sua partecipazione potesse sembrare casuale e comune, la sua responsabilità era quella di aver attivamente sostenuto una politica di sterminio e, pertanto, meritava la condanna[249]. Per leggere e ben comprendere le dinamiche del male che orienta ancora oggi le politiche punitive, bisognerebbe bilanciarlo con la lettura dell'opera "La fragilità del bene", in cui l'autrice suggerisce che ciò che rischia di contaminare la purezza della virtù e della ragione, gli

[249] *Ivi,* pp 260-284.

impulsi inconsci e le passioni incontrollabili, è anche quello che rappresenta la particolarità della struttura umana: l'importante è limitare i rischi lì dove bene e male si incontrano, si riconoscono e lavorano ove possibile, mediante una scelta libera al progetto riparativo. Nussbaum esplora il complesso rapporto tra etica e fortuna, collegando le riflessioni antiche a quelle contemporanee. Il testo analizza come tragici greci, Platone e Aristotele, abbiano trattato l'esposizione dell'uomo alla fortuna, e il divario tra l'essere una persona buona e vivere una vita prospera. Aristotele, ad esempio, sosteneva che escludere gli amici dalla concezione di prosperità impoverisse la vita. Confronta la filosofia pre-aristotelica e i poeti tragici, che vedevano le emozioni come utili per comprendere la vita buona, con Platone, che separava l'intelletto dalle emozioni, e Aristotele, che riconosceva l'importanza delle emozioni nel far fronte ai rovesci della fortuna. La studiosa sottolinea che la sua opera ha colmato una lacuna nella filosofia morale contemporanea, arricchendo il sapere etico con le conclusioni degli antichi. Inoltre, la Nussbaum, propone una revisione della teoria stoica delle emozioni, suggerendo di[250]:

1. Estendere la nozione di emozioni per includere bambini, animali e altre forme di cognizione.

2. Riconoscere la variabilità culturale delle emozioni e le differenze tra le norme sociali.

3. Considerare la storia genetica delle emozioni, a partire da quelle arcaiche.

Evidenzia che, nonostante le sfide, le emozioni possono contribuire al progresso collettivo, un aspetto, questo, trascurato da alcune teorie illuministe. Aristotele e gli stoici ritenevano che coltivare emozioni

[250] M. NUSSBAUM, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca,* Bologna, 2011, pag 1-9.

appropriate fosse essenziale per raggiungere la virtù. Nussbaum prende in considerazione la profondità dell'analisi di Seneca riguardo alla difficoltà di modificare abitudini radicate nell'uomo come la rabbia, e ritiene che la prospettiva stoica offra una visione più realistica di questa resistenza al cambiamento rispetto a quella aristotelica. Gli stoici attribuiscono un'importante funzione cognitiva alle emozioni e riconoscono le loro implicazioni politiche nelle questioni morali, legandole a temi attuali come il benessere sociale e lo sviluppo comunitario. La stessa, critica Aristotele per la sua concezione della dignità umana e dei diritti, evidenziando come la sua visione non contempli l'uguaglianza fondamentale di tutti gli individui. Inoltre, fa notare l'assenza in Aristotele di una concezione dello spazio libero, dove lo Stato non dovrebbe intervenire, un punto in cui la visione stoica è più avanzata[251]. Nussbaum cerca di armonizzare le intuizioni aristoteliche con le critiche stoiche. Se da un lato critica lo stoicismo per la sua visione troppo limitata dei beni esterni e per la netta separazione tra uomo e animale, dall'altro propone un equilibrio tra aristotelismo e stoicismo. La sua teoria mira a proporre un'etica che valorizzi i beni come funzionali e prioritari per una vita pienamente realizzata. L'attenzione verso la filosofia greca antica, qui richiamata, ha avuto un impatto significativo su diversi pensatori moderni. Nussbaum, ispirata da Rawls e Kant, sostiene che: sia le emozioni, sia il ragionamento critico, siano essenziali per una vita soddisfacente. Mette in evidenza che la filosofia deve affrontare le crisi e le fragilità dell'esperienza umana, riconoscendo che una vita significativa include investire necessariamente in valori come l'amore e l'amicizia, senza però considerarne il rischio come un valore intrinseco[252]. L'attenzione così posta alle dinamiche

[251] *Ivi,* pag 12-14.
[252] *Ivi,* pag 23.

del bene e del male permetterebbe di aprire la strada a un ripensamento, una riprogettazione della risposta al reato dato che è chiaro che non esista una pena giusta in sé, uguale per tutti e funzionale per ognuno, ma certamente può e deve esistere un confronto, un dialogo che non solo porti a ripensare ai propri atti e a quello che hanno causato, ma che vada oltre.[253] Questo del dialogo, sembra essere un approccio convincente, poiché s' incardina in quei processi di *restorative circle*[254], di derivazione nordamericana, utilizzati come modalità di soluzione dei conflitti tipici delle comunità violente. Proprio in questa metodologia del dialogo riparativo, nel quale si valorizza il fulcro dialogico, si accoglie un dato importante e utile a superare la banalità del male di nussbaumiana espressione, cioè l'essenzialità e il valore della disposizione dialogica circolare in cui si collocano i soggetti chiamati a parlarsi. La caratteristica essenziale, infatti, è quella di promuovere il dialogo in cui sono abolite gerarchie e supremazie tipiche delle logiche punitive-retributive. Sedersi in cerchio, dialogare con circolarità, lasciando cadere le maschere, costituisce una modalità autenticamente paritaria per avviare un confronto al di là delle posizioni di bene e di male, di reo e vittima, di reato e ferita, consentendo di dare pieno valore alla narrazione di sé. Si ha l'opportunità per ciascuno di esprimere la propria percezione della portata e della consistenza del conflitto, di esporre il proprio vissuto emozionale, di riferire dell'eventuale danno subito o inflitto e addirittura proporre soluzioni o modalità di prevenzione per eventuali conflitti futuri.[255] Ecco il pensiero filosofico centrato sull'uomo che torna a parlare al diritto.

[253]L. EUSEBI, *Ripensare alle modalità della risposta ai reati, Cass. Pen., 2009, 12, p. 4938*
[254] I *restorative circle* nascono ad opera dello psicologo americano Marshall Rosenberg, costituiscono uno strumento efficace, soprattutto in ambito penitenziario. Tale arte dialogica è stata sviluppata per lavorare in contesti violenti e affrontare i conflitti in modo diverso. Si vd. "*Le parole sono finestre oppure muri*", di Marshall Rosenberg.
[255] G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, "Giustizia riparativa. Ricostruire legali, ricostruire persone", Bologna, 2015, pp. 190-202.

4. Perdono e imperdonabile: perdonare è riparare?

Giustizia, pena, bene e male, strutture dell'umano, logiche punitive e superamento delle stesse, ma a ben vedere tra questi concetti necessari alla trattazione, prima di soffermarsi sul tema della giustizia riparativa quale strumento di pacificazione affettiva anche nella funzione della pena, pare tanto necessario quanto opportuno farsi carico di un'ulteriore tensione umana: quella della possibilità del perdono, dell'aspetto della cura che si fa carico di un processo affatto scontato. Pertanto, prima di ritornare allo strumento della RJ si procederà all'analisi del perdono e riflettendo se è sempre possibile perdonare "l'imperdonabile". Quando si argomenta in termini di funzione della pena e possibilità di accesso alle misure alternative, di percorsi di giustizia riparativa, è centrale tanto l'esame della frattura dettata dal fatto di reato, quanto quello di perdono[256]. Basilare è chiedersi se è sempre

[256] La giustizia riparativa in ambito penale e in particolare nell'ordinamento penitenziario fa ingresso organico con la c.d. Riforma Cartabia L. che ha inserito tre modifiche sostanziali: - la prima ha riguardato l'art. 13 o.p. in cui è stato inserito un nuovo quarto comma: "Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa". A questo riguardo, è bene mettere in evidenza come non solo sia possibile accedere a percorsi di giustizia riparativa anche prima di avere maturato i requisiti per l'accesso ai benefici o dopo la concessione della misura alternativa, potendo il percorso di giustizia riparativa essere il contenuto di una prescrizione, ma sia anche possibile, se le parti vi consentono, proseguire il programma dopo la scarcerazione, così come adire un percorso di giustizia riparativa anche dopo aver eseguito la propria pena; - La seconda modifica riguarda l'introduzione del nuovo art. 15 bis, rubricato "Giustizia riparativa", ove si prevede, oltre a quanto già chiarito più sopra, che: "La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo"; - è stato riformato anche l'art. 47 comma 12 o.p., prevedendosi che: "Ai fini della declaratoria di estinzione della pena è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'esito riparativo". Ci sembra che l'ipotesi si possa realizzare allorquando la partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sia oggetto di una prescrizione relativa alla concessione dell'affidamento in prova, ferme restando sia le cc.dd. prescrizioni di solidarietà verso la vittima del reato di cui all'art. 47 comma 7 sia gli obblighi risarcitori e restitutori nei confronti della persona offesa previsti dall'art. 185 c.p., op. cit., A. MENGHINI, in Sistema Penale, 3/2023, p. 21 ss., www.sistemapenale.it.

possibile perdonare e se l'attività del perdono sia *conditio sine qua non* per l'iter riparativo. «Il perdono, il perdono del peccato è una sfida alla logica penale e laddove la logica viene superata dal perdono questo diventa estraneo a tutto lo spazio giuridico in cui appare e soprattutto dove l'imprescrittibile non è l'imperdonabile».[257] Con un testo di collazione di seminari e conferenze che ha tenuto in giro per il mondo Derrida affronta alcune importanti questioni sul tema del perdono. In esso il filosofo francese analizza come le parole e i concetti legati al tema del perdono subiscano diverse traduzioni e queste siano legate ciascuno alle lingue e alle culture nonché alla storia dei luoghi. Proprio riguardo al perdono la Francia (1964) approvava una legge che impediva di far prescrivere i crimini contro l'umanità, avviando un ampio dibattito su quanto questi reati dovessero essere considerati imperdonabili.[258] Derrida, leggendo Jankélévitch si domanda se il perdono possa essere associato alla prescrizione dei crimini o se, contrariamente, rappresenti un concetto estraneo alla legge e alle sanzioni. Si chiede anche se il perdono possa essere concesso da una collettività a un'altra, oppure se debba rimanere un atto personale e privato i cui effetti si dispieghino solo in relazione ai soggetti coinvolti. Analizzando il pensiero di Vladimir Jankélévitch, si nota la sua convinzione che il perdono per crimini di tale gravità, come quelli dell'Olocausto, sia impossibile; tuttavia, egli lascia aperta la possibilità di perdono per le generazioni future.[259] Derrida, al contrario, offre una prospettiva alternativa, sostenendo che il perdono non sia un concetto universale tra gli esseri umani, ma piuttosto qualcosa che trascende le normali interazioni umane. Per il filosofo, il perdono porta con sé una contraddizione: per perdonare, occorre comprendere a fondo la colpa altrui,

[257] J. DERIDDA, *Perdonare. L'Imperdonabile e l'imprescrittibile*, Milano, 2004, p. 32
[258] Ivi, p. 21.
[259] Ivi, p. 32.

il che avvicina le persone, ma renderebbe così il perdono stesso superfluo. Il perdono richiede di riconoscere l'impossibilità di perdonare all'interno delle strutture umane e legali, affermando che esso può verificarsi solo al di fuori delle consuete dinamiche di scambio e punizione[260]. Tanto Jankélévitch quanto Derrida analizzano le possibilità e le restrizioni della possibilità di concedere il perdono, focalizzandosi su crimini di grande importanza storica e morale, come l'atrocità di quelli perpetrati durante l'era nazista[261]. Il filosofo e musicologo francese sviluppa una concezione del perdono come un atto che deve essere immediato, incondizionato e privo di riserve per essere veramente autentico. Un vero perdono non può essere pianificato, procrastinato o giustificato. Esso è un dono "puro" che trascende la logica della causalità e della reciprocità. Questo atto è unico e relazionale, implicando una richiesta da parte dell'offensore e una risposta libera da parte della vittima[262]. Tuttavia, Jankélévitch sostiene che esistono crimini così gravi da risultare imperdonabili. Si riferisce in particolare ai crimini contro l'umanità commessi dai nazisti, descrivendoli come "crimini inenarrabili" o "impossibili da immaginare". Secondo il filosofo, tali atti non possono essere giustificati né cancellati con il passare del tempo e rimangono, quindi, imprescrittibili[263] sia sul piano morale che giuridico[264]. Forti e dure sono state le critiche nei confronti delle iniziative governative che mirano a prescrivere questi crimini, ovvero a stabilire che, trascorso un certo periodo di tempo, non possano più essere perseguiti. Per Derrida, addirittura, questo approccio sarebbe una forma di complicità nei confronti del genocidio, un tipo di "perdono" che non riconosce l'irreparabilità del male inflitto. Di conseguenza, il perdono non

[260]Ivi,54.
[261]V. JANKÈLÈVITCH, *Perdonare?* Firenze, 1987, op. cit., p.57.
[262] Ivi, p.7.
[263] Ivi, p.19.
[264] Ivi, p.58.

può essere concesso per atti di tale gravità, poiché il male è troppo grave e profondo per essere ignorato o superato. Jankélévitch stabilisce quindi un limite al perdono in relazione agli effetti devastanti che tali crimini hanno avuto sull'umanità[265]. Jacques Derrida argomentando di perdono impossibile sostiene che questo deve riguardare ciò che è assolutamente imperdonabile. Se un atto può essere giustificato o scusato, non ha realmente bisogno di perdono. Il vero perdono, al contrario, si riferisce a quegli atti che non possono essere né giustificati né compensati[266]. Evidenzia come il perdono sia un atto libero e sovrano, ma che deve necessariamente contestualizzarsi e confrontarsi con realtà storiche e politiche. Sebbene sia pensato come un gesto non strumentalizzabile, nella realtà viene frequentemente utilizzato in ambiti e a scopi politici e giuridici, perdendo così la sua autenticità originaria. Esplora così l'idea di un perdono "condizionato" (quello che avviene nelle pratiche giuridiche e politiche perché esaminato e in un certo senso orientato) e di un perdono "incondizionato" (quello che è puro, sovrano e gratuito ma non sempre possibile), mostrando come il perdono vero sia sempre un ideale impossibile da raggiungere completamente. Entrambi concordano sul fatto che il perdono non possa essere ridotto a uno strumento di mera pacificazione, né a un atto condizionato dal tempo o dalle circostanze storiche. Il perdono esaminato in questa sede e attraverso questi due testi offre quello spunto riflessivo, da una parte del limite umano di perdonare e dall'altro dall'incapacità di accogliere. Perdonare implica la coesistenza già osservata precedentemente del concetto di bene e male. Il male c'è, è esistente nella sua evidenza. Il male opera nella storia e nelle storie degli uomini, nelle loro relazioni. Come si è osservato, nei testi appena esaminati, risulta informe

[265] Ivi, p.84.
[266] Ivi, p.57-58.

nella misura in cui la sua radicalità riesce a oltrepassare le manifestazioni della fragilità e della malvagità. Non c'è nulla da fare nella nostra epoca: gli estremismi, i genocidi, gli omicidi e l'odio razziale, gli attualissimi femminicidi, lo sterminare individuale e collettivo, intrafamiliare esplode quotidianamente in maniera irrefrenabile e lacerante. La semplice punizione del colpevole, l'esigenza cautelare del presunto tale, appaiono pur tuttavia per lo più insufficienti a rendere una risposta qualificata alla domanda di giustizia che dia un senso al fatto commesso retribuendo-punendo il male. In fondo ciascuno cerca, soprattutto quando una situazione lo tocca da vicino, atti e spiegazioni che possono riallacciare il racconto di una storia che si è interrotta con il delitto, con un male, con il dolore. Un fatto di reato è una frattura relazionale tra individui e proprio qui, ci si rende conto come un diritto che guardi esclusivamente alla retribuzione del delitto non ha via d'uscita. Serve pensare ad una giustizia che guardi al futuro per restituire, non solo attraverso il perdono (non sempre è possibile perdonare), ma grazie alla consapevolezza del dolore inflitto, ai suoi attori, dignità e responsabilità[267]. Perché il perdono sia rigenerativo e fecondo, esso non potrà coincidere con l'idea che il male sia dimenticato, ma solo con il superamento o quanto meno con l'attenuazione delle condizioni di sofferenza grazie alla caduta delle maschere tra vittima e offensore. Tutto questo è sostenuto dai modelli operativi utilizzati nella restorative Justice, intesa quale percorso trasformativo a servizio della giustizia non per dimenticare l'accaduto, ma per consentire alla verità e alle sue narrazioni di emergere per riparare ove possibile e per prevenire condotte future. Il tema del perdono, in relazione alla giustizia riparativa, è stato dapprima approfondito seguendo il pensiero filosofico tanto di Derrida

[267] A. CERETTI, *Giustizia riparativa di fronte al problema del male punto brevi riflessioni*, in G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna*, 2015, p.161.

quanto di Jankélévitch, ma in questa fase, riavvolgendo il gomitolo delle tesi affrontate, ritornano le riflessioni della filosofa Martha Nussbaum che, in un suo volume, *Rabbia e Perdono*[268] evoca la definizione operativa di perdono fornita dal filosofo Griswold[269], riassumibile in sei punti: 1) riconoscere di essere responsabile dell'azione in questione; 2) condannare le proprie azioni riconoscendone l'erroneità; 3) dichiarare il proprio rimorso alla persona offesa per il male arrecato; 4) promettere di diventare una persona tale da non recare ulteriori offese sostenendo l'attuazione di azioni concrete; 5) dimostrare di capire quanto sia grave l'offesa per la persona che l'ha subita; 6) spiegare come si è arrivati a commettere il fatto. Queste argomentazioni, tanto quelle sostenute dalla filosofa, quanto le condizioni giuridiche di procedibilità quali elementi imprescindibili per l'attuazione dei programmi di giustizia riparativa, possono sicuramente offrire un punto di partenza comune ma non certo considerarsi una sintesi perfetta del concetto di perdono. È utile però evidenziare come le predette riflessioni filosofiche, con particolare riferimento al riconoscimento dei fatti essenziali del caso nei quali l'autore giunge a spiegare come sia arrivato a commettere l'errore, sono giuridicamente validate dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo. È in questo passaggio, d'altronde, che si cela la chiave del potere trasformativo della giustizia riparativa: guardare negli occhi l'altro ed entrare nel suo mondo, quel tanto che serva, per allargare il proprio punto di vista. Quando ciò accade, l'autore del reato tenderà ad aprirsi ad una assunzione di responsabilità intesa quale esperimento umano di un potere liberatorio e di un perdono, fatto di comprensione verso sé stesso che lo condurrà alla sua re-umanizzazione. L'autore del reato non più scarto della società, ma parte di

[268] M. NAUSSBAUM, "*Rabbia e perdono – La generosità come giustizia*", Bologna, 2017,
[269] C. GRINSWOLD, *Perdono: un'esplorazione filosofica*, recensione di: I. Ramelli, in riv. "Filosofia Neo-Scolastica" - "Vita e Pensiero", vol. 100, n. 4, Milano, 2008, pp. 658-662.

un'umanità imperfetta in cui è possibile rispecchiarsi. Questo aspetto dell'attività riparativa, non è detto che porti al perdono, ma la definizione data da Griswold, costituisce per il reo, la vittima e la comunità, una proficua base di partenza[270]. «Di che cosa abbiamo veramente bisogno per vivere meglio insieme? Di meno vendetta e più riconciliazione: l'ingiustizia deve essere contrastata con un'azione coraggiosa ma soprattutto strategica. Costruire un mondo umanamente abitabile richiede intelligenza, autocontrollo e generosità, una paziente e indefessa disposizione d'animo a vedere e cercare il bene più che a fissarsi ossessivamente sul male»[271]. Perdonare, nella sua accezione filosofica, inteso come atto di per-dono, implica processi di umanizzazione[272], spazi e percorsi formativi che, decolonizzando la mente, possono aiutare a ripensare le diseguaglianze e a svincolarsi dalle paure che ostacolano l'apertura al dialogo e alla solidarietà tra gli uomini nelle relazioni umane e giuridiche in cui la vita si articola.

5. La questione della pena che non sana il male ma se ne fa carico

Una delle forze che guida verso la strada della riparazione è la presa di coscienza da parte di giuristi, filosofi, antropologi, teologi, sociologi, ecc. che il sistema penale punitivo tradizionale e come esso si è sviluppato negli anni, non potrebbe continuare a fornire delle legittime risposte alle istanze dalla società civile e dei suoi radicali mutamenti. La ricerca verso soluzioni extragiudiziali, rispetto ai sistemi giuridici, deriva da una profonda insoddisfazione per gli esiti della giustizia penale. E l'andamento dei tassi di criminalità, le periodiche e cicliche crisi del sovraffollamento carcerario,

[270] M.A. TROMBARA, M. GENTILE, R*etribuzione, riparazione vendetta. Per una diversa visione della pena e del perdono,* Roma, 2024*,* pp. 148-150.
[271] M. NUSSBAUM, "*Rabbia e perdono – La generosità come giustizia*", cit, Bologna, 2017.
[272] C. SIRNA – R. G. ROMANO "*Decolonizzare la mente: un percorso di umanizzazione"* in Riv. "Quaderni di Intercultura", 2019, p.267-276.

l'elevato tasso di recidiva in relazione all'esecuzione delle pene e la marginalizzazione della vittima all'interno del processo sono la fotografia di una crisi del sistema penale senza precedenti. L'insoddisfazione cui si faceva cenno concerne: la logica punitiva che diventa moltiplicatore di male, l'inadeguatezza della pena rispetto ai suoi fini più nobili quali il trattamento la rieducazione e l'impossibilità di un reale recupero sociale[273]. Benché normativamente previsti e legittimamente riconosciuti, tali aspetti vanificano l'efficacia della risposta sanzionatoria nel tentativo di riduzione della recidiva e, di contro, amplificano il rischio di recidiva, non garantendo quella sicurezza sociale cui lo strumento della pena dovrebbe assolvere. In un sistema penale contemporaneo così fotografato, la centralità della questione della pena riemerge per ripensare la giustizia letta con un approccio critico, alla nozione di giustizia (retributiva) fondata sul concetto di corrispettività, vale a dire intesa come reciprocità dei comportamenti verso una coesistenziale compresenza riparativa che non ha la presunzione di trovare soluzioni immediate in quanto riconosce la complessità del prima e del dopo nel reato. Fondamentale sfidare tale riflessione perché il tempo della pena e costantemente abitato dal valore e dal disvalore del bene e del male, oggi potremmo dire un tempo che dilata le maglie del male se attraversato dall'umano ristretto senza uno scopo o un impiego utile. Voler riflettere sulla questione della pena che non eradica il male, ma che se ne fa carico e farlo in una parte della ricerca dove si sviscera la funzione della giustizia riparativa e in che modo questo strumento ha una sua funzione per l'umano, aiuta a comprendere al meglio cosa oggi stia crollando rispetto al sistema penitenziario e alla più generale funzione della pena e del trattamento e quale

[273] G. BETTIOL, "Aspetti etico-politici della pena retributiva", 1941, in riv. "JUS Rivista di scienze giuridiche" Vita e Pensiero, https://jus.vitaepensiero.it/scheda-articolo_digital/giuseppe-bettiol/aspetti-etico-politici-della-pena-retributiva, 1/2019.

potrebbe essere la complementarità fornita dalla RJ a supporto di tutto ciò. Ripensando alla filosofia foucaultiana, trattata nei precedenti capitoli, si può in questa sede affermare che il problema non è sapere se una società può funzionare senza colpevolezza (logica del male) o se possa venir meno la funzione retributiva della pena, ma piuttosto stabilire se da questo male, da questa colpevolezza, è possibile leggere la crisi dell'intero sistema giuridico penale e provare a ripararlo ponendo al centro della riflessione l'umano.

La giustizia riparativa appare così come una rivoluzione copernicana[274], tale da investire non solo il principio della retribuzione del male, ma anche la compenetrazione necessaria di matrice filosofico-teologica tra pena e sofferenza[275]. Un umanesimo che individua, quale via di uscita rispetto alla crisi diffusa ereditata dalla società moderna, una nuova centralità dell'individuo, da riparare mediante un percorso culturale, civile, politico, filosofico e pedagogico innovativo e consapevole della migliore eredità del passato. Sequeri nel libro dal titolo *Il Grembo di Dio*, valorizza questo ragionamento intorno all'umano e contro l'individualismo "Senza bisogno di mettere tra parentesi il dogma, bisogna parlarne come faceva Gesù, usando la lingua dell'esperienza mediante l'atto d'amore manifestato nella creazione, ma anche del Dio che pone su di sé tutte le sofferenze e le miserie dell'uomo per salvarlo"[276]. Si è ben consapevoli, quindi, che i precetti della giustizia da soli non sono sufficienti per mantenere la pace e la concordia tra gli uomini se al di sotto di essi non si lavori per accogliere il male, tentare di sanarlo ove possibile e conseguentemente far attecchire le radici di *Agape*[277]. Il tema della pena che non sana il male ma se ne fa carico approfonditamente, critica

[274] F. OCCHETTA, "*Le radici della giustizia. Vie per risolvere i conflitti personali e sociali*", Alba, 2023, p. 8-16.
[275] CURI, *Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia,* Torino, 2017.
[276] P. SEQUERI, Il *grembo di Dio,* Roma, 2023, p. 200.
[277] G. REALE, *I valori dimenticati dell'occidente,* Bompiani 2006, pp. 11 ss.

la concezione retributiva della giustizia, che vede la pena come una forma di "ritorsione" per il male compiuto, piuttosto che come un mezzo per ricostruire il bene. La simmetria del "negativo per negativo" non ristabilisce il bene, ma moltiplica il male, raddoppiandolo[278]. Secondo la concezione tradizionale, la pena è vista come una risposta simmetrica al reato commesso, infliggendo sofferenza non mira a riparare la frattura sociale o personale causata dall'illecito. Questo meccanismo punitivo si limita a gestire le conseguenze negative senza affrontare in modo significativo le cause profonde che hanno portato all'azione criminale. La pena si concentra maggiormente sulla sanzione-retribuzione piuttosto che sulla risoluzione del conflitto sociale, perpetuando un approccio punitivo invece di uno riparativo. In contrapposizione a questo modello, si propone un approccio di giustizia focalizzato sulla riabilitazione e sul reinserimento del condannato, mirato a favorire non solo la sua rieducazione personale, ma anche la sua integrazione sociale. Questo approccio, noto come giustizia riparativa o rieducativa, va oltre la mera punizione, cercando di ripristinare l'equilibrio sociale e offrendo al condannato l'opportunità di riflettere sui propri errori e avviare un cambiamento positivo, contribuendo al bene comune. L'obiettivo non è solo infliggere una condanna, ma promuovere una trasformazione morale e civica che favorisca il recupero dell'individuo e il benessere della collettività. Questo modello è sostenuto già dalla Costituzione italiana, che, all'articolo 27, comma 3, afferma che le pene devono avere come obiettivo la rieducazione del condannato e rispettare il principio di umanità. Tale disposizione sottolinea l'importanza di un sistema sanzionatorio che superi la semplice punizione, favorendo un approccio preventivo e riabilitativo basato

[278] L. EUSEBI, *La fraternità ferita: colpa, pena, giustizia riparativa,* 2017, p. 44.

sulla dignità umana e sulla possibilità di reintegrazione sociale. In questo contesto, la giustizia non si limita a riparare il danno, ma diventa un processo dinamico e inclusivo, volto a decostruire il male per ricostruire il tessuto sociale e a prevenire la recidiva, contribuendo a formare una società più equa e solidale[279]. Con Ilario Belloni, emerge una critica al modello retributivo della giustizia[280]. Questo modello si basa sulla simmetria tra colpa e pena, un legame che tradizionalmente è stato visto come ineludibile, ma che è esso stesso problematico. Esamina l'origine filosofica di questa idea[281], risalendo a concezioni antiche secondo cui l'universo deve mantenere un ordine cosmico, e ogni violazione di questo ordine richiede una compensazione sotto forma di pena. Tuttavia, contesta questa prospettiva, sostenendo che tale approccio tende a mantenere un ciclo di violenza, senza affrontare effettivamente le radici del problema[282]. La pena, invece di fungere da efficace strumento di riparazione per i danni arrecati da un reato, si presenta ancora oggi, frequentemente, come una risposta violenta. Pur potendo essere giustificata come un modo per preservare l'ordine sociale, non riesce a sanare il grave danno causato dall'atto criminoso. La funzione punitiva, concepita come mera retribuzione, fallisce nel tentativo di restituire equilibrio alle relazioni sociali turbate e, anzi, spesso alimenta ulteriormente la spirale di sofferenza e alienazione, sia per il reo che per la vittima. In questo senso, Belloni sottolinea come tale concezione tradizionale della pena risulti oggi non più adeguata a fronte della complessità delle dinamiche umane, psicologiche e sociali che sottendono ai reati, e come sia necessario un

[279] *Ivi* p. 48.
[280] I. BELLONI, *La pena tra filosofia e diritto. Spunti per una discussione critica*, in "La teoria e critica della Regolazione Sociale, n.2, 2020, p. 2.
[281] N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.
[282] I. BELLONI, *La pena tra filosofia e diritto. Spunti per una discussione critica*, in "La teoria e critica della Regolazione Sociale, op. cit., n. 2, 2020, p. 7.

ripensamento critico e profondo del modello punitivo, evocando quello studio di equipe multidisciplinare di cui Foucault parlava già nel ’75.

Egli propone una riconsiderazione critica del paradigma retributivo, sostenendo che una visione autentica della giustizia non dovrebbe limitarsi all'imposizione di una pena per il fatto di reato commesso, ma virare all’assunzione di responsabilità della ricostruzione del bene comune. In questa ottica, la pena non è vista come un fine in sé o come una semplice risposta punitiva, ma come uno strumento volto al recupero morale e sociale del condannato e alla riconciliazione tra il reo, la società e la vittima (paradigma riparativo). Questo approccio mette in evidenza la dimensione trasformativa della giustizia, suggerendo che il vero obiettivo non è la mera punizione, ma la riattivazione delle relazioni sociali danneggiate dal reato e il ripristino dell'armonia comunitaria. Quella che chi scrive chiama: pacificazione endoesomuraria. Belloni propone un modello di giustizia orientato alla riparazione e alla riconciliazione, dove la pena ha una funzione costruttiva e proiettata verso il futuro. Questo implica un cambio di paradigma: la pena non deve essere vista come un mezzo per soddisfare il desiderio di vendetta o deterrenza, ma come un'opportunità per agevolare il reinserimento del colpevole e per ristabilire fiducia e coesione all'interno della comunità. In questa prospettiva, la giustizia diventa un processo relazionale e dinamico, non solo volto a riparare i danni, ma anche a favorire lo sviluppo morale e civico dell'individuo, prevenendo comportamenti devianti e contribuendo a una società più giusta e inclusiva. Qui, la giustizia non è un atto unidirezionale, ma un processo dinamico e collettivo che cerca di ripristinare armonia, solidarietà e fiducia reciproca tra le parti coinvolte. In questa dimensione, punire implica riconciliare e riabilitare il colpevole, considerato quell’umano alla prova, che funzionalizza grazie al suo impegno

attivo e dinamico l'avvio di un progresso etico e sociale. La pena, pertanto, si trasforma in uno strumento di rinnovamento, non solo per il condannato, ma anche per la rigenerazione morale della società nel suo insieme, superando così una visione puramente repressiva e aprendo a possibilità di crescita e trasformazione collettiva[283]. Si rappresenta una visione della giustizia più contemporanea e umanistica, che trascende l'idea di infliggere sofferenza come forma di punizione. Questa prospettiva mira a trasformare il male compiuto in un'opportunità di crescita e guarigione, superando la logica puramente punitiva. La pena non viene considerata come uno strumento di vendetta per il reato commesso, ma piuttosto come un modo per il colpevole di assumersi la responsabilità per i danni causati, anche se non è possibile riparare completamente quel male[284]. Da questa prospettiva, la pena dovrebbe essere interpretata come un intervento strutturato, finalizzato non solo a punire, ma anche a riparare e a prevenire ulteriori danni futuri. Pertanto, deve mirare a responsabilizzare il condannato, coinvolgendolo in attività che evidenzino un impegno positivo verso la società e le vittime, riconoscendo l'ingiustizia delle sue azioni e lavorando per riparare, per quanto possibile, le relazioni compromesse[285]. La pena non ha il potere di annullare il male inflitto, ma deve affrontare le sue conseguenze, promuovendo un percorso di reintegrazione e prevenzione che coinvolga sia il condannato sia la comunità. L'atto di coinvolgimento delle parti perché sia efficace e giuridicamente valido deve essere volontario. Questo approccio evidenzia come: seppur ancora oggi l'attuale sistema penale abbia una natura prevalentemente retributiva, vuole aderire al superamento di questa mera logica sanzionatoria,

[283] Ivi, p. 9-10.
[284] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale - n. 3, 2021, p. 824-26.
[285] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in *"Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*" - n. 3, 2021, p. 826-27.

adottando una visione della giustizia che si concentra sulla riparazione e sul futuro, piuttosto che sul passato e sulla condanna[286].

6. Dalla retribuzione al fondamento della riparazione

Bene e male, perdono e imperdonabile, per-dono e cura, concetti fondamentali per condurre un'analisi effettiva sulla dimensione riparativa della pena. In molte lingue il concetto di perdono è semanticamente associato al dono. Tuttavia, l'idea di dono presenta molteplici complessità: sebbene il dono sembri implicare un'assenza di reciprocità, si pone la questione se il dono esprima uno scambio genuino o se sia solo un'alternativa alla mercificazione dello scambio. Marcel Mauss, nel suo *Saggio sul dono*, non contrappone il dono allo scambio, ma al calcolo e all'interesse, evidenziando come il dono favorisca la competitività e l'eccesso che portano a un contro-dono. Georges Bataille, con il suo elogio del dispendio, enfatizza ulteriormente l'eccesso, mostrando che l'economia del dono rimane comunque un'economia. Le critiche alla generosità, come il volontariato e le ONG, spesso accusano il dono di implicare una forma di scambio, creando disuguaglianza, imponendo debiti e costringendo a dare in cambio. Queste critiche si riflettono anche nei Vangeli, dove l'amore per i nemici è visto come una misura ideale del dono, che richiede di fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio. L'amore per i nemici, come comandato dai Vangeli, supera il calcolo della reciprocità e aspira a un tipo di scambio che non si basa su logiche commerciali. Questo tipo di scambio si prefigura come una forma di circolarità della reciprocità che va oltre la semplice rinuncia alla riconoscenza. L'ospitalità universale, come proposta da Kant, rappresenta

[286] M. GAMBETTI, in F. OCCHETTA, "*Le radici della giustizia. Vie per risolvere i conflitti personali e sociali*", Alba, 2023, p. 192 e ss.

un'aspirazione politica all'amore evangelico dei nemici, cercando di trattare ogni persona come un ospite anziché come un nemico[287]. Si esplora un tipo di dono che si discosta dal concetto di scambio commerciale, poiché non prevede una reciprocità immediata. Questo dono e il perdono che ne deriva hanno due caratteristiche principali[288]:

1. Virtù e Reciprocità: Quando il dono non è influenzato dalle logiche commerciali, il suo scopo è quello di onorare il destinatario e superare la disuguaglianza tra chi dona e chi riceve. In questo contesto, è essenziale possedere la virtù della modestia per accettare il dono e quella della magnanimità per donare. La reciprocità non è vista come un ritorno immediato, ma come una forma di riconoscenza e rispetto che risolve la dissimmetria senza aspettative di guadagno.

2. Perdono Difficile: Il perdono difficile va oltre la semplice compensazione di debiti e si occupa dei conflitti radicati e dei torti irreparabili. Si tratta di risolvere situazioni complesse e inestricabili, come quelle descritte nella tragedia greca, dove vendetta e giustizia si intrecciano. Secondo Hegel, il perdono è un processo di riconciliazione che richiede l'abbandono simultaneo delle posizioni unilaterali da entrambe le parti coinvolte. Questo porta a una forma di "equiparazione" in cui entrambe le parti si riconoscono e si comprendono reciprocamente. Quando si tratta di danni irreparabili, il perdono deve interrompere il ciclo della vendetta senza fine e affrontare la spirale della vittimizzazione che impedisce il superamento delle ferite storiche. In questo caso, il perdono implica un "oblio attivo" che non cancella i fatti ma ne cambia il senso per il presente e il futuro, accettando il debito non saldato e il lutto per la colpa senza ricadere in una perpetua

[287] P. RICOEUR, *Ricordare, dimenticare, perdonare*. Il Mulino, 2004, pp. 99-119.
[288] *Ivi,* p.120.

persecuzione[289]. Inoltre, è opportuno considerare come il potere punitivo tende a travalicare i limiti normativi stabiliti[290] e in ragione di ciò si pensa che oggi più che mai lo strumento riparativo, così come pensato nel suo fondamento originario, possa costituire quel bilanciamento necessario tra certezza della pena e funzione rieducativa. La domanda a cui si cercherà di dare delle risposte o quanto meno aprire il dibattito scientifico verso nuove strutture è se la RJ declinata sotto altro titolo, mantenendo intatto il suo nucleo duro, non possa fungere da pacificazione sociale intramuraria dando una svolta alla funzione della pena. Oggi, la pena, non può e non deve avere uno scopo rieducativo esclusivamente nel momento della c.d. definitività, il tempo della pena deve essere intriso di significato dal momento stesso in cui la persona viene privata della libertà personale anche solo per esigenze come quelle c.d. cautelari nella fase del giudizio. Si è tutti consapevoli che così come concepito, il tempo della pena, non solo svilisce il paradigma retributivo/rieducativo, peggio è completamente distante dall'idea riparativa, la mortifica perché non si fa carico di quell'umanità reclusa che comunque vuole e deve tendere a riparare sé stessa. Il tempo della pena e le sue implicazioni sulla vita degli uomini ristretti non possono essere lesi dai tempi processuali di accertamento se quel fatto di reato è stato commesso o meno. Ne deriverebbe una lesione della dignità umana, perché accettate le esigenze cautelari, la pena non può divenire 'tempo sospeso' nell'attesa che emerga la colpevolezza o l'innocenza. Ed è in questo tempo che a tutti, nessuno escluso deve essere garantita la dignità della qualità della vita ristretta che certamente

[289] *Ivi,* p.122.

[290] D. VELITUTTI, Retribuire*, prevenire o riparare? Un particolare sviluppo del concetto moderno di pena*, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 3-10.

tempi vuoti non possono garantire e anzi hanno dimostrato essere fecondi per la creazione di nuovi criminali che magari sono entrati da uomini innocenti.

7. La riforma Cartabia e la disciplina della giustizia riparativa: un riordino necessario?

Dal modello retributivo all'introduzione del fondamento riparativo al fine di pensare ad una nuova giustizia e se con essa sia possibile anche ripensare ad una nuova funzione della pena, è al d. lgs. 150/2022 che bisogna dare atto di un cambio di paradigma fondazionale della giustizia penitenziaria. Con la c.d. riforma Cartabia si assiste a un primo superamento strutturale della concezione tradizionale di giustizia intesa non più come mera logica retributiva-rieducativa, ma quale modello riparativo del danno attraverso la riconciliazione e il perdono. In questo nuovo approccio, la vittima ha un ruolo centrale mediante il diritto di partecipare attivamente ai processi di riparazione e di vedere riconosciuti i propri bisogni e sofferenze. La riforma promuove anche una maggiore inclusione della comunità, puntando a soddisfare le esigenze delle parti coinvolte e a generare benefici per l'intera società. Inoltre, vengono introdotti diversi strumenti di giustizia riparativa, come la mediazione penale, il dialogo riparativo e il Conferencing, applicabili in contesti sia individuali che collettivi. La riforma sottolinea l'importanza della formazione e della sensibilizzazione degli operatori coinvolti, assicurando che questi professionisti siano adeguatamente preparati per offrire servizi in modo imparziale, rispettoso e competente[291]. L'obiettivo centrale è quello di superare le limitazioni del modello punitivo tradizionale, promuovendo un approccio che si concentri maggiormente sulla riparazione

[291] *Ivi*, pp. 465-486.

del male e sulla reintegrazione sociale del trasgressore. La riforma enfatizza la riparazione come un elemento cruciale della giustizia, spostando l'attenzione dalla mera sanzione a un processo che mira a riparare il danno subito, favorendo la dialogicità[292] per la pacificazione delle relazioni ove possibile. L'intento è di integrare la giustizia riparativa nel sistema penale attuale, non solo come un'alternativa alle pene, ma come un complemento in grado di promuovere una giustizia più giusta e umana[293]. Un altro elemento è la partecipazione attiva delle vittime e della comunità. La riforma riconosce che un crimine influisce non solo sull'individuo direttamente coinvolto, ma sull'intera collettività. Abbandonando la logica retributiva, che concepisce la pena come una mera risposta al danno subito, la riforma Cartabia propone di vedere la pena come uno strumento per riparare i danni e ripristinare l'equilibrio sociale[294]. Questo riordino si rivela essenziale per adeguare il sistema penale alle esigenze e alle aspettative della società contemporanea, che richiede un approccio che superi la semplice imposizione dell'inflizione di sanzioni. In un contesto in cui le soluzioni punitive tradizionali appaiono insufficienti, è necessaria una transizione verso un modello che non solo infligga punizioni, ma favorisca anche la prevenzione dei reati e promuova un intervento più umano e inclusivo alla riparazione. È opportuno aggiungere, in questa sede, come l'aspetto riparativo oggi è un appello verso una più ampia sfida: la revisione del Codice penale e una nuova ingegneria penale che ripensi al reato e alla punibilità dei reati commisurati alla dimensione punitiva. Tornando alla riforma, questa ha introdotto modifiche significative e innovative nel sistema giudiziario italiano, ponendo

[292] F. REGGIO, "*Giustizia dialogica. Luci e ombre della restorative Justice*" Milano, 2010, p. 209 e ss.
[293] D. VALITUTTI, "*Retribuire, prevenire o riparare? Un particolare sviluppo del concetto moderno di pena*, in "*Materiali per una storia della cultura giuridica*", 1, 2017, pp. 3-29.
[294] Ivi, pp. 3-29.

particolare enfasi sull'integrazione dell'istituto della giustizia riparativa. Questo approccio si distingue per la sua capacità di affrontare i conflitti in modo costruttivo, mirando non solo a risolvere le problematiche immediate, ma anche a ristabilire relazioni e armonia sociale. Attraverso la giustizia riparativa, la riforma si propone di favorire un processo di riconciliazione tra le parti coinvolte, sostenendo il recupero e il reinserimento sociale del trasgressore, ove possibile, e la riparazione del danno subito da vittime e comunità. Così facendo, il sistema penale non si limita più a rispondere al crimine esclusivamente con misure punitive, ma si impegna dinamicamente a creare un contesto in cui la giustizia contribuisca al miglioramento complessivo della società. Promossa dall'ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia[295], ha cercato di introdurre un sistema più equo e umanizzato, nel quale appunto la giustizia riparativa assume un ruolo centrale. Questo approccio mira a spostare l'attenzione dalla semplice punizione del trasgressore verso la riparazione dei danni subiti dalla vittima e la ricostruzione dei legami sociali compromessi da quel fatto criminoso. Si basa sulla partecipazione attiva e volontaria delle parti coinvolte[296], che prendono parte a un processo di mediazione finalizzato a raggiungere, purché adeguatamente preparato, un accordo consensuale, libero e volontario. Questa pratica viene formalizzata nel sistema giuridico italiano, riconoscendola come una nuova filosofia penale, di una giustizia che supera la mera gestione del conflitto, trasformandolo in un'opportunità di crescita e riconciliazione. Il modello si fonda su principi chiave quali la volontarietà, il dialogo rispettoso, e un'attenzione equa ai bisogni e agli interessi di tutte le parti coinvolte, financhè il reo, ponendo particolare enfasi sulla riparazione

[295] MEDIARES, *Manifesto per una cultura della riparazione*, n. 1/2022, pp. 152-158.
[296] H. ZEHR, "*Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*", New York, 2015, p. 81.

del danno. Questi elementi di relazionalità antropologica, sono essenziali per il rinnovamento del sistema giudiziario, poiché lo rendono più adatto alle esigenze di una società in continua trasformazione. In questo contesto, la giustizia riparativa non è mera integrazione alla giustizia tradizionale, ma rappresenta una trasformazione culturale che promuove una convivenza più pacifica e responsabile. La disciplina della giustizia riparativa si impegna a garantire che i processi siano gestiti in modo strutturato e coerente, mantenendo un costante focus sulla dignità umana e sul rispetto reciproco[297]. La riforma segna un passo significativo verso un modello di giustizia più inclusivo. Questa evoluzione è considerata cruciale per affrontare le sfide sociali attuali e per costruire un sistema penale che promuova non solo il rispetto della legge, ma anche la coesione sociale e il benessere delle comunità.

Altro aspetto centrale della riforma è l'introduzione della "pena prescrittiva", concepita come una pena progettuale piuttosto che retributiva. Essa si configura come un programma di intervento che coinvolge direttamente il condannato, mirato alla responsabilizzazione e al recupero sociale piuttosto che alla semplice reclusione. Questa forma di pena è pensata per essere applicata fin dall'inizio (*ab initio*), cioè dal momento della condanna, piuttosto che limitarsi alla fase di esecuzione o essere utilizzata come misura alternativa[298]. La transizione da un modello punitivo generato dal conflitto[299] ad uno, che partendo dal conflitto, si basi sulla progettazione e sul recupero comporta diverse sfide. La riforma sottolinea l'importanza di abbandonare la visione tradizionale della pena come mera ritorsione, proponendo un sistema

[297] Ivi, pp. 152-158.
[298] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale - n. 3, 2021, pp. 829.
[299] Di Santo S., La relazione non conflittuale, in Petruccelli F. - D'Amario B., in "La mediazione scolastica. Teoria e pratica educativa", Milano, 2010, p.71.

che favorisca il reinserimento sociale del condannato contemperato da logiche riparative. Ciò richiede una maggiore attenzione alla personalizzazione delle sanzioni e alla considerazione delle circostanze individuali, ed in questo contesto, la giustizia riparativa gioca un ruolo centrale nel nuovo approccio sanzionatorio. L'implementazione di percorsi di mediazione penale e attività riparative anticipa il processo giudiziario, cercando di evitare la condanna attraverso il coinvolgimento diretto delle parti nella ricerca di soluzioni condivise e riparative[300]. Il sistema di giustizia tradizionale, focalizzato sulla punizione, spesso non soddisfa le esigenze della società moderna né favorisce un'efficace reintegrazione del condannato. Al contrario, il modello innovativo proposto rappresenta un passo avanti verso un sistema penale più giusto ed efficiente, in grado di affrontare i reati con un approccio più umano e costruttivo[301]. Se implementato correttamente, ha il potenziale di migliorare notevolmente la risposta della giustizia penale alle esigenze delle vittime, dei rei e della comunità, creando un sistema più orientato alla prevenzione, alla riparazione e al recupero sociale. Innegabile come ad oggi siano ancora pochi e timidi i segnali che si possono registrare rispetto a questa direzione tracciata dalla riforma, ma si è ben consapevoli che la giustizia riparativa, di recente introduzione, necessiterà di un tempo di sedimentazione negli operatori coinvolti in quanto non c'è nulla di più difficile oggi dover bilanciare esigenze di sicurezza per la collettività a necessità di umanizzazione dei processi punitivi.

Ulteriore novità assoluta introdotta del D. Lgs. 150/ 2020 è stata la modifica alla legge sull'ordinamento penitenziario L. 354/75 nella parte in cui sono

[300] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale - n. 3, 2021. 842-846.
[301] L. EUSEBI, *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale - n. 3, 2021. 852.

stati introdotti l'art. *13 Individualizzazione del trattamento*, comma 4 "*Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa*" e il 15 bis *Giustizia riparativa* "1.In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo". Orbene questi due articoli segnano una novità assoluta in ambito penitenziario. La giustizia riparativa si affaccia al panorama dell'esecuzione nella sua parte più dolorosa: la pena in particolare la privazione della libertà personale. Straordinario, innovativo, sfidante l'appello all'uso dello strumento riparativo, se non fosse che l'attuale sistema penitenziario andrebbe riformato e con esso rese più chiare le modalità pragmatico-operative dei percorsi riparativi intramurari. Quando principi e metodi della giustizia riescono a trovare un perimetro comune nel segmento strettamente sanzionatorio con l'introduzione di nuovi modelli, quali appunto quelli riparativi, finiscono con l'introdurre e promuovere un ripensamento delle logiche punitive.[302] Ciò apre ad un'interessante prospettiva evolutiva tanto della teoria quanto della prassi del sistema punitivo.

[302] G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa, formanti, parole e metodi,* Torino, 2017, p. 317.

La riforma ha indubbiamente aperto la strada a nuove opportunità per l'applicazione della giustizia riparativa nel diritto penitenziario italiano. Tale approccio, centrato sulla riparazione del danno e sulla responsabilizzazione, rappresenta un fecondo passo avanti verso un sistema penale più umano ed efficace. Nonostante le sfide (es. attuazione della procedura, accompagnamento al percorso, previsione di ambienti adeguati al percorso riparativo, formazione professionale per l'equipe penitenziaria, escluso il mediatore, che dovrà tener conto del percorso del reo), l'integrazione della giustizia riparativa promette di trasformare profondamente il sistema penitenziario, promuovendo una maggiore armonia sociale.

Nel contesto penitenziario, la RJ mira a mutare la pena da mera condanna a strumento per la riparazione del fatto, la responsabilizzazione del reo e la riedificazione delle relazioni sociali. Questa parte della ricerca che esplora i principi e le applicazioni della giustizia riparativa nel diritto penitenziario, analizzando brevemente le esperienze internazionali, le criticità e le prospettive future ribadisce la centralità del ruolo di questa nuova strada per il diritto. La giustizia riparativa si fonda su tre colonne portanti:

1. Riparazione del danno: Il focus è sul ristabilire l'equilibrio nelle relazioni spezzate dal crimine, attraverso atti concreti di risarcimento morale e materiale.
2. Responsabilità dell'offensore: Il reo è chiamato a riconoscere il proprio errore e a partecipare attivamente al processo di riparazione.
3. Coinvolgimento delle parti: Vittime, offensori e comunità sono invitati a partecipare in modo attivo al processo, favorendo il dialogo e la riconciliazione.

Nel contesto penitenziario, questi principi si traducono in programmi che mirano a trasformare l'esperienza della detenzione di un soggetto in un percorso di crescita personale e di riparazione del danno per lo stesso.

Uno degli strumenti principali della giustizia riparativa è la mediazione, che permette l'avvio di un dialogo, laddove scelto liberamente da ambo le parti, diretto tra vittima e reo. In molti sistemi penitenziari lo strumento della mediazione è utilizzato per:

- Favorire il riconoscimento del danno da parte del reo.
- Consentire alla vittima di esprimere i propri bisogni e di ottenere risposte dirette.
- Promuovere una maggiore comprensione reciproca.

Questi programmi prevedono che i detenuti partecipino a iniziative finalizzate al risarcimento morale o materiale delle vittime e della comunità. Ad esempio: lavori socialmente utili, partecipazione a progetti di volontariato, creazione di opere o lettere per esprimere il pentimento e il desiderio di riparazione.

Molti istituti penitenziari negli ultimi anni, anche anteriforma, hanno adottato programmi educativi basati sui principi della giustizia riparativa, che aiutano le persone detenute a sviluppare competenze relazionali, empatia e consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

Le esperienze internazionali, in tal senso, dimostrano come la giustizia riparativa nel contesto penitenziario ha trovato applicazione efficace. A tal riguardo alcuni esempi mutuati negli ordinamenti europei:

- Canada: I "Healing Circles" rendono partecipi detenuti, vittime e membri della comunità che disposto in cerchio attuano programmi che favoriscono dialogo al fine di promuovere la riconciliazione.

- Nuova Zelanda: Il sistema di giustizia riparativa è integrato nelle pratiche penali, con un peculiare focus sulle comunità indigene Maori. La mediazione penale viene utilizzata per affrontare una vasta gamma di reati, con risultati positivi in termini di recidiva.

Nel contesto penitenziario, così congegnata la giustizia riparativa può incidere su:

1. Riduzione della recidiva: vi sono studi che dimostrano come i programmi di giustizia riparativa riducono significativamente il rischio di recidiva, aiutando i detenuti a reintegrarsi nella società.
2. Guarigione delle vittime: la vittima che partecipa a programmi riparativi riporta un maggiore senso di appagamento e di chiusura con la vicenda rispetto ai procedimenti tradizionali.
3. Miglioramento del clima penitenziario: si apprezza come la promozione di relazioni positive tra detenuti e personale penitenziario contribuisce a creare un ambiente più sicuro e costruttivo (sicurezza educante).

Nonostante i numerosi benefici, l'implementazione della giustizia riparativa nel diritto penitenziario presenta alcune criticità e anche sfide:

- Resistenze culturali: in molti sistemi penali, la giustizia riparativa è percepita come troppo indulgente.
- Mancanza di risorse: l'organizzazione di programmi riparativi richiede personale qualificate e investimenti significativi.
- Difficoltà nel coinvolgimento delle vittime: non tutte le vittime sono disposte a partecipare a processi di mediazione o riparazione.

Per promuovere un'adozione organica della giustizia riparativa nel diritto penitenziario, è necessario:

1. Sviluppare con una programmazione attenta e qualificata la formazione di operatori penitenziari e mediatori.
2. Investire su politiche pubbliche che integrino la giustizia riparativa nei sistemi penali.
3. Promuovere sempre più la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui benefici di questo approccio.

Studiosi come Dignan e Cavadino guardano ad un nuovo sistema penale, arricchito dall'apporto della restorative Justice, più in linea con le istanze per un adeguato riconoscimento dei diritti umani e pertanto di un sistema penale moralmente più accettabile[303]. Perciò, formare un sistema penitenziario alla giustizia riparativa, così come introdotta dalla riforma, significa non limitarsi ad acquisire un fecondo giuridismo, ma lavorare ad una più complessa filosofia penale che miri alla formazione di una diversa idea di giustizia, capace di superare a determinate condizioni, le logiche della mera punizione sfidando le contrapposizioni tra bene e male, perdono imperdonabile e piegando sé stessa al verbo dell'agape. Ciò significa che, prima ancora di pensare alla pacificazione del sistema penitenziario mediante l'applicazione della giustizia riparativa, volendolo ripensare, bisognerà formarsi come giuristi, o operatori del diritto a qualsiasi latitudine impegnati, come persone che desiderano operare secondo giustizia e con giustezza in modo pieno, nel tentativo difficile di affrancarsi da quell'idea di vendetta che ha limitato e continua a limitare il raggiungimento del bene comune. Occorrerà formarsi e formare soprattutto le nuove generazioni alla scuola di quella mediazione umanista di cui Jacqueline Morineau è madre e testimone mediante i suoi

[303] M. CAVADINO, G. DIGNAN, the penal system, London, 2010, p. 387 ss, in op. cit., G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa, formanti, parole e metodi,* Torino, 2017, p. 318.

progetti di pacificazione sociale.[304] La formazione, l'assimilazione della portata valoriale della restorative Justice rappresenta la porta di accesso dell'uomo alla sua piena umanità perché, si scoprirà più avanti, non è possibile formarsi a questo tipo di giustizia umanista rimanendo estranei a sé stessi e agli altri, peggio, essendo incapaci di ascolto e di empatia[305]. Ecco perché la comunità penitenziaria, prima ancora che applicare percorsi di giustizia riparativa, mediante un approccio e un metodo sempre attenti ai diritti fondamentali giuridicamente cristallizzati, dovrà lavorare sulla formazione e sul valore delle relazioni interpersonali, nonché sull'attivazione della responsabilità di ciascun attore coinvolto. Nella casa di vetro di cui si è parlato nelle pagine precedenti, la sfida affettiva intranea al perimetro riparativo risulta essere un cantiere aperto tanto necessario quanto difficile, nella complessità che la crisi e l'implosione di questo settore, penitenziario, sta palesando[306]. Così concepita la giustizia riparativa risulta essere il motore di un cambiamento culturale percepibile a più livelli. Intesa come forma di giustizia che cura, la giustizia riparativa diventa dunque la chiave di volta non solo in una dimensione di ripensamento del reato, ma più in generale punta alla responsabilità delle relazioni umane interpersonali o tra gruppi. Formare alla giustizia riparativa potrà così aiutare ad una corretta comprensione della

[304] J. MORINEAU, *La mèdiation humaniste. Un autre regard sur l'avenir*, Toulouse, 2021, p. 70 ss. Per completezza espositiva: "Ricercatrice in Numismatica greca al British Museum di Londra, nel 1984, su invito dell'allora Ministro della Giustizia diede origine, alla prima esperienza di mediazione penale in Francia e in Europa. Ha sviluppato la mediazione umanistica in Francia e all'estero nell'ambito giudiziario, educativo (scuola e università), sociale e internazionale. In particolare, è stata incaricata di un progetto di mediazione per la pace nei Balcani patrocinato e riconosciuto dall'Unesco quale programma per lo sviluppo di una cultura di pace sociale", in https://www.erickson.it/it/autori/jacqueline_morineau

[305] G. MANNOZZI, G.A. LODIGIANI, "la giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi", quale approfondimento di "vantaggi e rischi dei VIS alla luce delle analisi empiriche", Torino, 2017 par. III.3 p.306 e ss.

[306] Pende in seno al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su proposta del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Reggio Calabria (G. RUSSO), una proposta di formazione sperimentale alla RJ per la pacificazione delle dinamiche penitenziarie, quale strumento giuridico innovativo per affrontare l'attuale emergenza carceraria, al fine di pacificare il mondo carcere coinvolgendo tutti gli attori di questo microcosmo.

funzione del diritto penale o meglio della giustizia penale, contrastando quelle degenerazioni autoritarie che negli anni sono scivolate sempre più verso mere politiche securitarie, non solo non supportate da qualsiasi elemento statistico, ma che hanno fatto registrare un aumento della criminalità e perciò prive di ogni verificabilità empirica che ha messo a rischio e mette sempre più a rischio le esigenze di rispetto dei diritti umani.[307]

Quello che emerge è come, se ben strutturata nella sua attuazione pratica la giustizia riparativa rappresenta un paradigma trasformativo per il diritto penitenziario, in grado di conciliare la necessità di responsabilizzare il reo con l'esigenza di riparare il danno subito tanto dalla vittima quanto dalla società. Nonostante le sfide che ci attendono, le esperienze internazionali dimostrano come l'integrazione di pratiche riparative può contribuire a rendere i sistemi penitenziari più umani ed efficaci.

8. Per una nuova dialettica riparativa

Si è già accennato come la giustizia riparativa costituisca un approccio del tutto nuovo e diametralmente opposto alle logiche punitive del passato. Considera il crimine o qualsiasi illecito non solo come una violazione della legge, ma primariamente come un danno arrecato alle relazioni umane, alle persone e agli affetti. Al centro di questo concetto vi sono tanto il danno subito e le esigenze della vittima, quanto le responsabilità dell'autore del reato, ove possibile, il porvi rimedio[308]. Questo modello promuove la partecipazione attiva di vittime, autori di reati e comunità in un processo

[307] L. EUSEBI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale" - n. 1, 2014, PP. 153-155

[308] P. PATRIZI, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, 2021.

collaborativo volto a ristabilire la giustizia e a riparare i danni, contribuendo alla ricostruzione della fiducia e alla prevenzione di futuri comportamenti dannosi. La giustizia riparativa non si propone di sostituire il sistema penale tradizionale, ma di integrarlo, offrendo risposte più complesse alle esigenze delle vittime e incoraggiando un maggiore coinvolgimento della comunità.

Esistono diversi programmi di giustizia riparativa che possono includere tutte le parti coinvolte o solo alcune di esse. Un esempio significativo di programma completamente orientato alla riparazione è la Commissione per la Verità e la Riconciliazione[309], istituita in Sudafrica da Nelson Mandela nel 1995, per affrontare i crimini dell'Apartheid attraverso un processo di riconciliazione anziché di vendetta. In definitiva, si fonda su valori essenziali quali il rispetto per la dignità umana, la solidarietà e la responsabilità, richiedendo la presenza di facilitatori qualificati per guidare il processo in modo efficace. La giustizia riparativa attribuisce alla comunità un ruolo fondamentale, riconoscendola come un attore chiave, insieme alla vittima e all'autore del reato, nella gestione dei conflitti, delle conseguenze e del processo di riparazione. La comunità svolge un ruolo non solo essenziale nella prevenzione dei comportamenti lesivi, ma è anche fondamentale nel processo di riparazione delle ingiustizie e nella mitigazione dei rischi di future violazioni[310]. È importante sottolineare che la giustizia riparativa non deve essere vista come un approccio indulgente nei confronti del crimine o come un affievolimento della responsabilità per chi ha commesso il reato. Questo modello porta vantaggi a tutte le parti coinvolte: la vittima ha l'opportunità di essere ascoltata e di ricevere risposte dirette dall'autore del reato; quest'ultimo può assumere responsabilità concrete nei confronti della

[309] A. CERETTI, "*Riflessioni intorno alla commissione per la verità e la riconciliazione sudafricana*", in "Sesta opera", Roma, n. 1, 2020, p.38 e ss.

[310] *Ibidem.*

vittima e avviare un percorso di crescita personale; infine, la comunità si impegna a favorire una convivenza armoniosa e sicura, contribuendo a mantenere alti standard di vita per tutti i suoi membri. Un esempio rilevante di coinvolgimento della comunità è fornito dalla normativa neozelandese, che dimostra come la comunità possa partecipare attivamente ai processi decisionali, contribuendo a individuare soluzioni efficaci e rispettose per tutte le parti interessate. È essenziale, inoltre, integrare e applicare i principi della giustizia riparativa nella vita quotidiana. Iniziative come le "città riparative" forniscono esempi concreti di questo approccio, come nel caso della città di Hull in Inghilterra, che ha implementato un modello riparativo in tutti i suoi servizi cittadini (welfare sociale in cui la dimensione antropologica è centrale). Anche l'Università di Sassari, tramite il Team delle pratiche di giustizia riparativa, ha avviato progetti locali che partono dal carcere di alta sicurezza di Nuchis e si estendono alle scuole di Tempio Pausania. Questi progetti dimostrano che l'approccio riparativo può essere applicato in diversi contesti sociali, come scuole, quartieri o organizzazioni[311]. L'approccio riparativo si caratterizza per la sua capacità di combinare alta responsabilità e supporto sociale, con l'obiettivo di promuovere il rispetto e il benessere delle persone e delle comunità. Questo modello è in sintonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che mira a costruire società pacifiche, giuste e inclusive, ponendo enfasi sul rispetto della dignità umana e sul benessere collettivo. Per affrontare i conflitti e favorire un cambiamento positivo, è fondamentale riconoscere le esperienze individuali e prestare attenzione ai bisogni di equilibrio delle parti coinvolte[312]. Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014, è stata introdotta la misura della sospensione del procedimento con messa alla

311 *Ibidem.*
312 *Ibidem.*

prova per gli imputati adulti, segnando un'importante innovazione nel diritto penale italiano. Questa misura consente di trattare i reati che non coinvolgono minori e non sono di competenza del giudice di pace, evitando l'uso automatico della pena detentiva. L'introduzione della messa alla prova ha portato a un cambiamento significativo nella concezione della pena e del processo penale, basandosi su tre principi chiave: riparazione, rieducazione e retribuzione. Inoltre, la Giustizia Riparativa è stata formalmente integrata nel sistema giuridico italiano con il decreto n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), rappresentando un approccio volto all'umanizzazione del diritto penale[313]. Questo modello si basa su esperienze sociali e prevede un coinvolgimento attivo sia degli autori di reato che delle vittime. La Giustizia Riparativa fornisce un'opportunità per affrontare le conseguenze dei reati, superando i tradizionali ruoli del processo penale, senza sostituire il procedimento giudiziario o la sentenza. Grazie alla partecipazione volontaria di ambo le parti e al supporto di un mediatore qualificato, la giustizia riparativa si configura come un diritto del cittadino, essa propone, soluzioni concrete ed efficaci per rispondere alle ingiustizie subite[314]. Si tratta di un concetto articolato che unisce elementi antropologici, filosofici, criminologici e giuridici, con l'obiettivo di riparare i danni provocati dai reati attraverso percorsi di dialogo e riconciliazione. Questo modello, derivante da un movimento interdisciplinare, si caratterizza per la sua flessibilità e la capacità di adattarsi a diversi contesti legali e sociali. Il termine "restorative justice", utilizzato nei documenti internazionali, riflette questa visione, ma la sua traduzione può variare in base al contesto culturale, influenzando la comprensione e l'applicazione del concetto stesso. In Italia, la "giustizia

[313] G.A. LODIGIANI, "*Nozioni ed obiettivi della Giustizia riparativa. Il tentativo di un approccio olistico*" in Riv. Trim. "Paradoxa", n. 4, anno XI, p. 32
[314] P. LATTARI, *La giustizia riparativa*, Key Editrice, 2023.

riparativa" è legata a una tradizione giuridica profonda, con riferimenti ai codici precedenti all'unità e ai dibattiti neokantiani e positivisti. Esiste, tuttavia, una differenza tra la definizione dell'Oxford Dictionary, che la considera una parte integrante del sistema di giustizia penale, e l'interpretazione prevalente nella letteratura accademica, che ne evidenzia l'autonomia e l'accento sulla protezione della vittima[315]. Il concetto di giustizia riparativa è complesso e si basa su tre principali aree: antropologia, teologia e vittimologia. I principi di riparazione attraverso mediazione e riconciliazione sono presenti in forme di diritto primordiale, come quelle delle "società semplici" e nelle tradizioni vetero-testamentarie. Nonostante le origini antiche della giustizia riparativa, la sua recente riscoperta suggerisce che potrebbe fungere da modello di meta-diritto adatto a contesti globalizzati e multiculturali. Essa si collega all'aspetto sacro della pena, storicamente associato a pratiche di espiazione e purificazione, richiamando le tradizioni ebraico-cristiane. Si pensi ad esempio il rîb dell'Antico Testamento che si concentra sulla riconciliazione anziché sulla punizione, mentre nel Nuovo Testamento la giustizia si arricchisce attraverso la dimensione della carità e del perdono. Dal punto di vista antropologico, poi, questo modello trae ispirazione dai metodi di risoluzione dei conflitti delle società, caratterizzati da processi conciliativi e comunitari, mirati alla ricostruzione del legame sociale, che sono stati integrati nei sistemi giuridici occidentali. È fondamentale riconoscere che, se non contestualizzaste adeguatamente, le pratiche di giustizia riparativa, potrebbero presentare delle problematiche rilevanti per le comunità tutte. A differenza dei metodi dell'Alternative Dispute Resolution (ADR), la dialettica riparativa esige intanto una

[315] G. MANNOZZI – G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino 2017, pp. 465-468.

predisposizione all'empatia equidistante[316], e si distingue per la sua volontarietà (non può essere indotta dal precetto normativo) e per l'attenzione rivolta al riconoscimento e alla dignità di tutte le parti coinvolte, evitando di compromettere i diritti o favorire le posizioni più forti[317]. L'equidistanza empatica implica per il mediatore formato la capacità di guardare l'altro, chiunque esso sia, scevro da ogni valutazione, sentimento o convincimento personale. La nuova dialettica, nella dimensione penitenziaria della RJ, dovrà sempre più mirare ad emarginare il concetto di carcere fabbrica al quale ancora oggi purtroppo assistiamo e grazie al quale la criminalità gestisce e crea nuova delinquenza (criminalizza) e tendere a farsi carico sempre più attraverso il paradigma riparativo, della reale attuazione della funzione umanizzante della pena alla quale è chiamato per costituzione. Il principio della funzione e dei luoghi della pena deve essere, grazie allo strumento della dialettica riparativa, ribaltato al fine di piegarsi consapevolmente a quell' umanizzazione costituzionalmente garantita. Si scoprirà come riparare, non significa esclusivamente contro bilanciare o annullare gli effetti del danno, ove possibile, ma esso (l'arte del filo che ricuce le ferite) avrà una valenza più significativa. Uno spessore etico che rende la riparazione penitenziaria molto più complessa del semplice risarcimento poiché è necessario che la generatività sia preceduta da passaggi di mediazione e riconciliazione, senza i quali la frattura determinata dal reato sarebbe insanabile. In tale processo, il

[316] Empatia equidistante è un concetto innovativo, coniato e sviluppato negli ultimi anni grazie a un percorso scientifico d'equipe, realizzato all'interno dei percorsi penitenziari prima ancora dell'avvio della riforma, ideato dall'Associazione Nazionale dei Mediatori Penali e Penali Minorili (Ai.Me.Pe), dal Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale, dagli Uffici di esecuzione penale esterna e delle scuole di volta in volta coinvolte. Tale espressione indica un'abilità sociale e rappresenta un fondamentale strumento di comunicazione interpersonale efficace e gratificante. L'empatia, nei percorsi riparativi costituisce una delle principali porte d'accesso agli stati d'animo e in generale al mondo dell'altro.

[317] *Ivi,* pp. 465-468.

soggetto solo supportato da attori adeguatamente formati, può, se non raggiungere, quanto meno ripensare la sua dimensione umana per ripensarsi. È qui che la giustizia riparativa deve e può diventare giustizia ristorativa, ossia nel momento in cui propone e riesce a offrire delle possibilità che disinnescano il conflitto. La giustizia ristorativa consente, ulteriormente, di dare una nuova riformulazione al concetto di verità. Verità intesa come umanamente ricostruita e non rielaborata dal momento processuale, ma una verità che grazie all'utilizzo dell'empatia equidistante, gestita in *Agape*, permetta di prendere le distanze dagli avvenimenti. Sarà quello il momento, e così è stato sperimentato già nei pochi progetti di giustizia riparativa in ambito penitenziario ante riforma, in cui la giustizia ristorativa, quella della pacificazione sociale intramuraria, cura le tensioni dell'umano permettendo un passaggio verso un cambiamento che, dal momento in cui si cristallizza, può portare alla realizzazione di un nuovo e diverso paradigma: quello del male che lavorando nella sfera affettiva di quel per chi sono io, sequeriano, può condurre all'esperienza di dischiudere la vita a nuove possibilità[318]. La dialettica riparativa, quindi, si presenta come una giustizia narrativa e dell'incontro. Un incontro che lavora proprio sulla dimensione delle responsabilità, non esclusivamente declinate e piegate al fatto di reato commesso, ma qui intese come responsabilità relazionali, nelle quali le vicende umane si intrecciano nella più ampia tela delle relazioni sociali. Si può a questo punto affermare come la dialettica della giustizia riparativa pone una rinnovata attenzione alla forma linguistica giuridica. La giustizia riparativa promuove, e di certo non di facile attuazione, rispetto alla filosofia penale classica un cambiamento culturale tale da implicare la creazione e l'utilizzo di un vocabolario nuovo, per ripensare al reato e alle sue

[318] G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, La giustizia riparativa, Bologna, 2015, p. 162 ss.

conseguenze. È evidente come la didattica riparativa decostruisce dialogicamente i ruoli delle parti coinvolte offrendo, a qualsiasi latitudine, parole nuove per pensare, contestualizzare e superare il conflitto.[319]

Teologia e giustizia riparativa rappresentano due ambiti apparentemente distinti, ma condividono profonde radici comuni in una narrativa comune rintracciabile nei principi di riconciliazione, perdono e riparazione del danno. Da un lato la teologia che offre una prospettiva unica sulla dignità umana e sulla responsabilità morale. D'altro, la giustizia riparativa, con il suo focus sulla riparazione del danno causato dal crimine, pone al centro il ripristino delle relazioni, il possibile perdono piuttosto che la punizione. Il dialogo tra teologia e giustizia riparativa evidenzia come i principi teologici possano informare e arricchire i processi di giustizia riparativa.

In teologia, la giustizia rappresenta tanto una peculiarità divina quanto un principio fondamente per la vita dell'uomo. Nella tradizione cristiana, la giustizia è strettamente legata all'amore e alla misericordia. Il teologo N.T. Wright[320], afferma come la giustizia biblica non si limita alla punizione del peccato, ma include la restaurazione delle relazioni e la promozione del bene comune. Il concetto di shalom nell'Antico Testamento, ad esempio, riflette un ideale di pace e completezza che va oltre la mera assenza di conflitto, includendo l'equilibrio nelle relazioni umane e divine. La Bibbia dona numerosi esempi di giustizia riparativa. Si pensi a come nel Nuovo Testamento, il ministero di Gesù Cristo è narrato da un costante impegno per la riconciliazione e la guarigione. Un esempio importante è l'incontro tra Gesù e Zaccheo[321], nel quale Zaccheo, dopo aver incontrato Gesù, si impegna

[319] Ivi, p.340.
[320] N.T. Wright,Simply Christian: Why Christianity Makes Sense, 2006, HarperOne.
[321] Vangelo di Luca 19:1-10, www.cei.it.

a rendere quattro volte tanto a coloro che ha derubato. Tale atto di riparazione non è un comandato normativo, non risponde a un richiamo della legge, ma nasce da una trasformazione interiore e da un rinnovato senso di responsabilità. Anche l'Antico Testamento è autore di esempi di giustizia riparativa. Ad esempio, il risarcimento previsto dalle tavole di Mosè[322] prevede la riparazione per i danni procurati, rimarcando l'esigenza di ripristinare l'equilibrio nelle relazioni umane. Questi principi mostrano come la giustizia biblica, teologica, non sia limitata alla punizione, ma includa la restaurazione e la riparazione. Il perdono e la riconciliazione sono, pertanto, elementi chiave tanto nella teologia quanto nella giustizia riparativa per un nuovo umanesimo giuridico da costruire con e per gli uomini. Nella profondità teologica, il perdono è un radicale atto che non solo libera l'offensore dal peccato commesso, ma offre anche alla vittima una via di guarigione. Desmond Tutu, affermava nel 1999 che senza perdono non può esservi futuro. Una visione similare è adottata dall'odierna giustizia riparativa che riconosce nell'atto del perdono un processo in primis volontario e che può realizzarsi solo quando le parti coinvolte si impegnano in un dialogo autentico e rispettoso.

È indubbio come la teologia può fornire un quadro morale, etico e spirituale per guidare i processi di giustizia riparativa. Volendo offrire degli esempi pratici, si pensi:

- Pratiche rituali: consistenti in cerimonie e rituali possono aiutare le comunità a elaborare il dolore e a celebrare la riconciliazione, queste sono tipiche delle comunità orientali;

[322] Esodo 22:1-14, www.cei.it.

- Accompagnamento spirituale: lì dove chi ha rappresentanza istituzionale può svolgere un ruolo cruciale nel facilitare il dialogo nella comunità e nel guidare le parti durante il processo di riparazione;

- Educazione morale: fondamentale in quelle comunità religiose, che presenti nella vita delle persone, possono promuovere una cultura della responsabilità e del perdono attraverso l'insegnamento e il dialogo.

Nonostante i numerosi punti di contatto evidenziati, è opportuno evidenziare come esistono anche frizioni tra teologia e giustizia riparativa. Si pensi a come troppa enfasi sul perdono possa comprimere l'importanza della responsabilità dell'offensore o, peggio, al tema dell'imparzialità nel facilitare i processi riparativi, soprattutto in contesti di conflitti profondi.

Quello che emerge è come la relazione tra teologia e giustizia riparativa è complessa, multidisciplinare e multidimensionale, ma straordinariamente arricchente. Ambedue gli ambiti hanno in comune una visione comunitaria di umanità e speranza che pone al centro la dignità della persona e il valore delle relazioni tra le persone. Mediante un dialogo costruttivo, teologia e giustizia riparativa possono collaborare per promuovere una società più giusta e riconciliata, quindi una giustizia giusta che si fondi su quella giustizia degli affetti a cui Sequeri e non solo ci invita a porre attenzione. La giustizia riparativa così pensata, radicata nella teologia cristiana, offre un modello di giustizia che pone al centro la dignità della persona e il ripristino delle relazioni. Mediante il perdono, la pacificazione e una visione escatologica della giustizia, essa stessa rappresenta un efficace e potente strumento per promuovere la pace e l'armonia sociale. Tuttavia, per il futuro che si attende è essenziale affrontare criticamente le sue sfide per garantirne una piena efficacia e non vanificarne gli effetti.

Il nodo da sciogliersi tra teologia e diritto, tra nuova narrativa e giustizia riparativa sembra approdare alla visione riduzionista della giustizia spesso limitata alla sfera legale e distributiva. In *L'umano e il pensiero del limite,* Sequeri rimarca come la giustizia debba radicarsi in una logica di riconciliazione e riparazione, piuttosto che di mera compensazione. La giustizia degli affetti racchiude in sé la capacità di comprendere, accogliere e rispondere alle ferite relazionali, superando il paradigma della colpa e della punizione. La giustizia degli affetti per un ripensamento della pena che si vivifica nella giustizia riparativa non ha nulla a che vedere con le emozioni, ma con le dinamiche profonde che strutturano le relazioni umane, (antropologia che supporta il diritto). La giustizia degli affetti, il vocabolario della fraternità, richiedono un'educazione sentimentale che aiuti l'uomo a coltivare l'empatia, il perdono e la responsabilità verso l'altro. Gli affetti sono il terreno su cui si erigono legami di fiducia e di reciprocità, sostanziali per una società giusta, necessari per una pacificazione delle comunità, anche quelle recluse.

PARTE II

APPROCCI TEORICO SPERIMENTALI PER UNA NUOVA FUNZIONE DELLA PENA

CAPITOLO IV

Percorsi sperimentali per una nuova metodologia

"Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così, solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche ed incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è, allora, che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare"

Giovanni Falcone

Quando si affronta il tema del funzione della pena e delle annesse criticità carcerarie è opportuno soffermarsi sin da subito sulla fondamentale tematica del trattamento e sottolineare come la normativa individui due modelli differenti:

- il trattamento penitenziario, nel quale si fanno rientrare le regole generali di vita all'interno dell'istituto, i diritti riconosciuti nonché tutte le opportunità e le iniziative che l'amministrazione penitenziaria può e dovrebbe attuare nei loro riguardi. È opportuno precisare in questa sede che il trattamento penitenziario si applica a tutti indifferentemente dal fatto che sono persone condannate in via definitiva o imputate;

- il trattamento rieducativo costituisce il rispecchiamento attuativo del comma 3 dell'articolo 27 della Costituzione, laddove si prevede che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Orbene questo distinguo opera al fine di dare maggior valore ed attenzione a tutti quegli interventi che l'amministrazione deve attuare nei confronti dei soggetti che si trovino in espiazione di una pena definitiva. Attività ed interventi che hanno come obiettivo principale quello del reinserimento sociale.

Quello che in questa parte della ricerca si vuole offrire è comprendere se la presunzione di non colpevolezza, fino all'ultimo grado di giudizio, sia una giustificazione valida affinché il trattamento penitenziario continui ad essere considerato come quell'insieme di iniziative che l'amministrazione può realizzare, in un alveo di libera determinazione delle esigenze del singolo istituto. La proposta di un percorso di risocializzazione ex art. 27 Cost. comma 3[323], è cosa ben diversa dal necessario investimento che, comunque, a parere di chi scrive, dovrebbe essere posto in essere in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Tanto premesso, il limite che si è verificato è che le progettualità dei singoli istituti, non collegate in una rete rieducativa nazionale, pongano la persona detenuta in una condizione di disparità

[323] la pena è lo strumento giuridico che viene offerto dal legislatore al condannato al fine di consentirgli il reinserimento o, meglio, l'opportunità di reinserirsi nel tessuto sociale così da rendere possibile nel futuro che egli stesso non torni più a violare la legge penale. L'obiettivo di attribuire alla pena una funzione rieducativa e contemperato al concetto della tutela della dignità della persona umana più volte ripreso all'interno di questa ricerca. Un'ulteriore lettura del valore di questa norma ci viene offerto da Karol Wojtyla in amore e responsabilità quando argomentando sull'impegno per la libertà dice: solo la conoscenza della verità sulla persona rende possibile l'impegno della libertà suo riguardo. L'amore consiste nell'impegno della libertà è un dono di sé, e donarsi significa precisamente limitare la propria libertà a vantaggio di altri». La limitazione della libertà potrebbe essere intesa come qualche cosa di negativo e di sgradevole, ma è il principio di amore che si traduce in *agape*, ci dice Sequeri, che fa sì che essa divenga mediante la funzione generativa che è tipica del nascere e del morire dell'umano, da dolore del male ad atto di volontà per il bene punto e la volontà è l'elemento della libertà. La libertà occupa uno dei primi posti nell'ordine morale, nella gerarchia delle virtù in cui la libertà è un mezzo, e l'amore un fine. La grande forza morale di *agape* consiste precisamente nel desiderio di felicità e di vero bene per un'altra persona. Ecco svelato il senso del dolore che porta alla rinascita dell'uomo grazie al più alto concetto che è amore, Torino, 1980, p. 96 ss.

trattamentale: tra chi si trova ad espiare la propria pena in un istituto che può essere considerato “un'eccellenza”, rispetto ad un altro istituto di pena dove le attività sono minime o nulle. La provocazione filosofica in osservazione ai principi antropologici e teologici delle pagine precedenti è se per caso non si sia approdati ad un contesto storico e socioeconomico nel quale la funzione della pena vada ripensata, non in ragione della necessaria sicurezza entro la quale si deve svolgere, ma dell'investimento trattamentale che restituisce dignità all'uomo privato della libertà personale, pur sempre ritenuto dalla legge presunto innocente fino all'ultimo grado di giudizio.

Quello che si consegna alle pagine che seguiranno è un'argomentazione che si sviluppa grazie all'osservazione scientifica di questi ultimi quattro anni, nella quale si ritiene che possa ipotizzarsi, o quanto meno aprire una discussione, intorno a tre filoni fondamentali entro cui si debba rivedere la funzione della pena e in particolare il trattamento, quale strumento principe che dona significato alla stessa, sgomberando il campo dall’essere oggigiorno questa una mera punizione. Non volendo stravolgere la norma che lo governa, si ritiene, in ragione del collasso dell'attuale sistema penitenziario e delle criticità che stanno investendo quotidianamente gli istituti di pena, se non sia il caso di lavorare ad armonizzare l'intero territorio nazionale facendo sì che il trattamento penitenziario venga ripensato, partendo da tre direttive che ne possano omogeneizzare gli aspetti pratico operativi:

- Sicurezza educante;
- Educare conviene (percorsi di educazione civica);
- Sensibilizzazione a percorsi di Arte, cultura e sport.

Se si continua a considerare il trattamento penitenziario come aspetto secondario rispetto al trattamento rieducativo si commette l'errore di chi per curare la patologia non si voglia assumere la responsabilità di analizzare la

malattia. L'analogia prende spunto dal concetto di cura che Cananzi fornisce nel suo testo "*Medicina narrativa e bioetica della cura*" nel quale spiega, richiamando Sequeri, come oggi sia fondamentale prendere sul serio la svolta narrativa affettiva, in quello spazio di filosofia e teologia, che trova una rilevante parentesi nell'antropologia narrativa e nelle *law and humanities.* In tal senso si fa riferimento ad una narrativa della cura che sappia mettere in dialogo, e quindi riesca a far coesistere concetti distinti, ma che risiedono entrambi nella dimensione della dignità umana.[324]

Nelle pagine che seguono, l'analisi giusfilosofica, offrirà lo studio delle progettualità che in questa sede si propongono, allo scopo di avviare una seria riflessione sulla possibilità che l'offerta trattamentale, affinché non sia vanificata nella sua dimensione giuridica, pedagogica e penitenziaria riceva un'omogeneizzazione su scala nazionale. L'obiettivo si concentra sulle procedure da attuare ed armonizzare, nonché, volendo ipotizzare un ulteriore passo in avanti, anche sull'informatizzazione delle stesse e quindi sulla messa in rete delle comunicazioni afferenti la storia di ogni singolo detenuto, dall'atto di primo ingresso. In tale argomentazione, prende spazio la necessaria circolarità delle informazioni interistituzionali, che è stato uno dei punti limite del mondo penitenziario sino ad oggi. Basti pensare, che attualmente, una delle criticità più importanti è quella della persona ristretta non condannata in via definitiva, la quale in caso di trasferimento da un istituto ad un altro, per qualsiasi ragione, interrompa il percorso trattamentale dell'istituto di derivazione. L'informatizzazione (cartelle in rete: teletrattamento) che si auspica è vagliata in ragione di tre principi fondamentali che reggono tutto l'impianto amministrativo statale: il principio

[324] D. CANANZI, Medicina narrativa e bioetica della cura: tra riflessioni sull'atto medico e la distinzione tra malattia e patologia, Milano, 2023, p. 53.

di legalità dell'agire dell'amministrazione nei confronti del cittadino, sia anche il soggetto recluso; il principio della trasparenza rispetto alle attività messe in campo che non si declinino come mere progettualità, ma come percorsi trattamentali penitenziari seri; il principio della non disparità di trattamento in virtù del quale non si può incorrere nel rischio di affievolire il percorso rieducativo per il solo fatto di ritrovarsi in un istituto nel quale non si riceve il trattamento che ben si potrebbe ricevere altrove. Il dover iniziare nuovamente da capo un percorso con l'educatore o i professionisti *ex* art. 80, perché banalmente nel 2024 non esiste, ancora, una cartella informatizzata di gestione del detenuto dall'atto di presa in carico da parte dell'amministrazione affievolisce la dignità umana. Un tale ragionamento consentirebbe l'abbattimento di una delle tante criticità che si vivono nelle sezioni detentive e che incombono sulla qualità del lavoro, ma anche della vita dell'amministrazione stessa, si pensi, in particolare agli agenti preposti tanto alla sicurezza quanto all'osservazione delle persone ristrette e al fondamentale lavoro degli uffici della sorveglianza che devono avere un quadro completo delle dinamiche, soprattutto quelle illegali, che determinano sopraffazione, operanti nelle sezioni.

1. Sicurezza Educante: una proposta di welfare penitenziario.

Principi fondamentali espressi nella Costituzione, nelle carte europee e nelle carte internazionali, si riflettono su tutto l'ordinamento penitenziario ponendo in primo piano, come si è visto nelle pagine precedenti, l'individualizzazione del trattamento del detenuto. C'è da precisare come la comunità penitenziaria, intesa come comunità umana, deve fondarsi sulle opportunità offerte alla persona detenuta di rieducarsi. La rieducazione, per essere pienamente satisfattiva della ratio con cui è stata pensata, tanto nella logica della giustizia

quanto nell'antropologia sequeriana, dovrebbe rispondere ad una trasformazione dell'umano che sia migliorativa, sia della persona verso cui è diretta, sia delle condizioni dell'intera società intramuraria. Perché ciò avvenga è fondamentale che il trattamento si svolga nella piena osservanza dei più basilari concetti di sicurezza disciplinati dell'art. 2 del DPR 230 del 2000[325]. Il modello rieducativo-riabilitativo trattamentale è valido nella misura in cui si è in grado di utilizzare bene gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento e soprattutto chi lo attua possegga una valida formazione umanistico pedagogica o, meglio, una visione antropologica allargata. Il processo che riguarda il trattamento penitenziario comporta a volte un affievolimento dell'autonomia e dell'unità di analisi che invece dovrebbe essere fatta in chiave giuridica antropologica. Al di là di quelle che possono essere le tecniche operative, sono le qualità umane a dover fare da contenitore principale a quei contenuti che definiamo metodi o tecniche di intervento: ecco l'introduzione del concetto di sicurezza educante di cui si parla in questo paragrafo.

Il paradigma esplicativo che si vuole proporre è quello di offrire una funzione dialogica a contrasto dell'azione deviante riscontrabile in tutti i ristretti, nel senso che al pari di ogni altra azione umana anche quella deviante presenta dei contenuti che hanno una sua logica narrativa. In tale logica si deve inserire la sicurezza educante che sfida la devianza e lavora sulla costruzione del detenuto, che diviene così, consapevole di essere titolare di diritti ma anche di doveri. Dall'importanza di educare ad una coscienza di sé, sino al

[325] Art. 2 D.P.R. 230/2000, *Sicurezza e rispetto delle regole*. 1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. 2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

raggiungimento della consapevolezza di co-responsabilità ci si pone in una sfida educativa che non lascia indenne nessuno. È questo il salto di qualità cristiano della giustizia. Una giustizia, come alimentata da Sequeri, a cui si chiede di tornare a sottolineare la buona novella e l'opportunità di trarne da essa beneficio: una giustizia di prossimità al di là della funzione e del ruolo ricoperto. Quando si predica sottolineando: la condanna, le caratteristiche del condannato, le sue fragilità si distorce il messaggio salvifico cui una giustizia penitenziaria, tutti nessuno escluso, siamo chiamati a compartecipare. Oggi, siamo fuori da quella teologia che molto potrebbe dire al diritto: "Gesù venne al mondo per salvarlo non per giudicarlo". Ciò che deve prevalere per essere coerenti con il fine rieducativo della pena, è il messaggio di liberazione e guarigione, non quello di condanna a mero scopo punitivo. Da qui la sicurezza educante: si educa tutti per armonizzare e ripacificare il mondo penitenziario. Progettualità operativa per meglio spiegare la sicurezza educante, sta nell'impegno offerto dalle istituzioni a supporto dell'amministrazione competente, al fine di realizzare delle progettualità come ad es. quella rappresentata dall'addendum al protocollo con la procura di Reggio Calabria, il Garante e l'Amministrazione competente.

Un ulteriore esempio di sicurezza educante è l'impegno a varie latitudini del progetto giustizia dentro e fuori le mura. Per meglio rappresentarlo, di seguito, si forniscono tre interviste che verranno riprese per una sintesi necessaria tanto al mondo carcere che alle sue pericolose contraddizioni.

1.1 Giustizia dentro e fuori le mura: parla l'Antimafia. Il punto di vista dei procuratori: Gratteri, Ardita, Bombardieri.

Giustizia dentro e fuori le mura è un progetto[326] che nasce nel 2020 dal pensiero che si radica nella mente di una Garante che già all'indomani del suo mandato, leggendo la complessità del mondo penitenziario, osservandolo quotidianamente[327], dedicandosi alla ricerca scientifica indaga su cosa non stia funzionando e sul perché il sistema sia franato. Chi conosce il mondo carcere sa che il dentro e il fuori sono strettamente interconnessi. Interconnessi nella prospettiva del male: penso alla pervasività mafiosa "come la mafia ancora oggi comanda da dentro, impone le sue regole e quando non ci riesce è disposta a uccidere per dimostrare dentro e fuori chi comanda realmente".[328] Interconnessi nella prospettiva del bene: qui si apre un ragionamento di legalità a supporto di ogni iniziativa per combattere le mafie anche da dentro. Ci si riferisce al valore delle relazioni istituzionali sane, che in una continua corsa ad ostacoli, strette, leali e circolari nella comunicazione, ancora oggi e malgrado tutto, non si sono lasciate fermare dal male. È questa la sede nella quale specificare la sfida della sicurezza educante: una giustizia che sì, combatte gli illegalismi, ma se ne fa anche carico nella prospettiva delle garanzie dei diritti dei ristretti.

Giustizia dentro è il dramma. Lo Stato dell'arte nazionale è tragico. Siamo giunti al collasso, all'implosione del sistema penitenziario. Alcuni dati noti:

- n. detenuti presenti 61.480[329] su una capienza regolamentare di 51.234;

[326] Nato nel 2020, il Progetto "Giustizia dentro e fuori le mura" è stato presentato formalmente il 5 luglio 2024 a Reggio Calabria.
[327] "devi stare dentro per capire il carcere", cit. S. ARDITA, Convegno di Presentazione del Libro "al di sopra della legge", aprile 2022, Reggio Calabria.
[328] S. ARDITA, op.cit., p. 53.
[329] Dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria al 31.06.2024.

- il ritrovamento di stupefacenti e di telefonini segnano rispettivamente + 400% e + 600% negli ultimi quattro anni;

- 77 detenuti e 7 agenti si sono suicidati dall'inizio dell'anno (2024);

- nella sanità penitenziaria è dramma e caos: soggetti psichiatrici, tossicodipendenti gestiti negli istituti con i detenuti c.d. comuni;

- il personale è diminuito per effetto dei pensionamenti di 18mila unità, solo in piccolissima parte compensato da nuove assunzioni. Le criticità afferenti al Corpo di Polizia Penitenziaria non solo si ripercuotono sulla dignità del servitore dello Stato, ma incidono notevolmente su quei principi di legalità e umanità che dentro un carcere devono essere sempre garantiti alla persona a qualunque titolo si trovi in quei luoghi. Non è solo questione di numeri e risorse, ma attraverso i dati si vuole esprimere l'appello ormai inderogabile dello strumento culturale necessario ad affrontare la crisi epocale della giustizia penitenziaria. Servirà quella svolta affettiva di una cultura dell'altro, capace di pacificare le istanze dell'umano e di essere all'altezza degli sguardi di chi crede e combatte ogni giorno per la salvezza del mondo. Una risurrezione generativa che scuota i giuristi, gli amministratori, gli psicologi, i medici, il comparto delle funzioni centrali, i sociologi, gli antropologi e tutti coloro che a vario titolo si occupano del mondo carcere a lavorare verso un modello di diritto penitenziario più aderente alle istanze dell'umano. Serve una nuova ingegneria penitenziaria, a voler fare un esempio, il ritorno alla figura degli educatori alla loro più alta funzione che non è meramente giuridica imbrigliata nella mortifera burocrazia, ma pedagogica di quell'arte maieutica educativa, di prossimità, per la pacificazione della comunità carcere. Senza riordino delle modalità trattamentali, la vanificazione di quella sicurezza educante, dentro le mura, sarà assicurata. Senza trattamento la recidiva sarà ovvia. Senza adeguate attività, il tempo disfunzionale

provocherà criminalizzazione intramuraria. Senza questo immane lavoro di rete e relazioni sane, tutte impegnate nessuno escluso, l'istituzione carcere non sarà mai più competitiva dell'istituzione del male. In Italia i numeri sono da bollettino di guerra. Una condizione umanamente intollerabile che desta profonda preoccupazione tra i più attenti addetti ai lavori che meglio colgono anche i più impercettibili segnali.

L'offesa alla dignità del corpo, della persona, è il primo passo per la cosizzazione[330], per l'annullamento dell'individuo. Non c'è più tempo e la via non è certamente lavorare solo sul piano dell'emergenza. Quale allora la *mission* auspicabile tra inderogabili esigenze di sicurezza e sperate istanze rieducative per l'umano?

- Lavorare sull'emergenza: giustizia dentro e fuori le mura sta tentando di costruire un reale welfare penitenziario, la casa di vetro antisfondamento, blindato e possibilmente antinfortunistica. Consapevoli che solo in questi termini si potrà offrire un serio ragionamento a tutela della giustizia dentro e fuori le mura, perché si sa che le carceri influenzano ed alterano profondamente anche il tessuto abitativo circostante e le persone che ne fanno parte.

-Programmare l'ordinario nel medio e lungo periodo: approfondire lo studio della pervasività delle mafie offrirà una panoramica complessa e purtroppo inquietante delle realtà criminali emergenti, ma consentirà di indagare su come arginare sempre più e sempre meglio il fenomeno per una reale garanzia dei diritti umani. "Il futuro che ci attende non è una semplice distopia, ma una prospettiva che richiede una risposta urgente contro le mafie ibride, anche

[330] Concetto enucleato da G. Rodari, la sostituzione del personaggio con un oggetto. «Ci hanno spiegato gli esperti che si ride dell'uomo che cade perché non si comporta secondo la norma umana, ma secondo quella del birillo. Da questa osservazione, prendendola alla lettera, ricaviamo il meccanismo di «cosizzazione», *Grammatica della fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie,* 2010, p. 109.

attraverso il coinvolgimento della società civile, dell'educazione e della politica. Solo tramite la conoscenza, la consapevolezza e il rifiuto collettivo di concedere spazio (sia nel mondo reale sia in quello virtuale) alle forze criminali è possibile nutrire speranze per un futuro migliore. Nonostante la sfida sia enorme, è opportuno trarre ispirazione dalla resilienza umana e dalla capacità di adattamento. La storia ci ha dimostrato che, quando la società si unisce per affrontare minacce comuni, può ottenere risultati straordinari. È decisamente possibile costruire un futuro in cui le mafie ibride siano meno forti. Tuttavia, questa speranza deve essere accompagnata dall'azione"[331].

La parola a chi lavora quotidianamente per la realizzazione di giustizia giusta dentro e fuori le mura:

Intervista al già Procuratore Capo di Reggio Calabria - di Torino[332]

Analisi della pervasività mafiosa nelle carceri. Una sfida a maggior tutela dei diritti umani.[333]

1) Procuratore Bombardieri, lei è stato il primo Procuratore in Italia a siglare prima e rinnovare poi un protocollo istituzionale con l'Autorità di Garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Amministrazione penitenziaria a maggior tutela dei diritti fondamentali delle persone recluse in un'ottica di maggior trasparenza delle dinamiche penitenziarie. Quanto reputa che oggi sia necessaria la circolarità dei rapporti istituzionali al fine di garantire una reale funzione rieducativa della pena?

[331] N. GRATTERI, A. NICASO, "Il Grifone", op. cit., p. 155
[332] G. BOMBARIDERI, Procuratore Capo della Repubblica di Torino, già Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Calabria.
[333] Giustizia dentro e fuori le mura quale progetto sperimentale per la realizzazione di un reale welfare penitenziario.

“La sigla di protocolli innovativi e sperimentali come quello rinnovato a Reggio Calabria delinea un’importante attenzione istituzionale all’annoso tema carcere. Un protocollo d’ intesa per disciplinare le relazioni reciproche, affinché, nell’ambito e nei limiti delle rispettive competenze, la Procura, il Garante e l’Amministrazione penitenziaria possano contribuire al miglioramento dei rapporti tra la popolazione carceraria e l’Amministrazione della Giustizia, individuando possibili criticità nella gestione delle persone detenute e corrispondenti soluzioni migliorative. La circolarità interistituzionale oggi rappresenta non solo la direzione verso la quale le istituzioni, che combattono il crimine, devono tendere sempre più ma è auspicabile che si lavori alla costruzione di queste *best practice* rafforzative del contrasto agli illegalismi che purtroppo negli istituti di pena sono presenti sempre con maggior frequenza a varie latitudini”.

2) Nel rinnovato Protocollo del luglio del 2024 si evince e si rafforza il ruolo istituzionale della Procura non solo quale istituzione di carattere repressivo a tutela della sicurezza dei cittadini, ma di parte responsabile nella vigilanza della tutela dei diritti dei privati della libertà. Quanto oggi, alla luce del collasso penitenziario, crede che sia fondamentale il coinvolgimento delle Procure per opera e volontà delle Direzioni degli istituti e dei Garanti per leggere il mondo carcere e i rischi connessi alla pervasività mafiosa che lede i detenuti più deboli?

“Le odierne criticità del sistema penitenziario non lasciano e non possono lasciare indifferente nessuno, soprattutto se siamo chiamati a rispondere come uomini e donne delle istituzioni. Siamo ben consapevoli che la pervasività della criminalità non è un fenomeno che riguarda soltanto il sud del nostro paese, ma si manifesta in tante zone che si ritenevano franche. In

realtà i fenomeni criminali di tipo mafioso permeano ovunque vi siano interessi per loro proficui e non guardano più ai territori ma alle modalità. Operano molte volte utilizzando gli strumenti della comunicazione e lo fanno dal carcere, all'interno della dimensione penitenziaria, incidendo sulla sicurezza e il welfare dei territori e delle comunità che vi abitano attorno. Sebbene il crimine continui a dettare regole anche da dentro è opportuno sottolineare come negli anni si sono fatti molti sforzi e molti passi avanti nel contrasto a tale fenomeno. Questo ha permesso di ottenere risultati non solo di politiche repressive e securitarie, ma rieducative nelle quali crediamo molto. Il Protocollo e il successivo rinnovo sono stati importanti per avviare una stagione di riforme educative, tanto da prevedere un addendum integrativo che promuove percorsi di sicurezza educante tramite progettualità di mediazione umanista incentrate sull'umano".

3) Quale sarebbe per il Procuratore Giovanni Bombardieri l'esperimento vincente per realizzare una giustizia giusta del "fuori e dentro le mura"? Quale è il ruolo delle Istituzioni e la responsabilità delle stesse per le giovani generazioni?

"Bisogna lavorare sulla cultura della legalità con serietà e concretezza. Bisogna avere il coraggio di parlare con i giovani e invitarli ad essere sentinelle di legalità. Dobbiamo con il nostro lavoro essere testimoni concreti che la giustizia dentro e fuori le mura è un lavoro costante, faticoso, ma non impossibile. Tante cose sono cambiate negli ultimi trent'anni di contrasto alla criminalità organizzata, ma c'è ancora tanto da fare perché le mafie mutano al pari, se non più velocemente, di come muta la società. Siamo certi che sul piano culturale, che integra il piano delle indagini e quello del contrasto, si giochi una battaglia importante dove le giovani generazioni avranno un ruolo

fondamentale. Dobbiamo investire su politiche d'istruzione, formazione e lavoro che siano più competitive delle mafie".

Intervista al Procuratore Capo di Napoli[334]

Analisi della pervasività mafiosa nelle carceri. Una sfida a maggior tutela dei diritti costituzionalmente garantiti nella direzione di una sicurezza educante.

1) Preg.mo Procuratore Gratteri alla luce del collasso che l'intero settore penitenziario sta attraversando, con particolare riferimento al sovraffollamento le chiedo una sua riflessione in tema di edilizia penitenziaria.

"Il sovraffollamento attuale sicuramente non è superiore a quello registrato in Italia negli anni passati. Innanzitutto, sarebbe necessario verificare la condizione strutturale di numerosi istituti penitenziari italiani, che soffrono di gravi carenze dovute all'inefficienza operativa e progettuale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Da quanto risulta, infatti, dal 2012 – se non erro – il Dipartimento ha dovuto fare i conti con l'abolizione di una delle sue direzioni generali, quella dei Beni e dei Servizi, con la conseguente accorpamento delle relative competenze a quelle della direzione del Personale. I risultati sono quelli che viviamo. Sezioni ed interi reparti fatiscenti e molte volte resi giustamente non funzionanti dalla Magistratura di Sorveglianza e dalle ASL. Le rivolte durante il periodo Covid e l'ormai quotidiana attività di vandalismo da parte di una popolazione carceraria sempre più violenta e difficile da gestire continuano a ridurre progressivamente i posti disponibili. In tale contesto non è da escludere poi

[334] NICOLA GRATTERI è Procuratore Capo della Repubblica di Napoli, già Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro. Autore di numerosi saggi e testi in materia di criminalità organizzata, mafie e contrasto al crimine nazionale e internazionale.

il problema della manutenzione ordinaria che ha trovato un rallentamento organizzativo per la eccessiva burocratizzazione del sistema. Sono sempre più convinto che, nonostante le difficoltà, sarà necessario costruire tre grandi mega-strutture, una al Nord, una al Centro e una al Sud, destinate ad ospitare detenuti comuni, con l'obiettivo di offrire loro condizioni adeguate a intraprendere un vero e concreto percorso di riabilitazione e risocializzazione."

2) La ricerca in corso ha rivelato come la funzione della pena oggi non risponda ai criteri costituzionalmente garantiti. Più che parlare di fallimento forse sarebbe corretto riflettere sul duro colpo che la criminalità di stampo mafioso sferra quotidianamente allo Stato. Quali potrebbero essere per Nicola Gratteri gli strumenti più efficaci per la lotta al fenomeno della pervasività mafiosa operante all'interno degli istituti di pena?

"La risposta, dato lo scenario attuale del sistema penitenziario nazionale, è chiara: la revisione immediata del circuito dell'Alta Sicurezza. Questo circuito dovrebbe essere oggetto di una particolare attenzione, in quanto ospita la criminalità più pericolosa, quella organizzata e operante non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. La separazione di questi detenuti dalla restante popolazione carceraria dovrebbe essere netta, con l'identificazione di alcuni istituti penitenziari, strutturalmente e organizzativamente predisposti per garantire condizioni di sicurezza adeguate. L'obiettivo principale è impedire che, anche in stato di detenzione, questi detenuti continuino a perpetuare attività criminose. Da anni, ormai, questo allarme viene lanciato da più parti, ma il problema, che quotidianamente compromette l'intero sistema penitenziario, non è stato ancora risolto. Le rivolte durante il periodo Covid ne sono una chiara

testimonianza, dimostrando che una delle priorità su cui concentrare gli sforzi è ristabilire una gestione rigida e strutturata del circuito dell'Alta Sicurezza. Non è necessaria una nuova normativa amministrativa, poiché quella esistente è sufficiente, ma è fondamentale sviluppare strategie per riprendere il controllo di questi reparti, iniziando con un'azione di normalizzazione del sistema, competenza esclusiva dell'Amministrazione Penitenziaria, pienamente consapevole della reale situazione di tale circuito. Superare la vulnerabilità attuale dell'Alta Sicurezza potrebbe rappresentare un passo fondamentale per ricostruire, attraverso un effetto domino, un sistema penitenziario più efficace, riducendo la pericolosità mafiosa dei detenuti destinati a queste strutture."

3) Più volte si è riflettuto grazie a sue continue e corrette sollecitazioni sull'efficacia che potrebbe avere l'impiego dei Jammer. Perché, in un momento storico in cui le carceri che sembrano essere le peggiori piazze mafiose dove i criminali agiscono indisturbati anche nell'uso illegale di telefonini (decidendo ed emettendo sentenze di morte dal carcere) non si adotta lo strumento più immediato per arginare il predetto fenomeno? Perché vanificare la funzione della pena, lasciando regnare il caos?

"L'impiego dei jammer è una soluzione che propongo da anni per affrontare il problema dei telefonini all'interno delle carceri. Tuttavia, è fondamentale concentrarsi prima sulle modalità con cui i telefoni riescono ad accedere all'interno degli istituti penitenziari. La vera soluzione dipende dai controlli. La Polizia Penitenziaria affronta da tempo una grave carenza di organico, un problema noto a tutti, che comporta un allentamento dei controlli, a volte diventando insufficienti proprio a causa della scarsità di risorse umane. Nonostante un piano di dotazione di strumenti per i controlli, il problema

dell'ingresso di telefonini e altri oggetti o sostanze vietate non è stato risolto. Pertanto, è necessario progettare sistemi di controllo minuziosi e costanti su ogni persona e ogni oggetto che entra nelle carceri. La strumentazione, infatti, deve essere accompagnata dal lavoro umano, come avviene negli aeroporti. L'utilizzo degli inibitori, come i jammer, rappresenterebbe un complemento indispensabile a queste misure per risolvere definitivamente il problema dei telefonini."

4) Quale sarebbe per il Procuratore Nicola Gratteri l'esperimento vincente per realizzare una giustizia giusta del "fuori e dentro le mura"? Quale è il ruolo delle istituzioni e la responsabilità delle stesse per le giovani generazioni?

"All'interno delle mura, tutto è possibile se c'è il rispetto delle regole. I confini ristretti delle carceri potrebbero diventare un punto di forza se accompagnati da controlli, vigilanza, osservazione e attività di intelligence finalizzate a una conoscenza reale e approfondita dei detenuti. Tuttavia, nulla può essere progettato se gli attori del sistema, i detenuti, non rispettano le regole. In questo contesto, è fondamentale stabilire, tenendo conto anche del principio costituzionalmente riconosciuto della finalità della pena, su quali categorie di detenuti concentrare l'attenzione. L'obiettivo deve essere quello di rafforzare le azioni mirate a garantire che, al momento della dimissione, possano proseguire il loro percorso di reintegrazione nella società senza ricadere in devianze. Il rispetto delle regole è il fondamento su cui costruire studi e progetti che diano concreta attuazione alla finalità della pena. In passato, anche le aree più agguerrite della criminalità italiana, come quella politica, hanno dovuto accettare il rispetto delle regole nella sua interezza affinché lo Stato riconoscesse loro il diritto a intraprendere percorsi di

risocializzazione. Chi ha rifiutato tale condizione è rimasto in strutture adeguate al loro contenimento."

Intervista al Procuratore Agg. di Catania[335]

Analisi della pervasività mafiosa nelle carceri. Una sfida a maggior tutela dei diritti umani, la possibile costruzione di un welfare sicuro e umano.

1) Procuratore Ardita, lei aveva solo 35 anni quando divenne Direttore dell'Ufficio Detenuti e Trattamento, lasciò l'ufficio nel novembre 2011. Quale è oggi la sua visione globale sui cambiamenti avvenuti negli ultimi 13 anni nel mondo delle carceri?

"Il carcere sta diventando un luogo di confino per soggetti che si ritengono fisicamente pericolosi. I soggetti in custodia cautelare per reati di pubblica amministrazione forse si contano sulle punte delle dita di una mano. Questa è la linea che sta passando nella legislazione, ma anche nella giurisprudenza del nostro Paese. Ed è la realtà con la quale ci confrontiamo. Esiste una normazione che cerca di operare una sorta di meccanismo a due velocità, ma esiste da 30 anni questa normazione. Ho visto sovrapporsi norme su norme con lo stesso scopo nell'arco di un periodo molto ampio di vita professionale, ma occorre fare una scelta poi a un certo punto e rendersi conto di quelli che sono gli obiettivi che devono essere perseguiti. So bene che esistono queste dinamiche, ma sono dinamiche pericolosissime, che rischiano di travolgere un interesse che è dell'intera collettività, che riguarda la sicurezza pubblica delle persone innocenti, le quali verrebbero a trovarsi esposte al pericolo.

[335] SEBASTIANO ARDITA Procuratore Agg. Procura della Repubblica di Catania, già Direttore Generale Ufficio Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, già Magistrato membro togato del CSM.

Ossia che persone pericolose escano dal carcere senza nessun check sulla loro pericolosità effettiva".

2) Lei, nei suoi anni al Dap aveva messo a sistema un meccanismo di giustizia giusta al fine di regolamentare la vita dei detenuti orientata alla realizzazione di una reale funzione rieducativa della pena nell'osservanza e nel pieno rispetto delle regole. Alla luce delle criticità che oggi il mondo carcere vive, qual è la sua prospettiva per coniugare la certezza della pena con il trattamento?

"Le questioni che si agitano attorno a questo mondo - disagio dei detenuti, suicidi, violenza, atti di governo criminale - sono tutte collegate e conseguenza di una generale disumanizzazione. In tutto ciò la contrapposizione tra detenuti e agenti è uno strumento che serve a quanti ingaggiano da tempo questa lotta contro lo Stato, dove mafia e strumentalizzazioni ideologiche cominciano a viaggiare insieme. Se nei penitenziari lo Stato è presente con le sue regole, c'è innanzitutto umanità, poi questo determina anche sicurezza e rispetto tra tutti. Nei lunghi anni al Dap, alla luce delle circolari che avevamo emanato per il riordino della vita delle persone detenute, credo che si debba ripartire dalla chiarezza delle regole. Sarà altresì necessario occupare il tempo con attività trattamentali adeguate, investire in politiche di formazione e lavoro che aiutano ad abbattere gli alti tassi di recidiva che si continuano a registrare".

3) Principi costituzionali e finimondo carcerario, il sistema penitenziario sembra aver perso la bussola. In tema di pervasività mafiosa carceraria, come possiamo ipotizzare di arginare il fenomeno al fine di tutelare i detenuti più deboli garantendo loro standard qualitativi minimi?

"Emerge oramai da anni un controllo da parte di esponenti mafiosi rispetto alla vita nelle carceri. Una sorta di autogestione affidata alle élite criminali

grazie al regime delle celle aperte, che dà libera circolazione ai detenuti. Così da dieci anni lo Stato arretra rovinando la vita di tutti: agenti e normali detenuti. E anche il fatto che il recente tentativo del Dap di tornare a un regime più consono per i mafiosi stia trovando enormi difficoltà, ne è la dimostrazione. Chi conosce questo mondo sa bene il motivo. Pensare di costruire un modello di diritti - come il sistema delle celle aperte - a discapito della sicurezza e dell'integrità fisica degli agenti e dei detenuti più deboli è una colpa grave e imperdonabile i cui effetti sono destinati a prodursi negli anni e saranno pagati da tutti. Non di rado si trovano al centro delle critiche detenuti e agenti, tra episodi di connivenza con i detenuti e atti di violenza. Manca un'analisi su come siano possibili fatti del genere con tale frequenza. Ma per dare un giudizio completo sul pianeta carcere, il film dovrebbe essere proiettato tutto. Se ogni giorno un agente onesto deve scegliere tra essere picchiato, usare violenza a propria volta o trovare un accordo con i mafiosi per stare tranquillo, una soluzione sarebbe quella di dare le dimissioni. Ma se ciò non avvenisse, dovremmo chiederci se un incentivo alle devianze non lo abbia dato chi è rimasto cieco per anni dinanzi a questa realtà. Quando gli uomini dello Stato non possono svolgere il loro ruolo, quando gli ambienti sono disordinati e senza controllo e si occulta di tutto, costringendo chiunque a fare la volontà di chi comanda, vuol dire che siamo dinnanzi ad un sistema che è saltato e dobbiamo porvi rimedio con strategia".

4) Quale sarebbe per il Procuratore Sebastiano Ardita l'esperimento vincente per realizzare una giustizia giusta del "fuori e dentro le mura"? Quale è il ruolo delle Istituzioni e la responsabilità delle stesse per le giovani generazioni?

"Dopo tanti anni, trascorsi tra carceri e tribunali, incrociando il dolore di vittime e pene di autori di reato, d'istinto verrebbe voglia di chiamarsi fuori.

Si avverte il peso di un sistema di regole che impone di reprimere condotte finali che troppo spesso sappiamo essere figlie di altre e alte responsabilità. Vorremmo non essere sempre lì a interpretare i ruoli di repressione che comportano sofferenze per altri uomini. Dopo anni di indagini, richieste cautelari, pene da irrogare e regimi speciali di detenzione, vorremmo cambiare questo andazzo, specie quando abbiamo di fronte giovani che sono nati portando addosso un destino che hanno scelto tra poche alternative o nessuna. Ed ecco allora che d'istinto ci ribelliamo al carcere come risposta in sé e cerchiamo anche pretesti per contestarlo. Quante volte mentre chiedo una pena prevista dal codice, a 15 anni di reclusione, per chi sta in un'associazione di spacciatori, mi viene in mente che è un'eternità. Ecco, credo che svolgere questa professione con passione comporti anche occuparsi di questi problemi e cercare rimedi per venirne fuori. Non spetta a noi negoziare il patto sociale, ma ciò che possiamo fare è interpretare la legge nel modo più umano possibile, non invocando cambi di regole, ma provando a cambiare il modo in cui le esercitiamo. Con la lealtà con cui agiamo, col rispetto che dimostriamo per le persone, possiamo già agire sul percorso di vita di chi ha sbagliato e le esperienze che ho raccolto durante la mia vita professionale ne sono la testimonianza. Poi al di fuori delle nostre professioni, di fronte all'ineluttabilità del carcere, del dolore, dell'emarginazione sociale dovremmo dare una risposta come uomini. Dobbiamo darla impegnando il nostro tempo e qualche piccola risorsa per parlare a un mondo che ci guarda con tanti occhi. Non solo con gli occhi delle persone detenute, ma anche con quella dei loro cari, dei contesti sociali poveri e degradati in cui vivono, di una società spesso dilaniata da differenze inaccettabili. Sarebbe giusto andare nei quartieri, da semplici cittadini, senza il timore di essere contestati o offesi, e dedicare il nostro tempo ai figli di chi ha perso tutto mettendosi contro la legge.

Dovremmo essere presenti come privati nelle iniziative di volontariato, per testimoniare che lo Stato è fatto di uomini che lavorano per il bene di altri uomini e non contro qualcuno. Per dimostrare che siamo consapevoli delle distanze sociali e che vorremmo un futuro felice per i loro figli. È questa l'unica via per spiegare a chi vede solo il braccio irruente della legge, che l'origine della legge è nel rispetto degli esseri umani".

2. Una riparazione educante: il Progetto 'Federazione Diritti Umani Garante' per una riparazione civica. Analisi degli effetti: Garante e Prof. Antonio Stango[336] *.*

Educare Conviene (percorsi di educazione civica - II punto sperimentale), nasce a seguito di valutazione scientifica operata tra l'Ufficio del Garante e la FIDU che ottemperando alla mission di un protocollo etico siglato nel 2022 e in fase di rinnovo e allargamento, hanno potuto constatare come i percorsi di formazione e sensibilizzazione alle tematiche del diritto e della giustizia contribuiscano in maniera determinante ad un ripensamento delle logiche diritti/doveri che ciascuna persona reclusa ha. La persona detenuta quasi sempre interrompe o è addirittura assuefatta dalle logiche del tempo sospeso.

[336] A. STANGO, Politologo, ha operato per i diritti umani fin dai primi anni Ottanta. Nel 1987 ha fondato il Comitato Italiano Helsinki insieme con Paolo Ungari. Direttore in Kazakhstan dello Human Rights Training and Support Program. Coordinatore ECPM – Ensemble contre la peine de mort del Sesto Congresso Mondiale contro la Pena di Morte, svoltosi ad Oslo nel giugno 2016. Presidente del Comitato per la difesa dei diritti umani nei Paesi dell'Est, membro dell'Executive Committee dell'International Helsinki Federation (1988-1992), tesoriere di Non c'è Pace Senza Giustizia (1995-1996), membro del Consiglio direttivo di Certi Diritti (2014-2015) e presidente della LIDU (dal 30 ottobre 2016 al 19 gennaio 2018). Docente in corsi specialistici in Italia (SIOI, Roma Tre, Sapienza, LUMSA), Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan. Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Iran. Professore a contratto di International Organizations and Human Rights alla Link University di Roma, membro del Consiglio direttivo del Centro Europeo Studi Penitenziari, Consulente della Fondazione Leonardo MedOr.

La Fidu[337] nell'operare per diffondere la conoscenza dei diritti umani, monitorarne e denunciarne le violazioni, creare maggiore sensibilità nell'opinione pubblica, esercitare influenza sugli Stati affinché essi si attengano agli impegni sottoscritti in materia di diritti umani, ha avviato un'interlocuzione istituzionale con l'Ufficio del Garante reggino già nel 2020. Richiamandosi al Settimo Principio dell'Atto Finale di Helsinki intitolato "Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali", con il quale gli Stati parte riconoscono che tale rispetto è un "fattore essenziale di pace, giustizia e benessere necessario ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati stessi e tra tutti gli Stati del mondo" le parti consapevoli del valore del trattamento penitenziario e riconoscendo l'importanza crescente della tutela del territorio si sono reciprocamente impegnate nel contribuire all'elaborazione e alla progressiva attuazione di uno specifico diritto alla tutela della dignità umana. La Federazione Italiana Diritti Umani e l'ufficio del Garante, nel comune intento della realizzazione di un welfare penitenziario e della reale garanzia dei diritti delle persone ristrette e del benessere di quanti lavorano nel settore penitenziario, si è posta il problema di come elaborare un percorso educativo di senso del dover Essere nell'Ente, da qui l'espressione: educare conviene. La parte pragmatica della progettualità, già sperimentata, mira ad essere un importante incentivo per il trattamento penitenziario. In tutti gli istituti di pena si dovrebbe procedere alla formazione attraverso i temi della

[337] La Federazione Italiana Diritti Umani – Comitato Italiano Helsinki è un ente del Terzo settore attiva dal 1987 con la costituzione del Comitato Italiano Helsinki per i diritti umani (con Atto Costitutivo registrato a Roma in data 12 ottobre 1987, al numero 46173, serie 18). La stessa si propone di promuovere la tutela dei diritti umani come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950, dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, dall'Atto Finale di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea del 2007 e dagli altri rilevanti documenti internazionali.

responsabilizzazione dei propri doveri e dell'educazione civile. Nello specifico, il progetto di educazione civica, già realizzato all'interno del Protocollo Federazione Italiana Diritti Umani (FIDU) e Garante, promuove mediante incontri seminariali mensili la conoscenza consapevole dei diritti in capo a ciascun soggetto ristretto. Favorisce una maggior sensibilizzazione alla dimensione penitenziaria al fine di rendere meno gravoso in termini psico comportamentali e di marginalizzazione/rischio devianza comportamentale (per sé e per gli altri) il percorso di detenzione. Accompagnare attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti/doveri la persona ristretta verso una revisione critica delle proprie condotte intramurarie. Il metodo consente di lavorare congiuntamente con l'indirizzo fornito dall'amministrazione penitenziaria al fine di promuovere una reale rieducazione, risocializzazione della persona ristretta. I seminari vertono sulle seguenti tematiche: diritti umani, elementi e principi costituzionali, elementi di diritto penitenziario, studio delle regole di Nelson Mandela sino ad approdare alla consapevolezza delle buone norme di convivenza civile dentro gli istituti. A leggere la storia collettiva della successione degli interventi legislativi che negli anni hanno delineato l'idea della carcerazione e quindi il volto del carcere, si ha la percezione che da un lato sia stata esorbitante la normazione nata dalla costante spinta emergenziale e dall'altro di una grande oscillazione tra visioni contrapposte spesso contraddittorie tra l'impianto innovativo di alcune norme e la mancata attuazione in modo totale o parziale delle loro previsioni. Il carcere è da sempre un mondo immerso nella società ma è anche quell'istituzione di foucaultiana espressione pronta a chiudersi, dinnanzi al pericolo e all'inerzia, rispetto agli sguardi estranei. È un'istituzione che cambia con il mutare della società, con un andamento a velocità invertite, sempre molto lento e che non viene mai mostrato

all'esterno. Si trasforma, ma è continuamente imbrigliata in meccanicismi che dominano il suo funzionamento quotidiano. Tutto questo fa riflettere sulla marginalità del carcere ed è da questa ferita iniziale che bisogna partire valorizzando la progettualità. Il tema della ferita ben si lega al termine "pazienza" come a voler dire che senza la pazienza non è dato avere un vero contatto con sé stessi e con gli altri. Torna la svolta affettiva. La pazienza consente di andare oltre la tendenza avversiva dell'uomo e di promuovere un modo di agire fondato sulla comprensione che tutti gli esseri umani desiderano, in quanto la loro massima aspirazione è essere felici e liberi dalla sofferenza. La pazienza, non è una dimensione isolata del comportamento umano, ma si intreccia con l'accettazione di ciò che è (si pensi alle criticità del mondo carcere) con il compassionevole sguardo di chi accoglie. Succede così che una volta superata la fase iniziale della relazione umana, si genera, grazie ai predetti valori, una certa fiducia nel cammino. È in questa fase (ri)educativa che pazienza e fiducia camminano insieme nel senso che si nutrono a vicenda in quanto costituiscono l'autentico momento di *agape* in cui si svela l'attività della proaffezione dell'umano alla prova. Saranno le politiche dell'anima quelle capaci di attivare, come dice Sequeri, le istituzioni dell'umano che decideranno se il diritto può diventare un progetto di umanizzazione dell'esistenza collettiva o deve rassegnarsi ad essere una mera tecnica di sopravvivenza individuale[338].

In queste dinamiche la giustizia degli affetti dovrà immettere quella provocazione laica, della giustizia di Dio, che, come una verità terza, pone degli aggiustamenti e si legittima nel farsi carico dell'impegno con e per l'Altro.

[338] P. SEQUERI, *L'umano alla prova*, Milano, 2002, p. 60 ss.

3. Una sfida riparativa: la musicoterapia come arte nelle relazioni. Il progetto intramurario di Licia Sbattella (Fondazione Sequeri - il metodo esagramma)

La ricerca, a questo punto, volge lo sguardo alla terza struttura, nello specifico si rappresenta il valore dell'arte, ed in particolare della musica nel trattamento penitenziario come sfida rieducativa. Nell'armonia tonale la prima delle sette note di ogni scala musicale viene chiamata tonica, da qui il termine tonalità, la settima invece è la nota sensibile. Prendendo spunto da queste nozioni basilari di teoria musicale si vuole cercare di costruire un percorso attraverso le tonalità e le sensibilità affettive delle argomentazioni proposte da Pierangelo Sequeri e del contributo che egli, attraverso i suoi scritti, fornisce a quel progetto antropologico che si svela nella giustizia dell'affezione.

Le riflessioni del musicologo sono l'invito a riscoprire la dimensione sapienziale della filosofia e quindi ad affrontare il problema di quale sia il senso che orienta la nostra umana esistenza e le relazioni giuridiche nelle quali si rivela[339]. Questo il gancio a cui ci si vorrebbe aggrappare al fine di fornire delle argomentazioni che tengano insieme la riflessione giuridica attorno alle parole libertà giustizia e verità. Ne consegue che la prima domanda è: cosa potrebbe fondare l'esperienza giuridica della rieducazione? Quando si vuole ragionare seriamente sul tema della funzione rieducativa della pena, su e nei luoghi di esecuzione, sulle modalità alternative o, meglio, diversificate dal carcere è alla logica dell'amore, all'alterità delle cure, al dono per l'altro che dobbiamo orientare la bussola. E Sequeri lo sa bene quando a metà degli anni '70 inizia a riflettere sul tema della disabilità. Non

[339] S. AMATO, "*La giustizia dell'affezione*", in riv. "Teorie e pratiche della regolazione sociale", n. 7, 2013, Milano, p. 22 ss.

si poteva e non ci si voleva rassegnare al fatto che qualcuno fosse considerato piccolo per sempre. Ma questa non è forse la logica con la quale trattiamo il detenuto, il diverso da sempre?

Nei capitoli precedenti si è già detto del tema della diversità che è anch'essa condizione giuridica della dignità. In questa logica dell'affezione attenta all'altro e alla sua esistenza viene in soccorso la tecnica dell'esagramma. Sequeri offre, a questa ricerca, una chiave di violino e un esagramma, dona l'opportunità di comporre una nuova musica al trattamento. Esagramma è il metodo del rigo in più per dare spazio a tutti, per rendere accessibile a tutti la complessità di una sinfonia, è il rigo su cui è possibile l'incontro con l'Altro (detenuti, agente, comparto delle funzioni centrali, magistratura, società civile…). Esagramma offre percorsi che permettono a ognuno di scoprire risorse inedite e inespresse, di valorizzarle nella coesistenza relazionale[340]. Proprio come il musicista che compone poco alla volta una melodia e la intreccia con quella di altri e dà vita a una meravigliosa armonia, Sequeri, con l'arte della musica, vuole favorire il linguaggio che parla alla giustizia. Si svelano orizzonti che sembravano impossibili. Attività pratiche, individuali e di gruppo, per lavorare sulle emozioni, sui modi di entrare in relazione con l'altro, per trovare la propria voce, riconoscersi nella propria sfida rieducativa. Restituire voce alla persona detenuta, al sistema penitenziario per recuperarlo dall'attuale collasso implica lavorare partendo dal suono sensibile per fargli suonare tutta un'altra musica. Esagramma sembra la

[340] F. D'AGOSTINO «tutti i problemi che concernono l'uomo nella sua complessità […] esigono una riflessione filosofico-giuridica. […] In altre parole, poiché il diritto è dimensione intrinseca all'esperienza umana ed è di conseguenza presente, almeno in linea generalissima, in tutti i problemi antropologico-esistenziali, il filosofo del diritto viene sempre a trovarsi – per dir così – in prima linea. […], 2012, 42-43, D'Agostino si riconosce nell'espressione di L. L. Vallauri «filosofia dal diritto», Ibidem. È filosofico-giuridica ogni teoria che riconduca il diritto all'antropologia, cioè che mostri il radicamento esistenziale del diritto: in tal senso ritengo che la filosofia del diritto sia una disciplina filosofica prima ancora che giuridica e come tale debba essere coltivata», op. cit., MARIA ZANICHELLI "*Diritto, coesistenza e relazione nel pensiero di Francesco D'agostino*" in "Rivista politica", 2023, pp.124-151.

metodologia percorribile perché gioca una sfida dell'oltre che non teme gli affetti e la logica dell'amore. Questo progetto non è nuovo per la realtà penitenziaria, in quanto la presidente della fondazione Esagramma, L. Sbattella racconta di come per i cittadini, ancora oggi il carcere rappresenti una zona grigia contraddistinta da una chiara linea di demarcazione tra due mondi e tra due tipi di esseri umani: quelli dentro e quelli fuori. Come pensare di costruire uno spazio comune con questo mondo separato che è tanto luogo di vita quanto luogo di restituzione?[341] La musica all'interno di un'orchestra partecipativa che lavori con metodo esagramma sembra essere la via da intraprendere. L'esperienza è già stata realizzata da un gruppo multidisciplinare e internazionale di ricercatori, studenti, artisti e si è svolta nell'arco di tre anni nelle undici carceri della regione Nord - Pas de Calais, sotto forma di ricerca-azione nell'arte[342]. Questo progetto, aperto a musicisti e non musicisti, ha permesso ai detenuti di lottare contro gli effetti distruttivi del carcere e di (ri)nascere a una nuova identità all'interno di una comunità musicale che li sostiene. La ricerca tenta di unire esperienze internazionali che stanno già producendo risultati anche in Spagna e Venezuela. Prima di procedere con le riflessioni chieste direttamente a L. Sbattella, pare opportuno riflettere sul concetto di integrazione e autodeterminazione che è il piano degli affetti su cui costruire un metodo trattamentale dell'arte che trasforma. L'attenzione che si sviluppa attorno al tema della educazione è orientata verso l'approfondimento di quella che è la relazione educativa in quanto tale. Non ci si sofferma sui risultati, bensì sul piano dei valori che vengono messi in gioco. A questo punto il passaggio al processo educativo consisterà in un insieme di conoscenze ed esperienze fra soggetto formato e

[341] L. SBATTELLA, "*Le Jeu D'orchestre. Recherche- action en art-dans les lieux de privation de liberté*," Lille, 2015, p. 55 ss.
[342] *Ibidem.*

persona da (ri)educare. Nel tempo della formazione, le forze interiori dell'educando vengono continuamente sollecitate il più possibile al fine di coinvolgerlo gradualmente in un esercizio relazionale. L'aspetto sfidante di questa metodologia è che l'obiettivo non è la produzione di un modello precostituito, bensì la maturazione di una sufficiente coscienza di sé e delle proprie risorse, proiettata nell'ordine di un successivo investimento di responsabile autodeterminazione[343]. Si cercano praticamente le vie che facilitano il riconoscimento dell'intenzionalità umana, dice la Sbattella, non ci si accontenta di rappresentazioni vere e proprie ma di rappresentanze[344], che richiamando Sequeri si traduce in rappresentanza dell'umano che mette alla prova sé stesso e i propri limiti in un'attività di riconoscimento dell'altro nel superamento dei propri limiti. È il tema antropologico del dono e dell'agire qualificato della donazione nelle relazioni umane.

Quindi ora, potremmo definire pragmaticamente questo progetto artistico il viaggio generativo affettivo perché è sul piano dell'affezione che opera il piano di *agape* e che si svela a sua volta alla libertà dell'ego. Si tratta dunque di restituire alla parola Amore il suo vero significato e possiamo farlo solo uscendo dai turbamenti di una prospettiva che è tipica dell'identità sofferente che scommette in una gestazione che salva. La salvezza, che è il senso della sofferenza, viene guadagnata non tanto come mezzo di redenzione, quanto perché Dio la assume su di sé. A questo punto l'idea della sofferenza di Dio proposta dalla fede cristiana trasforma e rende la questione più complessa e affascinante. È qui che va ricordato il legame costitutivo che unisce tutti gli uomini, non tanto e non solo quello della sofferenza, ma anche della colpa

[343] L.SBATTELLA, "*Ti penso, dunque suono. Costrutti cognitivi e comportamentali del comportamento musicale*", Milano, 2013, op.cit., p.102.
[344] L.SBATTELLA, "*Ti penso, dunque suono. Costrutti cognitivi e comportamentali del comportamento musicale*", Milano, 2013, op.cit. p.103.

degli altri di cui ciascuno di noi è compartecipe in quanto uomo[345]. Vi è una duplice responsabilità, in quanto uomini ontologicamente solidali, e in quanto peccatori nell'incapacità di rovesciare il tavolo del soggetto moderno.

Il Progetto esagramma è proprio questo. Il metodo esagramma utilizzato nei progetti intramurari dall'equipe guidata dalla Sbattella ha segnato in Italia e maggiormente all'estero una svolta riparativa-relazionale dei rapporti intramurari. Il programma rieducativo ha dimostrato che il punto di forza del metodo esagramma nei luoghi di privazione della libertà personale risiede appunto, proprio, nell'oltre di quel sesto rigo. Lo spazio in cui si accoglie e si svela l'umanità nelle sue fragilità e destrutturazioni, un'umanità che attraversa il dolore per rigenerarsi.

4. Documento Interistituzionale per le Donne detenute partendo dalle regole di Bangkok.

Un proverbio africano dice: «Se vuoi educare un uomo, educa un bambino. Se vuoi educare un villaggio, educa una donna». Nelle pagine precedenti si è affrontato il tema della (ri)educazione, quello che interessa consegnare alla riflessione è la peculiarità della finalità della pena per la donna detenuta. Importante sottolineare che le donne costituiscono solo una piccola percentuale della popolazione carceraria nazionale. Nelle nostre carceri il numero delle donne detenute negli ultimi anni è oscillato tra il 3 e il 6% rispetto al totale della popolazione detenuta. Gli istituti penitenziari destinati in modo esclusivo alle donne sono cinque[346] e per il resto le donne sono collocate in 52 reparti isolati all'interno di penitenziari maschili in apposite sezioni femminili. La condizione di donna privata della libertà personale è

[345] C.CIANCIO, *Del male di Dio*, Brescia, 2024, p. 75 ss.
[346] Carceri Femminili in Italia: Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca, dati DAP, in https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it.

molto particolare perché volendo valutare un primo aspetto, le donne vivono una realtà prevalentemente pensata per gli uomini, per i loro bisogni e, in buona parte le aspettative connesse ai figli sono disattese. Molto più efficace, in alternativa al carcere così come concepito attualmente, sarebbero delle strutture specifiche alle esigenze del mondo femminile con spazi progettati in maniera più armoniosa e soprattutto che consentano un percorso trattamentale penitenziario differenziato rispetto a quello degli uomini. Una buona base di partenza sarebbe la conoscenza e l'applicazione delle normative nazionali e sovranazionali con specifico riguardo alle donne autrici di reato: le Regole penitenziarie europee del 2006 (regola 18.8b) e le Regole Minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite (regola 8) le "Regole di Bangkok". L'aspetto antropologico rilevante in questa sede è il necessario ripensamento delle istanze umane, strutturalmente diverse delle donne detenute rispetto a quelle degli uomini. Questa non è un'attenzione discriminatoria bensì la predisposizione dell'attenzione alla cura per le specificità che il mondo della detenzione femminile non possa essere gestito al pari di quello maschile. Chi conosce il carcere sa che il trattamento omogeneo, di persone in situazioni diseguali, contribuirà a conservare l'ingiustizia e non a eradicarla. Nel carcere c'è una sostanziale differenza di genere, le donne subiscono con sofferenza il carcere e per esse il bisogno di aggregazione e socialità è molto più forte che per gli uomini. Generalmente le donne hanno avuto una vita normale e non hanno solide carriere criminali, pertanto, considerano i reati che le hanno portate in carcere come incidenti di percorso e non scelte di vita consapevoli. Vivono la detenzione con importante senso di vergogna e la preoccupazione per il dopo è legata alla possibilità del lavoro, ma quella di non essere accettate in società e quindi di

accedere ad una esistenza normale è molto più forte[347]. Questa analisi, proprio per il fattore delle diverse istanze, non deve trascurare la declinazione al femminile, delle sollecitazioni dell'umano sentire, nel tempo della pena. Sino ad oggi, e fin dai tempi della nascita delle prigioni rimane un'utopia un ripensamento del trattamento specifico per le donne detenute; eppure, uno spiraglio pare essersi aperto quando il Papa ha varcato le porte di Rebibbia ed ha lavato i piedi a dodici detenute. Un messaggio dirompente sulla forza del perdono e sulla possibilità di superamento del male[348]. Un ulteriore sfida riparativa che ha posto l'attenzione sulla questione tanto giuridica quanto umana di ripensamento della pena per la donna si è registrata a Reggio Calabria quando è stato siglato il I protocollo interistituzionale per un trattamento specifico in favore delle donne detenute[349].

[347] I dati e le riflessioni del paragrafo sono tratti dall'ultimo lavoro prodotto dall'Associazione Antigone "I rapporto sulle donne detenute in Italia", https://www.antigone.it/reti/donneincarcererisoluzionedelparlamentoeuropeocaratteristichesocialiecondizionidivita; e dai lavori del Gruppo di Lavoro "Detenzione femminile" istituito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su input del Capo del Dipartimento Prof. G. RUSSO, in cui ha preso parte su convocazione del Ministero-DAP Ufficio I, la Garante per i diritti dei privati della libertà di Reggio Calabria, G.F. RUSSO, sul tema "Esperienza delle donne ristrette negli istituti calabresi". In tale circostanza è stato presentato anche il I Protocollo Interistituzionale per l'avvio di un progetto trattamentale sperimentale sulle Regole di Bangkok.

[348]Papa Francesco alla Casa circondariale femminile di Rebibbia, reparto femminile per il rito della Lavanda dei piedi ha effettuato il gesto che Gesù fece con i suoi discepoli nell'ultima cena. "Gesù non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Chiediamo oggi al Signore la grazia di non stancarsi. Tutti noi abbiamo piccoli e grandi fallimenti: ognuno ha la propria storia ma il Signore ci aspetta sempre con le braccia aperte e non si stanca mai di perdonare". Così Papa Francesco, a braccio, durante la messa in *Coena Domini* con le detenute del carcere romano di Rebibbia. "Con la lavanda dei piedi - ha spiegato il Pontefice - Gesù si umilia, ci fa capire quello che aveva detto: 'io non sono venuto per essere servito ma per servire'". Il riferimento triste, invece, è l'episodio di Giuda, che per soldi tradisce. "Ma Gesù perdona tutto - ha proseguito -, Gesù perdona sempre, soltanto chiede che noi chiediamo perdono. Una volta ho sentito una vecchietta, saggia, una donna del popolo, ha detto così: 'Gesù non si stanca mai di perdonare, siamo noi a stancarci di chiedere perdono.

[349] Protocollo interistituzionale per il trattamento sperimentare in favore delle donne detenute partendo dalle regole di Bangkok, p.226.

5. ***La cura della persona attraverso la ri-educazione alla vita e alla tutela del creato: Protocollo Arma dei Carabinieri – Arma dei Carabinieri per la Biodiversità.***

Un concetto nuovo ancora inesplorato è quello della giustizia rigenerativa non come atto che mette in relazione reo e vittima o società, ma la giustizia all'altezza di accogliere e rieducare l'uomo a tutela del creato.

La tutela del creato viene intesa nella presente analisi scientifica come strumento di pacificazione per la realizzazione di una giustizia dentro e fuori le mura per restituire senso al tempo della pena e generare affezione e cura per il creato e ogni forma di vita.[350] Analizzare le criticità che riguardano la salute del pianeta e, di conseguenza, la salute e l'esistenza dei popoli è uno dei tratti distintivi, peculiari dell'azione pastorale di Papa Francesco. Tutto è interconnesso e gli uomini sono tutti uniti intimamente da una grande causa comune: custodire questa casa, il creato, per rendere sicuro un futuro migliore. Per fare ciò è necessario praticare circolarità solidale verso tutte le creature, quindi attuare una forma di giustizia per il creato verso ogni forma di vita. La solidarietà di cui parla il Papa emerge con forza dal Vangelo e dal suo messaggio di salvezza. Essa per essere realizzata necessita di strumenti adeguati a individuare e praticare una gestione volta a superare il divario tra i popoli. I tempi attuali hanno palesato come l'egoismo e l'individualismo abbiano svelato politiche sociali disoneste determinando un ampliamento delle disuguaglianze e si è assistito alla crescita della ricchezza di alcuni eletti e della consequenziale espansione della povertà di alcuni popoli. Tutto ciò comporta effetti devastanti per la vita di interi nuclei familiari incidendo

[350] Protocollo in fase di autorizzazione interministeriale per la firma, I protocollo interistituzionale Arma dei Carabinieri, Arma dei Carabinieri per la Biodiversità, Garante Reggio Calabria e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, p.238.

sull'intera economia globale, la quale dinanzi alle sfide poste dalla crisi climatica in atto appare disarmata ed è inadeguata ad offrire risposte praticabili e risolutive, almeno nell'immediato. Il tema dell'ecologica e della tutela del creato, vagliata da una analisi bergogliana risulta essere intimamente collegata alla questione antropologica. Urge un cambio di paradigma, è necessario invertire la rotta al fine di dotare le moderne società degli strumenti più efficaci per fronteggiare ai disastri imminenti scaturiti dall'incuria per l'ambiente, tutelare la qualità della vita e vigilare sulla mancanza di attenzione verso qualsiasi forma del creato. Ecco l'appello incessante che la chiesa ha ereditato da Benedetto XVI e poi ha fatto confluire nell'enciclica "*Laudato Si*". La teologia, attenta alle dinamiche dell'umano, ha intrapreso un vero e proprio itinerario di riforma in seno alla Chiesa: ripensare l'umano a partire dalla dimensione sinodale del cammino comune.

In una società pluralista e multiculturale, ma individualista ed egoica occorre individuare e investire su un linguaggio nuovo per proporre la fede in maniera credibile. Famiglia, politiche del lavoro, sessualità, disagio giovanile, immigrazione, detenzione, etica del potere tecnologico, intelligenza artificiale sono i temi emergenti che non solo caratterizzano il magistero ecclesiale, ma che sono stati posti al centro di una teologia che in una dimensione di cammino tra credenti e non credenti e vuole porre le basi per un nuovo umanesimo giuridico. Cosa vuole donarci concretamente l'enciclica di Papa Francesco *Laudato si*? La possibilità di scegliere, *qui ed ora*, di edificare delle vere e proprie comunità della cultura volte a sensibilizzare tutti gli uomini e le donne di buona volontà in merito alla cura e alla tutela del Creato nonché ad intessere relazioni costruttive e pacifiche con il prossimo ispirate dai valori democratici del Vangelo della tolleranza, del dialogo tra culture diverse e dalla fraternità al fine di poter creare

un'economia equa tra i popoli per conseguire una pace stabile e duratura. I principi ispiratori della pedagogia di Papa Francesco si possono sussumere in una serie di indicatori di carattere umanistico sociologico e ecologico, grazie ai quali il Vangelo si traduce in politica. Una politica sociale che deve evitare ogni forma di eccesso e costituirsi quale strumento privilegiato perché la dimensione del 'conflitto' tipica dell'agire umano, in quanto tale, possa essere attraversata e superata per giungere alla risoluzione dei problemi (giustizia riparativa per il creato). Ecco che emergono in maniera preponderante e semplice, i temi dell'accoglienza delle persone più emarginate dalla società (i migranti, gli omosessuali, le persone con disabilità, gli anziani, i detenuti). Parimenti, il Papa più volte ha ribadito il ruolo centrale e fondamentale della donna tanto all'interno della Chiesa quanto della società. In tale contesto, centrale è l'incoraggiare, in opere e senza omissioni, un'ecclesiologia integrale e inclusiva nella quale la Chiesa parli a tutti nessuno escluso con atteggiamento coerente e credibile, nonché dotata della capacità di vivere al passo con i tempi che stiamo attraversando. A tal proposito, risulta interessante rilevare come sia possibile rintracciare una teologia concretamente in cammino con la filosofia e la giustizia, basti pensare alle fonti del pensiero evocate nel testo. Pensatori, filosofi e teologi che in qualche modo hanno lasciato un'impronta solo per fare alcuni nomi: Ignazio di Loyola, Henri de Lubac, Martin Buber, Edgar Morin, Zygmunt Bauman. Ciò è importante perché si intende porre in evidenza quanto nella visione pedagogica – educativa di Bergoglio nella *Laudato sì*, sia presente la nota teoria degli opposti[351]: «è la teoria del confronto, che non avviene come lotta contro un nemico, ma come sintesi di una tensione feconda, cioè come costruzione dell'unità concreta». Papa Francesco fonda la sua visione

[351] M. BORGHESI, "*R. Guardini*. *Antinomia della vita e conoscenza affettiva*", 2018.

giuridico-pedagogica proprio da questa teoria: il conflitto, la resistenza non sono limiti per il progresso dell'umanità, ma costituiscono il punto di forza che si gioca nella relazione affettiva. Ritorna la teologia sequeriana nella quale si evince che l'uomo compie il suo processo di piena umanizzazione e civilizzazione non evitando il conflitto ma attraversandolo e superandolo. Grazie all'aiuto dell'amore declinato in agape, in impegno con e per l'Altro, ad ogni persona è data l'opportunità di crescere e progredire nel cammino affettivo-esistenziale, evolutivo ed emotivo. Educare, mediare, dunque, al rispetto e alla cura per il creato rientra in un disegno più ampio di realizzare una società ispirata dai valori della civiltà biblica dell'amore. Nella breve disamina appena effettuata risulta evidente come la giustizia degli affetti, declinata nell'impegno per la sicurezza degli uomini e la tutela del creato doveva e vuole dire di più. Quel *magis* si è cristallizzato nella stesura del I protocollo interistituzionale, che mediante la giustizia umanista propone degli incontri volti a pacificare la società ristretta (es. autori di reato per danni ambientali) e a spingerla oltre, farsene carico e prendersene cura. L'investimento umano sfidante sarà l'impegno delle istituzioni firmatarie in favore della popolazione detenuta che attraverso la RJ ambientale, non solo produrrà degli effetti pedagogico-giuridici in capo ai partecipanti, ma offrirà l'opportunità della formazione quale forma di apertura alla sfida del reinserimento sociale e lavorativo.

Conclusioni

"Non ho mai chiesto di occuparmi di mafia. Ci sono entrato per caso. E poi ci sono rimasto per un problema morale. La gente mi moriva attorno."
Paolo Borsellino

[352]

Una casa di vetro per la realizzazione di un vero welfare penitenziario. Nasce così il progetto *Giustizia dentro e fuori le mura*: Legami, relazioni, coesistenza-corresponsabile, fidarsi e affidarsi. Un patto generativo, ri-fondativo di giustizia e legalità che vuole restituire dignità ad un mondo al collasso e alla nuova e più umana dimensione alla funzione della pena. La prima riflessione per cercare di tirare le fila delle conclusioni di questo percorso di ricerca sperimentale è mettere ordine tra concetti che sono parole chiave delle argomentazioni fin qui sviluppate e che possono essere un punto fondamentale da cui ripartire:

[352] Foto scattata il 27 marzo 1992 al Palazzo Trinacria di Palermo dal fotoreporter Toni Gentile de "*Il giornale di Sicilia*", ritrae i Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La foto è diventata celebre dopo essere stata pubblicata in seguito alle stragi di Capaci e via D'Amelio ed è diventata un'icona della lotta a Cosa Nostra.

- Casa di vetro[353],

- Eterotopia[354] carceraria,

- Sicurezza educante,

- Amministrazione penitenziaria/polizia penitenziaria,

- Detenuti e Trattamento,

- Progetto di riforma gentile: Giustizia dentro e fuori le mura.

Cominciamo dal gruppo numericamente più presente: i detenuti e la loro dimensione intramuraria. I detenuti vivono in reparti detentivi e ogni reparto è suddiviso in piani. Godono dell'apertura delle camere di pernottamento e, nel caso in cui vi sia il regime delle celle aperte, godono anche della possibilità di spostarsi senza essere accompagnati dal personale di polizia penitenziaria nelle varie attività di studio, lavoro e tempo libero. Continuando ci sono i poliziotti e il loro lavoro gravato da turni estenuanti. Essi assieme alla restante parte personale, vivono gli ambienti penitenziari molte più ore di quelle che dovrebbero per lavoro. Poi ci sono gli educatori che accompagnano i detenuti per l'intero periodo della detenzione in un percorso che potrà consentire al condannato di rieducarsi o, meglio, di reinserirsi nella società libera. E poi ci sono i contabili che si occupano dell'acquisizione delle risorse necessarie per il mantenimento della struttura e della vita delle persone recluse. Non si dimenticano i sanitari che, benché non facenti parte dell'amministrazione penitenziaria, compartecipano con essa al fine di

[353] Cap II par. IV della presente ricerca, si vd. p. 97.

[354] Termine coniato da M. Foucault per indicare quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l'insieme dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano « *L'eterotopia non è una mai una forma di fuga dalla realtà, ma rappresenta una realtà 'altra', ciò che sovviene quando la realtà guarda se stessa allo specchio – in questo senso è una realtà immobile ma pronta a divenire mobile 'all'istante' – e si osserva lontana, estranea, distante, eppure realmente presente con tutte le imperfezioni del caso*.» (FOUCAULT 1977), cit., M. SANTANGELO, "*Abitare lo spazio del carcere*", in "Civitas educationis", a. XI, n. 1, 2022, Milano.

garantire il diritto alle cure e alla salute. Questa è un'istantanea, un flash di quello che è la comunità penitenziaria. Secondo la definizione più calzante che si trova in gran parte della letteratura scientifica esistente, il carcere è una comunità, un microcosmo dove sono presenti un insieme di soggetti che condividono aspetti importanti della loro vita e che, per tale ragione, si trovano in rapporto di interdipendenza, così da poter sviluppare un senso di appartenenza. Tra i membri della comunità penitenziaria si instaura quindi un legame la cui intensità è influenzata dal numero dei suoi componenti e dalle relazioni tra gli stessi. Il carcere, così descritto, è assimilabile a una comunità locale, a un piccolo comune, poiché è delimitato territorialmente come luogo di vita e come ambito di relazione tra le persone[355]. Un primo distinguo, perché la casa di vetro funzioni, è che bisogna comprendere la differenza tra essere comunità e sentirsi comunità. Tutti i soggetti che abitano il carcere fanno parte della comunità carceraria, ma diverso è sentire di appartenerle. Sentirsi comunità significa che le persone che vivono quella situazione di interdipendenza, di coesistenza, si riconoscono reciprocamente, è questo ciò che dovrebbe accadere nei 189 istituti d'Italia grazie all'opera di restituzione della speranza e della giustizia da parte della polizia penitenziaria. Il poliziotto viene riconosciuto come parte integrante della comunità ed è confermato nella sua autorevolezza. Il modello comunitario che viene assunto solo raramente sarebbe quello più funzionale perché è quello che dà la possibilità di cogliere la valorizzazione delle competenze delle risorse interne ai fini della risoluzione dei problemi di convivenza e del soddisfacimento dei bisogni degli appartenenti alla comunità carceraria. Questo microcosmo, infatti, è una realtà a molti sconosciuta e che possiede un suo sapere. È questo sapere che, declinato nel dover essere, deve essere utilmente impiegato per

[355] M. FOUCAULT, *Eterotopia*, Milano, 2010.

affrontare la quotidianità. Il carcere competente è quello che si prende cura dei propri membri e partecipa alle scelte che influiscono sulla loro vita in modo diretto e stabile e, allo stesso tempo, sente la responsabilità di quelle scelte. Non può esserci compartecipazione senza corresponsabilità. È chiaro che all'interno di un carcere, che è anche una comunità istituzionale, poiché regolata da tutta una serie di norme, vi sia compressione della libertà personale. Tutto ciò impatta con una condizione imprescindibile, le persone non sono libere di esprimersi pienamente ed ecco la prima sfida: coniugare lo sviluppo delle risorse con questo limite; tra l'altro, all'interno di una realtà che è piena di condizionamenti e contraddizioni. Se infatti la comunità è anche un luogo di conflitto, lo è a maggior ragione in un luogo in cui gli individui non possono neanche scegliersi il compagno di stanza. Questa prima forzatura obbliga le persone a sviluppare relazioni che, in quanto non scelte, possono essere tanto positive quanto negative. Se nel mondo libero generalmente le relazioni umane sono paritetiche, dentro il carcere le relazioni non sono affatto egualitarie. Chi entra deve lasciarsi alle spalle quel modello di società che ha introiettato nel tempo, per assimilarne uno nuovo con queste caratteristiche, e ciò vale per tutti. Vale anche per i poliziotti che vivono oggi la complessa e articolata realtà del carcere e dopo l'orario di servizio devono entrare nello schema mentale del mondo libero. Con questo si vuole dire che anche loro devono trovare un nuovo assetto, che non sia solo per la durata di un turno.

Chi entra in carcere, sia esso poliziotto o detenuto, deve affidarsi. Certo è che tali relazioni sono legittimamente forzate, ma, è in questa forzatura che può esserci un vantaggio: la creazione di una connessione interna e lo sviluppo di una connessione con l'esterno.

Il microcosmo carcere, che per natura sarebbe circoscritto alle sue alte mura, alle sbarre, espande e allarga i propri confini fino al punto di congiunzione dei due mondi (esterno e interno) che possono nell'equilibrio delle leggi che li governano essere sempre più uno parte dell'altro. Favorire una cultura del mondo esterno che si occupi di carcere con professionalità, significa ribaltare il tavolo dei valori che, per usare un'espressione tanto cara a Sequeri, modificherebbe il nostro sguardo sul carcere. Vorrebbe dire avere il coraggio di scardinare i nostri personali convincimenti mettendosi in scienza e coscienza a lavorare in rete, partendo con il destrutturare il pensiero più ovvio e anche più triste che il carcere debba essere luogo di mera segregazione.

La segregazione dell'uomo malvagio, delinquente, violento, malato, che confini la sua esistenza per un tempo più o meno lungo in una angustia e segregata antichità del mondo: il carcere.

Ulteriore conseguenza di tutto ciò è che spesso si tende a ridurre il carcere al luogo fisico con dentro dei corpi ben organizzati (Foucault) nelle camere detentive. Questo determina il parlare esclusivamente di spazi, servizi, letti, vitto, certo anche questa è sicuramente una dimensione importante, ma non più importante di quanto emerge dal loro silenzio, dai loro pensieri inespressi, dai loro desideri sentiti e soffocati.

Leggendolo così il carcere inizia a diventare luogo di sentimenti che appartengono proprio a quel sentire dell'umano che inizia a guardare l'altro non come altro da sé. Un luogo sì della colpa, ma anche della risurrezione, della speranza che sogni e nuovi progetti siano ancora possibili.

Un teatro dove mettere in scena vicende sentimentali, intendendo con esse, la pratica delle sensazioni, delle percezioni, delle tensioni affrontate insieme in un approccio fiduciario. È opportuno sottolineare come il carcere sia un universo di sensibilità, competenze e interessi estremamente articolati,

biografie che vivono alla tensione dei propri limiti e che rischiano di sfociare in importanti eventi critici (plurimi sono stati gli eventi critici registrati nel 2024). È per tale ragione che il mondo penitenziario va ripensato come luogo sociale. Questo pensiero non è solo assolutamente necessario ma non è più rinviabile. Serve uno slancio interistituzionale che consideri gli spazi della detenzione come luoghi umani, come luoghi per l'umano, in cui diventa visibile e tangibile ogni forma di dolore, di malessere e in cui si dovrebbe soprattutto tornare ad avere l'aspirazione per il buono, per il bello e per il giusto. Si dovrebbe avere la sensibilità di considerare i sentimenti della paura, della sofferenza, della diversità delle storie, per valutare, decidere e programmare valide strategie di recupero prima ancora che di reinserimento. Si tratta di rovesciare un cliché sul carcere che è anche stato per decenni il mood dell'amministrazione a vari livelli, e che non può certamente essere più il luogo dell'esclusione, dell'emarginazione assoluta, ma deve il più possibile puntare, come quella casa di vetro, all'obiettivo dell'integrazione che non fa paura. Un mondo dove si riesca a trovare la strada della legalità, della giustizia giusta, della conseguente rieducazione, ma soprattutto del rispetto della dignità per ricostruire e costruire società e comunità più libere e responsabili. Si tratta, con quell'atteggiamento fiduciario di cui parla Greco, di produrre più sicurezza in questo mondo. Produrre sicurezza in relazione all'acquisizione delle responsabilità personali e comuni, non è certamente contrapporre sicurezza/coercizione a libertà/pericolo. Significa, piuttosto, lavorare sul piano culturale. Si è giunti ad un periodo della storia, dove il carcere, non ha il dovere, ma l'obbligo di proporre e attivare una nuova modalità di mettere in rete le migliori risorse intellettuali che non abbiano paura di utilizzare la sfidante giustizia affettiva. Solo questo, in una logica dell'alterità restitutiva, creerà le condizioni per assunzione di consapevolezza

necessaria al recupero delle periferie dell'umano (Massironi). Qui si specifica che recupero non è da intendersi solo come recupero della persona detenuta, ma dell'intero pianeta carcere. Da luogo di isolamento, il carcere, deve diventare realmente luogo dell'incontro. Oggi invece assistiamo ad una modalità istituzionale che ancora esiste e persiste in una logica di contrapposizione e separazione e che fa fatica a costruire la relazionalità culturale di cui il carcere necessita. Uno dei padri costituenti Piero Calamandrei, nel suo noto discorso tenuto alla camera nel 1948 pronunciò le seguenti parole: «In Italia il pubblico non sa mai abbastanza, non sa abbastanza di che cosa siano certe carceri italiane. Bisogna vedere, bisogna starci, per rendersene conto». Mai quanto oggi questa frase risulta essere veritiera e purtroppo attuale. Non tutti possono parlare di carcere e soprattutto è rischioso che tutti ne parlino. Per donare al carcere quella dimensione di comunità responsabile, bisogna vedere prima con i propri occhi, sentirne l'atmosfera, gli odori e i dolori, conoscere leggi, circolari, regolamenti e prassi che caratterizzano l'organizzazione nella sua quotidianità, bisogna avere il coraggio di quel respirare l'aria ferma e soprattutto conoscere la rigida scansione dei singoli attimi che compongono temporalmente la giornata. A leggere la storia collettiva del carcere, ad interpretarla attraverso la successione degli interventi legislativi che negli anni hanno delineato l'idea della carcerazione e quindi della pena e della vita dei detenuti, si ha la percezione di essere dinnanzi a una modalità che cerca di regolare la vita sotto la costante spinta dell'emergenza e che seppur non intenzionalmente lede la dignità dell'uomo. Un'emergenza gravata e aggravata dalla grande oscillazione delle divisioni ideologiche e contrapposte tra l'impianto innovativo che se ne vuole dare e quello che poi concretamente si riesce a realizzare. Di fatto oggi il mondo del carcere desta ai conoscitori e agli

addetti ai lavori grande preoccupazione. Eppure, per uscire dall'intorpidimento di questo sentimento, in cui giace da anni, basterebbe iniziare a riflettere sulla marginalità culturale del carcere considerandola come il vero reato: la ferita iniziale e la strada da cui ripartire. Basta volgere lo sguardo tra il lasso di tempo intercorrente tra l'emanazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione e la Legge 354 del 1975. Basterebbe da ultimo avere il coraggio di leggere la realtà e dire le cose come stanno, per comprendere quanto negli ultimi cinquant'anni il mondo del carcere non sia mai entrato realmente nella volontà di occuparsene con pragmatismo. Se ne parla certamente, ma qual è la spinta reattiva che si è potuta osservare nell'ultimo mezzo secolo? Certamente ci sono stati esempi virtuosi, ma questi sono stati prontamente soffocati da una modalità di chiudersi e richiudersi sempre più, da parte dell'amministrazione, dopo piccole crepe di speranza. Questo tecnicamente vuol dire che sono passati decenni e che diverse migliaia di individui hanno fluttuato tra un passato fatto di coercizione e un futuro di innovazione, forse un po' troppo visionario e quindi non immediatamente realizzabile. Chi conosce il mondo del carcere sa che non si possono compiere strappi violenti e troppo rivoluzionari, ma bisognerebbe procedere a passo sicuro e lento, con la chirurgica precisione e la delicatezza di chi conosce la tecnica del ricostruire con l'oro[356].

Ci si domanda se questo modo asincrono non sia una caratteristica propria del sistema, o quantomeno di alcune sue fasi. La spaccatura temporale, alla quale si alludeva, è stata frutto della contrapposizione che incarnava, e lo fa ancora oggi, la visione che lo Stato ha della pena. Esaminando il linguaggio con il quale è stata costruita la norma base del funzionamento della pena, pare

[356] Il Kintsugi è una tecnica e una filosofia, nata in Giappone viene definita l'arte di ricucire le crepe e gli strappi della vita con l'utilizzo 7dell'oro. Questa filosofia viene utilizzata, in particolare, come tecnica riparativa – rigenerativa nella mediazione penale.

in questa sede di poter affermare, che lo strappo sia nelle parole. Da una parte si legge: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, e questo pare che anche tra i padri costituenti abbia raccolto sentimenti di grande unanimità. Poi arrivò lo strappo, i tempi delle divisioni ideologiche, politiche di chi questo mondo probabilmente non lo aveva visto e soprattutto non lo aveva vissuto, e si legge: "e devono tendere alla rieducazione del condannato". È evidente come qui si facciano i conti non tanto con la forma della legge, quanto con la sua formatività per usare un'espressione donata al mondo della filosofia del diritto da Cananzi leggendo Pareyson.

Il carcere, la pena, le criticità degli eventi sono tutte cose che si imparano a gestire, ma che certamente così come ancora oggi generate, segnano un punto decisivo di non ritorno. Si sta convivendo con le criticità, con questa emergenza umanitaria in atto perché anche questo fa parte del meccanismo, ma restano in ogni caso eventi che turbano, ogni volta, sempre allo stesso modo e che purtroppo non hanno un'unica soluzione. Un giro nelle sezioni basterebbe a farsi scuotere la coscienza al fine di prendere consapevolezza reale che non c'è più tempo. Sapere che ci sono uomini e donne che non usciranno dal carcere non significa sentirsi giustificati al "non fare" e nel rimanere assuefatti nella consapevolezza che è così. L'esperienza ha insegnato che ci sono storie che si salvano, storie che non si salvano, storie di donne e uomini irredimibili, che il male esiste ma il bene pure, che molte storie possono ribaltarsi e soprattutto che ci sono donne e uomini che riescono tanto a riparare quanto a ripararsi. È per queste ragioni che, quando una persona entra in carcere, tanto per lei quanto per chi se ne fa carico, deve essere prevista quella forma di trattamento che oggi deve assolutamente iniziare a rispondere ad altre esigenze: quelle contingentate alla criticità dei

tempi che si stanno attraversando: l'immediata presa in carico della persona con delle procedure standardizzate su tutto il territorio nazionale. Se c'è una caratteristica evidente del tempo della pena è la percezione dell'immutabilità. Giorni che si ripetono, giorni uguali uno dopo l'altro nel quale tutto è determinato, predeterminato ed è l'unica risposta che ad oggi si è riusciti a dare. Ecco che all'istituzione carcere arriva in soccorso l'istituto della giustizia riparativa che in questa ricerca non vuole scardinare la sua previsione normativa, ma avrebbe l'intento di donare un'ulteriore opportunità. Il vantaggio all'istituzione carceraria è di poter avviare percorsi trattamentali di giustizia rigenerativa (mediazione umanistica) perché in carcere ogni cosa necessita di una ridefinizione. Le parole si sgretolano e si ricompongono nuovamente e nel farlo creano nuovi significati e quindi un nuovo contesto. È questo il perimetro dove si vuole ragionare con la comunità scientifica di un nuovo modo di intendere la pena: non scardinare certamente la legge sull'ordinamento penitenziario, ma ripensare pragmaticamente il mondo carcere perché è certo che bisogna imparare tanto a parlare quanto a dare alle cose un nome nuovo, ma soprattutto chiamare le cose con il loro nome.

Ed è in questi turbamenti dell'umano sentire che è comune, che si potrebbe riassumere la rivoluzione gentile di cui il mondo carcere necessità, con un'espressione: dare il cuore, e al cuore ciò che conta. Non è un cammino semplice. È importante sottolineare che questo percorso non culmina in un traguardo o in un qualcosa da conquistare, attestarsi e tenersi stretto per paura che venga tolto o rubato, ma è piuttosto un graduale riavvicinamento alla natura fondamentale della nostra mente-cuore di quella capacità, per utilizzare le parole di Sequeri, di avere il coraggio di mettere al centro gli affetti, costi quel che costi, perché solo così scopriremo di essere umani nelle

nostre fragilità e quindi più felici. Affinché il processo di purificazione di questo ambiente inquinato, pervaso da attaccamento, ignoranza, avversione, possa beneficamente progredire nella società e in noi è di fondamentale importanza accorgersi della presenza di ciò che è grigio. Appare evidente come queste forze mafioidi che affliggono il sistema penitenziario abbiano alimentato per anni: passività, inerzia, scoraggiamento e paura determinando immobilismo dell'amministrazione. Non è un caso che proprio le qualità opposte alla passività, allo scoraggiamento e alla paura siano quelle che debbano insegnarci come l'impegno concreto sia la forma più alta di quel patto fiduciario che porterà a riflettere sull'asse ermeneutico consapevolezza-comprensione, benevolenza- compassione.

Queste qualità, ci insegna la teologia, non sono altro da noi e possono essere sviluppate proprio a partire da questa tecnica di giustizia rigenerativa che non guarda meramente al risultato di pacificazione reo-vittima, ma si mette al centro del problema senza avere il timore di quel dolore generativo che porterà tutto il sistema, l'umano, ad uscire da quell'intorpidimento nel quale questo mondo è caduto, restituendo dignità alla funzione della pena.

Quattro sono le dimore sulle quali bisognerebbe sviluppare progettualità coesistenzaiali per delle relazionalità generative di senso: la gentilezza amorevole, la compassione, la gioia compartecipe e l'equanimità. Poi nel percorso rigenerativo sarà fondamentale nutrire fiducia per queste quattro dimore dell'umano e sarà questo il tempo di risvegliare la gentilezza amorevole perché essa è un'arte relazionale da apprendere gradualmente, da offrire con la dolcezza dei tempi lenti, ma è soprattutto la più grande possibilità del prendersi cura nel cammino rigenerativo di cui si parla. È un viaggio che ha le sue radici nell'atto compartecipativo del prendersi cura al fine di pacificare un mondo che sta vivendo una guerra epocale e qui torna il

concetto di mediazione umanista della Morineau. La pace però non ha nulla a che vedere con la sola gentilezza, essa è autodisciplina perché da essa deriva la consapevolezza di sé: del detenuto in quanto reo, della polizia in quanto persona di prossimità, dell'educatore nella rieducazione e così via.

Questi concetti riassumono poeticamente quelli che sono i precetti morali nella loro formulazione classica. Il comportamento, l'agire nella giustizia e per la giustizia, con giustezza non è basato sull'idea astratta di ciò che giusto e di ciò che non lo è. Il richiamo ad un comportamento per la riparazione ha le sue radici nel rispetto, nella sensibilità e nella compassione. Tutto il contrario del moralismo che è fondato su idee, opinioni ed è barricato nella cellula separativa del mio e del tuo. Il superamento di quella che Sequeri chiama pro-affezione, sarà la pratica affettiva che riesce a trovare la sua linfa nell'aspirazione a non generare sofferenza nella nostra e nell'altrui vita, senza avere però la paura di accoglierla. Questo comporta rispetto e sensibilità per ogni forma di vita e l'azione che ne consegue sarà un'azione di grande apertura e del desiderio tanto di conoscere e comprendere noi stessi, quanto gli altri e il mondo. Sarà così possibile, sul piano della pratica rigenerativa così concepita, attuare quell'attività maieutica che libera dalla sofferenza dell'io e apre alla vita. Non si ripara il soggetto dalla sofferenza, ma lo si aiuta ad attraversare il dolore in una scelta consapevole e libera. La persona coltiva, con crescente naturalezza, l'intenzione di bene, di alterità, di società e non a caso spesso raccoglie affetto e benevolenza come frutti di tale intenzione.

Parlare e agire nel mondo carcere con una certa modalità, con mente pura significa fondare i pensieri e il consequenziale agire sulla consapevolezza-comprensione, sulla gentilezza amorevole-compassione. L'impegno per un progetto così aiuterà l'istituzione ad aprirsi alla verità del momento presente e consequenzialmente a prendersi cura dell'umano che lo abita. In virtù di

questa pratica rigenerativa si comprende bene come dalle qualità presenti coltivate nell'umano sentire dipendano poi i risultati delle azioni che si riverberano nel mondo. A conclusione, è importante sottolineare come il piano degli affetti non debba esclusivamente identificarsi con la cura degli altri, ma si debba elevare alla giustizia che tutela la dignità umana in un agire consapevole. Non bisogna trascurare il fatto che "ognuno possa dare solo quello che è", ecco l'importanza di formare preliminarmente la comunità-carcere a questa nuova pratica di giustizia umanista riparativa. Il che vuol dire che il lavoro rigenerativo dovrà superare le ombre insite alla natura umana per l'agire corretto verso l'esterno. Si tratta di capire quanto sia fondamentale nutrire simultaneamente, come sollecita più volte Sequeri nei suoi scritti, il lavoro su di sé e l'azione consapevole per gli altri e con gli altri. La ricchezza di questo intreccio tra lavoro su di sé e lavoro per gli altri sembra essere la proposta per una giustizia degli affetti che avrà la capacità di mettersi in dialogo in un asse multidisciplinare con la scienza e la tecnica.

Concludendo, ci si chiede cosa vuole donare la presente ricerca alla comunità scientifica e soprattutto al settore di competenza? E dunque interpretando in combinato disposto tanto da studiosa quanto da Autorità di Garanzia che ha avuto l'opportunità di leggere il mondo carcere e interrogarsi sulla funzione della pena e ancor di più se è possibile un ripensamento con delle ricadute positive su tutto il mondo penitenziario, si condivide come la ricerca ha permesso di osservare ed elaborare una ipotesi di riforma che non si sofferma meramente sulla struttura della pena, posto che ad oggi tale approccio non ha determinato grandi risultati. Allora parrebbe opportuno lavorare, studiare, investire e riformare tre settori che, ripensati nella loro strutturazione, donerebbero alla giustizia una stagione di riforme: decostruire per ricostruire. Serve avviare una stagione culturale di revisione delle politiche penitenziarie

a maggior contrasto delle politiche criminali e tutela sempre più ampia dei diritti umani. Come? Una proposta dall'Osservatorio privilegiato di questi anni potrebbe essere la seguente:

- Ufficio Formazione → Formazione del corpo di Polizia Penitenziaria parametrata ai più innovativi standard qualitativi della formazione per i corpi di polizia.
- Formazione volontari e inserimento di una norma perché la classificazione dei volontari penitenziari diventi una categoria professionalizzata. Un percorso formativo ai sensi della L. 845/78 al pari della dignità formativa che si riconosce agli Assistenti educativi che lavorano in contesti scolastici con soggetti vulnerabili. La ratio è costruire un modello qualificato di Assistente volontario penitenziario che adeguatamente qualificato e professionalmente riconosciuto operi a supporto delle attività intramurarie.
- Ufficio Personale → Prevedere la creazione di un "Codice deontologico per il Poliziotto penitenziario".
- Percorsi di supporto programmati al fine di evitare il burnout lavorativo e avviare delle politiche di contrasto ai suicidi tra le forze di polizia.
- Ufficio detenuti e trattamento → Prevedere dei percorsi riparativi come strumenti di pacificazione penitenziaria,
- Standardizzare i Modelli dei colloqui di primo ingresso;
- Riformare il fascicolo elettronico del detenuto con implementazione delle voci che riguardano le attività trattamentali;
- Prevedere dei percorsi trattamentali standardizzati su tutto il territorio nazionale che non interrompano le attività scelte dal detenuto (Es. sport, percorsi di mediazione umanista, arte, musica e spettacolo).

Perché, e qual è il senso di questa auspicata stagione di riforme penitenziarie, per il tramite di una giustizia degli affetti che ponga l'umano al centro? Perché si è osservato, come la questione sarà e non deve essere lo stravolgimento normativo dell'esistente, ma nelle aporie del sistema penale e delle leggi che 'bloccano il futuro', ci si dovrà mettere in ascolto del dolore. Oggi c'è l'uomo, ma non si guarda in chiave ermeneutica alla complessità della sua umanità. I diritti sociali, invece, quelli alle soglie del dolore che ferma il tempo e amplifica le vulnerabilità esigono, fanno appello oggi più che mai ad una giustizia della cura. Per cui non potrà esservi umanità penitenziaria senza l'accettazione dei limiti emendati dalla fragilità, dalla libertà e dalla dignità. Non limiti in senso negativo, ma quali sfide affettive per la ricostruzione dell'umanità ferita. Tutto questo implicherà l'appello ai valori già richiamati nella ricerca, della responsabilità, dell'attenzione, della cura, della reciprocità e della gentilezza nella gestione dei rapporti interpersonali. Rapporti umani, quelli ristretti a qualsiasi titolo, che si vivificano nelle relazioni e nella situazioni quando l'attenzione responsabile alla sofferenza di tutti si dischiude al più alto senso di umanesimo giuridico, di relazioni della giustizia affettiva. In questo quadro, saranno proprio i filosofi a dire al diritto qualcosa in più che vada oltre il significato delle norme.

Si conclude con l'immagine scelta in apertura delle conclusioni che ritrae Falcone e Borsellino a Palermo tale scelta è dettata dalla considerazione che essi non solo rappresentano gli eroi della Giustizia e l'emblema della legalità, ma i pionieri di una ricerca scientifica. Essi, sono, l'espressione più degna di una metodologia giusfilosofica per leggere la giustizia. Loro grazie all'interpretazione dei segni, dei gesti, dei messaggi e dei silenzi degli uomini di Cosa Nostra hanno decifrato il loro "linguaggio", il loro modo d'agire

riuscendo a leggere e colpire il cuore di un'articolazione mafiosa tra le più pericolose al mondo. Hanno coniato una filosofia per la giustizia umanista che osserva antropologicamente il problema del diritto e dei diritti, per donare senso alla giustizia dei diritti umani. Non è forse quello che oggi s'impone per una seria riflessione teoretica del diritto penitenziario? Decostruire la funzione della pena per ricostruire la questione dell'eguaglianza trattamentale tra e con gli uomini. Le teorie della giustizia penale analizzate e l'idea di equità cristallizzata nella sfida di una giustizia riparativa degli affetti aprono così un nuovo capitolo d'indagine, un'interpretazione dell'idea di giustizia: quella appunto di una nuova filosofia della giustizia che sappia cogliere teologicamente i segni dei tempi.

Parafrasando Borsellino, a parere di chi scrive, nessuna espressione potrebbe essere più degna di quella che si consegna a queste ultime righe: Non ho chiesto di occuparmi di carcere, ci sono entrata per caso, e poi ci sono rimasta per un problema sociale che scuoteva la morale e le corde più intime di quell'umano che realizza sé stesso solo impegnandosi con e per l'altro. La gente mi muore attorno.

Protocolli

PROTOCOLLO PROCURA – GARANTE – AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

- La Procura della Repubblica di Reggio Calabria,
- Il Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale di Reggio Calabria

e

- l'Amministrazione penitenziaria, Istituti penitenziari "G. Panzera" di Reggio Calabria,

riguardante la gestione di eventuali criticità nelle condizioni detentive presso le strutture penitenziarie della città di Reggio Calabria.

Il giorno 19 del mese di luglio 2024, alle ore 11.30, presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Reggio Calabria, Palazzo CE.DI.R.

- la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nella persona del Dott. Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica (d'ora in avanti: la *Procura*);
- il Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona dell'Avv. Giovanna Francesca Russo, Garante designato del Comune di Reggio Calabria (d'ora in avanti: il Garante).
- l'Amministrazione Penitenziaria di Reggio Calabria, nella persona della Dott.ssa Roberta Velletri, Direttore reggente (d'ora in avanti: la Direzione)

PREMESSA

Il rinnovando protocollo costituisce parte integrante e aggiornamento del precedente atto siglato tra la Procura di Reggio Calabria e il Garante del Comune di Reggio Calabria;

Visto il Protocollo sottoscritto tra la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il Garante, datato 05.04.2022 riconosciuto quale atto di sinergia istituzionale;

Rilevato che, all'esito di incontri preliminari, alla presenza del Procuratore Agg. della Repubblica di Reggio Calabria Dott. Walter Ignazitto, su delega del Procuratore Capo della Repubblica Dott. Giovanni Bombardieri, è apparso opportuno il rinnovo del protocollo d'intesa con previsione di allargamento Istituzionale all'Amministrazione Penitenziaria per disciplinare le relazioni reciproche, affinché nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, la Procura, il Garante e la Direzione possano cooperare per migliorare i rapporti tra la popolazione detenuta e l'amministrazione della Giustizia, individuando possibili criticità nella gestione delle persone ristrette e/o private della libertà personale e corrispondenti interventi migliorative a garanzia dei diritti dei soggetti ristretti.

Visto l'3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, Divieto della tortura "*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*";

Viste le attribuzioni ed i compiti che caratterizzano le attività del Pubblico Ministero anche nell'ambito della vita penitenziaria;

Visto il Regolamento sull'istituzione del Garante comunale, approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 che all'art. 2, "*Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi",* espressamente prevede:

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:

a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;

b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;

c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo e maltrattamenti;

d) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;

e) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;

f) i colloqui periodici con i detenuti, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, al fine di ricevere dagli stessi eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.

2. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione

e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti ritardata nei fatti;

3. Il Garante promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione."

Vista la legge 26 Luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), l'art. 67 che regola le visite agli istituti ed espressamente dispone: "*Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per*

gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis."

Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali camere di sicurezza (art. 67 bis).

Visto l'art. 35 O.P. rubricato "*Diritti di Reclamo*" che testualmente recita:

"I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato".

Visto l'art. 1 O.P. rubricato "Trattamento e rieducazione" che recita: "1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Visto il Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" che agli artt. 1 e 2 dispone rispettivamente:

Art. 1. Interventi di trattamento

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale.

3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona sottoposta alle indagini.

Art. 2. Sicurezza e rispetto delle regole

1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze.

2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali è affidato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Considerato che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante ha la possibilità di esercitare il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano (di sua competenza) sia stato irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

Considerato che il Garante Comunale, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e la Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione al fine di tutelare ancora più

intensamente i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (d'ora innanzi: "Procura"), il Garante e la Direzione

CONVENGONO quanto segue:

Articolo I (Doveri del Garante)

1. Il Garante, in ragione del proprio ufficio, potrà farsi portavoce, presso la Procura di istanze, memorie, doglianze delle persone detenute pervenute al suo ufficio o sottoposte alla sua conoscenza. Analogamente potrà supportare dette istanze presso l'Amministrazione penitenziaria.
2. Il Garante in relazione a quanto previsto dal I comma, ha anche facoltà di fungere da raccordo tra le persone detenute presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria, la Procura e l'Amministrazione penitenziaria.
3. In casi particolari, il Garante può contribuire ad illustrare alle persone detenute, (previo accordo con la Procura e la Direzione) i provvedimenti adottati dalla Procura e da questa trasmessi a mente del successivo art. 2 comma 4.

Articolo II (Impegni della Procura)

1. La Procura, come previsto, valuta le memorie, istanze, missive comunque denominate, trasmesse dal Garante e provenienti dalle persone ristrette presso gli istituti penitenziari di Reggio Calabria, aventi ad oggetto lamentele sulle condizioni di vita detentiva, sulla qualità dell'assistenza sanitaria, su eventuali rapporti conflittuali all'interno delle strutture detentive.

2. La documentazione di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Procuratore della Repubblica (che potrà avvalersi di un magistrato dell'Ufficio a ciò delegato) anche al fine di apprezzarne eventuali rilievi e profili di interesse generale e assicurare circolarità delle informazioni, fatte salve le determinazioni del giudice procedente cui la Procura si impegna a trasmettere le istanze e la relativa documentazione di interesse per le più opportune conoscenze e determinazioni di competenza.
3. La Procura (sussistendone le condizioni ed i presupposti) si impegna ad approfondire – a seconda dei casi, presso il PRAP, la Direzione degli Istituti penitenziari ovvero presso il Comando della Polizia Penitenziaria, ovvero verso la direzione sanitaria– le tematiche rappresentate dai detenuti nelle missive.

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, la Procura trasmetterà al Garante ed al PRAP, per conoscenza, copia degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale, quando questa sia rivolta nei confronti di persone ristrette ovvero sia relativa a reati commessi in ambito penitenziario ovvero coinvolga in ogni altro modo i diritti di altri detenuti o del personale di Polizia penitenziaria.

Articolo III (Impegni della Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria)

1. La Direzione degli II.PP. di Reggio Calabria garantisce rapporti di reciproca collaborazione, trasparenza e circolarità delle informazioni con la Procura di Reggio Calabria ed il Garante nell'assolvimento del proprio ufficio, contribuendo a garantire i diritti della popolazione detenuta nonché tutelare l'ordine e la sicurezza degli istituti quali condizioni imprescindibili, tra le altre, per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati.

Art IV (Impegni comuni)

1. Le parti si impegnano a sostenere misure ed iniziative volte a garantire la più ampia e diffusa promozione della legalità, assicurando qualità degli interventi a tutela delle persone detenute, approfondimenti sulle specificità dell'esecuzione penale e sensibilizzazione della società esterna al sistema penitenziario.
2. Le parti si riservano, altresì, di prevedere in attuazione del presente protocollo progetti specifici volti a declinarne pragmaticamente il contenuto.
3. Le parti con decadenza semestrale si impegnano ad incontrarsi per un report sull'andamento della giustizia nell'ambito penitenziario.
4. Il protocollo è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e di eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

Articolo V (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo VI (Profili economici)

Per effetto del presente Protocollo d'Intesa non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti contraenti.

Articolo VII (Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni 2.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Articolo VIII (Flussi Comunicativi)

I soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Procura: *segr.procuratore.procura.reggiocalabria@giustizia.it*
- Garante: *garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it*
- Direzione: *cc.reggiocalabria@giustizia.it*

Articolo IX (Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle Istituzioni contraenti si impegna a dare pubblicità del presente Protocollo, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Reggio Calabria, 19/07/2024

f.to

Il Procuratore Capo della Repubblica

di Reggio Calabria

Dott. Giovanni Bombardieri

Il Garante DPL di Reggio Calabria

Avv. Giovanna F. Russo

Il Direttore Reggente degli II.PP.

di Reggio Calabria

Dr.ssa Roberta Velletri

Addendum al Protocollo: realizzazione di percorsi di giustizia riparativa (es. di Sicurezza Educante)

Addendum al Protocollo Procura/Garante/Direzione II.PP. di Reggio Calabria.

Titolo del Progetto: "*RJ Percorsi di Giustizia Riparativa. Sicurezza Educante"*

Soggetti Attuatori del Progetto: Procura della Repubblica presso il Tribunale, Ufficio del Garante dei diritti delle Persone Private della libertà Personale, Direzione Istituti Penitenziari "G. Panzera" di Reggio Calabria

Partners: Tribunale di Reggio Calabria, Corte d'Appello di Reggio Calabria, Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, Ufficio Esecuzione Penale Esterna.

Il presente progetto Addendum al I Protocollo siglato in Calabria e unico in Italia tra la Procura di Reggio Calabria, l'Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale e l'Amministrazione penitenziaria reggina intende favorire attraverso il dialogo istituzionale, il confronto e l'ascolto, percorsi di riflessione su temi quali: la giustizia, la giustizia riparativa, la cittadinanza attiva per ritornare cittadini liberi e consapevoli, il senso di responsabilità e appartenenza alla società civile, l'opportunità del riscatto.

La giustizia riparativa non è solo un sistema alternativo al sistema processuale, ma complementare, non si sostituisce al processo e alle sanzioni ma si affianca e prova a lavorare non sulle verità processuali ma sulle verità personali, per offrire una risposta più ampia alla domanda di giustizia che nasce dopo la commissione di un reato.

Obiettivi generali della RJ come elencati nel Decreto legislativo 150/22 (art. 42 e 43):

• promuovere il riconoscimento della vittima del reato;

• promuovere la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa;

• ricostituire i legami con la comunità;

• riparare l'offesa;

• facilitare il riconoscimento reciproco;

• ricostruire la relazione tra i partecipanti.

Un progetto che ruota intorno alle persone coinvolte senza giudizio né presunzione, ma semplicemente promuovendo dignità e crescita personale. Si tratta di un modello d'intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che si avvale non della pena o di alcune delle "sotto-articolazioni" sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e, soprattutto, laddove possibile la riconciliazione tra autore e vittima.

Il Progetto incardinato nel presente Addendum, non si pone la questione del "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?" bensì in un'ottica rieducativa/riparativa "cosa può essere fatto per sanare il danno?", laddove riparare non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato.

Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento e che affonda le proprie radici nel percorso di mediazione che la precede. Nonostante le forti resistenze che il nuovo paradigma suscita in un'epoca in cui le logiche retributive sembrano guadagnare nuovo favore, la prospettiva della giustizia riparativa suscita crescente interesse in Europa e in seno all'ONU.

Reggio, gli attori del Protocollo, proveranno a costruire ponti rigenerativi che possano avvicinare sempre più la Legge alla Giustizia. Partendo, quindi, dalle persone nel loro essere qui ed ora (fase di esecuzione della pena). Non dal reato commesso, ma dal soggetto affidato allo Stato, per realizzare percorsi di fiducia nelle istituzioni e nella legge, di consapevolezza, di messa in discussione e di cambiamento. Senza giudizio, senza la presunzione di stare dalla parte giusta, ma con la Giustizia e le Istituzioni accanto.

Conoscersi davvero può risultare dolore e ciascuno ne ha una qualche intuizione al punto che appena si comincia a riflettere su sé stessi, si è portati a fuggire da sé stessi evitando la revisione critica. Continua così l'avventura di un Io che senza sapere di sé attraversa le strade del mondo cercando la verità su sé stesso nella scienza, nella società, nel mercato, nella dimensione degli incontri umani e, ahimè talora nella lotta, nella sopraffazione, nell'inganno.

Lotta, sopraffazione e inganno offrono infondo solitudine e smarrimento che si amplificano nella dimensione penitenziaria.

L'obiettivo primario della giustizia riparativa è la restituzione tanto del male subito quanto inflitto, sfortunatamente oggi ce ne siamo dimenticati e molto spesso la Giustizia non riesce a rispondere pienamente a questo obiettivo.

Fruitori della Giustizia Riparativa saranno i detenuti degli II.PP. di Reggio Calabria, lo strumento principale sarà quello delle tecniche di mediazione penale. In un momento storico di grandi mutamenti e difficoltà sempre più articolare nel leggere la criminalità, in un'epoca attraversata da conflitti di sistema e organizzazione strutturale delle amministrazioni, la mediazione, in questo contesto, ci offre una strada alternativa da seguire. La giustizia riparativa spiega che tanto maggiore è il conflitto, tanto più le soluzioni

giuridiche da sole possono risultare insufficienti e non soddisfare in maniera adeguata le attese della società civile tutta.

OBIETTIVI

“Le attività offerte devono impegnare i detenuti per almeno 2 ore al giorno, per 2 volte al mese offrendo loro varie occasioni di incontro con diverse realtà operative, attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative che, oltre a costituire un importante elemento del percorso, rappresentano uno degli aspetti più rilevanti per il superamento dei conflitti, consentono la valorizzazione delle potenzialità soggettive e relazionali, facilitano l'espressione di sé nonché la comunicazione e l'aggregazione sociale”.

Il percorso, inoltre, deve basarsi sul principio dell'individualizzazione in base alle specifiche condizioni degli utenti, deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascuno e deve essere integrato e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Attraverso tale approccio e l'insegnamento delle tecniche riparative, si può aprire agli stessi l'opportunità del superamento di un conflitto interiore (revisione del fatto/condotta criminale). L'obiettivo del percorso riparativo è sviluppare e incrementare nei detenuti la consapevolezza di sé, l'autonomia, l'autostima, l'autodisciplina, l'autocontrollo, il rispetto di sé e degli altri, la cooperazione e molti altri valori, al fine di trasformare e prospettive e le capacità degli stessi.

I 4 punti fondamentali del percorso riparativo:

1) **Sviluppare la socializzazione, la responsabilizzazione ed il rispetto**: imparare a lavorare in relazione con gli altri nel rispetto di ciascuno; imparare a lavorare con un compagno, sentirsi utile e responsabile di sé e dell'altro (contatto, fiducia, assistenza imparare ad ascoltare, a ricevere e a dare una

critica costruttiva; imparare a lavorare e costruire in gruppo; imparare ad accettare le differenze culturali e fisiche (Persone disabili, extracomunitari, differenze sociali); imparare a rispettare sé, gli altri,.

2) **Insegnare delle tecniche specifiche per sviluppare la creatività e l'autonomia**: la creatività stimola l'esplorazione e la ricerca di nuovi modi per utilizzare una tecnica; l'autonomia vuol dire creare uno spazio di lavoro dove ciascuno si sente in sicurezza e suscitare l'immaginazione attraverso giochi ed esercizi; sviluppare la creatività attraverso un insegnamento della tecnica evolutivo ed aperto alle proposte, alla novità, all'audacia; stimolare la ricerca creativa partendo dall'acquisizione di tecniche. È importante dare degli strumenti, esempi, spunti per lavorare, così da evitare di mettere in difficoltà i più deboli, che mancano di fiducia e di stima in sé stessi.

3) **Sviluppare l'espressione e la comunicazione**: osare, potere ed essere capaci di esprimersi attraverso linguaggi verbali e non verbali; stimolare l'espressione libera e spontanea; stimolare la comunicazione in tutte le sue forme;

4) **Riacquisire padronanza di sé senza pregiudizio**: stimolare il soggetto a mostrarsi davanti agli altri e davanti ad un pubblico; aiutarlo a prendere distanza da se stessi per permettere di mettersi relazione con gli altri.

I punti base del percorso riparativo utilizzato si basano su: l'apprendimento attraverso i laboratori, la responsabilizzazione e la ricerca dell'autonomia, la scoperta attraverso la sperimentazione pratica, il rispetto di sé, degli altri. Il ruolo degli operatori è: creare un ambiente sereno, di sicurezza fisica e psicologica che permetta a ciascuno di esprimersi; avere un'attitudine disponibile e essere all'ascolto dei bisogni; essere fermi, esigente e giusto (rispettare le regole e farle rispettare da tutti); stimolare verbalmente e non verbalmente (dedicando a tutti un tempo personale); essere reattivo ai

cambiamenti dell'ambiente (tranquillo/agitato) e proporre dei rimedi; dare delle indicazioni brevi ma sufficientemente chiare".

ATTIVITA'

Si prevedono n. 12 incontri annuali: n.1 incontro ogni 30 giorni della durata di n. 2 ore ciascuno

Ad ogni incontro la parte introduttiva prevede la formazione e l'educazione consapevole dei propri diritti e doveri tenuta da rappresentanti delle Istituzioni firmatarie

Le attività che si intendono proporre durante il percorso riparativo sono le seguenti:

1. Laboratorio esperienziale sulla conoscenza di sé stessi (conoscersi e farsi conoscere);
2. Laboratorio esperienziale sulla reazione alle critiche (imparare a riconoscere la modalità di reazione alle critiche);
3. Laboratorio esperienziale sul confronto tra rapporti affettivi e rapporti spaziali (vicino-lontano ed orientamento del corpo nello spazio);
4. Lavoro di gruppo sulla conoscenza di sé stessi e sull'accettazione costruttiva delle critiche;
5. Lavoro di gruppo sulla percezione di noi stessi (capire come gli altri ci vedono in relazione a come noi ci percepiamo);
6. Cerchio delle emozioni (lavoro di gruppo introspettivo sulla gestione dell'emotività);
7. Laboratorio esperienziale sui condizionamenti infantili e le aspettative sulla propria vita;
8. Lavoro di gruppo/individuale sull'importanza della comunicazione verbale, non verbale e para verbale;

9. Laboratorio esperienziale sull'espressione delle emozioni attraverso la gestualità;

10. Laboratorio esperienziale sullo sviluppo e sul potenziamento della creatività e della fantasia;

11. Lavoro di gruppo/individuale per sondare i rapporti familiari e la propria capacità di amare sé stessi e gli altri;

12. Lavori di gruppo con funzione formativa.

METODOLOGIA

Gli strumenti che sono stati scelti al fine di raggiungere i su citati obiettivi e guidare le attività sono prevalentemente laboratori di tipo esperienziale, lavori di gruppo/individuale e role playing.

La metodologia seminari + laboratori avranno lo scopo di far sperimentare ai partecipanti una particolare forma di apprendimento e, oltre a fornire un primo livello di stimolo, favoriranno l'acquisizione di nuovi modi di pensare, sentire e relazionarsi in ottica rieducativa, di reinserimento e di pacificazione nella vita detentiva tra detenuti e tra detenuti e amministrazione.

Le regole all'interno dei lavori di gruppo consentono la sperimentazione e l'acquisizione di nuovi atteggiamenti e comportamenti in un ambito protetto, in un contesto non pericoloso.

Le finalità di queste metodologie sono caratterizzate da tre livelli:

1. Emotivo/affettivo;
2. Cognitivo;
3. Esperienziale.

La struttura stessa dei laboratori offre condizioni che favoriscono l'attivazione di processi dinamici all'interno dei gruppi:

- Alcune regole e prescrizioni che orientano il comportamento del partecipante;
- Uno spazio in cui fare esperienza insieme ad altre persone;
- Una simulazione della realtà da cui attingere alcune tematiche privilegiate dal conduttore del gruppo;
- Garanzia di sicurezza per il partecipante: l'operatore proporrà sempre laboratori che non presentino situazioni troppo ansiogene.

ORGANIZZAZIONE

Per ogni incontro il totale degli ingressi è di n. 20 persone preventivamente individuate dall'amministrazione penitenziaria.

Ad ogni incontro presiede: n.1 rappresentante della Procura di Reggio Calabria, n.1 rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria e il Garante.

A conclusione del progetto annuale verranno consegnati attestati di partecipazione al percorso riparativo/rigenerativo.

Si prevede evento inaugurale di presentazione e evento conclusivo all'interno dell'Istituto alla presenza delle già menzionate autorità (Soggetti attuatori e soggetti partners).

PROTOCOLLO FIDU – GARANTE

ACCORDO ETICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' DENTRO LE MURA E LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA CONSAPEVOLE DEI DIRITTI UMANI

TRA

FIDU FEDERAZIONE ITALIANA DIRITTI UMANI – ITALIAN FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS

e

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DI REGGIO CALABRIA

Protocollo etico FIDU e *Garante Dei Diritti Delle Persone Private Della Libertà Personale Di Reggio Calabria* riguardante la diffusione della cultura dei diritti umani volta a sconfiggere le criticità delle condizioni detentive presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria. Una risposta istituzionale formativa e di consapevolezza del detenuto rispetto ai propri diritti.

Il giorno 18 del mese di luglio 2022 giornata internazionale di Nelson Mandela

- *Il Presidente della FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani, Prof. Antonio Stango*
- *La Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Avv. Giovanna Francesca Russo*

PREMESSA

All'esito di interlocuzioni e incontri preliminari, è apparsa opportuna la redazione di un protocollo etico per disciplinare le relazioni reciproche affinché nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze: la FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani; il Garante comunale dei diritti delle

persone private della libertà personale di Reggio Calabria, possano ciascuna per le proprie competenze contribuire al miglioramento delle condizioni della popolazione carceraria, individuando possibili soluzioni migliorative mediante processi di trasformazione culturale da porre in essere (insegnamento dell'educazione alla legalità ed alla educazione civica e di consapevolezza dei diritti umani da parte delle persone recluse).

VISTA la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, "*Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*";

VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Parigi, 10 dicembre 1948, risoluzione 219077°

- UDHR: Universal Declaration of Human Rights, art. 1 e ss. "*Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza*";

VISTO l'art. 3 della Costituzione Italiana "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*";

VISTO l'art. 27 Cost. comma 2 "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte*";

VISTO il Regolamento Assemblea Generale ONU del 29 settembre 2015, settantesima sessione, o.d.g. n.106 Prevenzione del crimine e giustizia penale "Standard Minimi delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti ("Regole Nelson Mandela"), recepimento delle 122 regole di Nelson Mandela;

VISTO il documento Regole delle Nazioni Unite sugli Standard Minimi per il trattamento dei detenuti ("122 Regole di Mandela");

VISTO lo Statuto della FIDU che tra gli obiettivi principali regolamenta le attività di interesse generale svolte quali:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

VISTO il Regolamento del Garante comunale approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 che all'art. 2 *Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi dispone*

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:

a) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
b) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;
c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione e educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo e maltrattamenti;
d) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;
e) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;

f) i colloqui periodici con i detenuti, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, al fine di ricevere dalle stesse eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.

2. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti ritardata nei fatti;
3. Il Garante promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
4. Il Garante svolge la sua attività in piena indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Vista la legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), art. 67 “Il Garante può visitare senza necessità di preventiva autorizzazione (…) che insistono su tutto il territorio di sua competenza. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma

precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis. Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali camere di sicurezza (art. 67 bis);

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo I (Obiettivi)

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative necessarie alla sensibilizzazione della popolazione carceraria e della società civile sui temi della legalità, della responsabilità e dell'etica pubblica nonché a diffondere dentro gli Istituti penitenziari quella cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti umani che consenta un maggiore e concreto contrasto all'illegalità proprio all'interno dei luoghi di privazione della libertà personale.

Articolo II (Modalità operative)

Ai sensi e per i fini di cui al precedente art. 1, le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, alla realizzazione di iniziative volte a favorire la diffusione all'interno degli istituti penitenziari di Reggio Calabria ed anche nella società civile della

cultura dei diritti umani della legalità, della responsabilità, dell'etica pubblica mediante l'organizzazione di lezioni, seminari, giornate informative, conferenze, dibattiti pubblici e studi di ricerca.

1. La suddetta collaborazione riguarda un percorso di formazione alla popolazione detenuta presso l'Istituto di Reggio Calabria "G. Panzera" Plessi di Reggio e Arghillà sui diritti umani partendo dalla diffusione delle 122 regole di Nelson Mandela;
2. Percorsi di educazione civica per la diffusione della cultura della legalità, mediante la valorizzazione di percorsi all'interno degli Istituti penitenziari di corsi di formazione alla legalità diffusa e consapevole.
3. Le parti si impegnano inoltre:

- a promuovere iniziative civiche finalizzate alla diffusione della "cultura della buona qualità della vita", rivolte ai soggetti privati della libertà personale ma anche e soprattutto alla società civile;
- ad avviare percorsi di educazione ai diritti umani, alla legalità e alla responsabilità sociale in scuole di ogni ordine e grado, università, mondo del lavoro e delle professioni;
- a sensibilizzare la società civile in maniera quanto più diffusa e fruibile sull'utilizzo degli strumenti che la normativa e le Istituzioni mettono a disposizione.

4. Le parti si impegnano inoltre:

- a condividere eventuali dati di monitoraggio, utili alla stesura di report e ricerche;
- a partecipare a iniziative nazionali e internazionali mettendo a disposizione le proprie competenze;

- a sviluppare e valorizzare l'opportunità di possibile coinvolgimento condiviso in attività progettuali di studio, formazione, ricerca su temi legati alla diffusione dei diritti umani con specifico riguardo al tema penitenziario con tutte le università del territorio che successivamente vogliano aderire;
- a garantire le migliori forme di monitoraggio istituzionale, contribuendo parimenti alla diffusione di una cultura della giustizia e della legalità contro ogni violazione dei diritti umani e dei diritti delle persone private della libertà personale.
- ad affiggere le 122 Regole di Nelson Mandela all'interno dei due Plessi dell'Istituto Penitenziario di Reggio Calabria "G. Panzera" e a concordare con lo stesso le modalità operative (lezioni frontali) di diffusione alle persone recluse dei diritti umani e di promozione consapevole e responsabile dell'esercizio dei loro diritti e doveri partendo dalla dichiarazione ONU di recepimento delle 122 regole di Nelson Mandela.

Articolo III (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo IV (Profili economici)

Per effetto del presente Protocollo d'Intesa non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti contraenti.

Articolo V (Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata biennale.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Con decadenza trimestrale le parti si impegnano ad incontrarsi per un report sull'andamento della giustizia, della diffusione della cultura della legalità intra ed extra muraria.

Il protocollo è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e ad eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

Articolo VI (Flussi Comunicativi)

i soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

FIDU: *presidente@fidu.it*

Garante Comune di Reggio Calabria: *garantedetenuti@reggiocal.it*

Articolo VII (Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle Istituzioni contraenti si impegna a dare pubblicità del presente Protocollo, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Roma-Reggio Calabria, 18.07.2022

Il Garante dei diritti ***Presidente FIDU***

persone della libertà personale ***Federazione Italiana***

Diritti

Avv. Giovanna F. Russo ***Prof. Antonio Stango***

Protocollo Donne Detenute

Protocollo per la sperimentazione di un trattamento mirato partendo dalle Regole di Bangkok

Documento d'impegno interistituzionale per le donne detenute

Il giorno 8 marzo dell'anno 2023, in occasione della festa internazionale dei diritti della donna, a 101 anni dalla sua prima manifestazione in Italia,

L'Ufficio Territoriale Del Governo: Prefettura di Reggio Calabria;

Il Ministero della Giustizia: Corte d'Appello di Reggio Calabria, Tribunale di Reggio Calabria, Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, Procura Generale presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Direzione Degli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria; l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria;

Gli Enti: Regione Calabria, Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria, Camera di Commercio di Reggio Calabria;

Gli organi di Garanzia Istituzionale in materia: l'Ufficio del Garante regionale della Calabria dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e l'Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria;

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca: Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università di Reggio Calabria (previa procedura iter di dipartimento), l'Istituto Comprensivo "Telesio Montalbetti" di Reggio Calabria;

Il Ministero della Salute: Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

L' Ordine degli avvocati di Reggio Calabria e il CPO dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria;

Partners: Camera Penale di Reggio Calabria "G. Sardiello", l'Associazione ADGI sez. di Reggio Calabria, l'AMI distretto di Reggio Calabria, gli Avvocati della "Marianella Garsia", AIGA Reggio Calabria, FIDU Reggio Calabria, l'Associazione Grace, l'Associazione Chrysalide, l'Associazione Nuovi Orizzonti,

Tutte le parti in epigrafe del presente atto rappresentate:

Visto l'art. 3 della Costituzione Italiana "*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*";

Visto l'art. 27 della Costituzione Italiana co.3 "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*";

Visto l'art. 1 della L. 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà Ordinamento Penitenziario per cui: "*1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle*

specifiche condizioni degli interessati. 3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà. 5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva;

Preso atto che il n. D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 agli artt. 8 e 9 prevede: "*1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessità*"; (Art. 9) Vestiario e corredo **"***1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonché gli altri effetti di uso che l'amministrazione è tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale*";

Considerato che il sistema penitenziario come previsto dall'ordinamento L.354/75, benché incentrato su principi di umanizzazione della pena, risulta corrispondere maggiormente alle esigenze della popolazione maschile;

Vista la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee che disciplina: Reg. Donne 34. 1. "*Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano*

le detenute donne, le autorità devono porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione. 2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4. 3. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all'interno di un istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie". Assegnazione e locali di detenzione: 17.7. "*Speciali provvedimenti devono essere adottati per le necessità igieniche delle donne*";

Considerato che la condizione delle donne in carcere è stata, per lungo tempo, trascurata dalle politiche legislative anche di livello internazionale, particolarmente sotto il profilo della specificità dei bisogni, dalle relazioni familiari e della cura dei figli, nel gennaio 2008 la Commissione Dei Diritti Della Donna presso il Parlamento Europeo ha pubblicato un rapporto sulle condizioni della popolazione carceraria femminile nell'Unione Europea. Il documento ha posto l'accento sulla diffusione prevalente di strutture attrezzate per accogliere una popolazione prettamente maschile, inadeguate quindi alla specificità delle esigenze femminili. Posto che un grande numero di donne detenute sono state anche vittime di atti di violenza sessuale o di maltrattamenti, il rapporto (in osservanza delle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti sulla base dell'art. 6 del trattato dell'UE, e che tenga conto anche dei bisogni specifici delle donne) invita gli Stati membri a fornire un sostegno psicologico in particolare a quante hanno vissuto questo tipo di abusi.

Preso atto che il Parlamento europeo è intervenuto con l'approvazione della Risoluzione 13 marzo 2008 con la quale, si invitano gli Stati membri a

"*integrare la dimensione della parità tra donne e uomini nella rispettiva politica penitenziaria*", a "*tenere maggiormente presenti le specificità femminili*" nonché a "*creare condizioni di vita alle esigenze*" dei figli che vivono con il genitore detenuto;

Richiamati gli standard normativi specifici[357]:

- Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati "Regole di Bangkok" (che si allegano),
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW, Assemblea Generale ONU, dicembre 1979),
- Relazione del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti sull'applicabilità della proibizione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nel diritto internazionale alle esperienze uniche di donne, ragazze e persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, A/HRC/31/57, 5 gennaio 2016;
- Rapporto Percorsi, condizioni e conseguenze dell'incarcerazione delle donne, Relatore speciale sulla violenza contro le donne, cause e conseguenze, A/68/340, 21 agosto 2013;
- Donne private della libertà, Estratto dal 10° Rapporto Generale del CPT, pubblicato nel 2000, CPT/Inf (2000)13-parte;
- Donne in carcere, Factsheet 2018, CPT/Inf (2018)5, Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;

[357] Testi int. https://apt.ch/detention-focus/ en/vulnerable_groups/1/related_standards , 1° ottobre 2020.

- Raccomandazione CM/Rec(2018)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa ai bambini con genitori detenuti, Consiglio d'Europa, 4 aprile 2018;
- Prevenzione della tortura e del maltrattamento delle donne private della libertà, CAT/OP/27/1, SPT,18 gennaio 2016;
- Sistemi e condizioni carcerarie, risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi e le condizioni carcerarie (2015/2016(INI)), P8TA (2017)0385;
- Donne private della libertà; Relazione del Gruppo di lavoro sulla questione della discriminazione contro le donne nella legge e nella pratica, 15 maggio 2019, A/HRC/41/33.

Si danno atto di voler sensibilizzare alla cultura della richiamata realtà in favore di una specifica programmazione afferente percorsi trattamentali rivolti alle donne detenute e/o comunque sottoposte a misure alternative della pena, donne autrici di reati. L'obiettivo specifico, di seguito meglio rappresentato, prevede una sperimentazione che si avvia dagli II. PP reggini e estesa all'intero territorio regionale ove vi siano sezioni femminili, sulla prevenzione della violenza di genere e sulla rieducazione partendo da percorsi culturali e di formazione che tengano conto delle peculiarità dell'essere donna, della personalità e della dimensione umana/affettiva femminile.

Nello specifico:

1. (Obiettivi)

Il presente documento è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative necessarie alla sensibilizzazione della popolazione carceraria femminile e della società civile sui temi della

giustizia, della responsabilità e della applicazione di una filosofia della pena effettivamente garantita, nonché a diffondere quella cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti umani che consenta un maggiore e concreto contrasto alle discriminazioni di genere proprio all'interno dei luoghi di privazione della libertà personale.

2. (Modalità operative)

Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 1, le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di iniziative volte a favorire attività e progettualità in favore del trattamento penitenziario per la donna detenuta o comunque privata della libertà personale.

Le parti si impegnano a preparare il futuro della donna: reinserimento sociale e professionale, percorsi di giustizia riparativa intramuraria, tutela della salute e prevenzione inframuraria, accompagnamento psicologico sia nel periodo immediatamente precedente la liberazione che a quello della ripresa della vita dopo la reclusione.

Gli II.PP., dovranno, supportati dalle istituzioni che sottoscrivono il presente documento svolgere i seguenti compiti essenziali e complementari finalizzati a:

1) Parità di genere. *Proteggere la popolazione da soggetti che hanno comportamenti pericolosi o quanto meno punibili; adottare percorsi rieducativi concretamente finalizzati alla reintegrazione delle detenute nella società, al momento del loro rilascio.*

2) Istruzione e Programmazione di percorsi d'istruzione. *Oggi le statistiche sulle detenute suggeriscono uno scarso livello di istruzione e una carenza di competenze professionali. Il tempo trascorso in carcere, deve*

essere utilizzato per preparare le detenute a una vita più stabile dopo il loro rilascio, l'istruzione dovrebbe essere uno strumento importante a tale scopo.

3) Formazione. *Le parti si impegnano a colmare la frattura tra la formazione professionale e le richieste del mercato del lavoro. Le attività di formazione dovranno essere programmate in relazione alle attitudini lavorative e di scelta consapevole della donna al fine di potenziare l'integrazione sociale e professionale della stessa.*

Le parti potranno presentare (ciascuna per le proprie competenze) programmi di formazione professionale di qualità elevata, che siano adatti alle esigenze del mercato del lavoro, oltre a opportunità di lavoro diversificate, libere dagli stereotipi di genere.

Si programmeranno accordi di collaborazione degli II.PP. con le aziende esterne per trovare lavoro alle detenute nell'ambito del loro processo di riabilitazione.

4) Inclusione sociale. *Conclusa la fase della reclusione, molte detenute devono affrontare una vasta gamma di problemi essenziali quali: trovare alloggio, disporre di reddito regolare, sanare i rapporti con i figli e provvedere a loro stesse oppure ad altri membri della famiglia. Un'inclusione sociale reale, attenta alle detenute deve essere preparata durante e nelle fasi immediatamente successive alla carcerazione con la collaborazione dei servizi sociali e di altre organizzazioni competenti, al fine di garantire una transizione agevole dalla reclusione alla libertà.*

5) Percorsi Trattamentali Individualizzati. *Occorre prestare un'attenzione particolare alla preparazione psicologica (elaborazione del reato, gestione dei traumi e delle dipendenze attraverso un sostegno psicologico e un trattamento idoneo) e alla predisposizione verso il sostegno sociale per il*

rilascio (progetti sulla consapevolezza dell'essere donna, progetto sul ripensamento dell'Io, progetti sperimentali di restorative justice). Verranno promossi percorsi di giustizia riparativa inframuraria. La donna detenuta potrà scegliere di aderire ad un protocollo trattamentale innovativo e sperimentale (previa approvazione del ministero competente) che ponga le basi ad uno strumento più fedele alle istanze di umanizzazione nelle vicende della reclusione. Verranno promossi contemporaneamente percorsi per il benessere psico-fisico progettando spazi, luoghi fisici dedicati e momenti da riservare alla cura del corpo e alla pratica dello sport. Dall'aspetto delle cure personali e mediche sino al momento del tempo di libertà riacquisita, la donna verrà accompagnata verso una reale seconda chance.

Le Istituzioni e le Associazioni partners si impegnano, sia singolarmente che in rete, a promuovere politiche di sensibilizzazione ed a presentare progetti mirati in favore della donna detenuta da sottoporre alle valutazioni dell'amministrazione competente;

6) Le parti si impegnano inoltre: - a promuovere iniziative civiche finalizzate alla diffusione della "cultura della buona qualità della vita e del contrasto delle discriminazioni di genere", (enti, scuole, università, formazione professionale); ad avviare percorsi di educazione alla cultura dell'Altro, della responsabilità sociale in scuole di ogni ordine e grado, università, mondo del lavoro e delle professioni; a sensibilizzare la società civile, in maniera quanto più diffusa e fruibile, sull'utilizzo degli strumenti che la normativa e le Istituzioni mettono a disposizione per rendere effettivo il principio di umanizzazione della pena.

7) Le parti potranno

Mediante la sottoscrizione di appositi protocolli, ciascuno per le proprie competenze:

- condividere eventuali dati di monitoraggio, ciascuno per le proprie competenze, utili alla stesura di report e ricerche;

- partecipare a iniziative nazionali e internazionali mettendo a disposizione le proprie competenze;

- sviluppare e valorizzare l'opportunità di possibili condivisionI in attività progettuali di studio, formazione, ricerca su temi legati alla diffusione dei diritti umani con specifico riguardo al tema penitenziario e alla detenzione femminile.

3. (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente documento riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

4. (Profili economici)

Per effetto del presente documento non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti firmatarie.

5. (Durata)

Il presente documento decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata biennale. Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Il documento costituisce un unicum e sarà notificato al Ministero competente con valutazione per la verifica di buone prassi trattamentali in favore delle donne detenute a partire dagli II.PP. di Reggio Calabria.

Il documento è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e ad eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

6.(Flussi Comunicativi)

i soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- ciascuno dai propri indirizzi istituzionali,
- mail da attivare attraverso l'ufficio del garante con condivisione in drive dei documenti: esserelibera@gmail.com

7 (Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle parti contraenti si impegna a dare pubblicità del presente documento, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

Reggio Calabria, 08.03.2023

f.to

Prefettura di Reggio Calabria

Corte d'Appello di Reggio Calabria

Procura Generale Presso la Corte d'Appello

Tribunale di Reggio Calabria

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

ribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

Dip. dell'Amm. Pen. Direzione degli II.PP. di Reggio Cal.

Ufficio esecuzione penale esterna di Reggio Calabria

Regione Calabria

Comune di Reggio Calabria

Città metropolitana di Reggio Calabria

Camera di Commercio di Reggio Calabria

Garante Regionale della Calabria dei diritti delle

persone detenute o private della libertà personale

Garante dei diritti del persone private della libertà personale

del Comune di Reggio Calabria

Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università di Reggio Calabria

Istituto Comprensivo "Telesio Montalbetti" di Reggio Calabria

Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

CPO dell'Ordine degli avvocati di Reggio Calabria

Camera Penale di Reggio Calabria "G. Sardiello"

Associazione ADGI sez. di Reggio Calabria

AMI distretto di Reggio Calabria

Avvocati "Marianella Garsia"

AIGA Reggio Calabria

Associazione Grace

Associazione Chrysalide

Associazione Nuovi Orizzonti

FIDU Reggio Calabria

A.I.Me.Pe

PROTOCOLLO D'INTESA

COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA"

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI REGGIO CALABRIA

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI REGGIO CALABRIA

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DI REGGIO CALABRIA

"LE SFIDE EDUCATIVE ATTRAVERSO PERCORSI DI LEGALITÀ E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE NELLE CONDIZIONI DETENTIVE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI REGGIO CALABRIA"

- il COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA", nella persona del Col. Giovanni MISCEO, Comandante Regionale, e il COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di Reggio Calabria, nella persona del Gen.B. Cesario TOTARO, Comandante Provinciale (di seguito: l'ARMA);
- il DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA di Reggio Calabria, nella persona del Dott. Rosario TORTORELLA, Direttore reggente (di seguito: il DAP);
- il GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE di Reggio Calabria, nella persona dell'avv. Giovanna Francesca RUSSO, Garante designato del Comune di Reggio Calabria (di seguito: il GARANTE).

PREMESSA

All'esito di incontri preliminari è apparsa coerente con gli interessi istituzionali delle suddette Amministrazioni la redazione di un Protocollo d'intesa per disciplinare le relazioni reciproche affinché nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, l'ARMA, il DAP e il GARANTE di Reggio Calabria (di seguito: le PARTI) possano contribuire al miglioramento dei

rapporti tra la popolazione carceraria e l'amministrazione della giustizia, attraverso l'individuazione di possibili percorsi rieducativi rispetto ad ambiti settoriali di competenza;

VISTI

- gli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini, proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana e tutelano l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi;
- l'art. 27 co.3 della Costituzione Italiana secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*" che all'art. 155 conferisce all'Arma dei Carabinieri forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*", con il quale è stato istituito il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari;
- la Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario) come modificata dal D.lgs. 150/2022 attuativo della L 134/2021 che ha introdotto l'art. 15 bis;
- la Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), l'art.67 che regola le visite agli istituti e che tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali camere di sicurezza (art. 67 bis).
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- il Regolamento sull'istituzione del Garante comunale approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 all'art. 2, "Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi";

- l’art. 1 O.P. "Trattamento e rieducazione";
- il PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ARMA DEI CARABINIERI E IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE rinnovato il 17 marzo 2022;
- il PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO E L’ARMA DEI CARABINIERI “A*ccrescere nei giovani la cultura della legalità e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza ed il rispetto delle regole*” sottoscritto il 9 ottobre 2024;
- la disciplina normativa europea ed internazionale in tema di educazione alla cittadinanza e alla legalità nonché quella in materia di tutela ambientale.

ESAMINATI

- gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata il 10 dicembre 1948;
- gli articoli 1-5 e seguenti della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta il 4 novembre 1950;
- gli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che mirano ad eliminare la povertà, proteggere il pianeta e garantire pace e prosperità per tutti;

CONSIDERATO CHE

L’ARMA:

- ritiene parte integrante della propria azione a tutela della sicurezza la realizzazione di interventi educativi finalizzati ad accrescere nella cittadinanza la più ampia, approfondita e complessiva cultura della legalità e dei temi ambientali;
- promuove annualmente incontri didattici con le scolaresche a valenza socioeducativa, incentrati sulla formazione della cultura della legalità, con attività di divulgazione, proiezione di filmati, interventi di articolazioni specialistiche e visite alle caserme;

- ricerca soluzioni comunicative, in particolare rivolte alle fasce deboli, per diffondere la conoscenza del proprio ruolo al servizio della collettività nella crescita sociale, economica e democratica del Paese;
- riconosce la necessità di attivare forme di collaborazione con le istituzioni e altri soggetti pubblici, per realizzare iniziative di reciproco interesse, di prestigio e di alta valenza istituzionale a favore della popolazione;
- ritiene che sviluppare la sensibilità e l'attenzione dei cittadini verso le esigenze di governo e dell'ambiente e del territorio costituisca un obiettivo prioritario per accrescere il senso di responsabilità individuale e collettiva;

Il GARANTE:

- esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stazionano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano (di sua competenza) è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;
- mantiene il raccordo tra le istanze delle persone detenute e la Direzione della Casa Circondariale;
- a maggior tutela dei diritti delle persone private della libertà personale promuove le più ampie forme di sinergia istituzionale a garanzia delle effettive tutele dei diritti umani.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto)

Le PARTI, nel pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone detenute o private della libertà personale, nei limiti delle proprie risorse e dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo, di comune intesa intendono:

- ricercare e sperimentare modelli che promuovano e rafforzino l'acquisizione di competenze chiave in tema di educazione alla legalità e alla sicurezza ambientale;
- promuovere, sostenere e sviluppare un programma di interventi e iniziative didattiche volte a diffondere la cultura della legalità negli istituti penitenziari, sensibilizzando la popolazione carceraria ai temi afferenti all'educazione alla legalità nel rispetto delle regole e nella partecipazione alla vita civile, sociale e allo sviluppo di una cittadinanza piena e consapevole, nonché ai temi dell'educazione ambientale e della sostenibilità.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

Le Parti individuano programmi e azioni nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto di cui all'art. 1. In particolare:

L'ARMA, in continuità e sinergia con le attività già svolte e, ove ritenuto necessario, col coinvolgimento di proprie articolazioni specialistiche, si impegna a:

- sensibilizzare i detenuti al rispetto dei valori fondanti e dei principi ispiratori della Costituzione italiana per l'esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale;
- mettere a disposizione competenze professionali ed esperienze utili alla promozione della diffusione della cultura della legalità e del rispetto dell'ambiente all'interno della realtà carceraria;
- promuovere dei progetti rieducativi di promozione della cultura della legalità e, più in generale, a ispirare le persone private della libertà a prendere parte alle sfide del cambiamento climatico attraverso un programma unico di educazione alla sostenibilità.

Il DAP- AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI REGGIO CALABRIA:

- si impegna a garantire rapporti di reciproca collaborazione, trasparenza e circolarità delle informazioni con l'ARMA DI REGGIO CALABRIA ed il GARANTE, nell'assolvimento del proprio mandato a tutela della garanzia dei diritti della popolazione detenuta e a tutela dell'ordine e della sicurezza anche all'interno degli istituti, elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi del trattamento dei detenuti e degli internati.

Il GARANTE:

- intende istituire rapporti di reciproca collaborazione con le PARTI al fine di favorire il processo rieducativo delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto;
- promuovere la cultura della legalità attraverso lo strumento della rieducazione ambientale;
- favorire ogni iniziativa possibile di formazione e confronto attraverso seminari e progettualità specifiche volte alla sensibilizzazione del diritto alla cura dell'ambiente e più in generale del creato;
- tendere al miglioramento della salute, del *welfare* e del benessere dal degrado ambientale, ciò al fine di sconfiggere le disuguaglianze sociali e fronteggiare sfide che oltrepassano i confini delle città nelle città.

Art.3

Relazione Annuale

Ogni anno le PARTI stilano una relazione congiunta ciascuna per la propria parte di competenza, un documento di analisi al fine di verificare l'impatto rieducativo e la valenza sociale che le tematiche ambientali hanno in ambiente carcerario.

Le relazioni annuali verranno trasmesse a mezzo *mail* ai competenti organi centrali.

Art.4

Tutela dell'immagine, obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le PARTI si impegnano a tutelare l'immagine di ciascuna di esse. I rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati, nell'ambito delle iniziative previste nel presente Protocollo, previo consenso di volta in volta rilasciato dalla Parte cui il segno distintivo appartiene.

Le PARTI riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa; in particolare non diffonderanno né utilizzeranno informazioni apprese dall'altra parte se non previa autorizzazione di quest'ultima.

Le modalità e finalità del trattamento dei dati personali, gestiti nell'ambito delle attività svolte, saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali che si renda

necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari di trattamenti, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016(GDPR) o dall'art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art.5

(Profili economici)

Per effetto del presente Protocollo d'Intesa non vi saranno oneri economici a carico di alcuna delle parti contraenti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Art.6

(Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di **tre anni.**

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle PARTI che lo sottoscrivono.

Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento del Presente Protocollo dando un preavviso scritto alle altre Parti di almeno 60 giorni.

Le PARTI possono concordare ogni modifica/integrazione del protocollo, che dovesse reputarsi ispirata dall'andamento del percorso rieducativo in vaglio.

Art.7

(Flussi Comunicativi)

I soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA": rgfclbcdo@carabinieri.it
- COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI REGGIO DI CALABRIA: provrccdo@carabinieri.it
- DIRETTORE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA REGGIO CALABRIA: _____
- GARANTE: garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it

Art.8

(Tutela dell'immagine e della riservatezza)

Ciascuna delle PARTI si impegna ad assicurare ogni opportuna diffusione del presente Protocollo secondo le forme che disciplinano la rispettiva comunicazione istituzionale.

Art.9

(Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle PARTI si impegna ad assicurare ogni opportuna diffusione del presente Protocollo secondo le forme che disciplinano la rispettiva comunicazione istituzionale.

Reggio di Calabria, _____

IL COMANDANTE REGIONALE CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA"
(Col. Giovanni MISCEO)

_____

IL COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI DI REGGIO CALABRIA
(Gen.B. Cesario TOTARO)

_____

IL DIRETTORE REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DAP DI REGGIO CALABRIA
(Dott. Rosario TORTORELLA)

_____

IL GARANTE COMUNALE DI REGGIO CALABRIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
(Avv. Giovanna Francesca RUSSO)

_____

ADDENDUM AL PROTOCOLLO

Titolo del Progetto: ***TUTELA DEL CREATO E PERCORSI DI GIUSTIZIA RIGENERATIVA. RI-FIORIRE DA DENTRO***

Soggetti Attuatori del Progetto:

- Arma dei Carabinieri,
- Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria,
- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Reggio Cal.,
- Ufficio del Garante dei diritti delle Persone Private della libertà Personale.

Eventuale Partners del progetto:

- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria.

PROTOCOLLO

ARMA DEI CARABINIERI – GARANTE DPL –

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

I PROTOCOLLO STIPULATO IN ITALIA TRA L'ARMA DEI CARABINIERI, L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI REGGIO CALABRIA E L'UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

PREMESSA

Il presente progetto, aggiuntivo al I Protocollo stipulato in Italia tra l'Arma dei Carabinieri, l'Amministrazione Penitenziaria di Reggio Calabria e l'Ufficio del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale, mira a promuovere, attraverso un dialogo istituzionale, il confronto e l'ascolto, percorsi di riflessione su temi quali:

- la giustizia;

- la cittadinanza attiva per ritornare cittadini liberi e consapevoli, promotori di tutela del bene comune;
- l'educazione ambientale;
- la rieducazione con attenzione alle tematiche di tutela del creato.

La giustizia riparativa non è un sistema alternativo al sistema processuale, ma complementare, non si sostituisce al processo e alle sanzioni ma si affianca e prova a lavorare non sulle verità processuali ma sulle verità personali, per offrire una risposta più ampia alla domanda di giustizia che nasce dopo la commissione di un reato.

Obiettivi generali della RJ come elencati nel Decreto legislativo 150/22 (art. 42 e 43):

- promuovere il riconoscimento della vittima del reato;
- promuovere la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa;
- ricostituire i legami con la comunità;
- riparare l'offesa;
- facilitare il riconoscimento reciproco;
- ricostruire la relazione tra i partecipanti.

Un progetto che ruota intorno alle persone coinvolte senza giudizio né presunzione, ma semplicemente promuovendo dignità e crescita personale. Perché, se è vero, come dice Francesco Occhetta citando Ceretti *«Si tratta di un modello d'intervento sui conflitti (originati da un reato o che si sono espressi attraverso un reato) che si avvale non della pena o di alcune delle "sotto articolazioni" sanzionatorie tradizionali, bensì di strumenti che tendono a promuovere la riparazione del danno cagionato dal fatto delittuoso e, soprattutto, la riconciliazione tra autore e vittima»*.

A questo modello d'intervento soggiace una vera e propria rivoluzione copernicana nella concezione di giustizia: «*Le questioni fondamentali* – spiega Ceretti – *non sono più "chi merita di essere punito?" e "con quali sanzioni?" bensì "cosa può essere fatto per riparare il danno?", laddove riparare non significa, riduttivamente, controbilanciare in termini economici il danno cagionato. Realizzabile tramite azioni positive, infatti, la riparazione ha una valenza molto più profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento e che affonda le proprie radici nel percorso di mediazione che la precede*". Nonostante le forti

resistenze che il nuovo paradigma suscita in un'epoca in cui le logiche retributive sembrano guadagnare nuovo favore, la prospettiva della giustizia riparativa suscita crescente interesse in Europa e in seno all'ONU.

Gli attori del Protocollo a Reggio Calabria proveranno a costruire ponti che possano avvicinare sempre più la Legge alla Giustizia, l'uomo autore di reato alla riparazione. Partendo, quindi, dalle persone nel loro '*essere qui ed ora'* (esecuzione della pena), non dal preconcetto del reato commesso si realizzeranno seminari, percorsi di dialogo, consapevolezza, messa in discussione e di crescita. Senza giudizio, senza la presunzione di stare dalla parte giusta, ma con la Giustizia e le Istituzioni accanto, partendo dalla tutela del bene comune sommo che è il creato ("*Laudato si*" si focalizza sulla cura dell'ambiente naturale e delle persone, nonché su questioni più ampie del rapporto tra Dio, gli esseri umani e la Terra. Il sottotitolo dell'enciclica, "*Sulla cura della nostra casa comune*"……).

Conoscersi davvero può comportare dolore e ciascuno ne ha una qualche intuizione al punto che appena si comincia a riflettere su sé stessi, si è portati a fuggire, divertirsi, a stordirsi. Continua così l'avventura di un io che senza sapere di sé attraversa le strade del mondo cercando la verità su sé stesso nella scienza, nel mercato, nella piacevolezza degli incontri umani e, talora, purtroppo anche nella lotta, nella sopraffazione, nell'inganno.

Alla fine, scopriamo che la scienza al più ci porta al saper di non sapere, il mercato a costruire case sulla sabbia, il piacere alla stanchezza ripetuta dell'insoddisfazione. Lotta, sopraffazione e inganno offrono in fondo solitudine e smarrimento. La ricerca di sé, laddove non si è e nelle strade del mondo ci rende solo peregrini, fruitori dell'essenziale, essere senza sapere di sé: questo è l'in-essenziale.

L'obiettivo primario della **giustizia rigenerativa ambientale** è la restituzione tanto del male subito quanto inflitto; sfortunatamente oggi la Giustizia non riesce a rispondere compiutamente a questo obiettivo, oltre che per mancanza di mezzi anche perché ha perso di vista la finalità originale della sua funzione.

In questo progetto le Istituzioni saranno promotrici di Giustizia rigenerativa, dove lo strumento principale saranno seminari conoscitivi delle tutele ambientali e di una forma di educazione civica verso l'ambiente e più in generale verso il creato. In un'epoca attraversata da eventi particolarmente

critici, la mediazione ci offre una strada alternativa da seguire; soprattutto quando è maggiore il conflitto, le soluzioni giuridiche oggi possono risultare insufficienti e non soddisfare in maniera adeguata le attese della collettività.

OBIETTIVI

Le attività offerte devono impegnare i detenuti per almeno 2 ore al giorno, per 1 volta al mese, offrendo loro varie occasioni di incontro con diverse realtà operative. La progettazione deve mirare a porre in essere iniziative che, oltre a costituire il fondamento del percorso, rappresentino uno degli aspetti più rilevanti per il superamento dei conflitti, consentano la valorizzazione delle potenzialità soggettive e relazionali, facilitino l'espressione di sé nonché la comunicazione e l'aggregazione sociale.

Il percorso, inoltre, deve:

- basarsi sul principio dell'individualizzazione in base alle specifiche condizioni degli utenti,
- rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascuno,
- essere integrato e modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione nonché la congruenza rispetto alle loro posizioni giuridiche.

Attraverso tale approccio e l'insegnamento delle tecniche rigenerative, si può aprire agli stessi l'opportunità del superamento di un conflitto interiore (revisione del fatto/condotta criminale). L'obiettivo del percorso è sviluppare e incrementare nei detenuti la consapevolezza di sé, l'autonomia, l'autostima, l'autodisciplina, l'autocontrollo, il rispetto di sé e degli altri, la cooperazione e molti altri valori, al fine di promuovere un cambio di paradigma che si dischiuda verso prospettive più entusiasmanti: il rinascere partendo dalla riparazione del creato.

I **4 punti** fondamentali del **percorso riparativo**:

1) ***Sviluppare la socializzazione, la responsabilizzazione ed il rispetto***: imparare a lavorare in relazione con gli altri nel rispetto di ciascuno; imparare a lavorare con un compagno, sentirsi utile e responsabile di sé e dell'altro (contatto, fiducia, assistenza imparare ad ascoltare, a ricevere e a formulare una critica costruttiva; imparare a lavorare e costruire in gruppo;

imparare ad accettare le differenze culturali e fisiche (Persone disabili, extracomunitari, differenze sociali); imparare a rispettare sé e gli altri.

2) ***Insegnare delle tecniche specifiche per sviluppare la creatività e l'autonomia***: la creatività stimola l'esplorazione e la ricerca di nuovi modi per utilizzare una tecnica; l'autonomia vuol dire creare uno spazio di lavoro dove ciascuno si senta in sicurezza, suscitando l'immaginazione attraverso giochi ed esercizi; sviluppare la creatività attraverso un insegnamento della tecnica evolutivo ed aperto alle proposte, alla novità, all'audacia; stimolare la ricerca creativa partendo dall'acquisizione di tecniche. È importante dare degli strumenti, esempi, spunti per lavorare, così da evitare di mettere in difficoltà i più deboli, che mancano di fiducia e di stima in se stessi.
3) ***Sviluppare l'espressione e la comunicazione***: osare, potere ed essere capaci di esprimersi attraverso linguaggi verbali e non verbali; stimolare l'espressione libera e spontanea; stimolare la comunicazione in tutte le sue forme;
4) ***Riacquisire padronanza di sé senza pregiudizio***: stimolare il soggetto a mostrarsi davanti agli altri e davanti a un pubblico; aiutarlo a prendere distanza da sé stessi per permettere di mettersi relazione con gli altri.

I punti base del percorso rigenerativo utilizzato si basano su:

- l'apprendimento attraverso i seminari,
- la responsabilizzazione e la ricerca dell'autonomia,
- la scoperta attraverso la sperimentazione pratica,
- il rispetto di sé e degli altri.

Il ruolo dei soggetti attuatori sarà di:

- creare un ambiente sereno, di sicurezza fisica e psicologica che permetta a ciascuno di esprimersi;
- avere l'attitudine di porsi all'ascolto dei bisogni;
- essere fermi, esigenti e giusti (rispettare le regole e farle rispettare da tutti);
- stimolare verbalmente e non verbalmente (dedicando a tutti un tempo personale);
- essere reattivo ai cambiamenti dell'ambiente (tranquillo/agitato) e proporre dei rimedi;

– dare delle indicazioni brevi ma sufficientemente chiare.

ATTIVITA'

Si prevedono n. 12 incontri annuali: n.1 incontro ogni 30 giorni della durata di n. 2 ore ciascuno.

Ad ogni incontro la parte introduttiva prevede la formazione e l'educazione consapevole dei propri diritti e doveri (seminari formativi).

Le attività che si intendono proporre durante il percorso riparativo sono le seguenti:

1. Laboratorio esperienziale sulla conoscenza di se stessi (conoscersi e farsi conoscere);
2. Laboratorio esperienziale sulla reazione alle critiche (imparare a riconoscere la modalità di reazione alle critiche);
3. Laboratorio esperienziale sul confronto tra rapporti affettivi e rapporti spaziali (vicino-lontano ed orientamento del corpo nello spazio);
4. Lavoro di gruppo sulla conoscenza di sé stessi e sull'accettazione costruttiva delle critiche;
5. Lavoro di gruppo sulla percezione di noi stessi (capire come gli altri ci vedono in relazione a come noi ci percepiamo);
6. Cerchio delle emozioni (lavoro di gruppo introspettivo sulla gestione dell'emotività);
7. Laboratorio esperienziale sui condizionamenti infantili e le aspettative sulla propria vita;
8. Lavoro di gruppo/individuale sull'importanza della comunicazione verbale, non verbale e para verbale;
9. Laboratorio esperienziale sull'espressione delle emozioni attraverso la gestualità;
10. Laboratorio esperienziale sullo sviluppo e sul potenziamento della creatività e della fantasia;
11. Lavoro di gruppo/individuale per sondare i rapporti familiari e la propria capacità di amare sé stessi e gli altri;
12. Lavori di gruppo con funzione formativa.

METODOLOGIA

Gli strumenti che sono stati scelti al fine di raggiungere i succitati obiettivi e condurre le precitate attività sono prevalentemente laboratori di tipo esperienziale, lavori di gruppo/individuale e *role playing*.

I laboratori hanno lo scopo di far sperimentare ai partecipanti una particolare forma di apprendimento e, oltre a fornire un primo livello di stimolo, favoriscono l'adozione di nuovi schemi di pensiero, sentimenti e modalità di interazione. Le normative applicate durante i lavori di gruppo permettono la sperimentazione e l'acquisizione di nuovi comportamenti e atteggiamenti in un ambito protetto, in un contesto non pericoloso.

Le **finalità** di queste metodologie sono caratterizzate da **tre livelli**:

1. Emotivo/affettivo;
2. Cognitivo;
3. Esperienziale.

La struttura stessa dei laboratori offre condizioni che favoriscono l'attivazione di processi dinamici all'interno dei gruppi:

- Alcune regole e prescrizioni che orientano il comportamento del partecipante;
- Uno spazio ludico in cui fare esperienza insieme ad altre persone;
- Una simulazione della realtà da cui attingere alcune tematiche privilegiate dal conduttore del gruppo;
- Garanzia di sicurezza per il partecipante: l'operatore proporrà sempre laboratori che non presentino situazioni troppo ansiogene.

ORGANIZZAZIONE

Per ogni incontro il totale degli ingressi è di 20 persone preventivamente individuate dall'amministrazione penitenziaria.

Ad ogni incontro presiede:

- un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri,
- un rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria,
- il Garante,
- a turno, in relazione alle tematiche, un rappresentante delle istituzioni coinvolte per il seminario.

Si prevede **evento inaugurale** di presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria e **finale** all'interno degli Istituti Penitenziari alla presenza delle Autorità interessate.

Bibliografia

AMATO S., "Coazione, coesistenza, compassione", Giappichelli, Torino, 2002.

AMATO MANGIAMELI A.C., "Filosofia del diritto Penale", Giappichelli, Torino, 2014.

AMATO MANGIAMELI A.C., "Corpi Docili, Corpi Gloriosi", Giappichelli, Torino, 2007.

ANASTASIA, S., Corleone, F., & Zevi, L., "Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie", Ediesse, Roma, 2011.

ARISTÓTELES, "Ética nicomáquea", III, 3, 1113.

ARENDT H., "La banalità del male", Feltrinelli, 2019.

ARENDT H., "Cos'è la libertà", Garzanti, 2022.

ARDITA S., "Il regime detentivo speciale 41 bis", Giuffrè, Milano, 2007.

ARDITA S., "Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere", 2020.

AUGE, M. Non luoghi. Introduzione a un'antropologia della surmodernità, Milano, Elèuthera. 2015.

BASAGLIA, F. "L'utopia della realtà", Torino, Einaudi, 2005.

BILÒ, F., "Le indagini etnografiche di Pagano", Siracusa, 2019.

BONVISSUTO, S., "Dentro", Torino: Einaudi,2012.

BECCARIA C., (2000), Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino;

BELLONI I., *La pena tra filosofia e diritto. Spunti per una discussione critica*, in "La teoria e critica della Regolazione Sociale, 2- 2020.

BELLONI I. *Tradizione filosofica e modernità giuridica nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2015.

BENTHAM J., "Panopticon ovvero la casa d'ispezione", Trad. it Fortunati, Marsilio, Venezia, 2002.

BETTIOL G., "Il problema penale", Priulla, Palermo,1948.

BOBBIO, Giusnaturalismo *e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano, 1965.

BOCCADORO L. e S. CARULLI, "Il posto dell'amore negato – sessualità e psicopatologie segrete", Tecnoprint, Ancona,2008

CANANZI D., "Formatività e norma. Elementi di teoria estetica dell'interpretazione giuridica", Giappichelli, Torino, 2013.

CANANZI D., *Estetica del diritto. Sul fondamento geologico del giuridico. Lezioni vol. 3.* Giappichelli, Torino - Ita, Vol. 5, 2017.

CANEVELLI P., "Il commento al Nuovo regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", n. 10/2000.

CANELLA, G., "Il carcere e i compiti dell'architettura", in Rassegna di Studi Penitenziari, XIX, luglio/ottobre, fascicolo IV-V, 1969

CAPOGRASSI G., "Opere", vol. V "La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il suo significato", Giuffrè, Milano, 1959.

CARNELUTTI, L'arte del diritto,

CARNELUTTI, Un uomo in prigione, Zuffi, 1953

CARCATERRA, Dal giurista al filosofo,

CASSESE A., "Umano – Disumano, Commissariati e prigioni nell'Europa di oggi", Laterza, Roma,1994.

CASSESE A., “I diritti umani nel mondo contemporaneo”, Laterza, Roma, 1999.

CASSESE A., “I diritti umani oggi”, Laterza, Roma, 2009.

CASTELLANO, L., STASIO, D., “Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere”, Milano: Il Saggiatore, 2009.

CATTANEO M.A., “Pena, Diritto e Dignità umana”, Giappichelli, Torino, 1998

CATTANEO, M., “La filosofia della pena nei secoli XVII e XVIII”, De Salvia, Ferrara; 1974.

CATUCCI S., *Introduzione a Foucault”,* Laterza, 2016.

CHOMSKY N., M. FOUCAULT, *Della natura umana.*, Derive Approdi, 2005.

COLOMBO G., *Il perdono responsabile*, Ponte alle Grazie, Milano, 2011

COTTA, Perché la violenza, Scholè, Morcellina, 20018.

COTTA S., Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Milano, 1991.

CURCIO A.M., “Saper stare in società”, Franco Angeli Editore, Milano, 2005.

CURI U., “Il colore dell'inferno. La pena tra vendetta e giustizia”, Boringhieri, 2019.

DOLCINI, E., (2006), Manuale di Diritto Penale, Giuffrè, Milano;

FIORE, C., Fiore, S., (2020), Diritto Penale. Utet Giuridica, Torino;

DERRIDA J., *Perdonare. L’Imperdonabile e l’imprescrittibile*, R. Cortina Editore,2004.

DE TOCQUEVILLE A., “Scritti Penitenziari”, Casa editrice Storia e Letteratura, Roma, 2002.

DE VITO, C., “Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia”, Roma-Bari, Laterza,2009.

D’AGOSTINO F., “La sanzione nell’esperienza giuridica”, Giappichelli, Torino, 1999.

D’AGOSTINO F., “Lezioni di teoria del diritto”, Giappichelli, Torino, 2006.

D’AGOSTINO F., “Parole di Giustizia”, Giappichelli, Torino, 2006.

DI SANTO L., “Per un'ermeneutica dei diritti sociali. I quattro Pilastri Famiglia Lavoro Partecipazione Salute”, Il Mulino, 2020.

DI SANTO L., “Per una Teologia dell’Ultimo. Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale”, Ed. Scientifiche Italiane, 2012;

DI SANTO L., “L’Universo giuridico tra tempo patico e tempo gnostico”, CEDAM, 2012.

DONZELLI M, R. POZZI, “Patologie della politica”. Crisi e Critica della democrazia tra Otto e Novecento, Donzelli Editore, Roma, 2003.

DUBBINI, R., “Architettura delle prigioni: i luoghi e il tempo della punizione”, Milano, FrancoAngeli, 1986

DURKHEIM E., “La divisione del lavoro sociale”, Edizioni di comunità, Torino, 1999.

EUSEBI L., “La pena in crisi”, Marcelliana, Brescia, 1990.

EUSEBI L., *La fraternità ferita: colpa, pena, giustizia riparativa,* 2017.

EUSEBI L., *La pena tra necessità di strategie preventive e nuovi modelli di risposta al reato,* in *“*Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale - n. 3, 2021.

EUSEBI L., La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica" (2014)

EUSEBI L., "La svolta riparativa del paradigma sanzionatorio" (2015) -

EUSEBI L., "Il reato come rapporto. Lineamenti di una teoria personalistica del diritto penale" (2002)

EUSEBI L., "Giustizia riparativa" (2022)

EUSEBI L., "Colpa e responsabilità nel diritto penale" (1998)

EUSEBI L., "La giustizia del diritto. Lezioni di diritto penale" (2009)

EUSEBI L, "Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto fra cristianesimo e pena", Giuffrè, 1987.

FARALLI C., "Le grandi correnti della filosofia del diritto", G. Giappichelli, 2022.

FASSONE E., "La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria", Il Mulino, Bologna, 1980.

FASSO' G., "Storia della filosofia del diritto. Ottocento e Novecento" (Vol. 3), Laterza, ed.2020

FEDERICI, D. TESTA, "L'attività motoria nelle carceri italiane", Armando Editore, Roma, 2010.

FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 8ª ed., 2004

FIANDACA G., "Legalità penale e democrazia" rivista "Quaderni fiorentini XXXVI, Giuffrè, Milano, 2007.

FIANDACA G., "Punizione", Il Mulino, 2024.

FIORIO C., "Libertà personale e diritto alla salute", Cedam, Padova, 2002.

FOUCAULT M., “L’emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo”, Firenze,

FOUCAULT M., Nascita della clinica, Einaudi, Torino 1969.

FOUCAULT M., Le parole e le cose: un'archeologia delle scienze umane (1966), Milano 1967. Utopie.

FOUCAULT M., L'archeologia del sapere (1969), Milano 1971.

FOUCAULT M., L'ordine del discorso: i meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola (1971), Torino 1972.

FOUCAULT M., Sorvegliare e punire: nascita della prigione (1975), trad. Alcesti Tarchetti, Einaudi, Torino 1976.

FOUCAULT M., Microfisica del potere: interventi politici, a cura di Alessandro Fontana e Pasquale Pasquino, Einaudi, Torino 1977

FOUCAULT M., Storia della sessualità: La volontà di sapere (1976), Milano 1978.

FOUCAULT M., Storia della follia nell'età classica (1961), trad. Franco Ferrucci, Emilio Renzi e Vittore Vezzoli, Rizzoli, Milano 1963.

FOUCAULT M., L'uso dei piaceri (1984), Feltrinelli, Milano 1984.

FOUCAULT M., “La cura di sé”, Milano 1985.

GAY, G., “E per casa una cella. I detenuti e lo spazio: tattiche di reazione e di domesticazione”, Tricase, 2013.

GARLAND, D., “Pena e società moderna” (uno studio di teoria sociale), Trad. Ita A. Ceretti e F. Gibellini, Editore Net, 2006.

GATTA, Gian Luigi, 2022: Perché la certezza della pena non coincide con l’andare in carcere, «Il Sole 24 Ore», 2022

GOFFMAN E., “Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza”, Einaudi, Torino, 1968.

GOFFMAN E., "Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates", trad. Ita A. Del Lago e F. Basaglia, “Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza”, Edizioni di Comunità, Torino, 2001.

GRECO T., “La legge della fiducia. Alle radici del diritto”, Laterza, 2021.

GRECO T., “Curare il mondo con Simone Weil”, Laterza, 2023.

HERITIER P., "Creazione e generazione tra prospettiva transumanista e teologia" 2018

HERITIER P., "Allargare lo sguardo. Elementi per una prospettiva estetico-interculturale nella teoria globale delle fonti religiose" (2021)

HERITIER P., "Clinica legale della disabilità, terzietà e giustizia" (2018)

HERITIER P., "Dalla legge naturale all'antropologia della libertà" (2012).

JANKÈLÈVITCH V., *Perdonare?* Giuntina, 1MEDIARES, 987

LATTARI P., *La giustizia riparativa*, Key Editrice, 2023

LODIGIANI G., “Perché mettermi in gioco? Rudimenti di etica”, CLU – Pavia, 2004.

LODIGIANI G., “Il dialogo del conforto nelle tribolazioni di Thomas More. L’uomo tra libertà e memoria, CLU – Pavia, 2004

LODIGIANI G., “La relazione educativa. Le categorie “incontro” ed “empatia” fondamenti filosofico sociologici dell’educazione”, CLU – Pavia, 2005.

LODIGIANI G., “Lasciamoci riconciliare”, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 2005.

LODIGIANI G., “Contardo Ferrini – santo e giurista”, Edizioni Cantagalli, Siena, 2007.

LODIGIANI G., “La ricezione del concetto di opzione fondamentale in Italia dopo la pubblicazione dell’Enciclica Veritatis Splendor”, CLU – Pavia, 2009.

LODIGIANI G., “Fatti non foste … Filosofia, scienza, conoscenza. Dalle prime consapevolezze riflesse alla filosofia della scienza”, CLU – Pavia, 2010.

LOVATI A., “Carcere e territorio. I nuovi rapporti promossi dalla legge Gozzini ed un'analisi del trattamento dei tossicodipendenti sottoposti a controllo penale”, Editore Franco Angeli, Milano,1988.

MAGNAGHI, A. “Un’idea di libertà San Vittore ’79 – Rebibbia ’82”, Roma, DeriveApprodi, 2014.

MANNOZZI G., *Giustizia ripartiva*, in Enciclopedia del diritto, annali X, 2017.

MANNOZZI G. – G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017

MANNOZZI G., "Dalla ritorsione alla riparazione: percorsi giuridici e pluralità di giustizie",2020

MANNOZZI G., "A ciascuno il suo dubbio: reo, vittima, pubblico ministero e giudice" (2020)

MANNOZZI G., "Combattere la corruzione: tra criminologia e diritto penale" (2008)

MANNOZZI G., "La giustizia accogliente" (con Roberto Mancini, Franco Angeli,

MANNOZZI G., "Criminal Mediation: An Answer for the Criminal Justice of the XXI Century" 2017.

MANES e V. ZAGREBELSKY, “La convenzione europea dei diritti dell’Uomo nell’ordinamento penale italiano”, Giuffrè, Milano, 2011.

MARINUCCI G. DOLCINI E., “Manuale di diritto penale. Parte generale”, Giuffrè, Milano, 2012.

MARTUFI A., “Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo”, Jovene, Napoli,2015.

MICHELUCCI, G. (1993), Un fossile chiamato carcere: scritti sul carcere, Firenze: Pontecorboli.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *La dimensione dell’affettività in carcere*, Istituto Superiore di Studi Penitenziari, 2015.

MORINEAU J., “Lo spirito della mediazione”, Franco Angeli 1998.

MORINEAU J., “Le médiateur de l'âme - Le combat d'une vie pour trouver la paix intérieure”, Nouvelle Cité, 2008.

NANCY, J.L. “Il corpo dell’arte”, Milano, Mimesis,2014.

NAPOLI G.M., “Salute, affettività, libertà di corrispondere e comunicare”, Giappichelli, Torino, 2014.

NIETZSCHE F., Al di là del bene e del male, Rizzoli, 1992.

NUSSBAUM M. C., La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, Il Mulino, Bologna, 2011.

NUSSBAUM M. C., Diventare persone», Il Mulino, Bologna, 2001.

NUSSBAUM M. C, Giustizia sociale e dignità umana», Il Mulino, Bologna, 2002.

NUSSBAUM M. C, Le nuove frontiere della giustizia, Il Mulino, Bologna, 2007.

NUSSBAUM M. C, Giustizia e aiuto materiale, Il Mulino, Bologna, 2008.

NUSSBAUM M. C, «L’intelligenza delle emozioni», Il Mulino, Bologna, 2009.

NUSSBAUM M. C, «Lo scontro dentro le civiltà, Il Mulino, Bologna, 2009.

NUSSBAUM M. C, Libertà di coscienza e religione, Il Mulino, Bologna, 2009.

NUSSBAUM M. C, Non per profitto, Il Mulino, Bologna, 2013.

NUSSBAUM M. C, Creare capacità, Il Mulino, Bologna, 2014.

NUSSBAUM M. C, Emozioni politiche, Il Mulino, Bologna, 2014.

PADOVANI T., "Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità", Cedam, Padova, 1994.

PADOVANI T., "Giustizia: un magistrato che tuteli i diritti violati dei detenuti", fonte web in www.radiocarcere.com - 7 ottobre 2009.

PALMA, M., "Spazio e tempo della detenzione", in M. Santangelo, Architettura e tempo della detenzione, Siracusa: Lettera ventidue. Id. (2020), "Anamorfosi dello spazio ristretto", in M. Palma, A. Albano (a cura di), In gabbia, Roma, Eurolit, 2017.

PASQUINO G, "La costituzione in trenta lezioni", Utet, Milano, 2015.

PATRIZI P., "La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità", Carocci, 2021.

PEREC, G., "Specie di spazi", Torino, Bollati Boringhieri, 1989.

PUNZI A., "Prudentia iuris: materiali per una filosofia della giurisprudenza", Giappichelli, 2016.

RICOEUR P., *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Il Mulino, 2004.

RICOUER, P. "Dialogo, etica, giustizia, convinzione", Effatà, Torino, 2008.

RICOUER, P. "Tolleranza, intolleranza, intollerabile", Morcellina, 2024.

RUSCHE, KIRCHHEIMER, "Pena e Struttura Sociale", Il Mulino, Bologna, 1978.

SANTANGELO, M., “L’architettura del carcere. Tendenze attuali e stato dell’arte”, in Il carcere al tempo della crisi, Firenze: Fondazione Giovanni Michelucci. Id. (2017a), In prigione. Architettura e tempo della detenzione, Siracusa: Lettera Ventidue. Id. (2017b), “Living inside”, in Area, n. 153. Id. (2018), “L’edificio pubblico abitato: il carcere”, in F. Lanz (a cura di), Patrimoni Inattesi. Riusare per valorizzare, Siracusa: Lettera Ventidue, 2013.

SBATTELLA L., La Mente Orchestra. Elaborazione della risonanza e autismo, Vita e Pensiero, Milano 2006.

SBATTELLA L., Le défi de la complexité: harmoniser et composer, Atti del convegno “La formatività del musicale”, Esagramma, Milano 2008.

SBATTELLA L., Ti penso, dunque suono. Costrutti cognitivi e relazionali del comportamento musicale, Vita e Pensiero, Milano 2013.

SBATTELLA L., M.-P. Lassus, M. Le Piouff, L. Sbattella (eds.), JeuD’Orchestre: la méthodologie Esagramma en milieu carcéral, in Le Jeu d’Orchestre. Recherche-action dans les lieux de privation de liberté, Septentrion,2015.

SBATTELLA L., M.-P. Lassus, M. Le Piouff, L. Sbattella (eds.), Réécriture du temps et modulation de soi dans les parcours du JeuD’Orchestre in Le Jeu d’Orchestre. Recherche-action dans les lieux de privation de liberté, Septentrion, 2015.

SEQUERI P., Arte musicale del XX secolo. Avanguardie, avventure, nostalgie, in M.L. Banzato et. al., Musica per la liturgia, Edizioni Messaggero, Padova 1996, pp. 104-138.

SEQUERI P., In principio siamo stati musica, in: AA.VV., Ninna-nanne e filastrocche (Gemma Bertagnolli, soprano, Antonio Ballista, pianoforte), CD, Discantica, 2002.

SEQUERI P., Musica e Mistica. Percorsi nella storia occidentale delle pratiche estetiche e religiose, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005.

SEQUERI P., La joie de battre la mesure, de battre le temps. Enchantement, nostalgie, projet, Atti del convegno "La formatività del musicale", Esagramma, Milano 2008.

SEQUERI P., Ritrattazioni del simbolico, Cittadella Editrice, Assisi 2012.

SEQUERI P., Ma che cos'è questo per tanta gente? Glossa, Milano 1998.

SEQUERI P., Il timore di Dio, Vita e Pensiero, Milano 2009, (1997).

SEQUERI P., Senza volgersi indietro, Vita e Pensiero, Milano 2000.

SEQUERI P., Sensibili allo spirito. Umanesimo e religione, Glossa, Milano 2001.

SEQUERI P., La qualità spirituale, Piemme, Casale Monferrato 2001.

SEQUERI P., L'umano alla prova. Soggetto, identità, limite, Vita e Pensiero, Milano 2002.

SEQUERI P., Non ultima è la morte. La libertà di credere nel risorto, Glossa, Milano 2006.

SEQUERI P., L'ombra di Pietro. Legami buoni e altre beatitudini, Vita e Pensiero, Milano 2006.

SEQUERI P., Nominare Dio invano? Orizzonti per la teologia filosofica, Glossa, Milano 2009.

SEQUERI P., L'oro e la paglia. Meditazioni sull'educare alla scuola della parola di Dio, Glossa, Milano 2009, (1989).

SEQUERI P., Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, Lindau, 2012.

SEQUERI P., La cruna dell'ego. Uscire dal monoteismo del sé, Vita e Pensiero, 2017.

SEQUERI P., Lo sguardo oltre la mascherina, Vita e Pensiero, 2020.

SEQUERI P., Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 2000, (1996).

SEQUERI P., L'idea della fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano, 2002.

SIMONETTA, S., "Utopia e carcere", Edizioni Scientifiche Italiane Napoli,2015.

VALITUTTI. D., Retribuire*, prevenire o riparare? Un particolare sviluppo del concetto moderno di pena*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1, 2017.

VIANELLO, F., "Il carcere. Sociologia del penitenziario", Carocci., Roma, 2017.

ZOLO D., Rivista Iride, XIV, 32, 2001.

Sitografia

www.ilmulino.it

www.ministerogiustizia.it

www.treccani.it

www.minesis.it

www.antigone.it

www.gazzettaufficiale.it

www.giustizia.it

www.istat.it

www.loc.gov

www.nisida.napoli.com

www.ristretti.org

https://www.forumdiseguaglianzediversita.org

https://www.unicef.it/doc/italia.htm

https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it.

Ringraziamenti

GRAZIE:

Alla mia famiglia: mia madre, mio padre, i miei fratelli, mia cognata e la luce dei miei occhi i miei nipoti Matteo e Ginevra. A ciascuno di loro grazie per avermi costantemente tenuto la mano in questi difficili e impegnativi anni. Nulla avrei potuto realizzare senza la loro costante pazienza, il loro amorevole supporto, per essere porto sicuro nel mare in tempesta e sorgente d'acqua buona alla quale ristorarsi, fonte inesauribile d'amore vero.

Al mio Maestro di giustizia, il Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri, a lui devo il grazie filiale e fraterno di chi 18 anni fa mi disse: continui così! Ieri, Oggi e ancora Domani rispondiamo e risponderemo sempre senza se e senza ma a lui, alla legge per la costruzione di una giustizia giusta, alla chiamata per il bene di tutti nessuno escluso. Dalla stessa parte sempre. Questa ricerca è anche merito suo, della sua vicinanza e del suo supporto. A lui che mi ha donato capacità critica, discernimento e visione per poter leggere i fenomeni criminali, gli uomini e soprattutto per costruire con visione il futuro che ci attende.

Al Procuratore Capo Dott. Giovanni Bombardieri va tutta la mia riconoscenza per gli anni di comprensione, accompagnamento, crescita, supporto e amicizia. A lui devo il dono di avermi insegnato l'equilibrio e la riflessività nel saper costruire rapporti istituzionali solidi. Senza di lui non avremmo mai dato a Reggio un volto equilibrato e nuovo al settore penitenziario dentro e fuori le mura.

Al Procuratore aggiunto di Catania, Dott. Sebastiano Ardita a cui devo la gratitudine degli occhi santamente furbi, imparziali nel formare una visone critica e della coscienza consapevole per leggere il complesso mondo penitenziario. Oggi sappiamo che sapremo operare a occhi chiusi per il bene della giustizia e le tutele di tutti soprattutto dei più deboli al fine di sottrarli al potere delle mafie. "Il vero coraggio non è temere il male, ma affrontarlo quado sembra invincibile".

Alla mia famiglia per scelta che nel faticoso camino della vita mi ha insegnato quanto sia fondamentale la determinazione tra essere aquile e lascar credere ai corvi la loro effimera superiorità. A Roberto (maestro di vita quado la strada si fa dura), Maria Luisa, Gabriella, Giusy, Roberta, Patrizia e Giada arco per scagliare frecce di giustizia giusta e scudo per difenderci uno con l'altro. Colpirne uno è sempre possibile, ma provate ad abbatterli quelli che sanno custodirsi, tenersi senza temersi, si alzano intere contraeree che il nemico nemmeno osa pensare. Uno per tutte, tutte per uno. Sempre e per sempre dalla stessa parte: quella della legge. A tutti loro devo tanto, sono nel mio cuore e in ogni passo. Cammina uno e marciano in tanti: Famiglia.

A Don Sergio Massironi che mi guida nel tenere ferma la barra del discernimento. A lui devo la capacità di farmi leggere con autentica meraviglia l'oltre degli ultimi, il magis delle periferie del mondo. Alla sua

teologia in cammino il grazie del cuore che non si arrende mai nonostante tutto.

A Don Simone Gatto per avermi insegnato l'addestramento del cuore che accoglie senza giudicare, che osserva senza impartire, che giuda con fraterna prudenza in parole, opere senza omissioni.

A S. Ecc.za Monsignor Santo Marcianò, Vescovo Ordinario Militare per l'Italia SCV, per avermi sempre accompagnata con la preghiera e insegnato cosa sia la santificazione del lavoro e dell'impegno Istituzionale quotidiano. Alla sua costante guida verso il lavoro dell'umiltà responsabile che si fa grazia nelle opere.

A Lucia sorella per scelta, fonte inesauribile di tenerezza e fortezza. Nei momenti di sconforto non è mai mancata la sua mano e le sue sapienti e sagge parole.

Al compianto Garante Nazionale Avv. Maurizio D'Ettore per avermi coraggiosamente e con grande discrezione supportata e incoraggiata a proseguire nel faticoso cammino della tutela dei diritti delle persone private della libertà e delle garanzie dei diritti umani e della ricerca nel complesso settore penitenziario. Anche per te Maurizio caro, per il welfare penitenziario che avevamo in mente, continuerò a camminare. Con il sorriso sempre e comunque.

Al Sottosegretario alla giustizia On. Andrea Ostellari perché mi ha permesso di costruire un modello sino ad oggi troppo tenuto ai margini. Ha accolto, ascoltato e vagliato il punto di vista di un Garante dei diritti dei privati della libertà mettendo sempre al centro e in relazione una fondamentale circolarità delle informazioni e conoscenze per creare risultati e best practice.

Alla Dott. Francesca Bilotti per non avermi mai fatto mancare quel radioso sorriso che accoglie e per avermi accompagnata passo passo nella ricerca fuori sede, in particolare, nei giorni e in tutti gli incontri presso il Ministero della Giustizia.

Al mio maestro Prof. Daniele Cananzi per avermi costantemente incoraggiata e accompagnata lungo tutto il percorso di redazione dell'elaborato. Puntuali e sapienti le sue osservazioni.

Al caro Professore Andrea Bellantone che non mi ha fatto mai mancare quella capacità singolare di guida e discernimento del pensiero critico. Fondamentale tappa di crescita umana e professionale tanto a distanza, quanto nei soggiorni presso l'Istitut Catholique de Toulouse.

Alle tutte le Forze dell'Ordine con cui ho avuto l'onore di collaborare in questi anni. Un lavoro di sinergia e trasparenza, di vicinanza e solidarietà, di protezione e condivisione anche delle più delicate questioni di garanzia e tutela dei diritti umani. Certa che questo sia solo l'inizio di un lungo e proficuo cammino interistituzionale.

Un sentito e particolare ringraziamento al Generale di brigata Cesario Totaro comandante provinciale dell'arma dei carabinieri di Reggio che mi ha consentito di sperimentare la formazione seminariale presso gli ufficiali dell'arma di tutta la provincia. Al comandante interregionale dai Carabinieri Di Calabria e Sicilia per la Biodiversità Colonnello Giovanni Misceo per aver accolto idee originali con l'acume l'intelligenza di chi sa metterle in campo. Al comandante della scuola allievi carabinieri colonnello Vittorio Carrara per avermi consentito momenti di formazione tra e con i suoi allievi avviando un percorso di proficua collaborazione futura e di immancabile sostegno.

Al Maresciallo Capo della Guardia di finanza Dott. Antonino Cilione per avermi accompagnata nel percorso difficile di studio e lettura di fenomeni della criminalità che oggi rendono sempre più vulnerabile la nostra società. Alla Guardia di Finanza tutta alla quale egli appartiene, un sentito ringraziamento del cuore

Alle donne e agli Uomini della Polizia Penitenziaria per il loro difficilissimo lavoro, per essere il coraggioso esercito del nascondimento, che nei sacrifici e nelle l'operosità quotidiana con dignità e onore servono lo Stato diffondendo la speranza del cambiamento.

A tutte le donne e a tutti gli uomini delle scorte che ho conosciuto in questi anni di ricerca e lavoro. A loro un sentito ringraziamento per essere angeli su strada e in ogni luogo a tutela e difesa degli uomini e delle donne di giustizia.

Alla Signora Marina che con il suo sguardo mi fa sentire amica, sorella e famiglia amata. La sua viva intelligenza e il suo acume rischiarano i miei passi.

All'amica sorella Chiara che rischiara i miei pensieri quando le avversità le offuscano accompagnandomi sempre con forte spiritualità nella preghiera che tutto può.

All'amica sorella Ivana che con amorevole silenzio accompagna tutti i miei sacrifici, ne conosce ogni singola sfaccettatura e non mi ha mai fatto mancare quella stretta di mano che solleva anche nei momenti peggiori.

Alla mia collega Elena per essermi stata sempre vicina soprattutto nei momenti di sconforto per il duro lavoro, ha sempre dispensato un sorriso e una parola di incoraggiamento come si fa in un sano ambiente di lavoro.

Alla cara collega Maria Calabretto che non mi ha fatto mai mancare il supporto e la generosità di chi sa essere collega italiana accogliente all'estero. Un grazie dal profondo del cuore.

Grazie a quanti mi hanno incoraggiata sostenuta e supportata, consapevole che da soli non si va da nessuna parte. Grazie soprattutto a quanti mi hanno combattuta, offesa, a quanti hanno tentato di farmi del male, perché mi hanno resa la donna che sono, consapevole che nulla abbiamo da temere con Dio accanto.

A Demetrio per avermi resa una progettista esperta, un formatore completo e un coach sempre attento. Questo ha arricchito fortemente la mia personalità rendendo la mia professionalità multi-profiler.

Infine, ma mai per ultimi ai miei nonni che vegliano da lassù con amorevole spirito guida. Non mi è mai mancato il loro abbraccio.